

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B** ► **M8** REGOLAMENTO (CE) N. 794/2004 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2004

recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ◀

(GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► M1	Regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006	L 302	10	1.11.2006
► M2	Regolamento (CE) n. 1935/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006	L 407	1	30.12.2006
► M3	Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008	L 82	1	25.3.2008
► M4	Regolamento (CE) n. 1147/2008 della Commissione del 31 ottobre 2008	L 313	1	22.11.2008
► M5	Regolamento (CE) n. 257/2009 della Commissione del 24 marzo 2009	L 81	15	27.3.2009
► M6	Regolamento (CE) n. 1125/2009 della Commissione del 23 novembre 2009	L 308	5	24.11.2009
► M7	Regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione del 9 aprile 2014	L 109	14	12.4.2014
► M8	Regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015	L 325	1	10.12.2015
► M9	Regolamento (UE) 2016/246 della Commissione del 3 febbraio 2016	L 51	1	26.2.2016

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 25 del 28.1.2005, pag. 74 (794/2004)
- **C2** Rettifica, GU L 131 del 25.5.2005, pag. 45 (794/2004)
- **C3** Rettifica, GU L 44 del 15.2.2007, pag. 3 (1935/2006)

▼B

▼M8

REGOLAMENTO (CE) N. 794/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2004

recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

▼B

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di agevolare la predisposizione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la valutazione delle stesse da parte della Commissione è auspicabile creare un modulo obbligatorio di notificazione. Detto modulo dovrebbe essere il più possibile esaustivo.
- (2) Il modulo standard per la notificazione, la scheda di informazioni sintetiche, nonché le schede di informazioni complementari devono applicarsi a tutte le linee direttrici e discipline esistenti nel settore degli aiuti di Stato. Essi devono essere modificati o sostituiti in funzione della futura evoluzione di tali testi.
- (3) È opportuno prevedere meccanismi di notificazione semplificati per determinate modifiche ad aiuti esistenti. Tali meccanismi semplificati devono essere ammessi solo se la Commissione è regolarmente informata sull'applicazione degli aiuti esistenti.
- (4) A fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che non è necessario notificare alla Commissione aumenti di piccola entità, non superiori al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti, volti in particolare a tenere conto degli effetti dell'inflazione, in quanto è improbabile che tali aumenti alterino l'originaria valutazione di compatibilità della Commissione, a condizione che restino immutate le altre condizioni previste per il regime di aiuti.
- (5) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 obbliga gli Stati membri a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti o gli aiuti individuali concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato, non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione 2003.

▼B

- (6) Per assolvere alla sua responsabilità di controllo degli aiuti la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni precise dagli Stati membri sui tipi di aiuti e gli importi che essi hanno erogato nell'ambito di regimi di aiuti esistenti. È possibile semplificare e migliorare i meccanismi per le comunicazioni alla Commissione relative agli aiuti di Stato attualmente descritti nella procedura comune di relazioni e notificazioni a norma del trattato CE e dell'accordo OMC esposta nella lettera della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995. Il presente regolamento nulla dispone quanto alla parte di detta procedura comune riguardante gli obblighi degli Stati membri relativi alla notificazione delle sovvenzioni a norma dell'articolo 25 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'articolo XVI dell'accordo GATT 1994, adottata il 21 luglio 1995.
- (7) Le informazioni richieste nelle relazioni annuali sono destinate a permettere alla Commissione di verificare i livelli globali di aiuti e a fornire un quadro generale degli effetti che i vari tipi di aiuto producono per la concorrenza. A tal fine la Commissione deve avere il diritto di richiedere agli Stati membri, in singoli casi, informazioni aggiuntive su argomenti specifici. La scelta degli argomenti deve essere discussa preventivamente con gli Stati membri.
- (8) Le relazioni annuali non riguardano le informazioni che potrebbero essere necessarie per verificare che determinate misure di aiuto siano conformi alla legislazione comunitaria. È opportuno quindi che la Commissione mantenga la possibilità di richiedere agli Stati membri l'assunzione di impegni o di subordinare le proprie decisioni alla condizione che siano fornite informazioni supplementari.
- (9) I termini ai fini del regolamento (CE) n. 659/1999 devono essere calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾ integrato dalle norme specifiche fissate nel presente regolamento. In particolare è necessario individuare gli eventi che determinano il momento da cui decorrono i termini applicabili ai procedimenti relativi agli aiuti di Stato. Le norme stabilite nel presente regolamento si devono applicare ai termini che non sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (10) Il recupero ha l'obiettivo di ripristinare la situazione esistente prima dell'illegittima concessione dell'aiuto. Per garantire la parità di trattamento è opportuno misurare in maniera obiettiva i vantaggi a partire dal momento in cui l'aiuto è divenuto disponibile per l'impresa beneficiaria, indipendentemente dall'esito delle eventuali decisioni commerciali adottate successivamente dall'impresa.
- (11) Conformemente alla prassi finanziaria generale è opportuno fissare il tasso di interesse applicato al recupero sotto forma di tasso percentuale annuale.

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

▼B

- (12) Il volume e la frequenza delle transazioni interbancarie determinano un tasso di interesse misurabile in maniera costante e significativo sotto il profilo statistico, che deve quindi costituire la base del tasso di interesse per il recupero. Il tasso swap interbancario deve tuttavia essere adeguato per riflettere i livelli generalmente superiori dei rischi commerciali al di fuori del settore bancario. Sulla base delle informazioni sui tassi swap interbancari la Commissione deve fissare un unico tasso di interesse per il recupero per ciascuno Stato membro. A fini di certezza del diritto e di parità di trattamento è opportuno stabilire il metodo preciso di calcolo del tasso di interesse e prevedere la pubblicazione del tasso di interesse per il recupero applicabile in ogni dato momento, nonché dei tassi applicati precedentemente.
- (13) Si può supporre che un aiuto di Stato riduca il fabbisogno finanziario a medio termine dell'impresa beneficiaria. A tali fini e in linea con la prassi finanziaria generale si può definire come medio termine un periodo di cinque anni. Il tasso di interesse per il recupero dovrebbe quindi corrispondere a un tasso percentuale annuale fissato per cinque anni.
- (14) Considerando che l'obiettivo è ripristinare la situazione esistente prima dell'illegittima concessione dell'aiuto e conformemente alla prassi finanziaria generale, il tasso di interesse per il recupero fissato dalla Commissione deve essere applicato secondo il regime dell'interesse composto su base annua. Per queste stesse ragioni il tasso di interesse per il recupero applicabile nel primo anno del periodo di recupero si deve applicare per i primi cinque anni del periodo di recupero, mentre il tasso di interesse per il recupero applicabile nel sesto anno del periodo di recupero si applicherà per i cinque anni successivi e così via.
- (15) Il presente regolamento deve applicarsi alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate relativamente alla forma, al contenuto e ad altre modalità delle notificazioni e delle relazioni annuali di cui al regolamento (CE) n. 659/1999. Esso stabilisce anche disposizioni per il calcolo dei termini in tutti i procedimenti relativi agli aiuti di Stato e del tasso d'interesse per il recupero di aiuti illegittimi.

2. Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori.

▼B**CAPO II
NOTIFICAZIONI***Articolo 2***Moduli di notificazione**

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di notificare gli aiuti di Stato nel settore dell'industria carboniera a norma della decisione 2002/871/CE ⁽¹⁾, le notificazioni di nuovi aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, tranne quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il modulo di notificazione di cui all'allegato I, parte I del presente regolamento.

Le informazioni supplementari necessarie per la valutazione della misura conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari di cui all'allegato I, parte III.

Ogniquale volta le linee direttrici o le discipline relative sono modificate o sostituite, la Commissione adatta i moduli di notificazione e le schede di informazioni corrispondenti.

▼M3*Articolo 3***Trasmissione della notificazione**

1. La notificazione è inviata alla Commissione mediante convalida elettronica effettuata dalla persona designata dallo Stato membro. Tale notificazione convalidata viene considerata inviata dal Rappresentante permanente.

2. La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario designato dallo Stato membro.

3. A partire dal 1° luglio 2008, le notificazioni sono inviate elettronicamente per mezzo dell'applicazione web SANI (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato).

Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI).

4. In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, può essere usato un canale di comunicazione convenuto, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, per inviare una notificazione o la relativa corrispondenza.

In mancanza di tale accordo, la notificazione o la relativa corrispondenza inviata alla Commissione da uno Stato membro tramite un canale di comunicazione diverso da quelli di cui al paragrafo 3 non si considera presentata alla Commissione.

5. Se la notificazione o la relativa corrispondenza contiene informazioni riservate, lo Stato membro interessato deve identificare chiaramente tali informazioni e giustificarne la classificazione come riservate.

⁽¹⁾ GU L 300 del 5.11.2002, pag. 42.

▼M3

6. Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione dell'aiuto di Stato assegnato a un regime di aiuti dalla Commissione per ogni concessione di aiuto a un beneficiario finale.

Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti concessi mediante misure fiscali.

▼B*Articolo 4***Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti**

1. Ai fini dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.

2. Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell'allegato II:

- (a) aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;
- (b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;
- (c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili.

La Commissione si adopera per adottare una decisione sugli aiuti notificati mediante il modulo di notificazione semplificato entro un mese.

3. La procedura di notificazione semplificata non è ammessa per la notificazione di modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso relazioni annuali ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, a meno che non siano trasmesse contestualmente le relazioni annuali per gli anni in cui sono stati concessi gli aiuti.

CAPO III

RELAZIONI ANNUALI*Articolo 5***Forma e contenuto delle relazioni annuali**

1. Fatti salvi i commi secondo e terzo del presente paragrafo, nonché ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 e altresì il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell'allegato IIIA.

▼B

Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE sono redatte sulla base del modello riportato nell'allegato IIIB.

Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca di cui all'allegato I del trattato sono redatte sulla base del modello di cui all'allegato IIIC.

2. La Commissione può richiedere agli Stati membri di fornirle informazioni aggiuntive su argomenti specifici da discutere preventivamente con gli Stati membri.

*Articolo 6***Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali**

1. Ogni Stato membro trasmette le sue relazioni annuali alla Commissione in formato elettronico non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

In casi giustificati gli Stati membri possono presentare una stima, a condizione che i dati reali siano trasmessi al più tardi insieme ai dati dell'anno successivo.

2. Annualmente la Commissione pubblica un quadro di valutazione degli aiuti di Stato contenente una sintesi delle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali nel corso dell'anno precedente.

*Articolo 7***Qualificazione giuridica delle relazioni annuali**

La trasmissione di relazioni annuali non costituisce un adempimento dell'obbligo di notificare le misure di aiuto prima di darvi esecuzione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato e detta trasmissione non pregiudica in alcun modo l'esito di un'indagine su un presunto aiuto illegittimo con la procedura di cui al capo III del regolamento (CE) n. 659/1999.

CAPO IV

TERMINI*Articolo 8***Calcolo dei termini****▼M7**

1. I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 108 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 *ter* del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.

▼B

2. I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.

▼ M3

3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.

4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼ B

5. Ai fini del calcolo dei termini per la trasmissione di osservazioni da parte di terzi o degli Stati membri non interessati direttamente dal procedimento dopo l'avvio del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della comunicazione di avvio del procedimento.

▼ M7

5 *bis*. Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 6 *bis*, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è il ricevimento della richiesta di informazioni.

5 *ter*. Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 6 *bis*, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la notifica della decisione.

▼ B

6. Tutte le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, all'indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.

CAPO V

TASSI DI INTERESSE PER IL RECUPERO DI AIUTI ILLEGITTIMI**▼ M3***Articolo 9***Metodo di fissazione dei tassi di interesse**

1. Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile.

2. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest'ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.

3. In mancanza di dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.

▼ M3

4. Il tasso di recupero è aggiornato una volta all'anno. Il tasso di base viene calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno in questione. Il tasso così calcolato si applica per tutto l'anno successivo.

5. Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15 % dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.

▼ B*Articolo 10***Pubblicazione**

La Commissione pubblica i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e a scopo informativo su Internet.

*Articolo 11***Metodo di applicazione degli interessi**

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.

2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.

▼ M3

3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

▼ M7*CAPO V bis***TRATTAMENTO DELLE DENUNCE***Articolo 11 bis***Ricevibilità delle denunce**

1. Chiunque presenti denuncia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/99 dimostra di essere interessato ai sensi dell'articolo 1, lettera h), di detto regolamento.

2. Gli interessati compilano il modulo di cui all'allegato IV e forniscono tutte le informazioni obbligatorie ivi richieste. Su richiesta motivata, la Commissione può dispensare un interessato dall'obbligo di fornire parte delle informazioni richieste nel modulo.

▼M7

3. Le denunce sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

CAPO V *ter***INDIVIDUAZIONE E TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE***Articolo 11 ter***Protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate**

Chiunque presenti informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 menziona chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presenta alla Commissione una versione distinta non riservata delle informazioni. Qualora le informazioni debbano essere fornite entro una certa scadenza, questa stessa scadenza vale anche per la versione non riservata.

▼B

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 12***Riesame**

La Commissione, di concerto con gli Stati membri, riesamina l'applicazione del presente regolamento entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il capo II si applica soltanto alle notificazioni trasmesse alla Commissione oltre cinque mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il capo III si applica alle relazioni annuali relative agli aiuti concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il capo IV si applica a tutti i termini che sono stati fissati ma non sono ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I***MODULO STANDARD PER LA NOTIFICA DEGLI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 88,
PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE E PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI SUGLI AIUTI ILLEGALI**

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE dei nuovi regimi di aiuti e degli aiuti individuali. Esso deve essere utilizzato anche quando una misura che non costituisce aiuto è notificata alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare questo modulo anche quando la Commissione richiede informazioni complete su presunti aiuti illegali.

Il presente modulo è formato da tre parti:

- I. **Informazioni generali: da completarsi in tutti i casi**
- II. **Informazioni sintetiche da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale**
- III. **Scheda di informazioni complementari a seconda del tipo di aiuto**

Vogliate notare che se il presente modulo non è compilato correttamente la notifica potrebbe essere respinta in quanto incompleta. Il modulo completato deve essere trasmesso su carta alla Commissione dal Rappresentante permanente dello Stato membro interessato. Esso deve essere indirizzato al Segretariato generale della

Se lo Stato membro intende avvalersi di una procedura particolare prevista da regolamenti, linee direttrici, discipline e altri testi applicabili agli aiuti di Stato, una copia della notifica dovrà essere inviata anche al direttore generale della Direzione generale della Commissione competente.

▼ **M8**

PARTE I.

INFORMAZIONI GENERALI**1. Status della notifica**

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

- a) una notifica preventiva. In tal caso, in questa fase non occorre compilare l'intero modulo ma è sufficiente stabilire con i servizi della Commissione le informazioni necessarie per una valutazione preliminare della misura proposta.
- b) una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- c) una notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 ⁽¹⁾. In tal caso, compilare solo il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.
- d) una misura che non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ma che è notificata alla Commissione per motivi di certezza giuridica.

In caso sia selezionata l'opzione d), spiegare qui di seguito perché lo Stato membro notificante ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Fornire una valutazione completa della misura sulla base dei quattro criteri sotto riportati, precisando in particolare quale criterio non si considera rispettato nell'ambito della misura prevista:

la misura notificata prevede un trasferimento di risorse pubbliche o è imputabile allo Stato;

.....

la misura notificata conferisce un vantaggio alle imprese;

.....

la misura è discrezionale, ovvero ne può beneficiare solo un numero limitato di imprese in un certo numero di settori economici o comporta restrizioni territoriali;

.....

la misura causa distorsioni della concorrenza sul mercato interno o minaccia di falsare gli scambi intraunionali?

.....

2. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto

Stato membro interessato:

.....

Regioni dello Stato membro interessato (a livello NUTS 2); includere informazioni sulla loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale.

.....

Persona di contatto:

Nome:

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

▼ M8

Indicare il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail dell'autorità che concede l'aiuto:

Nome:

Indirizzo:

Indirizzo Internet:

E-mail:

Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente

Nome:

Telefono:

E-mail:

Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail:

Nome:

Indirizzo:

Indirizzo Internet:

E-mail:

3. Beneficiari

3.1. Ubicazione dei beneficiari

a) in una regione non assistita:

b) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2):

c) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore):

3.2. Se del caso, ubicazione del progetto:

a) in una regione non assistita:

b) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2):

c) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore):

3.3. Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):

a) la misura è applicabile in tutti i settori

b) la misura è specifica per settore. In tal caso, precisare il settore a livello di gruppo NACE ⁽²⁾:

3.4. Nel caso di un regime di aiuti, specificare:

3.4.1. Tipo di beneficiari:

a) grandi imprese

b) piccole e medie imprese (PMI)

⁽²⁾ NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

▼M8

- c) medie imprese
- d) piccole imprese
- e) microimprese

3.4.2. Numero stimato di beneficiari:

- a) inferiore a 10
- b) da 11 a 50
- c) da 51 a 100
- d) da 101 a 500
- e) da 501 a 1 000
- f) più di 1 000

3.5. Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad hoc, specificare:

3.5.1. Nome del beneficiario:

.....

3.5.2. Tipo di beneficiario:

.....

PMI

Numero di dipendenti:.....

Totale di bilancio annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

.....

Esistenza di imprese collegate o associate (allegare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della raccomandazione della Commissione relativa alle PMI⁽³⁾ che attesti lo status di impresa autonoma, collegata o associata dell'impresa beneficiaria⁽⁴⁾):

.....

Grande impresa

3.6. Il beneficiario è un'impresa in difficoltà⁽⁵⁾?

Sì No

3.7. Ordini di recupero pendenti

3.7.1. Nel caso di un aiuto individuale

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

⁽³⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽⁴⁾ Nel caso di imprese associate e collegate, si fa presente che gli importi indicati per il beneficiario dell'aiuto devono tener conto del numero di dipendenti e dei dati finanziari delle imprese collegate e/o associate.

⁽⁵⁾ Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

▼ M8

Sì No

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

.....

3.7.2. Nel caso di un regime di aiuti

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Sì No

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

.....

4. **Base giuridica nazionale**

4.1. Indicare la base giuridica nazionale della misura di aiuto, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti:

Base giuridica nazionale:

.....

Disposizioni di applicazione (se del caso):

.....

.....

Riferimenti (se del caso):

.....

4.2. Allegare alla presente notifica uno dei seguenti documenti:

a) una copia delle parti pertinenti dei testi definitivi della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

b) una copia delle parti pertinenti del progetto di testo della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

4.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola di sospensione in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione?

Sì

No. È stata inserita una disposizione in tal senso nel progetto di testo?

Sì

No. Spiegare perché tale disposizione non è stata inclusa nel testo della base giuridica.

.....

4.4. Se il testo della base giuridica contiene una clausola di sospensione, indicare se la data di concessione dell'aiuto corrisponde alla:

data di autorizzazione della Commissione

data dell'impegno delle autorità nazionali a concedere l'aiuto, fatta salva l'approvazione della Commissione

.....

▼ **M8**

5. **Identificazione dell'aiuto, obiettivi e durata**
- 5.1. Titolo della misura di aiuto (o nome del beneficiario dell'aiuto individuale)

- 5.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto

- 5.3. La misura riguarda il cofinanziamento nazionale di un progetto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFISI) ⁽⁶⁾?
- No
- Sì. Si prega di allegare alla notifica il modulo di domanda della Banca europea per gli investimenti.
- 5.4. Tipo di aiuto
- 5.4.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?
- No
- Sì. Il regime modifica un regime di aiuti esistente?
- No
- Sì. Sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004?
- Sì. Compilare il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.
- No. Continuare con la compilazione del presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.
- Sì. Specificare:
- Numero dell'aiuto ⁽⁷⁾:
- Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione) se del caso, o numero di esenzione: .../.../...;
-
- Durata del regime originario:
- Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:
- No. Specificare quando è stata data esecuzione al regime:

- 5.4.2. La notifica riguarda un aiuto individuale ⁽⁸⁾?
- No
- Sì. Indicare se si tratta di:
- un aiuto soggetto a notifica individuale basato su un regime autorizzato o su un regime in esenzione per categoria. Indicare il riferimento al regime autorizzato o al regime in esenzione:

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

⁽⁷⁾ Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

▼ M8

Titolo:

Numero dell'aiuto (7):

Lettera di autorizzazione della Commissione (se applicabile):

- un aiuto individuale che non rientra in un regime.

5.4.3. Il sistema di finanziamento fa parte integrante della misura di aiuto (ad esempio tramite prelievi parafiscali che consentono di raccogliere i fondi necessari per l'erogazione dell'aiuto)?

- No
- Sì. Notificare anche il sistema di finanziamento.

5.5. Durata

- Regime

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto individuale nel quadro del regime. Se la durata è superiore a 6 anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire gli obiettivi del regime di aiuto:...

.....

- Aiuto individuale

Indicare la data prevista di concessione dell'aiuto (9):

Se l'aiuto sarà versato a rate, indicare la data prevista di ciascuna rata

6. Compatibilità dell'aiuto

Principi comuni di valutazione

(Le sottosezioni da 6.2 a 6.7 non si applicano agli aiuti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura (10))

6.1. Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari di interesse comune che l'aiuto contribuisce a conseguire:

	Obiettivo principale <i>(barrare solo una casella)</i>	Obiettivo secondario (1)
Agricoltura; Silvicultura; Zone rurali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture a banda larga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuti per la chiusura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cultura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture energetiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(9) La data dell'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto.

(10) Nel caso di aiuti concessi ai settori dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni sul rispetto dei principi comuni di valutazione sono richieste nella parte III.12 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali) e nella parte III.14 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

▼ **M8**

	Obiettivo principale <i>(barrare solo una casella)</i>	Obiettivo secondario ⁽¹⁾
Efficienza energetica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protezione ambientale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pesca e acquacoltura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conservazione del patrimonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rimedio a un grave turbamento dell'economia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Energia rinnovabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salvataggio di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ricerca, sviluppo e innovazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ristrutturazione di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanziamento del rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sviluppo settoriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servizi d'interesse economico generale (SIEG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostegno sociale a singoli consumatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture o attrezzature aeroportuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestione degli aeroporti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree per lo sviluppo di nuove rotte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinamento dei trasporti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira esclusivamente in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

- 6.2. Spiegare la necessità di un intervento statale. Si osserva che l'aiuto deve essere destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito.

.....

▼ **M8**

- 6.3. Indicare il motivo per cui l'aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune definito al punto 6.1. Si ricorda che l'aiuto non sarà considerato compatibile se altre misure meno distorsive consentono di ottenere lo stesso contributo positivo.

.....

- 6.4. L'aiuto ha un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso)?

Sì No

Le attività avviate prima della presentazione della domanda di aiuto sono considerate ammissibili?

Sì No

Se sono considerate ammissibili, indicare in che modo si garantisce il rispetto della condizione dell'effetto di incentivazione.

.....

- 6.5. Spiegare perché gli aiuti concessi sono proporzionati, ossia sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività.

.....

- 6.6. Indicare gli eventuali effetti negativi dell'aiuto per la concorrenza e gli scambi e specificare in che misura essi sono controbilanciati da effetti positivi.

.....

- 6.7. Conformemente alla comunicazione sulla trasparenza⁽¹¹⁾, indicare quali delle seguenti informazioni saranno pubblicate su un unico sito web nazionale o regionale: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso; il nome dell'autorità che concede gli aiuti; il nome dei singoli beneficiari, lo strumento di aiuto⁽¹²⁾ e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario; l'obiettivo dell'aiuto, la data di concessione, il tipo di impresa (ad esempio PMI, grandi imprese); il numero di riferimento della misura di aiuto attribuito dalla Commissione; la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e il settore economico principale in cui opera (a livello di gruppo NACE)⁽¹³⁾.

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).

⁽¹²⁾ Sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare). Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, precisare l'importo dell'aiuto per ogni strumento.

⁽¹³⁾ Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR, si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di euro): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

▼ **M8**

Sì No

6.7.1. Indicare l'indirizzo del sito web sul quale saranno disponibili le informazioni:

.....

6.7.2. Se del caso, fornire l'indirizzo del sito web centralizzato che riunisce le informazioni dei siti web regionali:

.....

6.7.3. Se gli indirizzi dei siti web di cui al punto 6.7.2 non sono noti al momento della presentazione della notifica, lo Stato membro si impegna a informare la Commissione non appena tali siti sono stati creati e se ne conosce l'indirizzo.

7. Strumento di aiuto, importo dell'aiuto, intensità dell'aiuto e fonti di finanziamento

7.1. Strumento di aiuto e importo dell'aiuto

Specificare la forma e l'importo dell'aiuto ⁽¹⁴⁾ messo a disposizione del beneficiario (se del caso, per ciascuna misura):

Strumento di aiuto	Importo dell'aiuto o dotazione di bilancio ⁽¹⁾	
	Importo totale	Importo annuale
<input type="checkbox"/> Sovvenzioni (o misure con effetto analogo) a) <input type="checkbox"/> Sovvenzione diretta b) <input type="checkbox"/> Contributi in conto interessi c) <input type="checkbox"/> Estinzione del debito		
<input type="checkbox"/> Prestiti (o misure con effetti analoghi) a) <input type="checkbox"/> Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia e sulla durata) b) <input type="checkbox"/> Anticipi rimborsabili c) <input type="checkbox"/> Differimento d'imposta		
<input type="checkbox"/> Garanzia Fare eventualmente riferimento alla decisione della Commissione che approva il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e fornire informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare, sulla durata, eccetera		
<input type="checkbox"/> Qualsiasi forma di intervento in equity o quasi-equity		

⁽¹⁴⁾ Importo totale dell'aiuto previsto, espresso in importi interi in valuta nazionale. Per le misure fiscali, diminuzione stimata totale del gettito dovuta alle agevolazioni fiscali. Se la dotazione di bilancio media annuale del regime per gli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, si prega di compilare la sezione sulla valutazione.

▼ **M8**

Strumento di aiuto	Importo dell'aiuto o dotazione di bilancio ⁽¹⁾	
	Importo totale	Importo annuale
<input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale o esenzione fiscale a) <input type="checkbox"/> Detrazione di imposta b) <input type="checkbox"/> Riduzione della base imponibile c) <input type="checkbox"/> Riduzione dell'aliquota d) <input type="checkbox"/> Riduzione dei contributi di previdenza sociale e) <input type="checkbox"/> Altro (precisare):.....		
<input type="checkbox"/> Altro (precisare) A quali strumenti potrebbe più o meno corrispondere questo strumento alla luce dei suoi effetti?		

(¹) In tutti i capitoli del presente modulo e delle schede di informazioni complementari, le informazioni relative agli importi dell'aiuto o alla dotazione di bilancio devono essere espresse sotto forma di importi interi in valuta nazionale.

Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti:

Per i prestiti, indicare l'importo massimo (nominale) del prestito garantito:

7.2. Descrizione dello strumento di aiuto

Descrivere per ciascuno strumento di aiuto contrassegnato nell'elenco di cui al punto 7.1 le condizioni di applicazione dell'aiuto (precisando il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di determinati criteri oggettivi o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità).

.....

.....

7.3. Fonti di finanziamento

7.3.1. Precisare la fonte di finanziamento dell'aiuto:

a) bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale

b) prelievi parafiscali o imposte destinate a un beneficiario. Fornire informazioni dettagliate sui prelievi e sui prodotti/sulle attività su cui vengono imposti (precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi). Se del caso, allegare una copia della base giuridica del finanziamento.

.....

.....

c) Riserve accumulate

d) Imprese pubbliche

e) Cofinanziamento dei fondi strutturali

f) Altro (precisare)

.....

.....

▼M8

7.3.2. La dotazione è adottata annualmente?

- Sì
- No. Indicare il periodo di riferimento:

7.3.3. Se la notifica riguarda modifiche di un regime esistente, spiegare per ciascuno degli strumenti di aiuto gli effetti finanziari di tali modifiche:

Bilancio complessivo

Bilancio annuale ⁽¹⁵⁾

7.4. Cumulo

L'aiuto può essere cumulato con aiuti o aiuti «de minimis» ⁽¹⁶⁾ ricevuti attraverso altri aiuti locali, regionali o nazionali ⁽¹⁷⁾ per coprire gli stessi costi ammissibili?

- Sì. Precisare, se disponibili, la denominazione dell'aiuto e l'obiettivo che si prefigge.

.....

.....

Spiegare inoltre i meccanismi messi in atto per garantire il rispetto delle norme relative al cumulo:

.....

.....

- No

8. Valutazione

8.1. Il regime sarà soggetto a valutazione ⁽¹⁸⁾?

- No

In tal caso, spiegare perché non si ritengono soddisfatti i criteri per lo svolgimento di una valutazione.

.....

- Sì

In tal caso, indicare per quali motivi il regime è preso in considerazione per una valutazione ex post:

- a) il regime presenta ingenti dotazioni di bilancio;
- b) il regime presenta caratteristiche innovative;
- c) si ipotizzano significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato;

⁽¹⁵⁾ Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica. Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1) e regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

⁽¹⁷⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Se tali finanziamenti sono combinati con altri finanziamenti pubblici, solo questi ultimi saranno considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più elevati stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione.

⁽¹⁸⁾ Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

▼ **M8**

- d) si prevede di sottoporre il regime a valutazione anche se gli altri criteri menzionati in questo punto non si applicano.

Se uno dei criteri menzionati in questo punto è soddisfatto, precisare il periodo di valutazione e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'Allegato 1, parte III.8 ⁽¹⁹⁾.

.....

- 8.2. Sono state effettuate valutazioni ex post per regimi simili? (se sì, indicarne il riferimento e un link ai siti pertinenti).
-

9. **Relazioni e monitoraggio**

Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, lo Stato membro che procede alla notifica si impegna a:

- presentare relazioni annuali alla Commissione a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽²⁰⁾;
- conservare, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto (aiuti individuali e aiuti concessi nell'ambito di un regime), una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

Per i regimi di aiuti fiscali:

- nel caso di regimi nell'ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, lo Stato membro si impegna a introdurre un meccanismo di controllo adeguato, con il quale verifica periodicamente (ad esempio una volta ogni esercizio finanziario), almeno ex post e a campione, che siano soddisfatte tutte le condizioni di compatibilità e, in caso di frode, ad imporre sanzioni. Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti fiscali, lo Stato membro notificante si impegna a mantenere, per almeno 10 anni dalla data dei controlli, una documentazione dettagliata di tali controlli e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

10. **Riservatezza**

La presente notifica contiene informazioni riservate ⁽²¹⁾ che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

- Sì. In tal caso, si prega di comunicare quali moduli sono riservati, indicando il motivo della riservatezza.
-

- No

⁽¹⁹⁾ Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato», (SWD(2014) 179 final del 28.5.2014) disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_it.pdf

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽²¹⁾ Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 del TFUE che fa riferimento alle «informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi». Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i segreti commerciali come le informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo (causa T-353/94, *Postbank/Commissione*, ECLI:EU:T:1996:119, paragrafo 87).

▼ M8**11. Altre informazioni**

Se del caso, riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti.

.....

12. Allegati

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web in cui è possibile reperire i documenti in questione.

.....

13. Dichiarazione

Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo

Firma:

Nome e funzione del firmatario

14. Scheda di informazioni complementari

14.1. In base alle informazioni fornite nel modulo di informazioni generali, selezionare la pertinente scheda di informazioni complementari da compilare:

a) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a finalità regionale

1. aiuti agli investimenti

2. aiuti al funzionamento

3. aiuti individuali

b) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

c) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

1. aiuti al salvataggio

2. aiuti alla ristrutturazione

3. regimi di aiuti

d) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive

e) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore della banda larga

f) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia

g) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il finanziamento del rischio

h) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore dei trasporti

1. aiuti agli investimenti a favore di aeroporti

2. aiuti al funzionamento a favore di aeroporti

3. aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree

▼ M8

4. aiuti a carattere sociale a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE
5. aiuti al trasporto marittimo
- i) Scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione
- j) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
- k) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura
- 14.2. Per gli aiuti che non rientrano in nessuna scheda di informazioni complementari, selezionare le pertinenti disposizioni del TFUE, gli orientamenti o qualsiasi altro testo applicabile agli aiuti di Stato.
- a) Crediti all'esportazione a breve termine ⁽²²⁾
- b) Sistema di scambio di quote di emissione ⁽²³⁾
- c) Comunicazione sul settore bancario ⁽²⁴⁾
- d) Comunicazione sulla promozione di importanti progetti di comune interesse europeo ⁽²⁵⁾
- e) Servizi di interesse economico generale (Articolo 106, paragrafo 2, del TFUE) ⁽²⁶⁾
- f) Articolo 93 del TFUE
- g) Articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE
- h) Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE
- i) Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE
- j) Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE
- k) Articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE
- l) Articolo 107, paragrafo 3, lettera d) del TFUE
- m) Altro, specificare ...

.....

Giustificare la compatibilità degli aiuti che rientrano nelle categorie selezionate in questo punto:

.....

.....

Per motivi pratici si raccomanda di numerare gli allegati trasmessi e di utilizzare tali numeri di riferimento nelle pertinenti sezioni delle schede di informazioni complementari.

▼ M3

⁽²²⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

⁽²³⁾ Orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

⁽²⁴⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Comunicazione della Commissione «Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo» (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

⁽²⁶⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).



PARTE III

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Da completare, se del caso, a seconda del tipo di aiuto in questione:

1. Aiuto alle PMI
2. Aiuto alla formazione
3. Aiuto all'occupazione
4. Aiuto regionale
5. Aiuto rientrante nella disciplina multisettoriale
6. Aiuto alla ricerca e sviluppo
 - a) per un regime
 - b) per un aiuto individuale
7. Aiuto per il salvataggio di imprese in difficoltà
 - a) per un regime
 - b) per un aiuto individuale
8. Aiuto per la ristrutturazione di imprese in difficoltà
 - a) per un regime
 - b) per un aiuto individuale
9. Aiuto per la produzione di audiovisivi
10. Aiuto alla protezione ambientale
11. Aiuto al capitale di rischio
12. Aiuti al settore agricolo
 - a) Aiuto all'agricoltura
 - i. Aiuto agli investimenti nelle aziende agricole
 - ii. Aiuto gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
 - b) Aiuto agroambientale
 - c) Aiuto volto a compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate
 - d) Aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori
 - e) Aiuto al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola
 - f) Aiuto per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione
 - g) Aiuto a favore delle associazioni di produttori
 - h) Aiuto a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola
 - j) Aiuto per la ricomposizione fondiaria
 - k) Aiuto inteso a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
 - l) Aiuto alla prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo
 - m) Aiuto al settore zootecnico
 - n) Aiuto per le regioni ultraperiferiche e per le isole dell'Egeo
 - o) Aiuto sotto forma di prestiti agevolati a breve termine
 - p) Aiuto alla promozione e alla pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non agricoli
 - q) Aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
 - r) Aiuto per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli
13. Aiuto al settore dei trasporti
 - a) Aiuto individuale per la ristrutturazione di imprese in difficoltà nel settore dell'aviazione
 - b) Aiuto per le infrastrutture di trasporto
 - c) Aiuto per i trasporti marittimi
 - d) Aiuto per i trasporti combinati
14. Aiuto al settore della pesca

▼ **M8**

PARTE III

Schede di informazioni complementari*Parte III.1.A***Scheda di informazioni complementari sugli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti**

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti individuali agli investimenti di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 ⁽¹⁾. Nel caso in cui una misura di aiuto individuale interessi più beneficiari, occorre fornire le informazioni pertinenti per ognuno di essi.

1. Ambito di applicazione

1.1. Motivi per cui il regime viene notificato:

- a) la notifica riguarda un aiuto individuale concesso nell'ambito di un regime e l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera la soglia di notifica. Indicare il numero di riferimento dei regimi di aiuti approvati o che beneficiano dell'esenzione per categoria
- b) la notifica riguarda un aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc)
- c) la notifica riguarda un aiuto a favore di un beneficiario che ha chiuso lo stesso tipo di attività o un'attività simile ⁽²⁾ nel SEE nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto o che, al momento della presentazione della domanda, ha intenzione di chiudere detta attività entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato
- d) la notifica riguarda un investimento da parte di una grande impresa per la diversificazione di uno stabilimento esistente in una «zona c» in nuovi prodotti e/o in nuove innovazioni nei processi [per «zone a» e «zone c» si intendono quelle designate conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale. Cfr. punto 145 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020]
- e) altro, precisare:

.....

1.2. Ambito di applicazione della misura di aiuto notificata

1.2.1. Confermare che il beneficiario non è un'impresa in difficoltà ⁽³⁾.

.....

1.2.2. Se la misura riguarda aiuti agli investimenti per le reti a banda larga, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto farà in modo che le seguenti condizioni siano rispettate e indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica e/o ai documenti giustificativi:

— gli aiuti sono concessi solo alle zone in cui non sono disponibili infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA) e non si prevede che siano sviluppate in un immediato futuro

⁽¹⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Per «attività uguali o simili» si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.

⁽³⁾ Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

▼ **M8**

- l'operatore della rete sovvenzionata offre un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, con la possibilità di una disaggregazione effettiva e completa
- gli aiuti sono stati o saranno assegnati in base a una procedura di selezione competitiva ai sensi del punto 78, lettere c) e d) degli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga ⁽⁴⁾.

.....

1.2.3. Se la misura riguarda aiuti a favore delle infrastrutture di ricerca ⁽⁵⁾, confermare che la concessione dell'aiuto è subordinata alla garanzia di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura, fornendo documenti giustificativi e/o indicando il riferimento ai punti pertinenti della base giuridica (punto 13 degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale).

.....

1.2.4. Fornire una copia del modulo di domanda e dell'accordo (o progetto di accordo) per la concessione dell'aiuto.

2. Informazioni supplementari sul beneficiario, sul progetto di investimento e sull'aiuto

2.1. Beneficiario

2.1.1. Identità del beneficiario (o beneficiari) dell'aiuto:

.....

2.1.2. Se il beneficiario dell'aiuto è una persona giuridica diversa dall'impresa che finanzia il progetto o dal soggetto che percepisce effettivamente l'aiuto, specificare le differenze.

.....

.....

2.1.3. Descrivere chiaramente i legami che intercorrono tra il beneficiario, il gruppo di imprese a cui appartiene ed altre imprese associate, comprese le joint venture.

.....

.....

2.2. Il progetto di investimento

2.2.1. Fornire le seguenti informazioni relative al progetto di investimento notificato:

data della domanda di aiuto:	
data (prevista) di inizio dei lavori relativi al progetto di investimento:	
data (prevista) di inizio della produzione:	
data (prevista) in cui è raggiunta la piena capacità produttiva:	
data di fine prevista del progetto di investimento:	

2.2.2. Se la notifica riguarda investimenti in una «zona a» o investimenti di una o più PMI ⁽⁶⁾ in una «zona c» (punto 34 degli orientamenti), precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 20, lettera h), degli orientamenti):

⁽⁴⁾ GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ Come stabilito dal regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Per «PMI» si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

▼ **M8**

- a) la creazione di un nuovo stabilimento
- b) l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
- c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima
- d) un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente
- e) l'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, e sia acquistato da un investitore che non ha legami con il venditore ⁽⁷⁾

2.2.3. Se la notifica riguarda investimenti nelle «zone c» da parte di grandi imprese, precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 15 e punto 20, lettera i) degli orientamenti):

- a) la creazione di un nuovo stabilimento
- b) la diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano attività uguali o simili ⁽⁸⁾ a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento
- c) la diversificazione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti
- d) nuove innovazioni nei processi in uno stabilimento esistente
- e) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione

2.2.4. Descrivere brevemente l'investimento precisando in che modo il progetto in questione rientra in una o più delle categorie di investimento iniziale di cui sopra:

.....

2.3. Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento

2.3.1. Fornire una ripartizione del totale dei costi ammissibili dell'investimento in valore nominale e attualizzato:

	Totale dei costi ammissibili (valore nominale) (*)	Totale dei costi ammissibili (valore attualizzato) (*)
Costi di studi preparatori o costi di consulenza connessi all'investimento (solo per le PMI)		
Terreni		
Immobili		
Impianti/macchinari/attrezzature ⁽¹⁾		

⁽⁷⁾ La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

⁽⁸⁾ Per «attività uguali o simili» si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.

▼ M8

	Totale dei costi ammissibili (valore nominale) (*)	Totale dei costi ammissibili (valore attualizzato) (*)
Attivi immateriali		
Totale dei costi ammissibili		

(*) In valuta nazionale (cfr. anche il punto 2.5)

(¹) Nel settore dei trasporti la spesa per l'acquisto di attrezzature di trasporto non può essere inclusa nell'insieme delle spese uniformi. Tale spesa non è ammissibile agli aiuti agli investimenti iniziali.

2.3.2. Confermare che gli attivi acquisiti sono nuovi (punto 94 degli orientamenti) (⁹).

Sì No

2.3.3. Dimostrare che, per quanto riguarda le PMI, sono considerati ammissibili anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento, fino al 50 % (punto 95 degli orientamenti).

.....

2.3.4. Dimostrare che, per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale della produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti (punto 96 degli orientamenti).

.....

2.3.5. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica oppure spiegare in che modo, nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (punto 97 degli orientamenti). Se del caso, fornire la documentazione contenente i dati quantitativi pertinenti.

.....

2.3.6. Nei casi in cui è prevista la locazione di attivi materiali, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono il rispetto delle seguenti condizioni (punto 98 degli orientamenti) oppure indicare in che modo tale rispetto è garantito:

— per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;

.....

— per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

.....

2.3.7. Il punto 99 degli orientamenti stabilisce che «nel caso dell'acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima del loro acquisto, i

(⁹) Il punto 94 degli orientamenti non si applica alle PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento.

▼ M8

costi di detti attivi dovrebbero essere detratti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuto, i costi ammissibili di questo investimento vanno aggiunti ai costi di acquisto degli attivi dello stabilimento.»

Se pertinente per la misura notificata, spiegare in che modo sono state soddisfatte le suddette condizioni, fornendo l'opportuna documentazione giustificativa.

.....

- 2.3.8. Se la spesa ammissibile per il progetto di investimento include attivi immateriali, spiegare in che modo si intende garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 101 e 102 degli orientamenti⁽¹⁰⁾. In tali casi, indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

.....

- 2.4. Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali

Si prega di:

— spiegare il metodo di calcolo dei costi ammissibili in base ai costi salariali (punto 103 degli orientamenti);

— spiegare il metodo di calcolo dei posti di lavoro creati, con riferimento al punto 20, lettera k), degli orientamenti;

— spiegare il metodo di calcolo dei costi salariali delle persone assunte, con riferimento al punto 20, lettera z), degli orientamenti;

— fornire i calcoli e i documenti pertinenti a sostegno di tali dati.

.....

- 2.5. Calcolo dei costi ammissibili attualizzati e importo dell'aiuto

- 2.5.1. Compilare la tabella sottostante con le informazioni relative ai costi ammissibili, suddivisi per categoria, che saranno sostenuti per l'intera durata del progetto di investimento:

	Valore nominale/attualizzato	N- 0 (*)	N + 1 (*)	N + 2 (*)	N + 3 (*)	N + X (*)	Totale (*)
Studi preparatori eccetera (solo per le PMI)	nominale						
	attualizzato						

⁽¹⁰⁾ Conformemente al punto 101 degli orientamenti, gli attivi immateriali che sono ammissibili per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla regione assistita in questione e non devono essere trasferiti ad altre regioni. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- sono ammortizzabili;
- sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Conformemente al punto 102 degli orientamenti, gli attivi immateriali devono figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le piccole e medie imprese).

▼ M8

	Valore nominale/attualizzato	N- 0 (*)	N + 1 (*)	N + 2 (*)	N + 3 (*)	N + X (*)	Totale (*)
Terreni	nominale						
	attualizzato						
Immobili	nominale						
	attualizzato						
Impianti/macchinari/attrezzature: (1)	nominale						
	attualizzato						
Attivi immateriali	nominale						
	attualizzato						
Costi salariali	nominale						
	attualizzato						
Altro (precisare):	nominale						
	attualizzato						
Totale	nominale						
	attualizzato						

(*) In valuta nazionale

(1) Nel settore dei trasporti la spesa per l'acquisto di attrezzature di trasporto non può essere inclusa nell'insieme delle spese uniformi. Tale spesa non è ammissibile agli aiuti agli investimenti iniziali.

Indicare la data di attualizzazione degli importi e il tasso utilizzato (11):

.....

2.5.2. Completare la tabella sottostante con le informazioni relative all'aiuto notificato concesso (o da concedere) per il progetto di investimento con riferimento alla forma di aiuto applicabile.

	Valore nominale/attualizzato	N- 0 (*)	N + 1 (*)	N + 2 (*)	N + 3 (*)	N + X (*)	Totale (*)
Sovvenzioni	nominale						
	attualizzato						
Prestito agevolato	nominale						
	attualizzato						
Garanzia	nominale						
	attualizzato						
Riduzione fiscale	nominale						
	attualizzato						

(11) Per la metodologia, si veda la comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 25 Stati membri con decorrenza 1° gennaio 2007 (GU C 317 del 23.12.2006, pag. 2) e la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

▼ **M8**

	Valore nominale/attualizzato	N- 0 (*)	N + 1 (*)	N + 2 (*)	N + 3 (*)	N + X (*)	Totale (*)
...	nominale						
	attualizzato						
...	nominale						
	attualizzato						
Totale	nominale						
	attualizzato						

(*) In valuta nazionale

Indicare la data di attualizzazione degli importi e il tasso utilizzato:

.....

Per ciascuna forma di aiuto menzionata nella tabella al punto 2.5.2, indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione:

Prestito agevolato:

Garanzia:

Riduzione fiscale:

Altro:

2.5.3. Precisare se vi sono misure di aiuto da concedere al progetto che non sono ancora state definite e spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto intende garantire che l'intensità massima di aiuto non superi il massimo consentito (punti 82 e 83 degli orientamenti):

.....

2.5.4. Il progetto è cofinanziato da fondi SIE? In caso affermativo, indicare il programma operativo nell'ambito del quale sarà concesso il finanziamento dei fondi SIE. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi SIE.

.....

▼ **M8**

2.5.5. Se il beneficiario (a livello di gruppo) ha ricevuto aiuti per uno (o più) investimenti iniziali realizzati nella stessa regione NUTS 3 nei tre anni precedenti la data di inizio dei lavori del progetto di investimento notificato (punto 20, lettera t), degli orientamenti), fornire informazioni dettagliate sulle misure di aiuto relative a ciascun investimento iniziale sovvenzionato in tale periodo (comprese una breve descrizione del progetto di investimento, la data della domanda di aiuto, la data di concessione dell'aiuto, la data di inizio dei lavori, gli importi degli aiuti e i costi ammissibili ⁽¹²⁾).

	Costi ammiss. dell'investimento (*)	Importo dell'aiuto concesso (*)	Data della domanda	Data di concessione	Data di inizio dei lavori	Breve descrizione	Riferimenti dell'aiuto
Progetto di invest. iniziale 1							
Progetto di invest. iniziale 2							
Progetto di invest. iniziale 3							
...							

(*) In valuta nazionale

2.5.6. Confermare che l'importo complessivo dell'aiuto che sarà concesso al progetto di investimento iniziale non supera «l'intensità massima di aiuto» di cui al punto 20, lettera m), degli orientamenti, tenendo conto della maggiorazione per le PMI (punto 177 degli orientamenti) e dell'«importo di aiuto corretto» (punto 20, lettera c)], se del caso. Allegare documenti e calcoli che dimostrino quanto sopra.

.....

2.5.7. Qualora l'aiuto a favore del progetto di investimento sarà concesso a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc, indicare l'intensità massima di aiuto autorizzata per il progetto e confermare che è stata calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto. Spiegare in che modo le autorità che concedono l'aiuto intendono garantire il rispetto di tale intensità massima di aiuto (punto 92 degli orientamenti).

.....

2.5.8. Qualora l'investimento iniziale sia concesso a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE), indicare (con riferimento alle disposizioni di cui al punto 93 degli orientamenti) il modo cui si intende determinare l'intensità massima di aiuto applicabile al progetto e il numero di beneficiari interessati.

.....

3. Valutazione della compatibilità della misura

3.1. Contributo al raggiungimento dell'obiettivo a finalità regionale e necessità dell'intervento statale

3.1.1. Si prega di:

— indicare l'esatta ubicazione del progetto sovvenzionato (ossia la località e la regione NUTS 2 o 3 di appartenenza);

⁽¹²⁾ Se possibile, indicare gli importi degli aiuti e i costi ammissibili sia in valore nominale che in valore attualizzato.

▼ **M8**

- fornire dettagli sullo status dell'aiuto a finalità regionale nella carta degli aiuti a finalità regionale applicabile (ossia indicare se si trova in una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c) del TFUE); e
- precisare l'intensità massima di aiuto applicabile alle grandi imprese.

.....

3.1.2. Spiegare in che modo l'aiuto contribuirà allo sviluppo regionale ⁽¹³⁾.

.....

3.1.3. Se la notifica riguarda una singola domanda di aiuto nell'ambito di un regime, spiegare in che modo il progetto contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del regime e fornire i documenti giustificativi pertinenti (punto 35 degli orientamenti).

.....

3.1.4. Se la notifica riguarda un aiuto ad hoc, spiegare in che modo il progetto contribuisce alla strategia di sviluppo della zona interessata e fornire i documenti giustificativi pertinenti (punto 42 degli orientamenti).

.....

3.1.5. Spiegare in che modo si intende attuare la disposizione che prevede che l'investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (punto 36 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica (ad esempio il contratto per la concessione dell'aiuto).

.....

3.1.6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, spiegare in che modo si intende attuare la disposizione secondo cui i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento e ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui è stato occupato per la prima volta (punto 37 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica (ad esempio il contratto per la concessione dell'aiuto).

.....

3.1.7. Indicare il riferimento alla base giuridica o dimostrare che il destinatario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico ⁽¹⁴⁾ (punto 38 degli orientamenti).

.....

3.1.8. È stata realizzata o si intende realizzare una valutazione di impatto ambientale dell'investimento (punto 39 degli orientamenti).

Sì No

In caso negativo, precisare per quale motivo non è necessaria una valutazione di impatto ambientale per il progetto in questione.

.....

3.2. Adeguatezza della misura

3.2.1. [wrong numbering, please check and correct throughout] Se la notifica riguarda un aiuto ad hoc, dimostrare in che modo questo tipo di aiuto è in grado di garantire un migliore sviluppo della zona interessata rispetto a un aiuto a titolo di un altro regime o ad altri tipi di misure (punto 55 degli orientamenti).

.....

⁽¹³⁾ A tal fine è possibile, ad esempio, fare riferimento ai criteri di cui al punto 40 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e/o al piano aziendale del beneficiario.

⁽¹⁴⁾ Questo punto non è pertinente nel caso di prestiti agevolati, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, nel caso di garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché nel caso di sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma «de minimis».

▼ **M8**

3.2.2. Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto⁽¹⁵⁾, dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, ad esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale⁽¹⁶⁾, non siano appropriate (punto 57 degli orientamenti):

.....

3.3. Effetto di incentivazione e proporzionalità della misura

3.3.1. Confermare che i lavori relativi all'investimento individuale notificato sono iniziati solo dopo la presentazione della domanda di aiuto (punto 64 degli orientamenti). Fornire una copia della domanda di aiuto inviata dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto e documenti comprovanti la data di inizio dei lavori.

.....

3.3.2. Dimostrare l'esistenza dell'effetto di incentivazione generato dall'aiuto descrivendo lo scenario controfattuale con riferimento a uno dei due possibili scenari di cui al punto 61 degli orientamenti.

.....

3.3.3. Nei casi riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento di cui al punto 61 degli orientamenti), fornire le seguenti informazioni (o fare riferimento ai punti pertinenti dello scenario controfattuale presentato) (punto 104 degli orientamenti):

— il calcolo del tasso di rendimento interno (TRI), con e senza l'aiuto⁽¹⁷⁾:

.....

— informazioni sui parametri di riferimento pertinenti per l'impresa (quali i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario per intraprendere progetti analoghi, il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme, i pertinenti parametri di riferimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato):

.....

— il motivo per cui, sulla base di quanto precede, l'aiuto è il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio (punto 79 degli orientamenti).

.....

3.3.4. Nei casi riconducibili allo scenario 2 (decisioni sull'ubicazione di cui al punto 61 degli orientamenti), fornire le seguenti informazioni (o fare riferimento ai punti pertinenti dello scenario controfattuale presentato) (punto 105 degli orientamenti):

— il calcolo della differenza tra il valore attuale netto dell'investimento nell'area interessata e il valore attuale netto nell'ubicazione alternativa⁽¹⁸⁾:

.....

— tutti i parametri utilizzati per il calcolo del valore attuale netto dell'investimento nell'area interessata e il valore attuale netto nell'ubicazione alternativa (tra cui il periodo di tempo interessato, il tasso di attualizzazione utilizzato eccetera):

.....

⁽¹⁵⁾ Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.

⁽¹⁶⁾ Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

⁽¹⁷⁾ Il lasso di tempo considerato per il calcolo del TRI dovrebbe corrispondere a quello in genere impiegato dalle imprese del settore per progetti analoghi.

⁽¹⁸⁾ Occorre tener conto di tutti i costi e i benefici rilevanti, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione nonché le differenze salariali. Tuttavia, le sovvenzioni concesse in un sito alternativo all'interno del SEE non sono prese in considerazione.

▼ **M8**

- il motivo per cui, sulla base di quanto precede, l'aiuto non supera la differenza tra il valore attuale netto dell'investimento nell'area interessata e il valore attuale netto nell'ubicazione alternativa (punto 80 degli orientamenti):

.....

3.3.5. Se l'aiuto a finalità regionale è concesso mediante fondi SIE in una «zona a» onde realizzare investimenti finalizzati al raggiungimento di standard richiesti dalla legislazione dell'Unione, fornire le seguenti informazioni (corredate da documenti giustificativi):

- lo standard in questione;
- il motivo che rende necessario l'investimento per conseguire lo standard;
- il motivo per cui, in assenza di aiuto, non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario investire nella regione interessata, con la conseguente chiusura di uno stabilimento ivi esistente (punto 63 degli orientamenti).

.....

3.4. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

Per i casi riconducibili allo scenario 1

Definizione del mercato rilevante

3.4.1. Fornire le informazioni richieste qui di seguito per individuare i mercati rilevanti del prodotto (ovvero che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati (punti 129 e 130 degli orientamenti).

- Specificare tutti i prodotti che saranno fabbricati, una volta completato l'investimento, negli stabilimenti sovvenzionati e, se del caso, il codice NACE, il codice Prodcom o la denominazione secondo la nomenclatura CPA ⁽¹⁹⁾ per i progetti nei settori dei servizi.

.....

- I prodotti previsti dal progetto sostituiranno altri prodotti fabbricati dal beneficiario (a livello di gruppo)? Indicare quali prodotti sono destinati a sostituire. Se i prodotti da sostituire non vengono fabbricati nel luogo dove verrà attuato il progetto, indicare dove sono prodotti attualmente. Fornire una descrizione del collegamento esistente tra la produzione sostituita e l'attuale investimento, precisando un calendario per la sostituzione.

.....

- Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti (grazie alla flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario) con un lieve incremento dei costi o senza costi supplementari.

.....

- Specificare se il progetto riguarda un prodotto intermedio e se una parte significativa della produzione è venduta altrove rispetto al mercato (a condizioni di mercato). In base a tale spiegazione, onde calcolare la quota di mercato e l'aumento della capacità di cui al resto della presente sezione, indicare se il prodotto in esame è il prodotto previsto dal progetto o se è il prodotto a valle.

.....

⁽¹⁹⁾ Maggiori informazioni sulle nomenclature sono disponibili nel database delle nomenclature di Eurostat, all'indirizzo <http://ec.europa.eu/eurostat/data/classifications>.

▼M8

- Indicare il mercato del prodotto rilevante del prodotto interessato e, se possibile, fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni provenienti da un terzo indipendente. Il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato e i suoi sucedanei sul lato della domanda, ovvero i prodotti considerati in modo tale dal consumatore (in ragione delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto), e sul lato dell'offerta, ovvero i prodotti considerati in modo tale dal produttore (grazie alla flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario e dei suoi concorrenti)

.....

- 3.4.2. Fornire informazioni, corredate da prove, sul mercato geografico rilevante del beneficiario.

.....

Potere di mercato (punto 115 e punto 132, lettera a), degli orientamenti)

- 3.4.3. Fornire le seguenti informazioni sulla posizione di mercato del beneficiario (la posizione detenuta in un dato periodo di tempo prima di ricevere l'aiuto e la posizione di mercato prevista dopo il completamento dell'investimento):

- una stima di tutte le vendite (in termini di valore e volume) del beneficiario dell'aiuto sul mercato rilevante (a livello di gruppo);

.....

- una stima delle vendite complessive di tutti i produttori sul mercato rilevante (in termini di valore e di volume). Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

.....

- 3.4.4. Fornire una valutazione della struttura del mercato rilevante, inclusi, ad esempio, i livelli di concentrazione sul mercato, la presenza di eventuali barriere all'ingresso, il potere contrattuale dell'acquirente e le barriere all'espansione o all'uscita. Fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni su questo punto, se possibile provenienti da un terzo indipendente.

.....

Capacità (punto 132, lettera a), degli orientamenti)

- 3.4.5. Fornire una stima della capacità produttiva supplementare creata dall'investimento (in termini di volume e di valore):

.....

Per tutti i casi

Effetti negativi manifesti

- 3.4.6. Per i casi riconducibili allo scenario 1, fornire le seguenti informazioni, corredate da prove, sul mercato rilevante del prodotto ⁽²⁰⁾:

- in un'ottica di lungo periodo, il mercato rilevante è in fase di declino strutturale (ad esempio, registra un tasso di crescita negativo)? (punto 135 degli orientamenti)

.....

- il mercato rilevante è in fase di declino relativo (ad esempio registra un tasso di crescita positivo senza tuttavia andar oltre un tasso di crescita di riferimento)? (punto 135 degli orientamenti)

.....

⁽²⁰⁾ La scarsa efficienza del mercato verrà misurata, di norma, in relazione al PIL registrato all'interno del SEE nel triennio precedente l'avvio del progetto (tasso di riferimento), oppure può essere determinata anche sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi 3-5 anni. Tra gli indicatori figurano le previsioni di crescita del mercato interessato e gli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza, come pure la probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti attraverso i suoi effetti sui prezzi e sui margini di profitto.

▼M8

Nei casi riconducibili allo scenario 2, indicare se, in assenza di aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una regione con un'intensità di aiuto a finalità regionale superiore o identica a quella della regione prescelta (punto 139 degli orientamenti). Fornire elementi giustificativi a sostegno.

.....

- 3.4.7. Precisare se il beneficiario ha fornito una dichiarazione attestante che, a livello di gruppo, non ha chiuso un'attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la domanda di aiuto e che non intende chiudere una tale attività entro due anni dal completamento dell'investimento (punto 23 degli orientamenti).

Se tale dichiarazione è stata presentata, allegarne una copia alla notifica, altrimenti spiegare perché non è stata presentata.

.....

- 3.4.8. Se, a livello di gruppo, il beneficiario ha chiuso un'attività uguale o simile in un'altra zona all'interno del SEE nei due anni precedenti la domanda di aiuto o ha l'intenzione di farlo nei due anni dopo il completamento dell'investimento, e ha spostato o intende spostare tale attività verso la zona prescelta, perché ritiene che non sussista un nesso causale tra l'aiuto e il trasferimento? (punto 122 degli orientamenti)
-

- 3.4.9. Gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all'interno del SEE? In tal caso, quantificare tale perdita e precisarne la proporzione rispetto al numero totale di posti di lavoro nei siti interessati.
-

4. Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti:

.....

Parte III.1.B

Scheda di informazioni complementari sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti agli investimenti di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 («gli orientamenti») ⁽²¹⁾.

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Motivi per cui il regime viene notificato invece di essere attuato a norma del regolamento generale di esenzione per categoria ⁽²²⁾ o del regolamento «de minimis» ⁽²³⁾:

- a) la notifica riguarda un regime settoriale. In tal caso indicare in quale settore rientra il regime (codice NACE)
- b) la notifica riguarda un regime di aiuti generali in cui rientra anche il settore della costruzione navale

⁽²¹⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

⁽²²⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

▼ **M8**

c) altro. Precisare:

.....

1.2. Ambito di applicazione del regime notificato

1.2.1. Confermare che la base giuridica del regime notificato prevede l'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti individuali a favore di beneficiari che hanno chiuso lo stesso tipo di attività o un'attività simile ⁽²⁴⁾ nel SEE nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto o che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, hanno l'intenzione di chiudere detta attività entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato (punto 23 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

1.2.2. Confermare che il regime di aiuti notificato non prevede la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti a favore delle categorie di imprese e settori elencate in appresso. Per ciascun caso, precisare la pertinente disposizione della base giuridica del regime.

Categorie escluse di imprese e settori	Disposizione pertinente della base giuridica del regime
Imprese in difficoltà ⁽¹⁾	
Settore siderurgico ⁽²⁾	
Settore delle fibre sintetiche ⁽²⁾	
Produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE	
Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE ⁽³⁾ nei prodotti di cui a tale allegato I	
Produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del TFUE	
Settore dei trasporti ⁽⁴⁾	
Settore dell'energia	

⁽¹⁾ Secondo la definizione di cui alla comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Secondo la definizione contenuta nell'allegato IV degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

⁽³⁾ Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale si applicano ai regimi di aiuto a favore di attività che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, ma che rientrano in quello del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 48), e sono cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o concessi a titolo di finanziamento nazionale supplementare, a meno che le norme settoriali non prevedano diversamente.

⁽⁴⁾ Definito alla nota 12 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

⁽²⁴⁾ Per «attività uguali o simili» si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.

▼ **M8**

- 1.2.3. Se il regime riguarda aiuti agli investimenti per le reti a banda larga, specificare se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA) e non si prevede che siano sviluppate in un immediato futuro;
 - b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie con la possibilità di una disaggregazione effettiva e completa;
 - c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva ai sensi del punto 78, lettere c) e d) degli orientamenti sulle reti a banda larga ⁽²⁵⁾.

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

- 1.2.4. Se il regime riguarda aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture di ricerca, la concessione dell'aiuto è subordinata alla garanzia di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura?
- a) No
 - b) Sì. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

2. Investimento iniziale, costi ammissibili e aiuti

2.1. Tipi di investimenti iniziali che rientrano nel regime

2.1.1. Qualora nel regime rientrino investimenti nelle «zone a» da parte di PMI o grandi imprese ⁽²⁶⁾ oppure investimenti nelle «zone c» da parte di PMI (punto 34 degli orientamenti), precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 20, lettera h), degli orientamenti):

- a) la creazione di un nuovo stabilimento
- b) l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
- c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima
- d) un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente
- e) l'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, e sia acquistato da un investitore che non ha legami con il venditore ⁽²⁷⁾.

2.1.2. Qualora nel regime rientrino investimenti nelle «zone c» da parte di grandi imprese, precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 15 e punto 20, lettera i) degli orientamenti):

- a) la creazione di un nuovo stabilimento
- b) la diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano attività uguali o simili ⁽²⁸⁾ a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento

⁽²⁵⁾ Comunicazione della Commissione «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

⁽²⁶⁾ Per «PMI» si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽²⁷⁾ La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

⁽²⁸⁾ Per «attività uguali o simili» si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.

▼ **M8**

- c) la diversificazione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti
- d) nuove innovazioni nei processi in uno stabilimento esistente
- e) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione

2.1.3. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono la notifica alla Commissione di tutti gli aiuti individuali che saranno concessi ai sensi della base giuridica del regime a favore di grandi imprese nelle «zone c» (punti 24 e 34 degli orientamenti):

- a) diversificazione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti;
 - b) nuove innovazioni nei processi in uno stabilimento esistente.
-

2.1.4. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono la notifica alla Commissione di tutti gli aiuti individuali che saranno concessi ai sensi della base giuridica del regime e che superano la soglia di notifica ⁽²⁹⁾ (punto 23 degli orientamenti).

.....

2.2. Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento

2.2.1. Se la spesa ammissibile prevista dal regime riguarda attivi materiali (punto 20, lettera x), degli orientamenti), indicare se il valore dell'investimento è calcolato come percentuale in base ai terreni e agli immobili nonché agli impianti, ai macchinari e alle attrezzature ⁽³⁰⁾:

- a) terreni
- b) immobili
- c) impianti/macchinari/attrezzature

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

2.2.2. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede che gli attivi acquisiti devono essere nuovi ⁽³¹⁾ (punto 94 degli orientamenti).

.....

.....

2.2.3. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede, per quanto riguarda le PMI, che possono essere considerati ammissibili anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento, fino al 50 % (punto 95 degli orientamenti).

.....

.....

2.2.4. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede, per gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale della produzione, che i costi ammissibili debbano superare l'ammortamento

⁽²⁹⁾ La soglia di notifica è definita al punto 20, lettera n), degli orientamenti.

⁽³⁰⁾ Nel settore dei trasporti la spesa per l'acquisto di attrezzature di trasporto non può essere inclusa nell'insieme delle spese uniformi. Tale spesa non è ammissibile agli aiuti agli investimenti iniziali.

⁽³¹⁾ Questa disposizione non si applica alle PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento.

▼ **M8**

degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti (punto 96 degli orientamenti).

.....

.....

- 2.2.5. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede che, nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (punto 97 degli orientamenti).
-
-

- 2.2.6. Nei casi in cui è prevista la locazione di attivi materiali, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni (punto 98 degli orientamenti):

— per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;

.....

— per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

.....

- 2.2.7. Il punto 99 degli orientamenti stabilisce che «nel caso dell'acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima del loro acquisto, i costi di detti attivi dovrebbero essere detratti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuto, i costi ammissibili di questo investimento vanno aggiunti ai costi di acquisto degli attivi dello stabilimento.»

Se pertinente per il regime notificato, indicare il riferimento alle disposizioni della base giuridica che prevedono l'obbligo di rispettare le condizioni di cui al presente punto.

.....

- 2.2.8. Se la spesa ammissibile nel quadro del regime riguarda attività immateriali (punto 20, lettera j), degli orientamenti), indicare se il valore dell'investimento è calcolato sulla base della spesa derivante dal trasferimento di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate:

- a) diritti di brevetto
- b) licenze
- c) know-how
- d) conoscenze tecniche non brevettate

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

▼ **M8**

2.2.9. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono, per le grandi imprese, che i costi degli attivi immateriali siano ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto (punto 100 degli orientamenti).

.....

2.2.10. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono l'obbligo di rispettare le condizioni di cui ai punti 101 e 102 degli orientamenti ⁽³²⁾.

.....

2.3. Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stipulano come calcolare i costi ammissibili sulla base dei costi salariali (punto 103 degli orientamenti), come calcolare il numero di posti di lavoro creati, con riferimento al punto 20, lettera k), degli orientamenti, e come calcolare i costi salariali delle persone assunte con riferimento al punto 20, lettera z), degli orientamenti.

.....

2.4. Calcolo dei costi ammissibili attualizzati

2.4.1. Indicare quali forme di aiuto sono consentite nell'ambito del regime:

a) sovvenzioni. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

b) prestiti agevolati. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica:

.....

c) garanzie. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica:

.....

d) misure fiscali. Precisare il tipo di misure e indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

e) altro. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

⁽³²⁾ Conformemente al punto 101 degli orientamenti, gli attivi immateriali che sono ammissibili per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla regione assistita in questione e non devono essere trasferiti ad altre regioni. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- sono ammortizzabili;
- sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Conformemente al punto 102 degli orientamenti, gli attivi immateriali devono figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

▼ **M8**

2.4.2. Se il regime di aiuti è ammissibile al cofinanziamento dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), indicare i programmi operativi nell'ambito dei quali potrebbe essere possibile ottenere un finanziamento dei fondi SIE. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi SIE, se noto in questa fase.

.....

2.4.3. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che impongono all'autorità che concede l'aiuto, prima di concedere l'aiuto individuale nell'ambito del regime notificato, di accertare se il beneficiario (a livello di gruppo) abbia ricevuto aiuti per uno o più investimenti iniziali attuati nella stessa regione NUTS3 in un periodo di tre anni dalla data di inizio dei lavori relativi al progetto di investimento.

.....

2.4.4. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che l'importo complessivo dell'aiuto che sarà concesso nell'ambito del regime a ogni progetto di investimento iniziale non deve superare «l'intensità massima di aiuto» di cui al punto 20, lettera m), degli orientamenti, tenendo conto della maggiorazione per le PMI (punto 177 degli orientamenti) o dell'«importo di aiuto corretto» (punto 20, lettera c)], se del caso.

.....

2.4.5. Qualora l'aiuto individuale sia concesso a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che l'intensità massima autorizzata per progetto deve essere calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto (punto 92 degli orientamenti).

.....

2.4.6. Qualora il regime di aiuti preveda aiuti per investimenti iniziali connessi a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE), indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica (con riferimento alle disposizioni di cui al punto 93 degli orientamenti) che fissano il metodo di calcolo dell'intensità massima di aiuto applicabile al progetto e il numero di beneficiari interessati.

.....

3. **Valutazione della compatibilità del regime di aiuti**

3.1. Contributo al raggiungimento dell'obiettivo a finalità regionale e necessità dell'intervento statale

Il regime fa parte di un programma operativo⁽³³⁾ (punto 32 degli orientamenti)?

Sì. Indicare il riferimento al programma operativo in questione.

.....

No. Spiegare in che modo il regime è coerente e contribuisce alla strategia di sviluppo della zona interessata (punto 33 degli orientamenti):

.....

3.1.1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che contengono l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale degli investimenti proposti prima di concedere aiuti a progetti individuali, ove richiesto dalla legge (punto 39 degli orientamenti).

.....

⁽³³⁾ Programma operativo o programma di sviluppo definiti nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FES), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

▼ **M8**

3.1.2. Spiegare in che modo le autorità che concedono gli aiuti stabiliscono le priorità e selezionano i progetti di investimento in funzione degli obiettivi del regime (ad esempio mediante un sistema ufficiale di attribuzione di punteggi (punto 33 degli orientamenti). Precisare inoltre il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica o ad altri atti amministrativi.

.....

3.1.3. Spiegare in che modo, nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento nell'ambito di un regime notificato, l'autorità che concede l'aiuto decide che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, di conseguenza, alla strategia di sviluppo della zona interessata (punto 35 degli orientamenti).

.....

3.1.4. Spiegare in che modo si intende attuare la disposizione che prevede che ogni investimento finanziato nell'ambito del regime notificato sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (punto 36 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

3.1.5. Se gli aiuti concessi nel quadro del regime notificato vengono calcolati in base ai costi salariali, spiegare in che modo si intende attuare la disposizione secondo cui i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento e ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui è stato occupato per la prima volta (punto 37 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

3.1.6. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che i destinatari devono apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico ⁽³⁴⁾ (punto 38 degli orientamenti).

.....

3.1.7. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che indicano che il regime rispetta i massimali regionali della carta per gli aiuti regionali applicabile al momento della concessione dell'aiuto (punto 81 degli orientamenti). Riportare inoltre il riferimento alla decisione della Commissione che approva la carta degli aiuti a finalità regionale in questione.

.....

3.2. Adeguatezza del regime

3.2.1. Se il regime non è ammissibile nell'ambito di un programma operativo, spiegare il motivo per cui gli aiuti a finalità regionale sono lo strumento appropriato per perseguire l'obiettivo comune di equità o di coesione ⁽³⁵⁾ (punto 52 degli orientamenti).

.....

⁽³⁴⁾ Questo punto non è pertinente nel caso di prestiti agevolati, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, nel caso di garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché nel caso di sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma «de minimis».

⁽³⁵⁾ A tal fine è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle valutazioni di impatto del regime proposto o a valutazioni ex post di regimi analoghi.

▼M8

3.2.2. Se il regime è di tipo settoriale e non è ammissibile al cofinanziamento dei fondi strutturali, dimostrare i vantaggi di un simile strumento rispetto a un regime multisettoriale o ad altre opzioni della politica (punto 53 degli orientamenti).

.....

3.2.3. L'aiuto individuale nel quadro del regime sarà concesso:

- automaticamente, se le condizioni del regime sono rispettate, oppure
- su base discrezionale, a seguito di una decisione delle autorità competenti.

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

Se gli aiuti sono concessi su base discrezionale, descrivere brevemente i criteri adottati e allegare una copia delle disposizioni amministrative interne applicate dall'autorità che concede l'aiuto per la concessione degli aiuti.

.....

3.2.4. Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto⁽³⁶⁾, dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, ad esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale⁽³⁷⁾, non siano appropriate (punto 57 degli orientamenti):

.....

3.3. Effetto di incentivazione e proporzionalità del regime

3.3.1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che i lavori relativi all'investimento individuale possono iniziare solo dopo la presentazione della domanda di aiuto (punto 64 degli orientamenti).

.....

3.3.2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono, per i richiedenti aiuto nel quadro del regime notificato, l'obbligo di illustrare, nel modulo di domanda standard fornito dall'autorità che concede l'aiuto, cosa sarebbe successo se non avessero beneficiato dell'aiuto, indicando lo scenario pertinente (*scenario 1* — decisione di investimento o *scenario 2* — decisione sull'ubicazione) (punti 66 e 61 degli orientamenti). Qualora il modulo di domanda sia diverso dal modello di cui all'allegato V degli orientamenti, fornire una copia di tale modulo.

.....

⁽³⁶⁾ Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.

⁽³⁷⁾ Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

▼ **M8**

3.3.3. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono, per le grandi imprese richiedenti aiuto nel quadro del regime notificato, l'obbligo di fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda (punto 67 degli orientamenti). Precisare inoltre il tipo di documenti richiesto.

.....

3.3.4. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che impongono all'autorità che concede l'aiuto l'obbligo di verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto a finalità regionale produce l'effetto di incentivazione richiesto corrispondente allo *scenario 1* o allo *scenario 2* ⁽³⁸⁾ (punto 68 degli orientamenti).

.....

3.3.5. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che limitano l'importo dell'aiuto a favore di grandi imprese concesso nel quadro del regime notificato ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto, usando il metodo di cui ai punti 79 e 80 degli orientamenti (punto 88 degli orientamenti).

.....

3.4. Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

3.4.1. Spiegare in che modo le distorsioni della concorrenza e degli scambi generate dal regime di aiuti notificato saranno limitate al minimo (punto 125 degli orientamenti) ⁽³⁹⁾:

.....

3.4.2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica secondo cui, quando concede un aiuto per progetti singoli nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a verificare e confermare che, in assenza di aiuto, l'investimento non sarebbe stato realizzato in una regione con un'intensità di aiuto a finalità regionale superiore o identica a quella della regione prescelta (punto 126 degli orientamenti).

.....

3.4.3. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica secondo cui, quando concede un aiuto per progetti singoli nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a notificare gli aiuti individuali a favore di beneficiari che hanno chiuso lo stesso tipo di attività o un'attività analoga nel SEE nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto o che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, hanno l'intenzione di chiudere detta attività entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato (punto 122 degli orientamenti).

.....

⁽³⁸⁾ Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'investimento da parte del beneficiario.

⁽³⁹⁾ Per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, lo Stato membro può sottoporle eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza (punto 125 degli orientamenti).

▼M8**4. Altre informazioni**

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti:

.....

*Parte III.1.C***Scheda di informazioni complementari sui regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento**

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti al funzionamento di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 ⁽⁴⁰⁾ («gli orientamenti»).

1. Ambito di applicazione

a) Precisare che tipo di aiuto al funzionamento sarà concesso:

- i. aiuti al funzionamento per ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI della «zone a» devono affrontare;
- ii. aiuti al funzionamento per compensare i costi aggiuntivi in una regione ultraperiferica;
- iii. aiuti al funzionamento per ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica;
- iv. altro. Precisare:

.....

.....

b) Confermare che il regime di aiuti notificato non prevede la concessione di aiuti al funzionamento alle categorie di imprese e settori elencate in appresso. Per ciascun caso, precisare la pertinente disposizione della base giuridica del regime.

Categorie escluse di imprese e settori	Imprese in difficoltà ⁽¹⁾	Disposizione pertinente della base giuridica del regime
Settore siderurgico ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> Sì	
Settore delle fibre sintetiche ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> Sì	
Produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE	<input type="checkbox"/> Sì	
Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE ⁽³⁾ nei prodotti di cui all'allegato I	<input type="checkbox"/> Sì	
Produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del TFUE	<input type="checkbox"/> Sì	
Settore dei trasporti	<input type="checkbox"/> Sì	
Settore dell'energia	<input type="checkbox"/> Sì	

⁽⁴⁰⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

▼ **M8**

Categorie escluse di imprese e settori	Imprese in difficoltà ⁽¹⁾	Disposizione pertinente della base giuridica del regime
Sezione K «Attività finanziarie e assicurative» della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2	<input type="checkbox"/> Sì	
NACE 70.10 «Attività di sedi centrali» e NACE 70.22 «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale»	<input type="checkbox"/> Sì	

(1) Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(2) Secondo la definizione contenuta nell'allegato IV degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

(3) Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale si applicano ai regimi di aiuto a favore di attività che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, ma che rientrano in quello del regolamento sullo sviluppo rurale (regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487)] e sono cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o concessi a titolo di finanziamento nazionale supplementare, a meno che le norme settoriali non prevedano diversamente.

2. Elementi fondamentali del regime

2.1. Fornire una descrizione degli elementi principali del regime e dei suoi obiettivi.

.....

2.2. Indicare quali forme di aiuto sono consentite nell'ambito del regime

a) Sovvenzioni. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

b) Prestiti agevolati. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica:

.....

c) Garanzie. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica:

.....

d) Misure fiscali. Indicare di quali misure fiscali si tratta e indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

e) Altro. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

2.3. L'aiuto individuale nel quadro del regime notificato sarà concesso:

a) automaticamente, se le condizioni del regime sono rispettate

b) con decisione discrezionale delle autorità competenti

▼M8

Se l'aiuto è concesso caso per caso, descrivere brevemente i criteri che saranno applicati. Fornire una copia delle eventuali istruzioni amministrative per la valutazione della domanda di aiuto.

.....

- 2.4. Se il regime di aiuti è cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE), indicare i programmi operativi nell'ambito dei quali sarà concesso il finanziamento dei fondi SIE. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi SIE.
-

3. Compatibilità dell'aiuto

- 3.1. Contributo al raggiungimento dell'obiettivo a finalità regionale ed effetto di incentivazione

Aiuti volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI ⁽⁴¹⁾ delle «zone a» devono affrontare

- 3.1.1. Precisare le difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nella regione interessata che il regime intende risolvere (punto 43 degli orientamenti) e dimostrare l'esistenza e l'entità di dette difficoltà (punto 44 degli orientamenti).
-

- 3.1.2. Spiegare perché le difficoltà di cui al punto 3.1.1 non possono essere superate con gli aiuti agli investimenti ed è quindi necessario attuare il regime di aiuti al funzionamento notificato (punto 44 degli orientamenti):
-

Aiuti volti a compensare determinati costi aggiuntivi sostenuti nelle regioni ultraperiferiche

- 3.1.3. Individuare i costi aggiuntivi specifici ⁽⁴²⁾ che il regime di aiuti al funzionamento deve compensare e dimostrare in che modo tali costi sono connessi agli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del TFUE (punto 45 degli orientamenti).
-

Aiuti volti a prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica

- 3.1.4. Dimostrare il rischio di spopolamento della zona interessata in assenza di aiuti al funzionamento (punto 46 degli orientamenti):
-

3.2. Adeguatezza del regime

Indicare i motivi per i quali l'aiuto proposto è considerato appropriato per conseguire l'obiettivo del regime. Spiegare in particolare perché altri strumenti della politica o altri tipi di strumenti d'aiuto meno distorsivi non consentono di ottenere lo stesso contributo positivo allo sviluppo regionale (punti 50, 56, 57 e 58 degli orientamenti).

.....

3.3. Proporzionalità del regime

Per tutti i tipi di aiuti al funzionamento

⁽⁴¹⁾ Per «PMI» si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽⁴²⁾ A questo proposito si fa presente che gli aiuti al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento possono essere concessi soltanto in conformità al regolamento generale di esenzione per categoria in vigore al momento della concessione.

▼ M8

3.3.1. Determinare i costi ammissibili interamente imputabili ai problemi che l'aiuto intende risolvere (punto 109 degli orientamenti).

.....

3.3.2. Confermare che i costi di ammortamento e di finanziamento inclusi nei costi ammissibili degli aiuti agli investimenti a finalità regionale saranno esclusi dai costi ammissibili degli aiuti al funzionamento (punto 109 degli orientamenti) e fornire il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

.....

3.3.3. Descrivere il modello di compensazione (punto 56 degli orientamenti) che sarà adottato e in che modo tale modello consentirà di calcolare opportunamente l'importo dell'aiuto, evitando la sovracompensazione (punto 109 degli orientamenti).

.....

3.3.4. Indicare la presenza, nella regione, di aiuti al funzionamento erogati nel quadro di altri regimi di aiuti al funzionamento, riportando i pertinenti riferimenti degli aiuti di Stato di tali regimi.

.....

3.3.5. Qualora nella stessa regione siano applicabili altri regimi di aiuti al funzionamento, precisare in che modo si intende evitare la sovracompensazione che potrebbe nascere da aiuti al funzionamento concessi nell'ambito di regimi diversi.

.....

Solo per gli aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche

3.3.6. Dimostrare che i costi aggiuntivi che il regime notificato intende compensare sono quantificati in relazione al livello dei costi sostenuti da imprese simili in altre regioni dello Stato membro interessato (punto 110 degli orientamenti).

.....

Solo per gli aiuti al funzionamento volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI devono affrontare in determinate «zone a»

3.3.7. Spiegare in che modo il livello dell'aiuto sarà progressivamente ridotto durante il periodo di attuazione del regime (punto 111 degli orientamenti) e indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

.....

3.4. Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi
Spiegare perché è improbabile che l'aiuto concesso nell'ambito del regime crei notevoli distorsioni della concorrenza nel mercato (punto 140 degli orientamenti).

.....

4. Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti:

.....

▼ **M8***Parte III.2***Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutte le misure di aiuto (regimi di aiuti e aiuti individuali) di cui alla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione («disciplina RSI») (43).

Nel caso in cui una misura di aiuto individuale interessi più beneficiari, occorre fornire le informazioni pertinenti per ognuno di essi.

1. Caratteristiche della misura di aiuto notificata**1.1. Regimi di aiuti****A) Motivi per cui il regime è notificato:**

- a) il regime comprende aiuti non trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento generale di esenzione per categoria (44);
- b) altro.

Precisare:

.....

B) Ambito di applicazione settoriale del regime notificato:

.....

C) Confermare, barrando la casella, che ogni aiuto concesso nel quadro del regime notificato sarà notificato individualmente se supera le soglie di cui all'articolo 4 del regolamento generale di esenzione per categoria:**1.2. Aiuto individuale****A) Se l'aiuto è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, fornire informazioni su tale regime, compresi i riferimenti di pubblicazione (indirizzo Internet) e numero di iscrizione nel registro degli aiuti di Stato:**

.....

B) Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:

.....

1.3. Informazioni generali**A) Precisare il tipo di aiuto:**

- a) aiuti a favore di progetti di R&S;
- b) aiuti per studi di fattibilità;
- c) aiuti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca;

(43) GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1.

(44) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

▼ **M8**

- d) aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
- e) aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione
- f) aiuti ai poli di innovazione.

B) La misura notificata comporta finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri?

- Sì No

In caso affermativo, specificare:

.....

.....

C) La misura notificata interessa imprese in difficoltà quali definite negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ⁽⁴⁵⁾?

- Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

.....

D) La misura notificata interessa imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno?

- Sì No

In caso affermativo, precisare e indicare gli importi ancora da recuperare:

.....

.....

E) La misura notificata interessa organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza («organismi di ricerca») o infrastrutture di ricerca quali definiti al punto 15, lettere ee) e ff) della disciplina RSI?

- Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

.....

F) La misura notificata prevede appalti pubblici di servizi di ricerca e sviluppo?

- Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

.....

G) L'aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?

- Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

.....

⁽⁴⁵⁾ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

▼ M8

H) Se del caso, confermare, barrando la casella sottostante, che i beneficiari rispondono alla definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria e, per gli aiuti individuali, fornire informazioni ed elementi giustificativi al riguardo:

.....

2. **Organismi di ricerca e infrastrutture di ricerca**

A) Gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca interessati dalla misura di aiuto notificata svolgono un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un dato mercato?

Sì No

Fornire informazioni dettagliate:

.....

B) Se la stessa entità svolge attività sia di natura economica che non economica, è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e introiti?

Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

C) Se la stessa entità svolge attività sia di natura economica che non economica, l'importo del finanziamento pubblico assegnatole per un determinato periodo contabile è limitato ai costi delle attività non economiche svolte nello stesso periodo?

Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

D) Se la stessa entità svolge attività sia di natura economica che non economica, precisare se l'uso economico rimane puramente accessorio, vale a dire corrisponde a un'attività direttamente collegata al funzionamento dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo principale uso per attività non economiche e di portata limitata.

Sì No

In caso affermativo, indicare la percentuale della capacità complessiva che viene utilizzata o che si prevede di utilizzare per tali attività economiche ogni anno:

.....

E) Se è previsto un finanziamento pubblico per attività economiche non accessorie di organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, si può dimostrare che sia il finanziamento pubblico che qualsiasi vantaggio acquisito attraverso di esso siano pienamente trasferiti ai beneficiari finali, ad esempio sotto forma di riduzione dei prezzi, e che nessun ulteriore vantaggio è concesso all'intermediario?

Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

▼ M8**3. Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi di ricerca e infrastrutture di ricerca****3.1. Attività di ricerca per conto di imprese**

A) Gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca interessate dalla misura di aiuto notificata svolgono ricerca contrattuale o forniscono servizi di ricerca alle imprese?

Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

B) Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca svolgono ricerca contrattuale o forniscono servizi di ricerca alle imprese, prestano tali servizi al prezzo di mercato?

Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

C) Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca svolgono ricerca contrattuale o forniscono servizi di ricerca alle imprese e non esiste un prezzo di mercato, precisare se il prezzo di tali servizi rispecchia la totalità dei loro costi con un margine generalmente stabilito in riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore interessato, o se è il risultato di negoziati svolti alle normali condizioni di mercato durante i quali gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca trattano per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e coprono almeno i costi marginali.

Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

3.2. Collaborazione con le imprese

A) Gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca interessati dalla misura di aiuto notificata collaborano efficacemente con le imprese al fine di attuare congiuntamente progetti specifici?

Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

B) Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca collaborano efficacemente con le imprese, indicare quale tra le seguenti condizioni è soddisfatta:

a) i costi dei progetti sono integralmente a carico delle imprese partecipanti

Sì No

b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale (DPI) possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o delle infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti ad essi

Sì No

▼ **M8**

- c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto

Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle opzioni di cui sopra, fornire informazioni dettagliate:

.....

- C) Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca collaborano efficacemente con le imprese ma nessuna delle condizioni della lettera B) è soddisfatta, indicare quale tra le seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione il cui importo è stato stabilito mediante una procedura di vendita aperta, competitiva, trasparente e non discriminatoria

Sì No

- b) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione che, secondo quanto confermato dalla valutazione di un esperto indipendente, è pari almeno al prezzo di mercato

Sì No

- c) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca possono dimostrare di aver effettivamente negoziato la remunerazione, alle normali condizioni di mercato, al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all'atto della stipula del contratto

Sì No

- d) nei casi in cui l'accordo di collaborazione conferisce alle imprese che collaborano il diritto di prelazione nei confronti dei DPI generati da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, queste ultime esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che le imprese che collaborano siano costrette ad adeguare la loro offerta di conseguenza

Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle opzioni di questa sezione, fornire informazioni dettagliate:

.....

4. Appalti pubblici di servizi di ricerca e sviluppo

- A) Se la misura notificata comporta l'acquisto di servizi di ricerca e sviluppo da imprese attraverso appalti pubblici, i fornitori sono selezionati mediante una procedura aperta eseguita conformemente alle direttive applicabili ⁽⁴⁶⁾?

Sì No

⁽⁴⁶⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) e direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

▼ M8

In caso affermativo precisare:

.....

B) In tutti gli altri casi in cui la misura notificata comporta l'acquisto di servizi di ricerca e sviluppo da imprese attraverso appalti pubblici, compresi gli appalti pre-commerciali, indicare se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la procedura di selezione è aperta, trasparente e non discriminatoria, e si basa su criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi e predefiniti

Sì No

In caso di risposta negativa, fornire ulteriori informazioni per indicare se è stata seguita una procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria conformemente alle direttive applicabili (ad esempio, procedura competitiva con negoziato, partenariati per l'innovazione, dialogo competitivo).

.....

b) Gli accordi contrattuali previsti che descrivono tutti i diritti e gli obblighi delle parti, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, sono messi a disposizione di tutti gli offerenti interessati prima della procedura di gara

Sì No

Fornire informazioni dettagliate:

.....

c) L'appalto non conferisce ad alcuno dei fornitori partecipanti un trattamento preferenziale nell'offerta di quantità commerciali dei prodotti o servizi finali ad un acquirente pubblico nello Stato membro interessato⁽⁴⁷⁾, ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

— tutti i risultati che non danno luogo a DPI possono avere larga diffusione in modo tale da consentire ad altre imprese di riprodurli, e gli eventuali DPI sono integralmente attribuiti all'acquirente pubblico,

— un prestatore di servizi al quale sono attribuiti i risultati che danno luogo a DPI è tenuto a concedere all'acquirente pubblico un accesso illimitato e gratuito a tali risultati e a concedere l'accesso a terzi alle condizioni di mercato.

Sì No

Fornire informazioni dettagliate:

.....

5. Descrizione della misura di aiuto notificata

5.1. Aiuti a favore di progetti di R&S

A) Indicare quali stadi di R&S sono finanziati nel quadro della misura notificata:

a) ricerca fondamentale;

⁽⁴⁷⁾ Fatte salve le procedure che disciplinano sia lo sviluppo che il successivo acquisto di prodotti o servizi unici o specializzati.

▼ **M8**

- b) ricerca industriale;
- c) sviluppo sperimentale.

B) Per gli aiuti individuali, se il progetto si estende a più categorie di ricerca, elencare i vari compiti e precisare per ciascuno di essi se rientra in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale:

.....

.....

C) Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

	Ricerca fondata-mentale	Ricerca indu-striale	Sviluppo speri-mentale
Costi di personale			
Costo di strumenti e attrezzature			
Costo dei fabbricati e dei terreni			
Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato			
Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto			
Altri costi di esercizio			

D) Precisare le intensità massime di aiuto applicabili:

	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Ricerca fondamentale			
Ricerca industriale			
— in caso di collaborazione effettiva tra imprese (per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI) o tra un'impresa e un organismo di ricerca; o — in caso di ampia diffusione dei risultati			
Sviluppo sperimentale			
— in caso di collaborazione effettiva tra imprese (per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI) o tra un'impresa e un organismo di ricerca; o — in caso di ampia diffusione dei risultati			

5.2. Aiuti per studi di fattibilità

A) Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

.....

.....

▼ **M8**

- B) Precisare le intensità massime di aiuto applicabili, comprese le maggiorazioni per le PMI:

.....

5.3. Aiuti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca

- A) Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

.....

- B) Precisare le intensità massime di aiuto applicabili:

.....

- C) Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, confermare, barrando la casella sottostante, che i costi di finanziamento e le entrate per ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili:

Per gli aiuti individuali, fornire informazioni ed elementi giustificativi al riguardo:

.....

- D) Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, confermare, barrando la casella sottostante, che è stato istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità massima di aiuto applicabile non venga superata:

Fornire informazioni ed elementi giustificativi al riguardo:

.....

- E) Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura di ricerca corrisponde a un prezzo di mercato?

Sì No

Precisare:

.....

- F) L'accesso all'infrastruttura di ricerca è aperto a più utenti in modo trasparente e non discriminatorio?

Sì No

Se ad alcune imprese è concesso un accesso preferenziale, fornire dettagli e indicare la percentuale dei costi di investimento sostenuti da tali imprese:

.....

▼ M8

5.4. Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

A) Indicare quali attività sono finanziate nel quadro della misura notificata:

- a) l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- b) la messa a disposizione di personale altamente qualificato;
- c) l'acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

B) Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

.....

.....

C) Precisare le intensità massime di aiuto applicabili:

.....

.....

5.5. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione

A) Indicare quali attività sono finanziate nel quadro della misura notificata:

- innovazione dei processi;
- innovazione dell'organizzazione.

B) Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

Costi di personale	
Costi relativi a strumentazione e attrezzature (nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto)	
Costi relativi a immobili e terreni (nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto)	
Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato	
Spese generali supplementari e altri costi di esercizio derivanti direttamente dal progetto di ricerca	

C) Precisare le intensità massime di aiuto applicabili:

.....

.....

D) Se gli aiuti sono concessi alle grandi imprese, confermare, barrando la casella sottostante, che tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e che le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili:

Per gli aiuti individuali, fornire informazioni ed elementi giustificativi al riguardo:

.....

.....

▼ M8

5.6. Aiuti ai poli di innovazione

- A) Confermare, barrando la casella sottostante, che gli aiuti sono concessi esclusivamente all'entità giuridica che gestisce il polo di innovazione:

Per gli aiuti individuali, fornire informazioni dettagliate:

.....

- B) I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi?

Sì No

Precisare:

.....

- C) L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?

Sì No

Se ad alcune imprese è concesso un accesso preferenziale, fornire dettagli e indicare la percentuale dei costi di investimento sostenuti da tali imprese:

.....

- D) Per gli aiuti individuali, fornire informazioni sulla specializzazione prevista o programmata del polo di innovazione, sul potenziale regionale esistente e sulla presenza nell'Unione di poli con finalità analoghe:

.....

5.6.1. Aiuti agli investimenti

- A) Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

.....

- B) Precisare le intensità massime di aiuto applicabili, comprese le maggiorazioni per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE:

.....

5.6.2. Aiuti al funzionamento

- A) Indicare quali attività sono finanziate nel quadro della misura notificata:

- a) animazione del polo;
 b) marketing per il polo;
 c) gestione delle infrastrutture del polo;
 d) organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze.

▼M8

B) Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

.....

C) Precisare l'intensità massima di aiuto applicabile e la durata dell'aiuto:

.....

6. Valutazione della compatibilità della misura di aiuto notificata

Per gli aiuti individuali, fornire una descrizione completa del progetto o dell'attività sovvenzionati:

.....

6.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune

A) Definire con precisione l'obiettivo perseguito e illustrare in che modo la misura notificata intende promuovere le attività di RSI nell'Unione:

.....

B) Nel caso di un regime di aiuti, la misura fa parte di un programma o di un piano d'azione globale intesi a stimolare le attività di RSI o strategie di specializzazione intelligente?

Sì No

Si prega di fornire dettagli al riguardo, ove opportuno facendo riferimento a valutazioni di analoghe misure già attuate in passato:

.....

Aiuti individuali

A) La misura notificata comporterà un aumento delle dimensioni del progetto?

Sì No

In caso affermativo, precisare il tipo di aumento e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

a) aumento del costo totale del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto alla medesima situazione in assenza di aiuti);

b) aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;

c) altri tipi di aumento:

.....

B) La misura notificata comporterà un aumento della portata del progetto?

Sì No

In caso affermativo, precisare il tipo di aumento e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

a) aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto;

▼ **M8**

b) innalzamento del livello di ambizione del progetto comprovato da un più elevato numero di partner, una maggiore probabilità di realizzare una scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (segnatamente connesso alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

c) altri tipi di aumento:

.....

C) La misura notificata comporterà un aumento della velocità di realizzazione del progetto?

Sì No

In caso affermativo, fornire elementi giustificativi pertinenti.

.....

D) La misura notificata comporterà un aumento dell'importo totale della spesa?

Sì No

In caso affermativo, precisare il tipo di aumento e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

a) aumento delle spese totali di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto, in termini assoluti o in percentuale del fatturato totale;

b) modifiche alla dotazione di bilancio assegnata al progetto (senza una corrispondente diminuzione della dotazione di bilancio allocata ad altri progetti);

c) altri tipi di aumento:

.....

E) Verrà effettuata una valutazione ex post, destinata ad essere resa di dominio pubblico, del contributo all'interesse comune della misura notificata?

Sì No

In caso affermativo, precisare:

.....

6.2. Necessità dell'intervento statale

A) Individuare i fallimenti di mercato che ostacolano le attività di RSI nel presente caso e che giustificano la necessità di un intervento statale, allegando i relativi documenti giustificativi:

a) esternalità positive/ricadute di conoscenza;

b) asimmetrie e imperfezioni dell'informazione;

c) problemi di coordinamento e di messa in rete.

.....

B) Spiegare in che modo la misura notificata può effettivamente attenuare i fallimenti del mercato associati al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune in assenza di aiuti.

.....

▼ **M8**

6.2.1. Aiuti individuali

- A) Spiegare se l'aiuto sopperisce a un fallimento generale del mercato relativo alle attività di RSI nell'Unione oppure a uno specifico fallimento del mercato concernente, ad esempio, un particolare settore o ramo di attività:

.....

- B) Se disponibili, fornire confronti a livello settoriale e altri studi che possano convalidare l'analisi dei presunti fallimenti di mercato:

.....

- C) Se disponibili, fornire informazioni relative a progetti o attività di RSI intraprese nell'Unione che, per il loro contenuto tecnologico, il livello di rischio e le dimensioni, sono simili a quelli interessati dalla misura notificata, e spiegare il motivo per cui l'aiuto è necessario nel caso in questione:

.....

6.3. Adeguatezza della misura di aiuto

- A) Spiegare in che modo sono stati stabiliti i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato per incrementare le attività di RSI e fornire qualsiasi valutazione d'impatto e documento giustificativo pertinente:

.....

- B) Se un aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali o di altri contributi obbligatori oppure mediante la fornitura di terreni, prodotti o servizi a prezzi vantaggiosi), fornire un'analisi delle altre opzioni e spiegare perché o in che modo altre forme di aiuto risultano meno appropriate per compensare i fallimenti del mercato interessati:

.....

6.4. Effetto di incentivazione

- A) Confermare, barrando la casella sottostante, che al momento della concessione dell'aiuto nel quadro della misura notificata, sarà accertato che i lavori relativi alle pertinenti attività RSI non sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario alle autorità nazionali ⁽⁴⁸⁾ e, per gli aiuti individuali, specificare le date pertinenti:

.....

- B) Confermare, barrando la casella sottostante, che le domande di aiuto contengono come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per la sua realizzazione e un elenco dei costi ammissibili:

.....

⁽⁴⁸⁾ Il fatto che la domanda di aiuto concerni un progetto di R&S non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla domanda di aiuti.

▼ M8

- C) Se l'aiuto è concesso sotto forma di una misura fiscale, fornire dettagli e, per le misure non incrementali, eventuali studi di valutazione che ne stabiliscano l'effetto di incentivazione:

.....

6.4.1. Aiuto individuale

- A) Descrivere, mediante un'analisi controfattuale, il comportamento del beneficiario in assenza di aiuti e specificare il cambiamento atteso:

.....

- B) Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire elementi giustificativi, quali documenti dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto in esame:

- a) livello di redditività;
- b) importo dell'investimento e calendario dei flussi di cassa;
- c) livello di rischio insito nel progetto:

.....

- C) Se disponibili, fornire dati specifici al settore industriale che dimostrino che lo scenario controfattuale del beneficiario, il livello di redditività richiesto e le previsioni relative ai flussi di cassa sono ragionevoli.

.....

6.5. Proporzionalità dell'aiuto

- A) Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili espressi come equivalente sovvenzione lordo, indicare la metodologia utilizzata per determinare tale equivalente sovvenzione lordo, evidenziando i dati verificabili o, per gli aiuti individuali, specificare il regime di aiuti autorizzato in base al quale è concesso l'aiuto:

.....

Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili espressi come percentuale dei costi ammissibili e supera, al massimo di 10 punti percentuali, le intensità massime di aiuto di cui alla disciplina RSI, confermare che:

- a) in caso di esito positivo del progetto, la misura notificata prevede che l'anticipo sia rimborsato a un tasso d'interesse pari o superiore al tasso di attualizzazione derivante dall'applicazione della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽⁴⁹⁾;

⁽⁴⁹⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

▼ **M8**

- b) in caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato membro interessato chiede pagamenti superiori al rimborso dell'importo dell'anticipo, inclusi gli interessi calcolati in base al tasso di attualizzazione applicabile;
- c) in caso di insuccesso o successo parziale, il rimborso è proporzionale al grado di successo conseguito.

Fornire dettagli sul rimborso dell'anticipo e definire chiaramente cosa si intende per esito positivo delle attività sovvenzionate sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente:

.....

- B) Se l'aiuto è concesso sotto forma di misura fiscale, precisare come sono calcolate le intensità di aiuto e fornire eventuali dettagli pertinenti:

- sulla base dei singoli progetti;
- a livello di un'impresa, come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di RSI sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi.

.....

6.5.1. Aiuti individuali

- A) Fornire un piano di attività completo per il progetto sovvenzionato (con e senza aiuto), compresi tutti i costi e i benefici pertinenti previsti:

.....

Se il beneficiario dell'aiuto si trova a operare una scelta netta tra attuare il progetto sovvenzionato o un progetto alternativo senza aiuti, fornire anche un piano di attività completo per il progetto controfattuale:

.....

- B) In mancanza di un progetto alternativo, spiegare perché l'aiuto limitato al minimo è necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio rendendo possibile ottenere un tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese.

.....

- C) Se il beneficiario dell'aiuto si trova a operare una scelta netta tra attuare il progetto sovvenzionato o un progetto alternativo senza aiuti, spiegare perché l'aiuto limitato al minimo è necessario per coprire i costi supplementari netti del progetto sovvenzionato rispetto al progetto controfattuale, se del caso tenendo conto della probabilità che si verifichino i vari scenari commerciali:

.....

▼ **M8**

Fornire tutti i documenti giustificativi, quali documenti interni della società, attestanti che il progetto controfattuale consiste in un progetto alternativo chiaramente definito e sufficientemente prevedibile preso in considerazione dal beneficiario nei suoi processi decisionali interni:

.....

- D) Spiegare come è stato calcolato l'importo dell'aiuto e fornire i documenti giustificativi:

.....

- E) Se vi erano più candidati potenziali per realizzare l'attività sovvenzionata, l'aiuto è concesso sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori?

Sì No

Fornire informazioni dettagliate:

.....

- F) Se l'aiuto mira a compensare distorsioni effettive o potenziali, dirette o indirette degli scambi internazionali, fornire eventuali prove che dimostrino che, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori dell'Unione hanno ricevuto (di norma nei tre anni precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per progetti analoghi:

.....

Se disponibili, fornire anche informazioni sufficienti per valutare la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente di un paese terzo:

.....

6.6. Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Precisare se:

- a) la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato:

Sì No

- b) la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali:

Sì No

- c) le misure di aiuto limitano la facoltà dei beneficiari di utilizzare i risultati della RSI in altri Stati membri:

Sì No

- d) la misura di aiuto impone altri obblighi al beneficiario:

Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle opzioni nella presente sezione, fornire informazioni dettagliate:

.....

▼ M8

6.6.1. Regimi di aiuto

Per i regimi di aiuto, precisare come sarà garantito che gli eventuali effetti negativi saranno limitati al minimo (ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti interessati, degli importi degli aiuti individuali e cumulativi, del numero dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati) e fornire una valutazione d'impatto o valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza:

.....

6.6.2. Aiuti individuali

A) Se del caso, descrivere la probabile incidenza dell'aiuto sulla concorrenza nel processo di innovazione:

.....

B) Individuare i mercati del prodotto sui quali è probabile che l'aiuto abbia un impatto e precisare l'attuale quota di mercato del beneficiario in ciascuno dei mercati interessati, nonché eventuali variazioni di tali quote di mercato che potrebbero essere indotte dalle attività sovvenzionate:

.....

C) Per ciascuno dei mercati del prodotto interessati, indicare i principali concorrenti del beneficiario dell'aiuto e indicare le loro quote di mercato:

.....

Se disponibile, indicare il relativo indice di Herfindahl-Hirschman (HHI):

.....

D) Per ciascuno dei mercati del prodotto interessati, fornire informazioni sui clienti o i consumatori interessati dalle attività sovvenzionate:

.....

E) Descrivere la struttura e le dinamiche dei mercati rilevanti riguardo ai seguenti aspetti:

a) recenti sviluppi e prospettive di crescita:

.....

b) importo speso dai principali operatori per progetti analoghi:

.....

c) livello delle barriere all'entrata e all'uscita:

.....

d) presenza di un potere dell'acquirente controbilanciante:

.....

e) incentivi a competere per i mercati futuri:

.....

▼ **M8**

f) differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza:

.....

g) altre caratteristiche che potrebbero incidere su concorrenti, clienti o consumatori:

.....

F) Il beneficiario dell'aiuto pubblico influenza in qualche modo il processo di selezione, ad esempio può raccomandare imprese o condizionare l'indirizzo della ricerca?

Sì No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate al riguardo:

.....

G) Gli aiuti sono concessi in mercati caratterizzati da eccesso di capacità o a favore di settori industriali in declino?

Sì No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate al riguardo:

.....

H) Il beneficiario ha preso in considerazione eventuali ubicazioni alternative per le attività sovvenzionate?

Sì No

Fornire informazioni dettagliate:

.....

7. Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi della disciplina RSI:

.....

Parte III.3.A

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio di imprese non finanziarie in difficoltà: aiuti individuali

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti individuali al salvataggio di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà⁽⁵⁰⁾ («gli orientamenti»).

1. Ammissibilità

1.1. Impresa in difficoltà

A) L'impresa è una società a responsabilità limitata⁽⁵¹⁾ che ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate⁽⁵²⁾?

Sì No

⁽⁵⁰⁾ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

⁽⁵¹⁾ Ciò si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽⁵²⁾ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

▼ **M8**

B) L'impresa è una società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società⁽⁵³⁾, che ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella sua contabilità, a causa di perdite cumulate?

Sì No

C) L'impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori?

Sì No

D) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI:

— il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è stato superiore a 7,5 negli ultimi due anni

e

— il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni?

Sì No

E) In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui alle lettere da A a D, circostanziare la risposta includendo riferimenti agli elementi o documenti giustificativi forniti in allegato (ultimo bilancio — conto profitti e perdite e stato patrimoniale — oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale per insolvenza nei confronti della società o la prova che sono soddisfatti i criteri perché sia avviata nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza a norma del diritto societario nazionale eccetera).

1.2. Impresa in stato di grave fabbisogno di liquidità

Se il beneficiario è considerato ammissibile a un aiuto per il salvataggio pur non essendo un'impresa in difficoltà, spiegare per quale motivo si ritiene che soffra di un grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste e includere un riferimento agli elementi o documenti giustificativi (ad esempio le proiezioni dei flussi di cassa).

1.3. Impresa di recente costituzione/facente parte di un gruppo più grande

A) Quando è stata costituita l'impresa?

.....

B) Da quanto tempo è operativa?

.....

C) L'impresa appartiene a un gruppo più grande?

Sì No

D) In caso di risposta affermativa alla domanda C, trasmettere informazioni dettagliate sul gruppo in questione (organigramma che illustri i legami tra le società del gruppo, corredato di dati dettagliati sul capitale e sui diritti di voto) e dimostrare che le difficoltà dell'impresa

⁽⁵³⁾ Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

▼M8

sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

1.4. Portata settoriale:

L'impresa opera:

- A) nel settore del carbone ⁽⁵⁴⁾: Sì no
- B) nel settore siderurgico ⁽⁵⁵⁾: Sì no
- C) nei settori disciplinati da norme specifiche per gli istituti finanziari ⁽⁵⁶⁾: Sì no

2. **Compatibilità con il mercato interno**

2.1. Contributo a un obiettivo di interesse comune:

- A) Il beneficiario è ubicato in una regione (a livello NUTS 2) in cui il tasso di disoccupazione è, in alternativa:

— superiore alla media dell'Unione, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate,

— superiore alla media nazionale, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate

Sì No

- B) Esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale)?

Sì No

- C) L'impresa svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in settore particolare? La sua uscita dal mercato (ad esempio in quanto fornitore di un importante fattore produttivo) comporterebbe potenziali conseguenze negative?

Sì No

- D) Vi è il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un SIEG?

Sì No

- E) Il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un'impresa altrimenti redditizia al fallimento?

Sì No

⁽⁵⁴⁾ Definito nella decisione 2010/787/UE.

⁽⁵⁵⁾ Definito nell'allegato IV della comunicazione della Commissione: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

⁽⁵⁶⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («da comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

▼ **M8**

F) L'uscita dell'impresa dal mercato produrrebbe una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche?

Sì No

G) Il dissesto del beneficiario comporterebbe situazioni analoghe di gravi difficoltà non elencate sopra?

Sì No

H) In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui alle lettere da A a G, motivare accuratamente le risposte includendo un riferimento agli ulteriori elementi o documenti giustificativi forniti in allegato.

.....

2.2. Adeguatezza/Forma dell'aiuto

A) L'aiuto è erogato sotto forma di prestiti o di garanzie su prestiti?

Sì No

B) In caso di risposta affermativa, descrivere le condizioni del prestito o della garanzia e allegare i documenti pertinenti (ad esempio progetti di accordo di prestito, progetti di garanzie).

.....

C) Il tasso d'interesse del prestito (o, se del caso, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) è fissato a un tasso non inferiore al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione nella comunicazione sui tassi di riferimento⁽⁵⁷⁾ per le imprese deboli che offrono un livello di garanzia normale?

Sì No

D) Spiegare l'uso cui è destinato l'aiuto per il salvataggio. L'aiuto sarà utilizzato per finanziare misure strutturali, quali l'acquisizione di importanti rami aziendali o attivi diversi da quelli che risultano necessari durante il periodo di salvataggio per la sopravvivenza del beneficiario?

Sì No

E) In caso affermativo, precisare.

.....

F) I prestiti saranno rimborsati o le garanzie revocate entro un periodo di sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario?

Sì No

G) Vi impegnate a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, in alternativa:

⁽⁵⁷⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) o qualsiasi altra comunicazione che la sostituirà.

▼ **M8**

- la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;
- un piano di ristrutturazione;
- un piano di liquidazione che definisca dettagliatamente le fasi che conducono alla liquidazione del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole senza ulteriore aiuto?

Sì No

2.3. Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo

L'importo dell'aiuto per il salvataggio è determinato in base alla formula di cui all'allegato I degli orientamenti?

Sì No

In caso affermativo, fornire il calcolo dell'importo dell'aiuto per il salvataggio in base alla formula.

Se l'importo dell'aiuto per il salvataggio supera l'importo risultante dalla formula di cui all'allegato I degli orientamenti, fornire un piano di liquidità debitamente giustificato che definisca le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi sei mesi.

.....

2.4. Effetti negativi — Principio dell'aiuto «una tantum»

L'impresa (o il gruppo a cui appartiene) ha già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione⁽⁵⁸⁾ e/o eventuali aiuti non notificati?

Sì No

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni dettagliate (data, importo, eventuale riferimento alla precedente decisione della Commissione eccetera)⁽⁵⁹⁾.

.....

3. **Altre informazioni**

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione della misura in questione conformemente agli orientamenti:

.....

⁽⁵⁸⁾ Compresi gli aiuti di questo tipo concessi prima della data alla quale la Commissione ha iniziato ad applicare gli orientamenti, ossia prima dell'1.8.2014.

⁽⁵⁹⁾ Si fa presente che qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), possono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione solo nei seguenti casi: a) se il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; b) se l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; c) se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità degli orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché: i. quando sono stati concessi aiuti a norma degli orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e ii. si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario; d) se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

▼ **M8***Parte III.3.B***Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà: aiuti individuali**

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti individuali per la ristrutturazione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà⁽⁶⁰⁾ («gli orientamenti»).

1. Ammissibilità**1.1. Impresa in difficoltà**

A) L'impresa è una società a responsabilità limitata⁽⁶¹⁾ che ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate⁽⁶²⁾?

Sì No

B) L'impresa è una società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società⁽⁶³⁾, che ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella sua contabilità, a causa di perdite cumulate?

Sì No

C) L'impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori?

Sì No

D) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI:

— il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è stato superiore a 7,5 negli ultimi due anni

e

— il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni

Sì No

E) In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui alle lettere da A a D, circostanziare la risposta includendo riferimenti agli elementi o documenti giustificativi forniti in allegato (ultimo bilancio — conto profitti e perdite e stato patrimoniale — oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale per insolvenza nei confronti della società o la prova che sono soddisfatti i criteri perché sia avviata nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza a norma del diritto societario nazionale eccetera).

1.2. Impresa di recente costituzione/facente parte di un gruppo più grande

A) Quando è stata costituita l'impresa?

B) Da quanto tempo è operativa?

⁽⁶⁰⁾ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

⁽⁶¹⁾ Ciò si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽⁶²⁾ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

⁽⁶³⁾ Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

▼ M8

C) L'impresa appartiene a un gruppo più grande?

Sì No

D) In caso di risposta affermativa, trasmettere informazioni dettagliate sul gruppo in questione (organigramma che illustri i legami tra le società del gruppo, corredato di dati dettagliati sul capitale e sui diritti di voto) e dimostrare che le difficoltà dell'impresa sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

1.3. Portata settoriale

L'impresa opera:

A) nel settore del carbone ⁽⁶⁴⁾: Sì No

B) nel settore siderurgico ⁽⁶⁵⁾: Sì No

C) nei settori disciplinati da norme specifiche per gli istituti finanziari ⁽⁶⁶⁾: Sì No

1.4. Fornitori di SIEG

A) L'impresa fornisce servizi di interesse economico generale?

Sì No

B) In caso di risposta affermativa alla lettera A, descrivere i servizi di interesse economico generale e allegare una copia dell'atto di incarico.

.....

C) Se la risposta alla lettera A è affermativa, indicare l'importo della compensazione per il servizio pubblico che l'impresa riceve, descrivere la metodologia di calcolo della compensazione e fornire la base giuridica pertinente che definisce la metodologia di calcolo della compensazione per il servizio pubblico.

.....

2. Compatibilità con il mercato interno

2.1. Contributo a un obiettivo di interesse comune

A) Il beneficiario è ubicato in una regione (a livello NUTS 2) in cui il tasso di disoccupazione è, in alternativa:

— superiore alla media dell'Unione, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate, o

⁽⁶⁴⁾ Definito nella decisione 2010/787/UE.

⁽⁶⁵⁾ Definito nell'allegato IV della comunicazione della Commissione: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

⁽⁶⁶⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («da comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

▼ **M8**

- superiore alla media nazionale, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate?
- Sì No
- B) Esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale)?
- Sì No
- C) L'impresa svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in settore particolare? La sua uscita dal mercato (ad esempio in quanto fornitore di un importante fattore produttivo) comporterebbe potenziali conseguenze negative?
- Sì No
- D) Vi è il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un SIEG?
- Sì No
- E) Il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un'impresa altrimenti redditizia al fallimento?
- Sì No
- F) L'uscita dell'impresa dal mercato produrrebbe una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche?
- Sì No
- G) Il dissesto del beneficiario comporterebbe situazioni analoghe di gravi difficoltà non elencate sopra?
- Sì No
- H) In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui alle lettere da A a G, motivare accuratamente le risposte includendo un riferimento agli ulteriori elementi o documenti giustificativi forniti in allegato.
-
-

2.2. Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine

Presentare il piano di ristrutturazione⁽⁶⁷⁾ volto a ripristinare la redditività a lungo termine⁽⁶⁸⁾ del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole, unitamente a uno studio di mercato e un'analisi di sensibilità che evidenzii i parametri di base dei suoi risultati e i principali fattori di rischio in futuro (rispettare il più possibile il piano di ristrutturazione indicativo di cui all'allegato II degli orientamenti).

⁽⁶⁷⁾ La ristrutturazione può comportare uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario per aumentarne l'efficacia, il che implica, in genere, l'abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.

⁽⁶⁸⁾ La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un'impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. L'impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti.

▼ M8**3. Necessità dell'intervento statale/effetto di incentivazione**

- 3.1. Fornire un raffronto tra le misure stabilite nel piano di ristrutturazione e uno scenario alternativo credibile che non comporti aiuti di Stato ⁽⁶⁹⁾ al fine di dimostrare che, in tale scenario alternativo, gli obiettivi indicati nella sezione 2.1 non sarebbero conseguiti o lo sarebbero in misura minore.
- 3.2. Dimostrare che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione a condizioni che non avrebbero consentito di raggiungere l'obiettivo di interesse comune di cui alla sezione 2.1.

4. Adeguatezza

- 4.1. Fornire una breve descrizione degli strumenti di aiuto scelti, compresi la forma, l'ammontare e la remunerazione ⁽⁷⁰⁾:

.....

- 4.2. Spiegare se le difficoltà del beneficiario sono causate da problemi di solvibilità e/o di liquidità, o da entrambi:

.....

- 4.3. Dimostrare che gli strumenti di aiuto di Stato scelti sono adeguati per risolvere i problemi individuati al punto 4.2 (vale a dire problemi di liquidità o di solvibilità).

.....

5. Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo**5.1. Contributo proprio**

- A) Il contributo proprio del beneficiario è pari ad almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione ⁽⁷¹⁾?

Sì No

- B) Descrivere e quantificare ogni categoria dei costi di ristrutturazione da sostenere, precisare il loro importo totale e la percentuale coperta dal contributo proprio:

.....

- C) Descrivere e quantificare il contributo proprio ai costi di ristrutturazione proveniente dalle risorse proprie del beneficiario, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, oppure da nuovi investitori:

.....

⁽⁶⁹⁾ Tali scenari alternativi possono, ad esempio, includere la ristrutturazione del debito, la cessione degli attivi, la raccolta di capitale privato, la vendita ad un concorrente o lo scorporo, in ogni caso mediante avvio di una procedura di insolvenza o di riorganizzazione oppure in altro modo.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. anche il punto 56 degli orientamenti.

⁽⁷¹⁾ Cfr. anche il punto 64 degli orientamenti.

▼ **M8**

D) Spiegare perché si ritiene che tale contributo proprio sia effettivo e non contenga elementi di aiuto:

.....

E) Dimostrare che il contributo proprio è paragonabile all'aiuto concesso in termini di effetti sulla posizione di solvibilità o di liquidità del beneficiario ⁽⁷²⁾ e, in caso contrario, spiegarne i motivi, facendo riferimento, se del caso, ai documenti giustificativi (ad esempio, bilancio, rendiconto finanziario):

.....

5.2. Condivisione degli oneri

Da compilare se gli aiuti di Stato sono concessi in una forma che rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale ⁽⁷³⁾

A) Le perdite del beneficiario sono state integralmente contabilizzate e imputate agli azionisti esistenti e/o creditori subordinati e da questi assorbite?

Sì No

B) In caso di risposta affermativa alla lettera A, fornire elementi giustificativi, sulla base di un'analisi aggiornata della situazione patrimoniale del beneficiario.

.....

C) Si cercherà di evitare i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato durante il periodo di ristrutturazione?

Sì No

D) In caso di risposta negativa alla lettera C, spiegarne i motivi.

.....

E) Lo Stato riceverà una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario, in considerazione dell'importo di capitale conferito dallo Stato in rapporto al capitale rimanente dell'impresa dopo la contabilizzazione delle perdite?

Sì No

F) In caso di risposta affermativa alla lettera E, motivare la risposta e fornire gli elementi giustificativi necessari.

.....

G) Se le perdite del beneficiario non sono interamente assorbite (lettera A) e/o i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato non sono stati evitati durante il periodo di ristrutturazione (lettera C), descriverne i motivi e spiegare perché la piena attuazione di tali condizioni condurrebbe a risultati sproporzionati:

.....

⁽⁷²⁾ Ad esempio, se l'aiuto concesso migliora la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, il contributo proprio dovrebbe analogamente includere misure dello stesso tipo, quali la raccolta di nuovo capitale azionario da azionisti storici, la diminuzione di valore del debito esistente e dei capital notes o la conversione del debito esistente in capitale, oppure il reperimento di nuovo capitale esterno a condizioni di mercato.

⁽⁷³⁾ Ad esempio se lo Stato fornisce sovvenzioni, conferimenti di capitale o se riduce l'indebitamento.

▼ **M8**

H) I detentori di titoli di debito di primo rango (senior) contribuiscono a ripristinare la posizione di capitale del beneficiario?

Sì No

I) In caso di risposta affermativa alla lettera H, spiegare in che modo.

.....

6. Effetti negativi

6.1. Principio dell'«aiuto una tantum»

L'impresa (o il gruppo a cui appartiene) ha già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione ⁽⁷⁴⁾ e/o eventuali aiuti non notificati?

Sì No

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni dettagliate (data, importo, eventuale riferimento alla precedente decisione della Commissione eccetera) ⁽⁷⁵⁾.

.....

6.2. Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza:

Misure strutturali — cessione e riduzione dei rami di attività

A) Descrivere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato che ci si impegna ad attuare. Dimostrare che le cessioni, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita incluse negli impegni non sono necessarie per ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario. Indicare inoltre i mercati rilevanti in cui si svolgeranno tali cessioni e il calendario previsto ⁽⁷⁶⁾. Precisare inoltre se il beneficiario agevolerà le cessioni, ad esempio isolando le attività e accettando di non contattare i clienti dell'attività ceduta.

.....

⁽⁷⁴⁾ Compresi gli aiuti di questo tipo concessi prima della data alla quale la Commissione ha iniziato ad applicare gli orientamenti, ossia prima dell'1.8.2014.

⁽⁷⁵⁾ Si fa presente che qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), possono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione solo nei seguenti casi: a) se il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; b) se l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; c) se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità degli orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché: i) quando sono stati concessi aiuti a norma degli orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario; d) se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

⁽⁷⁶⁾ Le cessioni volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero aver luogo senza indebiti ritardi, tenendo conto del tipo di attivi da cedere e degli ostacoli alla loro cessione e, in ogni caso, entro la durata del piano di ristrutturazione.

▼ M8

- B) Se le misure strutturali prevedono eccezionalmente solo la cessione di elementi dell'attivo e non comportano la creazione di un'entità redditizia in grado di competere sul mercato, dimostrare che non è fattibile nessun'altra forma di misure strutturali o che altre misure strutturali metterebbero gravemente a rischio la redditività economica dell'impresa:

.....

Misure comportamentali

- C) Il beneficiario accetta di astenersi dall'acquisire azioni di qualunque impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la propria redditività a lungo termine e previa notifica alla Commissione e sua autorizzazione?

Sì No

- D) Il beneficiario accetta di astenersi dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio competitivo allorché commercializza i suoi prodotti e servizi?

Sì No

- E) Sono previste altre misure comportamentali?

Sì No

.....

Misure di apertura del mercato

- F) Le autorità nazionali o il beneficiario adotteranno misure volte a promuovere mercati più aperti, sani e competitivi, ad esempio per favorire l'ingresso e l'uscita dal mercato ⁽⁷⁷⁾?

Sì No

- G) In caso di risposta affermativa alla lettera F, descrivere le misure e indicare il mercato nel quale sono adottate, precisando in che modo sono direttamente o indirettamente legate all'attività del beneficiario:

.....

Modulazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

- H) Gli aiuti sono destinati a coprire i costi sociali della ristrutturazione ⁽⁷⁸⁾?

Sì No

- I) In caso di risposta affermativa alla lettera H, precisare:

.....

⁽⁷⁷⁾ Questi impegni potrebbero includere, in particolare, misure per aprire ad altri operatori dell'Unione determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività del beneficiario, nel rispetto della normativa dell'Unione. Queste iniziative possono sostituire altre misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che sarebbero di norma richieste al beneficiario.

⁽⁷⁸⁾ Per i tipi di misure che rientrano nella nozione di «aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione», cfr. i punti da 32 a 35 degli orientamenti.

▼ M8**7. Altre informazioni**

- 7.1. Riportare eventuali altre informazioni considerate pertinenti per la valutazione della misura in questione conformemente agli orientamenti (ad esempio per quanto riguarda misure volte ad aumentare l'occupabilità dei lavoratori in esubero o a fornire assistenza nella ricerca di un impiego):

.....

Parte III.3.C

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio, gli aiuti per la ristrutturazione e sul sostegno temporaneo per la ristrutturazione: regimi di aiuti

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per i regimi di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione e per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà⁽⁷⁹⁾ («orientamenti»).

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Il regime riguarda la concessione di:

- a) aiuti per il salvataggio: Sì No
- b) aiuti per la ristrutturazione: Sì No
- c) sostegno temporaneo per la ristrutturazione: Sì No

2. Ammissibilità

- 2.1. Il regime è riservato alle PMI⁽⁸⁰⁾ in difficoltà o alle piccole imprese pubbliche in difficoltà⁽⁸¹⁾ insieme denominate «PMI» a meno che non sia chiaramente indicato altrimenti)?

Sì No

- 2.2. Il regime è riservato alle PMI che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) società a responsabilità limitata⁽⁸²⁾ che hanno perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate⁽⁸³⁾

Sì No

⁽⁷⁹⁾ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

⁽⁸⁰⁾ Definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽⁸¹⁾ Per «piccole imprese pubbliche» si intendono le unità economiche con potere decisionale indipendente che rientrerebbero nella definizione di piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, se non fosse che almeno il 25 % del loro capitale o dei loro diritti di voto è direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, controllato da uno o più organismi pubblici.

⁽⁸²⁾ Ciò si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽⁸³⁾ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

▼ **M8**

b) PMI in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società⁽⁸⁴⁾, che hanno perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella loro contabilità, a causa di perdite cumulate

Sì No

c) PMI oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori:

Sì No

d) piccole imprese pubbliche in cui il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni:

Sì No

2.3. Il regime prevede che l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione o entrambi possano essere concessi alle imprese che non si trovano in difficoltà ma che presentano unicamente un grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste?

Sì No

2.4. In caso di risposta affermativa al punto 2.3, quali sono i criteri per valutare che una PMI versa in stato di grave fabbisogno di liquidità e quali circostanze possono essere considerate eccezionali e impreviste.

.....

2.5. La misura si applica alle PMI di recente costituzione?

Sì No

2.6. La misura si applica alle PMI che operano:

- a) nel settore del carbone⁽⁸⁵⁾: Sì No
- b) nel settore siderurgico⁽⁸⁶⁾: Sì No
- c) nei settori disciplinati da norme specifiche per gli istituti finanziari⁽⁸⁷⁾: Sì No

3. Importo massimo dell'aiuto

3.1. L'importo massimo dell'aiuto concesso a ciascuna PMI nel quadro del regime è limitato a un massimo di 10 milioni di EUR, compresi gli aiuti ottenuti da altre fonti o nell'ambito di altri regimi?

⁽⁸⁴⁾ Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

⁽⁸⁵⁾ Definito nella decisione 2010/787/UE.

⁽⁸⁶⁾ Definito nell'allegato IV della comunicazione della Commissione: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

⁽⁸⁷⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («da comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

▼M8

Sì No

- 3.2. Indicare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso a una PMI nell'ambito del regime:

.....

4. Compatibilità con il mercato interno

Nel caso di aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione

4.1. Contributo a un obiettivo di interesse comune

- a) Precisare se il regime si applica solo nei casi in cui il dissesto del beneficiario rischia di comportare difficoltà sociali o un fallimento del mercato, in particolare se:

— l'uscita dal mercato di PMI innovative o con un alto potenziale di crescita comporta il rischio di conseguenze negative;

Sì No

— l'uscita dal mercato di una PMI che ha sviluppato estesi collegamenti con altre PMI locali o regionali avrebbe potenziali conseguenze negative;

Sì No

— il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un'impresa altrimenti redditizia al fallimento; o

Sì No

— emergerebbero situazioni analoghe di difficoltà debitamente giustificate dal beneficiario.

Sì No

- b) In caso di risposta affermativa a una delle opzioni di cui alla lettera a), motivare dettagliatamente le risposte e precisare i criteri in base ai quali le autorità nazionali valuteranno il contributo agli obiettivi di interesse comune.

.....

Nel caso di aiuti per la ristrutturazione

4.2. Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine

Per quanto riguarda la concessione di aiuti per la ristrutturazione, il regime prevede la presentazione di un piano di ristrutturazione⁽⁸⁸⁾ volto a ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario⁽⁸⁹⁾ entro un lasso di tempo ragionevole? (cfr. un piano di ristrutturazione indicativo nell'allegato II degli orientamenti)

Sì No

⁽⁸⁸⁾ La ristrutturazione può comportare uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario per aumentarne l'efficacia, il che implica, in genere, l'abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.

⁽⁸⁹⁾ La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un'impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. L'impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti.

▼M8**5. Necessità dell'intervento statale e effetto di incentivazione**

5.1. Per quanto riguarda la concessione di aiuti per la ristrutturazione, il regime prevede che le autorità nazionali facciano un raffronto tra le misure stabilite nel piano di ristrutturazione e uno scenario alternativo credibile che non comporti aiuti di Stato⁽⁹⁰⁾ al fine di dimostrare che, in tale scenario alternativo, gli obiettivi di interesse comune indicati alla sezione 4.1 non sarebbero conseguiti o lo sarebbero in misura minore? In particolare, il regime richiede una dimostrazione del fatto che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione a condizioni tali che non avrebbero consentito di raggiungere gli obiettivi di interesse comune di cui alla sezione 4.1?

Sì No

5.2. In caso di risposta affermativa al punto 5.1, spiegare in base a quali criteri le autorità nazionali effettueranno la loro valutazione.

.....

6. Adeguatezza

Nel caso di aiuti per il salvataggio

6.1. L'aiuto concesso nell'ambito del regime è limitato ai prestiti o alle garanzie su prestiti?

Sì No

6.2. Il regime prevede che il costo finanziario del prestito (o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) sia stabilito a un tasso non inferiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione nella comunicazione sui tassi di riferimento⁽⁹¹⁾ per le imprese deboli che offrono un livello di garanzia normale?

Sì No

6.3. Il regime prevede che l'aiuto per il salvataggio sia concesso per un periodo non superiore a sei mesi, durante il quale deve essere effettuata un'analisi della situazione del beneficiario?

Sì No

6.4. Il regime prevede che, entro sei mesi dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio, il prestito sia rimborsato o la garanzia revocata, a meno che, prima della scadenza: a) le autorità nazionali abbiano approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione oppure b) il beneficiario abbia presentato un piano di ristrutturazione semplificato⁽⁹²⁾ (nel caso del sostegno temporaneo per la ristrutturazione)?

Sì No

⁽⁹⁰⁾ Lo scenario alternativo non dovrebbe comportare aiuti di Stato ma può, ad esempio, includere la ristrutturazione del debito, la cessione degli attivi, la raccolta di capitale privato, la vendita ad un concorrente o lo scorporo, in ogni caso mediante avvio di una procedura di insolvenza o di riorganizzazione oppure in altro modo.

⁽⁹¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) o qualsiasi altra comunicazione che la sostituirà.

⁽⁹²⁾ Conformemente al punto 115, lettera e), degli orientamenti, non è necessario che il piano contenga tutti gli elementi delineati ai punti da 47 a 52 ma deve, come minimo, elencare le azioni che il beneficiario è tenuto ad adottare per ripristinare la sua redditività a lungo termine senza sostegno dello Stato.

▼ **M8**

- 6.5. Il regime stabilisce che l'aiuto non debba essere utilizzato per finanziare misure strutturali, quali l'acquisizione di importanti rami aziendali o attivi diversi da quelli che risultano necessari durante il periodo di salvataggio per la sopravvivenza del beneficiario?

Sì No

Nel caso di aiuti per la ristrutturazione

- 6.6. Spiegare in base a quali criteri le autorità nazionali valuteranno in quale misura il beneficiario abbia problemi di liquidità o di solvibilità o entrambi, e in che modo selezioneranno gli strumenti di aiuto più appropriati per risolvere i problemi individuati:

.....

Nel caso del sostegno temporaneo per la ristrutturazione

- 6.7. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione è concesso nel quadro del regime limitato ai prestiti o alle garanzie su prestiti?

Sì No

- 6.8. Il regime richiede che il costo finanziario del prestito (o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) sia stabilito a un tasso non inferiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione nella comunicazione sui tassi di riferimento per le imprese deboli che offrono un livello di garanzia normale?

Sì No

- 6.9. Il regime comporta che la remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sia aumentata di almeno 50 punti base trascorsi 12 mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario (dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio)?

Sì No

- 6.10. Il regime prevede che il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sia concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio?

Sì No

- 6.11. Il regime prevede che entro un periodo di sei mesi dall'erogazione della prima rata del sostegno temporaneo per la ristrutturazione al beneficiario (dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio), le autorità nazionali approvino un piano di ristrutturazione semplificato?

Sì No

- 6.12. Il regime prevede che entro 18 mesi dalla data di concessione del sostegno temporaneo per la ristrutturazione, dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio, il prestito sia rimborsato o la garanzia sia revocata, salvo se prima di tale momento le autorità nazionali hanno approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione presentato dal beneficiario?

Sì No

▼M8**7. Proporzionalità dell'aiuto o aiuto limitato al minimo**

Nel caso di aiuti per il salvataggio e di sostegno temporaneo per la ristrutturazione

7.1. Importo dell'aiuto

a) Il regime prevede che l'aiuto non superi l'importo risultante dalla formula di cui all'allegato I degli orientamenti?

Sì No

b) In caso di risposta negativa alla lettera a), il regime prevede l'elaborazione di un piano di liquidità che definisca le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi sei mesi (18 mesi nel caso del sostegno temporaneo per la ristrutturazione)?

Sì No

c) In caso di risposta affermativa alla lettera b), spiegare su che base e secondo quali informazioni le autorità nazionali valuteranno se il piano di liquidità attestante le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi sei mesi (18 mesi nel caso del sostegno temporaneo per la ristrutturazione) sia debitamente giustificato:

.....

Nel caso di aiuti per la ristrutturazione

7.2. Contributo proprio

a) Il regime prevede che venga garantito un contributo effettivo e privo di elementi di aiuto proveniente dalle risorse proprie del beneficiario, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, oppure da nuovi investitori, che corrisponda ad almeno il 40 % dei costi di ristrutturazione nel caso di medie imprese o il 25 % nel caso di piccole imprese?

Sì No

b) In caso di risposta affermativa alla lettera a), quali elementi prenderanno in considerazione le autorità nazionali per valutare se il contributo proprio è effettivo e privo di elementi di aiuto?

.....

c) Il regime prevede che tale contributo proprio sia comparabile agli aiuti concessi in termini di effetti sulla posizione di solvibilità o di liquidità del beneficiario⁽⁹³⁾?

Sì No

d) In caso di risposta affermativa alla lettera c), in base a quali criteri le autorità nazionali effettueranno la loro valutazione?

.....

7.3. Condivisione degli oneri

Da compilare se il regime prevede che gli aiuti di Stato siano concessi in una forma che rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale⁽⁹⁴⁾

⁽⁹³⁾ Ad esempio, se l'aiuto concesso migliora la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, il contributo proprio dovrebbe analogamente includere misure dello stesso tipo, quali la raccolta di nuovo capitale azionario da azionisti storici, la diminuzione di valore del debito esistente e dei capital notes o la conversione del debito esistente in capitale, oppure il reperimento di nuovo capitale esterno a condizioni di mercato.

⁽⁹⁴⁾ Ad esempio se lo Stato fornisce sovvenzioni, conferimenti di capitale o se riduce l'indebitamento.

▼ **M8**

- a) Il regime prevede che l'intervento dello Stato possa avvenire solo dopo che le perdite sono state integralmente contabilizzate e imputate agli attuali azionisti e ai detentori di debito subordinato?

Sì No

- b) Si cercherà di evitare, nella misura giuridicamente possibile, i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato durante il periodo di ristrutturazione?

Sì No

- c) In caso di risposta negativa alla lettera b), spiegare sulla base di quali criteri le autorità nazionali valuteranno se tali deflussi non comprometteranno in modo sproporzionato coloro che hanno conferito nuovo capitale.

.....

- d) Le autorità nazionali autorizzeranno eventuali deroghe alle condizioni di cui alle lettere a) e b)?

No
 Sì. In caso affermativo, precisare.

.....

- e) Il regime prevede che lo Stato riceva una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario, in considerazione dell'importo di capitale conferito dallo Stato in rapporto al capitale rimanente dell'impresa dopo la contabilizzazione delle perdite?

Sì No

8. Effetti negativi

8.1. Principio dell'«aiuto una tantum»

Il regime esclude ⁽⁹⁵⁾ la concessione di aiuti a una PMI che ha ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione ⁽⁹⁶⁾ e/o eventuali aiuti non notificati?

Sì No

Nel caso di aiuti per la ristrutturazione

8.2. Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza ⁽⁹⁷⁾:

Misure strutturali — cessione e riduzione dei rami di attività

⁽⁹⁵⁾ Si fa presente che qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), possono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione solo nei seguenti casi: a) se il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; b) se l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; c) se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità degli orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché: i) quando sono stati concessi aiuti a norma degli orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario; d) se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

⁽⁹⁶⁾ Compresi tali aiuti concessi prima della data alla quale la Commissione ha iniziato ad applicare gli orientamenti, ossia prima dell'1.8.2014.

⁽⁹⁷⁾ Gli Stati membri non sono tenuti a imporre tali misure alle piccole imprese, salvo quando le norme in materia di aiuti di Stato in un settore particolare prevedano il contrario. In ogni caso, le piccole imprese dovrebbero di norma astenersi da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata della ristrutturazione.

▼ **M8**

a) Il regime impone ai beneficiari di cedere attivi, ridurre le capacità o la presenza sul mercato ⁽⁹⁸⁾ e di indicare i mercati rilevanti nei quali tali cessioni avranno luogo ⁽⁹⁹⁾ e il loro calendario ⁽¹⁰⁰⁾?

Sì No

b) Il regime prevede che le misure strutturali siano di norma attuate sotto forma di cessioni di rami aziendali redditizi in funzionamento che, se gestiti da un acquirente idoneo, possono a lungo termine competere in modo efficace?

Sì No

c) In caso di risposta negativa alla lettera b), il regime prevede che, in assenza di tale entità, il beneficiario possa scorporare e successivamente cedere un'attività esistente e adeguatamente finanziata, creando una nuova entità redditizia che dovrebbe essere in grado di competere sul mercato?

Sì No

d) Se il regime ammette solo le misure strutturali sotto forma di cessione di elementi dell'attivo senza comportare la creazione di un'entità redditizia in grado di competere sul mercato, occorre dimostrare che non è fattibile nessun'altra forma di misure strutturali o che altre misure strutturali metterebbero gravemente a rischio la redditività economica dell'impresa?

Sì No

Misure comportamentali

e) Il regime prevede che i beneficiari si astengano dall'acquisire azioni di qualunque impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la propria redditività a lungo termine?

Sì No

f) Il regime prevede che il beneficiario si astenga dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio competitivo allorché commercializza i suoi prodotti e servizi?

Sì No

g) Il regime prevede che il beneficiario si astenga dall'adottare un comportamento commerciale volto ad accrescere rapidamente la sua quota di mercato relativa a prodotti specifici o mercati geografici, attraverso l'offerta di condizioni (ad esempio relativamente ai prezzi o ad altre condizioni commerciali) che non possono essere eguagliate da concorrenti che non ricevono aiuti di Stato?

Sì No

h) In caso di risposta affermativa alla lettera g), in quali circostanze? Precisare:

.....

⁽⁹⁸⁾ Le cessioni, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che sarebbero comunque necessarie per ripristinare la redditività a lungo termine non saranno di norma considerate sufficienti.

⁽⁹⁹⁾ Tali misure dovrebbero essere attuate nei mercati in cui il beneficiario si trova a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione, in particolare quelli in cui vi è un significativo eccesso di capacità.

⁽¹⁰⁰⁾ Le cessioni volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero aver luogo senza indebiti ritardi, tenendo conto del tipo di attivi da cedere e degli ostacoli alla loro cessione e, in ogni caso, entro la durata del piano di ristrutturazione.

▼ M8

i) Il regime prevede altre misure comportamentali?

No

Sì. In caso affermativo, descriverle.

.....

Misure di apertura del mercato

j) Il regime consente che le autorità nazionali o il beneficiario adottino misure volte a promuovere mercati più aperti, sani e competitivi, ad esempio per favorire l'ingresso e l'uscita dal mercato ⁽¹⁰¹⁾?

Sì

No

k) In caso di risposta affermativa alla lettera j), precisare:

.....

.....

9. Disposizioni generali

9.1. Il regime si applica alle PMI che operano in una regione assistita?

Sì

No

9.2. Il regime prevede disposizioni specifiche per le PMI nelle zone assistite?

Sì

No

9.3. In caso di risposta affermativa al punto 9.2, indicare le disposizioni specifiche applicabili e perché sono giustificate.

.....

.....

9.4. Le autorità nazionali sono disposte ad accettare un contributo che corrisponda ad almeno il 40 % dei costi di ristrutturazione nel caso di medie imprese o il 25 % dei costi di ristrutturazione nel caso di piccole imprese?

Sì

No

9.5. In caso di risposta affermativa al punto 9.4, spiegare in che modo le autorità nazionali applicheranno le condizioni relative alle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza in modo da limitare gli effetti sistemici negativi per la regione.

.....

.....

10. Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti (ad esempio per quanto riguarda misure volte ad aumentare l'occupabilità dei lavoratori in esubero o a fornire assistenza nella ricerca di un impiego):

.....

⁽¹⁰¹⁾ Questi impegni potrebbero includere, in particolare, misure per aprire ad altri operatori dell'Unione determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività del beneficiario, nel rispetto della normativa dell'Unione. Queste iniziative possono sostituire altre misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che sarebbero di norma richieste al beneficiario.

▼ **M8***PARTE III.4***Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive**

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti di cui alla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive ⁽¹⁰²⁾

1. Caratteristiche della misura di aiuto notificata

1.1. Descrivere con la massima precisione l'obiettivo dell'aiuto, se del caso specificandolo per ogni misura:

.....

1.2. Descrivere l'ambito di applicazione di ciascuna misura, in termini di:

1.2.1. tipo di attività disciplinate (ad esempio sviluppo, produzione, distribuzione)

.....

1.2.2. tipo di opere disciplinate (ad esempio opere cinematografiche, serie televisive, progetti transmediali).

.....

1.3. Se il regime di aiuto prevede una misura di sostegno per i progetti transmediali, le attività sovvenzionate riguardano direttamente la componente produzione cinematografica dell'opera?

Sì No

1.4. Si prega di indicare quale dispositivo è previsto per garantire la finalità culturale dell'aiuto:

.....

2. Condizioni di ammissibilità

2.1. Precisare le condizioni di ammissibilità delle attività o delle opere nel quadro della misura di aiuto prevista:

.....

2.2. Precisare le condizioni di ammissibilità dei beneficiari nel quadro della misura di aiuto prevista:

— Il regime opera una distinzione sulla base della nazionalità o del luogo di residenza?

.....

⁽¹⁰²⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1).

▼ M8

— I beneficiari devono soddisfare altre condizioni oltre a quella di essere rappresentati da un'agenzia permanente al momento del versamento dell'aiuto?

.....

— Se l'aiuto presenta una componente fiscale, il beneficiario deve soddisfare obblighi o condizioni oltre a disporre di redditi imponibili nel territorio dello Stato membro?

.....

— Altre condizioni:

.....

3. Obblighi di spesa a livello territoriale

3.1. Indicare se la misura contiene disposizioni che obbligano il produttore a spendere il bilancio di produzione, o parti di esso, nel territorio dello Stato membro o in una delle sue suddivisioni territoriali:

3.1.1. per poter beneficiare di un aiuto

Sì No

3.1.2. come condizione per la concessione dell'aiuto

Sì No

3.2. La condizione di spesa territoriale si applica ad alcune specifiche voci del bilancio di produzione?

.....

3.3. Nel caso sia necessario rispettare un determinato grado di spesa territoriale al fine di essere ammissibili all'aiuto, descrivere la natura di tali condizioni:

3.3.1. di natura implicita (ad esempio un numero minimo di giorni di registrazione nel territorio):

.....

3.3.2. di natura esplicita (ad esempio un importo o una percentuale minimi di spesa):

.....

3.4. Nel caso in cui la concessione dell'aiuto sia subordinata a condizioni territoriali, precisare se:

3.4.1. l'aiuto è calcolato come percentuale della spesa territoriale

.....

3.4.2. la spesa territoriale richiesta è calcolata rispetto al bilancio generale del film

.....

3.4.3. la spesa territoriale richiesta è calcolata rispetto all'importo dell'aiuto concesso

.....

▼ M8**4. Costi ammissibili**

Precisare i costi che possono essere presi in considerazione al fine di determinare l'importo dell'aiuto.

.....

5. Intensità di aiuto

- 5.1. Il regime ammette intensità di aiuto superiori al 50 % del bilancio di produzione? In caso affermativo, chiarire le tipologie di opere interessate e i limiti delle intensità di aiuto stabiliti.

.....

- 5.2. Se si utilizza la nozione di «opere audiovisive difficili», indicare le categorie di opere che rientrano in tale nozione (specificandone la definizione).

.....

- 5.3. Se nell'ambito del regime vengono sovvenzionati la scrittura di sceneggiature o lo sviluppo, i costi che ne derivano sono inseriti nel bilancio di produzione e presi in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto dell'opera audiovisiva?

.....

- 5.4. Se le attività di distribuzione e di promozione sono finanziate nell'ambito del regime: quali sono le intensità di aiuto consentite dal regime?

.....

6. Patrimonio cinematografico

Se del caso, fornire informazioni sulle misure adottate per il patrimonio cinematografico.

.....

7. Compatibilità

- 7.1. Giustificare la compatibilità dell'aiuto alla luce dei principi definiti nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive.

.....

- 7.2. Se il regime di aiuti riguarda aiuti ai cinema, giustificare la compatibilità degli aiuti in quanto aiuti per la promozione della cultura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE, in particolare per quanto riguarda la necessità, l'adeguatezza e la proporzionalità dell'aiuto.

.....

8. Altre informazioni

Menzionare in questa sezione ogni altra informazione considerata pertinente ai fini della valutazione della misura di aiuto in questione a norma della comunicazione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive.

.....

▼ **M8***PARTE III.5***Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore della banda larga**

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti di cui agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga⁽¹⁰³⁾ (gli orientamenti).

1. Caratteristiche della misura di aiuto notificata

1.1. Descrivere l'obiettivo della misura di aiuto.

.....

1.2. Spiegare in che modo la misura di aiuto è in linea con la strategia nazionale in materia di banda larga e con gli obiettivi dell'Unione (comprese la strategia Europa 2020 e l'Agenda digitale⁽¹⁰⁴⁾).

.....

1.3. Illustrare le motivazioni dell'intervento pubblico e spiegare i vantaggi previsti della misura di aiuto (ad esempio benefici economici e sociali, una maggiore copertura della banda larga e tassi di diffusione di Internet eccetera)

.....

1.4. Quale categoria di rete intende sostenere la misura di aiuto?

- reti dorsali (o trunking);
- reti di backhauling (o reti regionali o reti middle mile);
- reti di accesso (o reti last mile).

1.5. Quali elementi della rete intende sostenere la misura di aiuto?

- elementi dell'infrastruttura passiva;
- apparecchiature dell'infrastruttura attiva.

1.6. Che tipo di reti a banda larga intende sostenere la misura di aiuto?

- reti a banda larga di base (che forniscono almeno 2 Mbps di velocità di scaricamento);
- reti di accesso di nuova generazione (NGA)⁽¹⁰⁵⁾;
- reti a banda larga ultraveloci⁽¹⁰⁶⁾.

⁽¹⁰³⁾ Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁴⁾ Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020.

⁽¹⁰⁵⁾ Per maggiori informazioni cfr. i punti 56-60 degli orientamenti.

⁽¹⁰⁶⁾ Per maggiori informazioni cfr. i punti 82-85 degli orientamenti.

▼ **M8**

1.7. Quali tipi di zone sono destinatarie della misura di aiuto? Classificare le zone interessate rispetto ai diversi segmenti e al tipo di rete sovvenzionata e motivare la classificazione sulla base di dati verificabili.

- Aree bianche di base Aree grigie di base Aree nere di base
- Bianche NGA Grigie NGA Nere NGA
- Bianche ultraveloci Grigie ultraveloci Nere ultraveloci

1.8. Fornire qualsiasi altra informazione pertinente per chiarire il contesto generale della misura di aiuto:

.....

.....

1.9. Quali tipi di investimenti e di modelli aziendali saranno attuati ⁽¹⁰⁷⁾?

.....

.....

2. Procedure e concessione della misura di aiuto

Mappatura e analisi della copertura

2.1. Qual è la portata della misura di aiuto in termini di copertura territoriale?

2.2. Fornire informazioni, compresa la data, e presentare i risultati della mappatura particolareggiata e dell'analisi della copertura realizzate per individuare chiaramente le aree interessate.

.....

.....

Consultazione pubblica

2.3. Descrivere il processo e i risultati della consultazione pubblica aperta e trasparente nell'ambito della quale tutte le parti interessate hanno potuto esprimere le loro osservazioni in merito alla misura di aiuto prevista. Comunicare i relativi link di siti web sui quali sono state pubblicate informazioni concernenti la misura.

.....

.....

Procedura di selezione su base competitiva

2.4. In caso di sviluppo e/o gestione della rete sovvenzionata da parte di un operatore terzo, confermare che sarà organizzata una procedura di selezione competitiva conformemente alle direttive UE sugli appalti pubblici ⁽¹⁰⁸⁾. Trasmettere tutte le informazioni pertinenti al riguardo.

.....

.....

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. ad esempio la guida della Commissione per gli investimenti nella banda larga ad alta velocità (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/broadband2011/broadband2011_en.pdf).

⁽¹⁰⁸⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) e direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

▼ M8

- 2.5. Fornire informazioni su come sarà selezionata l'offerta economicamente più vantaggiosa (compresi i criteri di aggiudicazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri prescelti) tenendo conto di criteri qualitativi (per esempio, la copertura, la sostenibilità dell'opzione tecnologica o l'incidenza della soluzione proposta sulla concorrenza) e del prezzo.

.....

- 2.6. Esistono requisiti minimi di servizio che la rete sovvenzionata deve rispettare (larghezza di banda minima, servizi sovvenzionati, copertura geografica minima eccetera)?

Sì No

- 2.7. In caso affermativo, precisare:

.....

Neutralità tecnologica

- 2.8. La misura di aiuto è neutra sotto il profilo tecnologico?

Sì No

- 2.9. In caso di risposta affermativa al punto 2.8, descrivere in che modo è garantito tale principio.

.....

Utilizzo delle infrastrutture esistenti

- 2.10. Presentare una mappa raffigurante le infrastrutture esistenti nel paese o nella regione interessati, che comprenda anche le nuove infrastrutture programmate da parte degli operatori commerciali nel prossimo futuro, ossia entro un periodo di tre anni.

.....

- 2.11. In che modo si garantisce che gli operatori che intendono partecipare alla procedura di selezione forniscano tutte le informazioni pertinenti sulle infrastrutture esistenti di loro proprietà o da essi controllate nell'area interessata?

.....

Accesso all'ingrosso

- 2.12. Quali tipi di obblighi relativi alla fornitura dell'«accesso all'ingrosso» saranno imposti alla rete sovvenzionata (compreso l'accesso all'infrastruttura passiva e attiva, al diritto di uso di cavidotti e tralicci, fibre spente e centraline stradali) e per quanto tempo saranno mantenuti?

.....

▼ M8*Prezzi di accesso all'ingrosso*

- 2.13. Spiegare in che modo i prezzi di accesso saranno oggetto di un'analisi comparativa.

.....

Controllo e meccanismo di recupero

- 2.14. Si applicherà un meccanismo di recupero alla misura di aiuto?

Sì No

- 2.15. In caso di risposta affermativa al punto 2.14, descrivere tale meccanismo, le sue caratteristiche e la sua durata.

.....

- 2.16. Spiegare in che modo sarà organizzato il controllo della misura di aiuto:

— quale autorità pubblica effettuerà il controllo?

— quali aspetti della misura saranno controllati?

— quali criteri di prestazione saranno analizzati?

— quale sarà la tempistica del controllo?

Autorità nazionali di regolamentazione (ANR)

- 2.17. Descrivere il ruolo delle ANR, in particolare per quanto riguarda: l'identificazione di aree interessate, la definizione dei prezzi di accesso all'ingrosso compresa l'analisi comparativa, la risoluzione delle controversie eccetera

.....

- 2.18. Riferire la posizione dell'ANR sulle misure di aiuto proposte e, se disponibile, il parere dell'autorità nazionale garante della concorrenza.

.....

3. Criteri di compatibilità

Spiegare in che modo la misura di aiuto notificata soddisfa le condizioni di cui alla sezione 2.5 degli orientamenti sulle reti a banda larga, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti.

.....

Obiettivo di interesse comune

- a) La misura di aiuto è finalizzata ad affrontare obiettivi ben definiti di interesse comune?

Sì No

- b) In caso di risposta affermativa alla lettera a), fornire una descrizione degli obiettivi di comune interesse perseguiti dalla misura di aiuto.

▼ **M8***Fallimento del mercato*

- c) La misura di aiuto è intesa a rimediare a un fallimento del mercato o alle notevoli disparità che ostacolano la disponibilità di servizi a banda larga?

Sì No

- d) In caso di risposta affermativa alla lettera c), descrivere tale fallimento del mercato e fornire una panoramica generale del mercato della banda larga nel paese o nella regione interessati e delle zone interessate dalla misura di aiuto.

Tale panoramica dovrebbe contenere informazioni riguardanti l'attuale livello di copertura della banda larga, il tasso di diffusione di Internet (numero di nuclei familiari e imprese collegati), la ripartizione della disponibilità dei servizi per tecnologia, le principali tendenze sul mercato della banda larga (nazionale o regionale), il divario tra zone rurali e urbane in termini di copertura della banda larga, il confronto dei prezzi al dettaglio con quelli applicati agli stessi servizi offerti in zone o regioni del paese più competitive ma comparabili sotto altri profili, le soluzioni tecnologiche disponibili per lo sviluppo della banda larga e la fornitura di servizi di connettività, la situazione concorrenziale nei mercati delle comunicazioni elettroniche (struttura e dinamiche dei mercati), il quadro normativo nazionale e gli obblighi normativi esistenti per gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche.

.....

Strumento adeguato

- e) Dimostrare l'adeguatezza della misura di aiuto.

.....

- f) Sono già stati attuati altri strumenti alternativi (meno distorsivi) per consentire la fornitura di servizi a banda larga e per ovviare alla mancanza di connettività a banda larga, compresa una regolamentazione ex ante o lo stimolo della domanda?

Sì No

- g) In caso di risposta affermativa alla lettera f), descrivere tali iniziative e spiegare perché sono state ritenute insufficienti per raggiungere gli obiettivi auspicati di sviluppo della banda larga.

.....

- h) Gli operatori della rete esistente si sono impegnati ad attuare investimenti privati nelle zone interessate nel corso degli ultimi tre anni?

Sì No

- i) In caso di risposta affermativa alla lettera h), descrivere tali investimenti e spiegare perché l'infrastruttura a banda larga esistente non è sufficiente per soddisfare le necessità dei cittadini e delle aziende e il motivo per cui si rende necessario un aiuto di Stato.

.....

▼ M8*Effetto di incentivazione*

j) Descrivere gli effetti positivi che la misura di aiuto dovrebbe generare.

.....

Salto di qualità

k) La misura di aiuto assicura un «salto di qualità» in termini di disponibilità della banda larga?

Sì No

l) In caso di risposta affermativa alla lettera k), motivare la risposta effettuando un raffronto tra l'attuale sviluppo della rete e quello previsto (vale a dire prima e dopo l'intervento previsto). In particolare, descrivere in dettaglio se e in quale misura significativa saranno effettuati nuovi investimenti nelle reti a banda larga e quali nuove capacità saranno introdotte sul mercato in termini di disponibilità e di qualità di servizi di banda larga.

.....

m) Spiegare i cambiamenti attesi nel comportamento del beneficiario della misura di aiuto.

.....

n) Dimostrare che in assenza di aiuti di Stato non sarebbero stati intrapresi simili investimenti nella rete a banda larga negli stessi tempi e/o alle stesse condizioni.

.....

Proporzionalità

o) Spiegare come viene si intende garantire che la misura di aiuto sia limitata al minimo necessario.

.....

Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

p) Spiegare i potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi che la misura di aiuto potrebbe comportare (ad esempio, esclusione degli investimenti privati o rafforzamento di una posizione dominante) e quali elementi nella concezione della misura⁽¹⁰⁹⁾ potrebbero ridurre al minimo tali rischi.

.....

4. Altre informazioni

Allegare altre informazioni che si ritengono utili per la valutazione della misura in questione alla luce degli «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» o qualsiasi altra informazione pertinente dal punto di vista delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di mercato interno⁽¹¹⁰⁾.

.....

⁽¹⁰⁹⁾ Ad esempio, investimenti e modello d'impresa prescelti, dimensioni e caratteristiche dei settori d'intervento geografici o misure per il controllo dei costi dei progetti.

⁽¹¹⁰⁾ L'elenco delle decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato alla banda larga sono disponibili sul sito web della DG Concorrenza: http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf.

▼ **M8**

PARTE III.6

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti di Stato di cui alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (in appresso «la disciplina») (111).

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Nel caso in cui una misura di aiuto individuale interessi più beneficiari, occorre fornire le informazioni pertinenti per ognuno di essi.

La presente scheda di informazioni complementari deve essere compilata in aggiunta al modulo «Parte I. Informazioni generali».

Ambito di applicazione*Regolamento generale di esenzione per categoria*

-

Prima di compilare il presente modulo di notifica è opportuno valutare se la misura in questione può essere attuata a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (il regolamento generale di esenzione per categoria) (112), in particolare la sezione 7 del capo III (Aiuti per la tutela dell'ambiente).

L'aiuto può essere attuato a norma del regolamento generale di esenzione per categoria?

Sì No

In caso affermativo, spiegare il motivo della notifica.

.....

Regolamento «de minimis»

Prima di compilare il presente modulo di notifica è opportuno valutare se la misura in questione può essere attuata a norma del regolamento «de minimis» (113):

L'aiuto può essere attuato a norma del regolamento «de minimis»?

Sì No

In caso affermativo, spiegare il motivo della notifica.

.....

Il presente modulo deve essere compilato solo per la notifica di aiuti di Stato destinati a essere attuati a norma della disciplina ambiente ed energia. Compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata.

(111) GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1. Per alcune informazioni sull'uso della presente scheda di informazioni complementari nei settori dell'agricoltura e della pesca e dell'acquacoltura, si veda il punto 14 della disciplina.

(112) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(113) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

▼ **M8****Sezione A: Informazioni generali sulle misure di aiuto a favore dell'ambiente e dell'energia**

1. Precisare qui di seguito il tipo di aiuto di cui si tratta e compilare la parte corrispondente della sezione B della presente scheda di informazioni complementari («Valutazione generale della compatibilità»). Se il regime prevede più di un tipo di aiuti di cui all'elenco sottostante, la sezione B va compilata per ogni tipo di aiuto contrassegnato.

Se la misura è un aiuto sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali o dall'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁴⁾, compilare la sezione C del modulo («Valutazione della compatibilità degli aiuti concessi sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili»).

- a) Aiuti alle imprese intesi a realizzare un livello di tutela dell'ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell'Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell'Unione
- b) Aiuti per l'acquisto di nuovi veicoli adibiti a mezzi di trasporto intesi a realizzare un livello di tutela dell'ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell'Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell'Unione
- c) Aiuti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione
- d) Aiuti a favore delle energie rinnovabili

— Confermare che l'aiuto è volto esclusivamente a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili definita al punto 19(5) e 19(11) della disciplina.

.....

— Per i biocarburanti, confermare che la misura è volta esclusivamente a sostenere i biocarburanti sostenibili definiti al punto 19(9) della disciplina.

.....

- e) Aiuti a favore di misure di efficienza energetica;

— Confermare che l'aiuto è volto esclusivamente a sostenere misure quali definite al punto 19(2) della disciplina.

.....

- f) Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico;

— Confermare che la misura è volta esclusivamente a sostenere il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico definiti al punto 19(14) della disciplina.

.....

- g) Aiuti per la cogenerazione ad alto rendimento;

— Confermare che la misura è volta esclusivamente a sostenere la cogenerazione ad alto rendimento definita al punto 19(13) della disciplina.

.....

⁽¹⁴⁾ Cfr. la sezione 3.7 della disciplina: aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

▼M8

- h) Aiuti per la gestione dei rifiuti;
- i) Aiuti per gli studi ambientali;
- j) Aiuti per il risanamento di siti contaminati;
- k) Aiuti al trasferimento di imprese;
- l) Aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili;
- m) Aiuti per le infrastrutture energetiche;
- n) Aiuti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂;
- o) Aiuti per l'adeguatezza della capacità di produzione;
- p) Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali;
- q) Aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. Fornire una descrizione dettagliata delle caratteristiche principali della misura notificata (obiettivi, effetti probabili dell'aiuto, strumento dell'aiuto, intensità dell'aiuto, beneficiari, dotazione di bilancio, condizioni eccetera).
3. L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti?
- Sì No
- In caso affermativo, spiegare perché e compilare la sezione sul cumulo nel paragrafo sulla proporzionalità della sezione B.
-
-
4. Se la misura notificata rientra in un regime, confermare, barrando la casella, che ogni aiuto concesso nel quadro del regime notificato sarà notificato individualmente se supera le soglie di cui al punto 20 della disciplina:
- Sì
5. Se l'aiuto individuale notificato è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, si prega di fornire informazioni su tale regime (numero del caso, denominazione del regime, data di autorizzazione della Commissione):
-
-
6. Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:
-
-
7. Indicare se le condizioni alle quali l'aiuto è subordinato (ivi compreso il metodo di finanziamento quando esso è parte integrante dell'aiuto) comportano in maniera indissociabile una violazione del diritto dell'Unione (punto 29 della disciplina).
- Sì No
- In caso affermativo, spiegare in che modo si intende garantire il rispetto del diritto dell'Unione.
-
-

▼ **M8****Sezione B: Valutazione generale della compatibilità****1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune:**

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

Regimi di aiuti di Stato

1. Alla luce degli obiettivi di interesse comune di cui alla disciplina, indicare gli obiettivi per l'ambiente o l'energia perseguiti dalla misura notificata ⁽¹¹⁵⁾. Fornire una descrizione dettagliata di ogni tipo di aiuto da accordare ai sensi della misura:

.....

2. La misura notificata è già stata attuata in precedenza?

Sì No

In caso affermativo, indicare i risultati in termini di tutela ambientale o di miglioramenti del sistema energetico, il numero di caso corrispondente e la data di autorizzazione della Commissione, se possibile allegando relazioni di valutazione nazionali sulla misura:

.....

3. Se si tratta di una misura nuova, indicare i risultati previsti e il periodo durante il quale saranno conseguiti, nonché il modo in cui contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo perseguito:

.....

4. Indicare in che modo si intende garantire che l'investimento in capacità di produzione non comprometta il conseguimento dell'obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente, anche per quanto riguarda i combustibili fossili, in linea con il punto 220 della disciplina. Ad esempio, in che modo si tiene conto della gestione della domanda e della capacità di interconnessione? In caso di prestazioni tecniche equivalenti, viene data preferenza ai fornitori a basse emissioni di carbonio?

.....

5. Nel caso dell'adeguatezza della capacità di produzione, illustrare e definire chiaramente il problema di adeguatezza della capacità di produzione che potrebbe insorgere e la coerenza con l'analisi dell'adeguatezza della capacità di produzione realizzata periodicamente dall'ENTSO-E ⁽¹¹⁶⁾. La risposta deve tener conto di quanto riportato al punto 221 della disciplina.

.....

6. Nel caso della gestione dei rifiuti, confermare che le seguenti condizioni sono soddisfatte:

⁽¹¹⁵⁾ Quando introducono misure cofinanziate dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE, gli Stati membri possono basarsi sulle motivazioni espresse nei pertinenti programmi operativi per definire gli obiettivi perseguiti per l'ambiente o l'energia.

⁽¹¹⁶⁾ The European Network of Transmission System Operators for Electricity (Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica).

▼ **M8**

- a) il principio della gerarchia dei rifiuti è rispettato (punto 118 della disciplina);
- b) l'investimento è inteso a ridurre l'inquinamento prodotto da altre imprese (gli «inquinatori»), escluso l'inquinamento prodotto dal beneficiario degli aiuti (punto 158, lettera a), della disciplina);
- c) gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della legislazione dell'Unione, ovvero da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa per gli inquinatori (punto 158, lettera b), della disciplina);
- d) gli investimenti vanno oltre lo «stato dell'arte» (punto 158, lettera c), della disciplina);
- e) i materiali interessati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente (punto 158, lettera d), della disciplina);
- f) gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi (punto 158 della disciplina).

Fornire inoltre informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

.....

7. Nel caso di autorizzazioni scambiabili, descrivere in dettaglio il regime di autorizzazioni scambiabili, compresi, fra l'altro, gli obiettivi, le modalità di concessione, le autorità/entità interessate, il ruolo dello Stato, i beneficiari, gli aspetti procedurali:

.....

Spiegare in che modo:

- a) il regime di autorizzazioni scambiabili è concepito in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli posti dalle norme obbligatorie dell'Unione per le imprese interessate:

.....

- b) l'assegnazione delle quote è effettuata in modo trasparente e si basa su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità:

.....

- c) la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa ad un prezzo inferiore al valore di mercato non supera le previsioni di fabbisogno dell'impresa quali stimate per una situazione senza sistema di scambio:

.....

▼ **M8**

- d) la metodologia di assegnazione non favorisce determinate imprese o determinati settori:

.....

Nel caso in cui la metodologia di assegnazione favorisca determinate imprese o determinati settori, spiegare in che modo ciò sia giustificato dalla logica ambientale del regime stesso oppure come sia necessario ai fini della coerenza con altre politiche ambientali:

.....

- e) in linea di principio l'assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non deve avvenire a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati:

.....

- f) l'accesso al regime non deve essere indebitamente ostacolato dall'assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori:

.....

Fornire inoltre informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino il rispetto delle condizioni di cui sopra:

.....

Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari

8. Se l'aiuto è destinato ad essere messo a disposizione di singole imprese, fornire informazioni quanto più possibile quantificabili per dimostrare il contributo al pertinente conseguimento dell'obiettivo comune per la misura notificata.

.....

2. Necessità dell'aiuto di Stato

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

Regimi di aiuti di Stato

1. Individuare i fallimenti di mercato che ostacolano il raggiungimento di un maggiore livello di tutela dell'ambiente o la realizzazione di un mercato interno dell'energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile (punto 35 della disciplina):

.....

2. Se sono già in atto altre politiche o misure volte a risolvere il fallimento del mercato, dimostrare che la misura notificata è destinata unicamente a un fallimento del mercato residuale (punto 36 della disciplina).

.....

▼ **M8**

3. Fornire informazioni dettagliate sulla natura e sulle ragioni che rendono necessaria la misura notificata:

.....

4. Nel caso di investimenti per progetti di infrastrutture energetiche, precisare (punti 206, 207 e 208 della disciplina):

- a) fino a che punto la misura va a vantaggio di progetti di interesse comune quali definiti nel regolamento (UE) n. 347/2013, di reti intelligenti e di infrastrutture nelle regioni assistite.

.....

- b) In quale misura un fallimento del mercato conduce a una fornitura non ottimale dell'infrastruttura necessaria.

.....

- c) In quale misura l'infrastruttura è aperta all'accesso di terzi, ed è soggetta alla regolamentazione delle tariffe.

.....

5. Nel caso di adeguatezza della capacità di produzione, fornire le seguenti informazioni (cfr. punti 222, 223 e 224 della disciplina).

- a) Valutazione dell'impatto della produzione variabile, anche proveniente da due sistemi contigui.

.....

- b) Valutazione dell'impatto della partecipazione della domanda, compresa una descrizione delle misure volte a promuovere la gestione della domanda.

.....

- c) Valutazione dell'effettiva o potenziale esistenza di interconnessioni, compresa una descrizione dei progetti in corso e previsti.

.....

- d) Valutazione di ogni altro elemento che possa provocare o aggravare il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione, come fallimenti regolamentari o del mercato, compresi, ad esempio, i massimali sui prezzi all'ingrosso.

.....

Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari

6. Se l'aiuto è destinato ad essere messo a disposizione di singole imprese, dimostrare chiaramente che le singole imprese interessate devono effettivamente affrontare i fallimenti del mercato o fallimenti residuali di cui sopra (cfr. punti 38 e 39 della disciplina).

.....

▼ **M8**

7. Se pertinente, fornire informazioni specifiche concernenti:

- a) l'eventualità che altre misure strategiche stiano già affrontando il problema del fallimento del mercato in maniera soddisfacente, in particolare norme ambientali o altre norme dell'Unione, il sistema ETS dell'Unione o tasse ambientali;

.....

- b) la necessità o meno di un intervento statale, tenendo conto dei costi di attuazione delle norme nazionali a carico del beneficiario dell'aiuto in assenza di aiuti rispetto ai costi o all'assenza di costi di attuazione di tali norme per i principali concorrenti del beneficiario dell'aiuto;

.....

- c) in caso di difficoltà di coordinamento, il numero di imprese che necessitano una collaborazione, gli interessi divergenti tra le parti che collaborano e i problemi pratici di coordinamento della collaborazione, come problemi linguistici, il grado di riservatezza delle informazioni e norme non armonizzate.

.....

3. **Adeguatezza dell'aiuto**

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.3 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

1. Spiegare perché, rispetto ad altri strumenti della politica (che non sono aiuti di Stato) e all'effettiva attuazione del principio «chi inquina paga»⁽¹⁷⁾, l'intervento statale è lo strumento appropriato (cfr. i punti da 41 a 44 della disciplina).

.....

2. Spiegare perché lo strumento di aiuto di Stato selezionato è ritenuto il più appropriato per conseguire l'obiettivo in questione e indicare i motivi per cui si ritiene sia il meno suscettibile di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza rispetto ad altri strumenti di aiuto di Stato (cfr. i punti da 45 a 48 della disciplina).

.....

3. Nel caso di adeguatezza della capacità di produzione, confermare e spiegare che l'aiuto è teso unicamente a compensare il servizio di disponibilità, ai sensi del punto 225 della disciplina. Descrivere inoltre in che modo la misura fornisce adeguati incentivi sia ai produttori esistenti sia a quelli futuri così come agli operatori che utilizzano tecnologie sostitutive, quali soluzioni legate a un intervento sul fronte della domanda o soluzioni di stoccaggio (come prevedere tempi diversi di realizzazione per consentire l'uso di diverse tecnologie) conformemente al punto 226 della disciplina. Indicare in che misura la capacità di interconnessione potrebbe porre rimedio a eventuali problemi di adeguatezza della capacità di produzione (come indicato al punto 226 della disciplina).

.....

⁽¹⁷⁾ Per dimostrare l'adeguatezza dei regimi di aiuto, lo Stato membro può anche basarsi su risultati di precedenti valutazioni, come descritto al capo 4 della disciplina.

▼M8**4. Effetto di incentivazione**

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.4 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

Regimi di aiuti di Stato

1. L'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva?

Sì No

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

.....

2. Al momento della concessione dell'aiuto nel quadro della misura notificata, si garantisce che i lavori relativi al progetto non sono stati avviati prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali? Si garantisce inoltre che l'aiuto non sarà versato/non è stato in nessun caso versato se i lavori relativi al progetto sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto dal beneficiario alle autorità nazionali ⁽¹¹⁸⁾?

Sì No

3. Le domande di aiuto contengono come minimo il nome del richiedente e, nel caso di un'impresa, le sue dimensioni, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e un elenco dei costi ammissibili?

Sì No

4. Descrivere con esempi i controlli della credibilità dello scenario controfattuale che saranno effettuati per garantire che l'aiuto produca gli effetti di incentivazione auspicati.

.....

.....

5. Se l'aiuto concesso mira all'adeguamento a future norme dell'Unione o ad andare oltre le norme dell'Unione, precisare in cosa consisterà l'aiuto, quali norme saranno soddisfatte e quando oppure quali sono le norme cui si andrà oltre (cfr. punti da 53 a 55 della disciplina).

.....

.....

6. Se l'aiuto è concesso a favore di veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne, fornire informazioni dettagliate relative all'applicabilità delle norme dell'Unione (incluso se del caso l'ambito geografico) e in particolare alla loro applicazione retroattiva (cfr. punti 54, lettere a) o b) della disciplina).

È stata adottata una norma dell'Unione?

⁽¹¹⁸⁾ L'«avvio dei lavori» è definito al punto 19(44) della disciplina.

▼ **M8**

Sì No

7. In caso di risposta affermativa al quesito 6, precisare se è entrata in vigore. In caso contrario, entro che data dovrebbe entrare in vigore?

Sì No

8. In caso affermativo di risposta affermativa al quesito 6, confermare che l'investimento è stato effettuato e concluso almeno un anno prima dell'entrata in vigore della norma.

Sì No

Spiegare entro che data sarà concluso l'investimento.

9. Se l'aiuto riguarda audit energetici di grandi imprese, confermare che non serve a finanziare un audit energetico che il beneficiario deve attuare a norma della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ⁽¹¹⁹⁾.

Sì No

Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari

10. Se l'aiuto è reso disponibile a singole imprese, fornire prove inconfutabili del fatto che l'aiuto ha un effetto di incentivazione sulla decisione di investimento tale da convincere il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell'ambiente o a migliorare il funzionamento del mercato dell'energia dell'Unione (punto 3.2.4.2 della disciplina).

11. Indicare i vantaggi che il progetto sovvenzionato apporterà al beneficiario, in particolare in relazione alla produzione (ad esempio effetti sulla capacità e qualità del prodotto) (punto 59 della disciplina).

12. Fornire, illustrare e giustificare lo scenario controfattuale per le singole imprese interessate (punto 60 della disciplina).

13. Specificare la redditività del progetto in questione e i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa in altri progetti di investimento simili. Trasmettere elementi di prova a sostegno delle informazioni fornite (cfr. punti da 61 a 65 della disciplina).

⁽¹¹⁹⁾ Questa disposizione non riguarda le PMI e non pregiudica la valutazione dell'effetto di incentivazione degli aiuti di Stato per misure di efficienza energetica prescritte dall'audit energetico o svolte a seguito di quest'ultimo o per misure derivanti da altri strumenti (cfr. punti 56 e 57 della disciplina).

▼ **M8**

14. Nel caso di una norma dell'Unione che è o sarà applicabile, dimostrare, anche sulla base di informazioni quantitative, che la norma in questione non annulla l'effetto di incentivazione dell'aiuto (cfr. punti da 66 a 68 della disciplina).
-
-

5. **Proporzionalità**

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.5 e alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della disciplina.

Se la misura riguarda esclusivamente aiuti agli investimenti, compilare la prima parte di questa sezione, se riguarda esclusivamente aiuti al funzionamento, compilare la seconda parte, se consiste sia in aiuti agli investimenti sia in aiuti al funzionamento, compilare entrambe le sezioni.

5.1. Regimi di aiuti di Stato

5.1.1. Regimi di aiuti agli investimenti

L'importo dell'aiuto per beneficiario deve essere limitato al minimo necessario per ottenere il livello di tutela dell'ambiente o l'obiettivo in materia di energia perseguiti. In via di principio gli aiuti sono considerati limitati al minimo necessario se l'aiuto corrisponde al totale dei costi supplementari netti necessari per raggiungere l'obiettivo, rispetto allo scenario controfattuale (cfr. sezione 3.2.5 della disciplina, punto 70).

Per i progetti di aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti, la presente sezione si applica esclusivamente agli impianti di produzione. Quanto all'infrastruttura, si applicherà l'approccio basato sul deficit di finanziamento dell'infrastruttura energetica (cfr. sezione 5.1.2 regimi di aiuti al funzionamento) (punto 76 della disciplina).

5.1.1.1. Costi ammissibili ⁽¹²⁰⁾: fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili, se del caso.

- (1) Confermare che i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari al raggiungimento dell'obiettivo comune e che non superano un'intensità di aiuto del 100 %.

Sì

- (2) Contrassegnare l'apposita casella e fornire spiegazioni:

se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell'ambiente;

oppure

i costi di investimento supplementari sono calcolati confrontando l'investimento con la situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l'investimento di riferimento ⁽¹²¹⁾

.....

- (3) Per alcune misure a sostegno di progetti integrati, ad esempio misure integrate a favore dell'efficienza energetica o progetti nel settore del biogas, può essere difficile stabilire lo scenario controfattuale. Nel caso in cui non possa essere stabilito uno

⁽¹²⁰⁾ Per maggiori dettagli cfr. i punti da 72 a 76 della disciplina.

⁽¹²¹⁾ Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle norme obbligatorie dell'Unione in vigore) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. punto 73, lettera b), della disciplina. Cfr. ad esempio l'elenco di cui all'allegato 2 della disciplina. Nel caso in cui l'investimento di riferimento non figuri nell'allegato 2, giustificarne l'adeguatezza.

▼ **M8**

scenario controfattuale, la Commissione può prendere in considerazione i costi complessivi di un progetto a titolo di alternativa, il che può comportare minori intensità di aiuto che rispecchiano il calcolo dei costi ammissibili (cfr. il punto 75 della disciplina).

Qualora si proponga di adottare questo approccio, motivare in modo approfondito questa scelta e fornire i dettagli del calcolo che dimostrino in particolare come le intensità massime di aiuto siano state adeguatamente corrette.

.....

- (4) Presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

- (5) In cosa consistono i costi ammissibili?

- a) investimenti in attivi materiali
 b) investimenti in attivi immateriali

Se l'investimento è legato ad attivi materiali, compilare il punto 6; se è legato ad attivi immateriali, compilare il punto 7. Se l'investimento riguarda sia beni materiali che immateriali compilare entrambi i punti 6 e 7.

- (6) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo/i tipi di investimenti in questione:

- a) investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;
 b) investimenti in fabbricati destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
 c) investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
 d) investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

- (7) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
 b) sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
 c) figurano all'attivo del bilancio dell'impresa e rimangono e sono sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni ⁽¹²²⁾.

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

- gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili

e

⁽¹²²⁾ Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

▼ **M8**

- l'importo totale o parziale dell'aiuto sarà eventualmente rimborsato.

Se l'investimento è legato a norme dell'Unione, compilare il punto 8.

- (8) Nel caso di misure tese ad ottenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme dell'Unione, si prega di confermare le dichiarazioni pertinenti ⁽¹²³⁾ barrando la casella pertinente:
- a) qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;
- b) qualora l'impresa si stia adeguando o superi norme nazionali più rigorose di quelle rilevanti dell'Unione o superi le norme dell'Unione, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme dell'Unione ⁽¹²⁴⁾;
- c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

5.1.1.2. Intensità di aiuto e maggiorazioni

Le intensità degli aiuti autorizzate per le diverse misure sono riportate nell'allegato 1 della disciplina.

- (9) Qual è l'intensità di base applicabile alla misura notificata (senza alcuna maggiorazione, cfr. punto 10)?

.....

- (10) Maggiorazioni

Maggiorazione per le regioni assistite

- a) È applicata una maggiorazione perché l'investimento è effettuato in una zona assistita ⁽¹²⁵⁾?

Sì No

In caso affermativo, specificare l'importo della maggiorazione applicabile (in percentuale dei costi ammissibili):

- b) Confermare che, nel caso sia concesso un aiuto/una maggiorazione per le regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE sono ammissibili solo i beneficiari ubicati in regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE secondo la definizione di cui al punto 19(46) della disciplina:

Sì

- c) Confermare che, nel caso sia concesso un aiuto/una maggiorazione per le regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE sono ammissibili solo i beneficiari ubicati

⁽¹²³⁾ Cfr. allegato 2 della disciplina: i costi dell'investimento supplementari corrispondono agli investimenti necessari per andare oltre il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme dell'Unione.

⁽¹²⁴⁾ Si fa presente che i costi d'investimento necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme dell'Unione non sono ammissibili.

⁽¹²⁵⁾ Cfr. punto 78, lettera a) della disciplina.

▼ **M8**

in regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), secondo la definizione di cui al punto 19(46) della disciplina:

Sì

Maggiorazione per le PMI

d) Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI ⁽¹²⁶⁾?

Sì No

In caso affermativo, specificare l'importo della maggiorazione applicabile (in percentuale dei costi ammissibili):

e) Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le piccole imprese, confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di piccola impresa di cui al punto 19(17) della disciplina:

Sì

f) Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le medie imprese, confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di media impresa di cui al punto 19(17) della disciplina:

Sì

Maggiorazioni per ecoinnovazioni

g) Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le ecoinnovazioni ⁽¹²⁷⁾?

Sì No

h) In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile e spiegare in che modo sono soddisfatti i requisiti specifici di cui al punto 78, lettera c), punti i), ii) e iii) della disciplina:

.....

Procedura di gara

i) L'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva ⁽¹²⁸⁾?

Sì No

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e dimostrare la conformità al punto 19(43) della disciplina. Allegare una copia del bando o del progetto di bando:

.....

(11) Indicare l'intensità di aiuto complessiva dei progetti sostenuti nel quadro del regime notificato (comprese le intensità di base e le maggiorazioni) (in %):

.....

⁽¹²⁶⁾ Cfr. punto 78, lettera b) della disciplina.

⁽¹²⁷⁾ Cfr. punto 78, lettera c) della disciplina. L'«ecoinnovazione» è definita al punto 19(4) della disciplina.

⁽¹²⁸⁾ Per maggiori dettagli sulla «procedura di gara competitiva», cfr. il punto 19(43) della disciplina.

▼ M8

5.1.1.3. Cumulo (cfr. sezione 3.2.5.2 della disciplina)

(12) L'aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?

Sì No

(13) In caso di risposta affermativa al punto 12, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata (cfr. punti 81 e 82 della disciplina):

.....

(14) Indicare se sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro della misura notificata:

.....

5.1.2. Regimi di aiuti al funzionamento

5.1.2.1. Aiuti al funzionamento a favore dell'energia da fonti rinnovabili

1. Specificare, fornendo informazioni dettagliate, i tipi di fonti di energia rinnovabili sostenute nel quadro della misura notificata.

Si fa presente che gli aiuti agli investimenti e/o al funzionamento per la produzione di biocarburanti possono essere consentiti solo nel caso dei biocarburanti sostenibili. Non possono essere concessi aiuti agli investimenti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari, mentre gli aiuti al funzionamento potranno essere concessi solo fino al 2020, salvo che l'impianto non sia già stato ammortizzato. Confermare che tali condizioni sono soddisfatte (punto 113 della disciplina).

.....

2. Nel caso di aiuti alla produzione di energia idroelettrica, confermare che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁹⁾ sarà rispettata.

Sì No

3. Nel caso di aiuti per la gestione dei rifiuti, confermare che il principio della gerarchia dei rifiuti è rispettato.

Sì No

Biocarburanti

4. Precisare se è prevista la concessione di aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari e, in caso affermativo, a quali condizioni (punto 113 della disciplina).

.....

5. Se la misura è a sostegno dei biocarburanti, confermare che le seguenti condizioni sono soddisfatte per quanto riguarda i biocarburanti prodotti da colture alimentari:

a) gli aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari sono concessi solo fino al 2020:

Sì No

⁽¹²⁹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, 22.12.2000, pag. 1).

▼ **M8**

b) gli aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari sono concessi esclusivamente agli impianti entrati in attività prima del 31 dicembre 2013:

Sì No

e

c) gli aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari sono concessi solo agli impianti non ancora completamente ammortizzati:

Sì No

6. Precisare se i biocarburanti sono soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione, o se è prevista l'introduzione di un tale obbligo.

Sì No

In caso affermativo, spiegare e giustificare il fatto che i biocarburanti beneficiari dell'aiuto sono soggetti all'obbligo di fornitura o di miscelazione. Spiegare se l'immissione in commercio dei biocarburanti beneficiari dell'aiuto è più costosa dell'immissione dei biocarburanti soggetti al solo obbligo di fornitura o di miscelazione (e che non ricevono aiuti) (per maggiori indicazioni si veda il punto 114 della disciplina).

.....

Accordi di cooperazione nel quadro della direttiva sulle energie rinnovabili ⁽¹³⁰⁾

7. È in vigore un accordo di cooperazione?

Sì No

In caso affermativo, si prega di precisare e di fornire i dettagli dell'accordo di cooperazione (punto 122 della disciplina).

.....

5.1.2.1.1. Aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fino all'ammortamento dell'impianto)

8. Confermare che l'aiuto sarà concesso solo fino al completo ammortamento dell'impianto conformemente alle consuete norme contabili e spiegare in che modo.

Sì No

.....

9. Confermare che eventuali aiuti agli investimenti ricevuti in precedenza saranno dedotti dall'aiuto al funzionamento e spiegare in che modo.

Sì No

.....

Al fine di incentivare l'integrazione del mercato, è importante che i beneficiari vendano la propria energia elettrica sul mercato e che siano soggetti agli obblighi di mercato (cfr. punti 124 e 125 disciplina).

⁽¹³⁰⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 dell'5.6.2009, pag. 16).

▼ **M8**

10. Confermare che l'aiuto è concesso in aggiunta al prezzo di mercato al quale i produttori vendono direttamente sul mercato (punto 124, lettera a), della disciplina).

Sì No

In caso affermativo, spiegare come tale condizione si configura nella pratica.

.....

11. I beneficiari sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento?

Sì No

In caso affermativo, illustrare in modo dettagliato le responsabilità in materia di bilanciamento che incombono ai produttori di energia rinnovabile e quelle che incombono ad altri produttori (punto 124, lettera b), della disciplina).

.....

In caso negativo, si ritiene che nel proprio paese non esistano mercati infragiornalieri liquidi?

Sì No

In caso siano previste responsabilità in materia di bilanciamento per i produttori di energia rinnovabile, spiegare e giustificare in maniera dettagliata il motivo.

.....

12. Esistono misure volte a garantire che i produttori non siano incentivati a generare energia elettrica a prezzi negativi (punto 124, lettera c), della disciplina)?

Sì No

Spiegare come tale condizione si configura nella pratica.

.....

13. Il regime prevede aiuti per impianti con una capacità installata di produzione elettrica inferiore a 500 kW (eccetto per la produzione di energia elettrica da energia eolica)?

Sì No

In caso affermativo, precisare se ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari. Precisare se a tali impianti si applicano le condizioni del punto 124 della disciplina.

.....

14. Il regime prevede aiuti per i progetti dimostrativi definiti nella disciplina (punto 127 della disciplina)?

Sì No

▼ **M8**

In caso affermativo, precisare, fornendo elementi giustificativi, se tali progetti soddisfano tutte le condizioni indicate nella definizione di cui al punto 19(45) della disciplina.

.....

In caso affermativo, precisare se ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari. Precisare se ai progetti dimostrativi si applicano le condizioni del punto 124 della disciplina.

.....

15. Il regime prevede aiuti per impianti di produzione di energia elettrica da energia eolica con una capacità installata di produzione di 3 MW o di 3 unità di produzione (punto 125 della disciplina)?

Sì No

In caso affermativo, riportare gli impianti che rientrano nella suddetta disposizione.

.....

In caso affermativo, precisare se ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari. Precisare se a tali impianti si applicano le condizioni del punto 124 della disciplina.

.....

In un periodo di transizione che si estende dal 2015 al 2016, gli aiuti pari ad almeno il 5 % della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori (cfr. punti 124 e 125 della disciplina).

16. Confermare che gli aiuti pari ad almeno il 5 % della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

Sì No

17. Spiegare come tale condizione si configura nella pratica, incluso il calcolo del livello minimo del 5 % sia per il 2015 che per il 2016.

.....

18. Dal 1° gennaio 2017 gli aiuti al funzionamento sono concessi in linea di principio nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, salvo eccezioni (punto 126 della disciplina). Confermare che l'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

Sì No

▼ **M8**

In caso affermativo, illustrare nel dettaglio la procedura di gara.

.....

In caso negativo, indicare quale dei seguenti motivi è eventualmente applicabile:

- a) l'ammissibilità è circoscritta a un numero molto limitato di progetti;
- b) una procedura di gara competitiva richiederebbe un livello di sostegno maggiore;
- c) la procedura comporterebbe un basso tasso di realizzazione dei progetti;

19. Spiegare i motivi della mancata applicazione di una procedura di gara competitiva, fornendo prove quantitative e qualitative del fatto che una delle ragioni addotte possa effettivamente concretizzarsi.

.....

In caso contrario, compilare la sezione 5.1.2.1.2 «Aiuti al funzionamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili diversa dall'energia elettrica (fino all'ammortamento dell'impianto)».

20. La procedura di gara è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili?

Sì No

In caso affermativo, spiegare in che modo è garantita l'apertura della procedura di gara.

.....

In caso negativo, indicare quale dei seguenti motivi è eventualmente applicabile:

- a) potenziale più a lungo termine delle tecnologie nuove e innovative;
- b) la necessità di diversificazione;
- c) i vincoli di rete e la stabilità della rete;
- d) i costi (di integrazione) del sistema;
- e) la biomassa: la necessità di limitare distorsioni sul mercato delle materie prime.

21. Spiegare in modo esaustivo i motivi per cui è stata applicata la deroga alla procedura di gara competitiva aperta a tutti i produttori, fornendo prove quantitative e qualitative del fatto che una delle ragioni di cui al punto 20 possa effettivamente concretizzarsi.

.....

22. Spiegare in modo esaustivo perché nell'elaborazione del bando di gara non è stato possibile risolvere le questioni che hanno portato all'applicazione della deroga (punto 124 della disciplina).

.....

▼ **M8**

23. Il regime prevede aiuti per impianti con una capacità installata di produzione elettrica inferiore a 1 MW (eccetto per la produzione di energia elettrica da energia eolica)?

Sì No

In caso affermativo, precisare se ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari. Precisare se a tali impianti sarà concesso un aiuto nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

.....

24. Il regime prevede aiuti per i progetti dimostrativi come definiti nella disciplina?

Sì No

In caso affermativo, ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari? Precisare se a tali progetti sarà concesso un aiuto nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

.....

25. Il regime prevede aiuti per impianti di produzione di energia elettrica da energia eolica con una capacità installata di produzione di 6 MW o di 6 unità di produzione?

Sì No

In caso affermativo, fornire dettagli sugli impianti che rientrano nella suddetta disposizione.

.....

In caso affermativo, precisare se ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari. Precisare se a tali impianti sarà concesso un aiuto nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

.....

5.1.2.1.2. Aiuti al funzionamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili diversa dall'energia elettrica (fino all'ammortamento dell'impianto)

26. Fornire le informazioni seguenti a dimostrazione che l'aiuto al funzionamento non supera la differenza tra i costi totali normalizzati della produzione di energia dalla tecnologia in questione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessato:

— analisi dettagliata dei costi di produzione dell'energia derivante dalla tecnologia in questione sotto forma di costi totali normalizzati della produzione di energia per unità di ciascuna delle fonti rinnovabili ⁽¹³¹⁾:

.....

— analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

.....

⁽¹³¹⁾ Per i regimi di aiuto queste informazioni possono essere fornite nella forma di (esempi di) un normale calcolo.

▼ **M8**

27. Dimostrare, che conformemente alle consuete norme contabili, l'aiuto sarà concesso solo fino al completamento dell'ammortamento degli impianti e fornire un'analisi dettagliata dell'ammortamento di ciascun tipo di investimento a favore della tutela dell'ambiente (punto 131, lettera d), della disciplina):

.....

28. Per i regimi di aiuto, specificare come sarà garantito il rispetto di questa condizione (punto 131, lettera d), della disciplina):

.....

29. Nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento, dimostrare il modo in cui viene detratto dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all'impresa in questione e destinato al nuovo impianto:

.....

30. Gli aiuti coprono anche una normale remunerazione del capitale?

Sì No

In caso affermativo, fornire precisazioni nonché informazioni/calcoli che mostrino il tasso normale di remunerazione e indicare le ragioni per cui il tasso scelto è adeguato:

.....

31. I costi di produzione sono aggiornati regolarmente e almeno una volta l'anno?

Sì No

Fornire maggiori informazioni dettagliate e spiegazioni:

.....

- 5.1.2.1.3. Aiuti al funzionamento per impianti esistenti alimentati a biomassa dopo l'ammortamento degli impianti

Gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto possono essere compatibili con il mercato interno se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l'ammortamento dell'impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell'energia in questione (punto 133 della disciplina).

32. Confermare, argomentando, che l'aiuto è concesso unicamente sulla base dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

.....

33. Fornire le seguenti informazioni:

— analisi dettagliata dei costi di esercizio legati alla produzione di energia dalla biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto:

.....

— analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

.....

▼ **M8**

- analisi dettagliata della struttura della misura, da cui risulta che essa è tesa esclusivamente a compensare la differenza fra il costo di produzione dopo l'ammortamento dell'impianto e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

.....

34. È in atto un meccanismo di controllo volto a verificare se i costi operativi sostenuti continuano ad essere superiori al prezzo di mercato dell'energia in questione?

Sì No

Tale meccanismo di controllo è aggiornato almeno su base annuale?

Sì No

Descrivere in dettaglio il meccanismo di controllo.

.....

Gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto possono essere compatibili con il mercato interno se lo Stato membro interessato dimostra che, indipendentemente dal prezzo di mercato dell'energia in questione, l'uso di carburante fossile come mezzo di alimentazione è economicamente più vantaggioso rispetto all'uso della biomassa (punto 134 della disciplina).

35. Confermare, argomentando, che l'aiuto è concesso unicamente sulla base dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

.....

36. Fornire le seguenti informazioni:

- analisi dettagliata dei costi di esercizio legati alla produzione di energia dalla biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto:

.....

- analisi dettagliata dei costi di esercizio legati alla produzione di energia da carburante fossile dopo l'ammortamento dell'impianto:

.....

- analisi dettagliata della struttura della misura, da cui risulta che essa è tesa esclusivamente a compensare la differenza fra il costo di produzione dopo l'ammortamento dell'impianto e l'uso della biomassa e del combustibile fossile in questione:

.....

37. Fornire prove attendibili del fatto che senza l'aiuto di Stato si passerebbe dall'uso di biomassa all'uso di combustibili fossili nello stesso impianto.

.....

38. È in atto un meccanismo di controllo volto a verificare se i costi operativi sostenuti per l'uso della biomassa continuano ad essere superiori ai costi operativi sostenuti per l'utilizzo del combustibile fossile in questione?

▼ M8

Sì No

39. Tale meccanismo di controllo è aggiornato almeno su base annuale?

Sì No

Descrivere in dettaglio il meccanismo di controllo.

.....

5.1.2.1.4. Aiuti al funzionamento concessi tramite certificati

40. Fornire una descrizione dettagliata del certificato verde o del sistema di gare d'appalto (incluse, fra l'altro, informazioni sul livello dei poteri discrezionali, il ruolo dell'amministratore, il meccanismo di fissazione dei prezzi, il meccanismo di finanziamento, il meccanismo di sanzione e il meccanismo di redistribuzione).

.....

41. Qual è la durata della misura notificata ⁽¹³²⁾?

.....

42. Fornire dati o calcoli che dimostrino che l'aiuto è indispensabile per garantire la redditività delle fonti di energia rinnovabili.

.....

43. Fornire dati o calcoli che dimostrino che l'aiuto non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio di fonti di energia rinnovabili:

.....

44. Fornire informazioni o calcoli che dimostrino che l'aiuto non disincentiva i produttori di energia rinnovabile dall'aumentare la loro competitività.

.....

45. Presentare le informazioni richieste nella sezione 5.1.2.1.1 Aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fino all'ammortamento dell'impianto).

.....

46. Se per motivi tecnici non possono essere applicate le condizioni di cui ai punti 124 e 125 della disciplina, fornire informazioni o calcoli giustificativi.

.....

5.1.2.2. Aiuti al funzionamento concessi per impianti di cogenerazione di calore e di energia elettrica ad alta efficienza energetica

47. Rispondere alle domande della sezione 5.1.2.1 nella misura in cui la pertinente sottosezione è applicabile:

— al sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione fino all'ammortamento degli impianti — sezione 5.1.2.1.1.

⁽¹³²⁾ Si osservi che la Commissione può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni.

▼ **M8**

- al sostegno alla produzione di calore da impianti di cogenerazione fino all'ammortamento degli impianti — sezione 5.1.2.1.2.
- al sostegno alla produzione di calore o elettricità da impianti di cogenerazione fino all'ammortamento degli impianti — sezione 5.1.2.1.3.
- al sostegno concesso tramite certificati — sezione 5.1.2.1.4.

48. Confermare che gli aiuti al funzionamento a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono concessi esclusivamente:

- alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore e di energia elettrica, ove questi siano prodotti a costi superiori al prezzo di mercato ⁽¹³³⁾;
- a favore dell'impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un'unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un'unità di energia tradizionale ⁽¹³⁴⁾.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni rilevanti sono soddisfatte:

.....

5.1.2.3. Aiuti al funzionamento concessi a favore di misure di efficienza energetica

49. Fornire informazioni o calcoli che dimostrino che gli aiuti si limitano a compensare i sovraccosti netti di produzione derivanti dall'investimento, tenendo conto dei benefici derivanti dall'efficienza energetica ⁽¹³⁵⁾.

.....

50. Qual è la durata della misura d'aiuto al funzionamento ⁽¹³⁶⁾?

.....

5.1.2.4. Aiuti al funzionamento concessi a favore di infrastrutture energetiche e della cattura e stoccaggio di CO₂

51. Fornire informazioni e calcoli che dimostrino che gli aiuti si limitano a compensare i sovraccosti netti di produzione derivanti dall'investimento, tenendo conto dei costi e dei benefici del progetto.

.....

Fornire una presentazione dettagliata del flusso di cassa per tutta la durata del progetto.

.....

Precisare i tassi di attualizzazione e i tassi di cambio utilizzati.

.....

⁽¹³³⁾ Il carattere necessario degli aiuti sarà determinato prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell'energia elettrica.

⁽¹³⁴⁾ Il costo di produzione può comprendere la normale remunerazione del capitale dell'impianto ma da tale costo di produzione devono essere dedotti gli eventuali benefici ottenuti dall'impresa in termini di produzione di calore.

⁽¹³⁵⁾ Si osservi che si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all'impresa e destinati al nuovo impianto.

⁽¹³⁶⁾ La durata deve essere limitata a massimo 5 anni.

▼ **M8**

Descrivere in dettaglio lo scenario controfattuale o giustificare l'assenza.

.....

52. Nel caso di aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO₂, dimostrare che l'aiuto non è destinato a impianti che emettono CO₂.

.....

53. Nel caso di infrastrutture energetiche, i costi ammissibili corrispondono quindi al deficit di finanziamento. Dimostrare che l'aiuto non supera il deficit di finanziamento fornendo un calcolo dettagliato e una giustificazione per i dati utilizzati (per esempio il tasso di rendimento) (punto 211 della disciplina).

.....

54. Qual è la durata della misura d'aiuto al funzionamento?

.....

5.1.2.5. Aiuti al funzionamento concessi per garantire l'adeguatezza della capacità di produzione.

55. Descrivere i meccanismi intrinseci volti a prevenire profitti accidentali.

.....

.....

56. Descrivere il meccanismo che fa sì che il prezzo corrisposto tenda automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità richiesto (punto 231 della disciplina).

.....

.....

57. Il regime si basa su una procedura di gara competitiva? Precisarne (punto 229 della disciplina).

.....

.....

58. Indicare il tasso previsto di rendimento a favore dei beneficiari del regime.

.....

.....

5.1.2.6. Aiuti al funzionamento sotto forma di autorizzazioni scambiabili (punto 235 della disciplina)

59. Si prega di confermare che il regime in questione rispetta tutti i criteri seguenti:

- a) i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono concessi, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione di fatto simile;
- b) l'asta integrale garantisce un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;
- c) l'aumento dei costi derivante dal regime di autorizzazioni scambiabili non può venir fatto gravare sul consumatore senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite;
- d) si è utilizzata la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE come parametro per il livello di sovvenzione concessa.

Fornire informazioni dettagliate che dimostrino come sono applicati questi criteri:

▼ **M8**

.....

5.2. Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari

60. Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

61. Fornire descrizioni dettagliate per ciascuna delle misure oggetto di notifica individuale. Le informazioni non dovrebbero essere di natura generale (cioè relative all'intero settore) bensì riguardare il singolo beneficiario.

.....

6. **Prevenzione di effetti negativi**

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.6 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

6.1. Regimi di aiuti di Stato

1. Spiegare in che modo le distorsioni della concorrenza e degli scambi generate dal regime di aiuti notificato saranno limitate al minimo (cfr. sezione 3.2.6 della disciplina).

.....

2. La misura impedisce ai produttori più efficienti e innovativi di conseguire risultati di efficienza ambientale?

Sì No

In caso di risposta negativa, spiegare perché.

.....

3. L'aiuto avrà effetti distorsivi aumentando o mantenendo il potere di mercato del beneficiario?

.....

4. L'aiuto è stato concepito in modo tale da consentire ai soggetti pertinenti di avere accesso alla misura? Indicare quali misure sono state prese per garantire l'accesso.

.....

Per l'adeguatezza della capacità di produzione

5. Spiegare in che modo la misura è conforme al punto 233 della disciplina

.....

6. Spiegare in che modo la misura consente la partecipazione di tutte le capacità che possono contribuire efficacemente a risolvere un problema di adeguatezza della capacità di produzione (punto 232 della disciplina).

.....

▼ M8

- 6.2. Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari
7. Se l'aiuto è destinato a essere messo a disposizione di singole imprese, fornire prove evidenti degli effetti negativi a livello dell'impresa (punto 3.2.4.2 della disciplina).

.....

.....

7. Trasparenza

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.7 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono la pubblicazione, da parte dell'autorità che concede l'aiuto, in un sito web centralizzato, oppure in un unico sito web che riunisca informazioni di diversi siti (ad esempio, regionali), almeno delle seguenti informazioni sulle misure di aiuto di Stato notificate: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso, il nome dell'autorità che concede gli aiuti, i nomi dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione in cui ha sede il beneficiario e il settore economico principale in cui questo opera (cfr. la sezione 3.2.7 della disciplina)

.....

.....

2. Fornire il link al sito web

.....

Sezione C: Valutazione della compatibilità degli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili

Per rispondere alle domande di questa sezione, fare riferimento in particolare alla sezione 3.2.7 della disciplina.

Compilare la sezione C1 per le misure riguardanti sgravi da imposte ambientali e la sezione C2, eventualmente insieme alla sezione C3, per le misure riguardanti sgravi dall'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Compilare la sezione sulla trasparenza di cui alla sezione B, punto 7.

Sezione C1: Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali⁽¹³⁷⁾

1. Spiegare in che modo gli sgravi o le esenzioni fiscali contribuiscono indirettamente a migliorare il livello di tutela ambientale, e indicare le ragioni per cui gli sgravi e le esenzioni fiscali non compromettono gli obiettivi generali perseguiti:

.....

.....

⁽¹³⁷⁾ Cfr. la sezione 3.7.1 della disciplina.

▼ **M8**

2. Per gli sgravi o esenzioni da imposte armonizzate a livello dell'Unione si prega di confermare che:

- a) l'aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni
e
- b) i beneficiari dell'aiuto sono selezionati secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori
e
- c) gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore se sono in una situazione di fatto simile
e
- d) i beneficiari corrispondono almeno il livello minimo di imposizione dell'Unione prescritto dalla direttiva applicabile ⁽¹³⁸⁾.

Fornire, per ogni categoria di beneficiari, giustificativi riguardanti il livello minimo di imposizione da pagare (tasso effettivamente pagato, preferibilmente in EUR, e nelle stesse unità della legislazione dell'Unione applicabile):

.....
.....

- e) gli sgravi o le esenzioni sono compatibili con la pertinente legislazione dell'Unione applicabile e conformi ai limiti e alle condizioni ivi fissati:
Indicare le disposizioni rilevanti e fornire pertinenti documenti giustificativi:

.....
.....

3. Se le condizioni di cui sopra al punto 2 sono confermate e debitamente giustificate, non è necessario compilare la presente sezione, a meno che queste condizioni non siano soddisfatte per l'intera misura.

4. Per sgravi o esenzioni da imposte ambientali che non sono state armonizzate, o che sono state armonizzate ma i beneficiari pagano un importo inferiore al minimo di imposizione dell'Unione, confermare che l'aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni:

- Sì No

Fornire inoltre quanto segue:

— una descrizione dettagliata dei settori esonerati:

.....
.....

— un elenco dei 20 maggiori beneficiari di sgravi o riduzioni così come una descrizione dettagliata della loro situazione, in particolare il fatturato, le quote di mercato e l'entità della base imponibile:

.....
.....

5. Precisare se:

- a) i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono concessi, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione di fatto simile
e

⁽¹³⁸⁾ Secondo la definizione di cui al punto 19(16) della disciplina, il «livello minimo di imposizione dell'Unione» è il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

▼ M8

- b) l'imposta ambientale al netto dello sgravio porterebbe a un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari
- e
- c) in assenza dell'aiuto, l'aumento sostanziale dei costi di produzione porterebbe a una contrazione notevole delle vendite se venisse fatto gravare sul consumatore ⁽¹³⁹⁾.

6. Fornire prove quantitative e qualitative riguardanti le condizioni di cui al punto 2:

.....

.....

7. Precisare in che modo sono concessi sgravi o esenzioni fiscali (punto 174 della disciplina).

.....

.....

8. Specificare quale delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) I beneficiari degli aiuti corrispondono almeno 20 % dell'imposta nazionale?

Sì No

In caso negativo, dimostrare come possa essere giustificata un'aliquota inferiore nell'ottica di una limitata distorsione della concorrenza:

.....

.....

b) Gli sgravi e le esenzioni fiscali sono condizionati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e le imprese o le associazioni di imprese beneficiarie?

Sì No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate e giustificativi comprovanti che le imprese o le associazioni di imprese si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti all'applicazione: i) del 20 % dell'imposta nazionale, oppure ii) del livello minimo di imposizione dell'Unione:

.....

.....

Confermare che:

- a) il contenuto degli accordi è stato negoziato dallo Stato membro e stabilisce segnatamente tali obiettivi e lo scadenario per il loro conseguimento;
- b) lo Stato membro assicura un controllo indipendente e tempestivo degli impegni assunti in forza di questi accordi;
- c) gli accordi saranno periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono un sistema efficace di sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.

⁽¹³⁹⁾ A tal fine, gli Stati membri possono tra l'altro fornire le stime relative all'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell'ambito del rilevante mercato geografico assieme alle stime del calo delle vendite e/o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.

▼ M8

Specificare, per ogni settore, gli obiettivi e lo scadenziario e descrivere i meccanismi di controllo e revisione (ad esempio da parte di chi e con quale periodicità), così come il sistema di sanzioni:

.....

9. Qualora sia introdotta una tassa sulle emissioni di CO₂ applicata ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica e sia prevista una compensazione per l'elettricità utilizzata (punto 179 della disciplina), fornire le seguenti informazioni:

a) Il nesso diretto al prezzo delle quote ETS

.....

b) Le intensità massime di aiuto nel corso degli anni e le modalità con cui sono rispettate le intensità di aiuto indicate negli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell'ambito del sistema ETS dell'Unione⁽¹⁴⁰⁾

.....

c) Un elenco dei beneficiari, specificando se siano ammissibili ai sensi degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell'ambito del sistema ETS dell'Unione

.....

d) Specificare il modo in cui è corrisposto l'importo forfettario.

.....

Sezione C2: Aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Illustrare quali sono i costi aggiuntivi⁽¹⁴¹⁾ derivanti dal finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili e in che modo si ripercuotono sui prezzi dell'energia elettrica. Precisare.

.....

2. Confermare che rientrano nella misura solo le riduzioni dei costi di finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili e nessun altro costo. Fornire dettagli in merito. I costi aggiuntivi non possono essere superiori al finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili.

.....

⁽¹⁴⁰⁾ Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

⁽¹⁴¹⁾ Il modo più diretto per dimostrare il nesso di causalità è dato dal riferimento a un onere o un prelievo applicato sul prezzo finale dell'energia elettrica e destinato al finanziamento a favore dell'energia da fonti rinnovabili. Un metodo indiretto per individuare i costi aggiuntivi sarebbe il calcolo dell'impatto dei costi netti più elevati per i fornitori di energia elettrica dati dai certificati verdi e il calcolo dell'impatto sul prezzo dell'energia elettrica nell'ipotesi che il fornitore trasferisca i costi netti più elevati.

▼ M8*Ammissibilità*

3. Fornire una presentazione dei beneficiari della misura e individuare in quale misura i beneficiari operano nei settori ripresi nell'allegato 3 della disciplina.

.....

4. Se i beneficiari non operano nei settori ripresi nell'allegato 3 della disciplina, indicare in quale misura essi operano nei settori di cui all'allegato 5.

.....

5. Per i beneficiari di cui alla presente sezione, dimostrare il livello di intensità di energia elettrica per le imprese (punto 186). Se del caso, fare riferimento ai parametri standard di riferimento di consumo di energia elettrica.

.....

6. Se i beneficiari della misura non operano nei settori di cui all'allegato 3 o all'allegato 5 della disciplina:

— dimostrare il livello di intensità di energia elettrica delle imprese. Se del caso, fare riferimento ai parametri standard di riferimento di consumo di energia elettrica.

.....

— dimostrare l'intensità degli scambi commerciali a livello unionale per le imprese.

.....

7. Confermare e dimostrare che i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e che gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile.

.....

Proporzionalità

8. Confermare che i beneficiari versano integralmente almeno il 15 % dei costi aggiuntivi.

.....

9. Confermare l'esistenza di eventuali limitazioni del contributo massimo per le imprese ad alta intensità di energia elettrica.

al 4 % del valore aggiunto lordo (VAL)

allo 0,5 % del VAL (per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %)

In tal caso:

▼ M8

- a) Riportare le modalità di calcolo del livello massimo del contributo e del valore aggiunto lordo per l'impresa (allegato 4 della disciplina).

.....

- b) Indicare se il calcolo è stato corretto per coprire tutti i costi del lavoro (punto 191 della disciplina).

.....

- c) Spiegare in che misura la limitazione si applica a tutte le imprese ammissibili.

.....

Sezione C3: Norme transitorie per la riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili

La presente sezione va completata solo se è stato presentato alla Commissione un piano di adeguamento prima del 1° luglio 2015.

1. Precisare se prima del 1° luglio 2014 sono già stati concessi sgravi o esenzioni dall'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.

.....

In caso affermativo, specificare se nuovi beneficiari hanno aderito al regime dopo il 1° luglio 2014.

.....

2. Indicare le imprese che beneficiavano già della misura prima del 1° luglio 2014.

.....

3. Suddividere i beneficiari in due gruppi, indicando nel gruppo 1 i soggetti ammissibili a ricevere aiuti ai sensi della disciplina e nel gruppo 2 i soggetti non ammissibili ai sensi della disciplina.

.....

4. Fornire un piano di adeguamento che preveda di allineare gradualmente il livello degli aiuti con l'applicazione dei criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alla sezione C.2.

- a) Precisare in che modo il piano prevede un contributo minimo proprio del 15 % entro il 2019 per il gruppo 1 di cui alla domanda 3.

.....

▼ **M8**

- b) Precisare in che modo il piano prevede un contributo minimo proprio del 20 % entro il 2019 per il gruppo 2 di cui alla domanda 3.

.....

*PARTE III.7***Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al finanziamento del rischio**

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (gli orientamenti) ⁽¹⁴²⁾.

Per le definizioni si veda il punto 52 degli orientamenti.

1. Ambito di applicazione**1.1. Motivi per cui il regime è notificato:**

- a) Il regime non è conforme al regolamento generale di esenzione per categoria ⁽¹⁴³⁾. Indicare le disposizioni della base giuridica del regime che superano i limiti fissati nel regolamento generale di esenzione per categoria e indicare di quali disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria si tratta:

.....

- b) Il regime non è conforme al regolamento «de minimis» ⁽¹⁴⁴⁾. Indicare per quali ragioni:

.....

- c) Il regime non soddisfa il test dell'operatore in un'economia di mercato a uno o più livelli (investitori, intermediario finanziario e suoi gestori, imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti) (cfr. sezione 2.1 degli orientamenti. Per i prestiti, si fa riferimento alla comunicazione sul tasso di riferimento ⁽¹⁴⁵⁾, e per le garanzie alla comunicazione in materia di garanzie ⁽¹⁴⁶⁾. Indicare per quali ragioni:

.....

- d) Il regime non presenta elementi di aiuto ed è notificato per ragioni di certezza giuridica.

1.2. Ambito d'applicazione del regime notificato. Barrare la casella pertinente

- a) Il regime notificato è attuato mediante intermediari finanziari o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili (punto 20 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

⁽¹⁴²⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

⁽¹⁴³⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽¹⁴⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

⁽¹⁴⁵⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

⁽¹⁴⁶⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

▼ **M8**

- b) Il regime notificato esclude le grandi imprese, ma fa eccezione per le piccole imprese a media capitalizzazione o le imprese a media capitalizzazione innovative (punto 21 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

- c) Il regime notificato esclude gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato (punto 22 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

- d) Il regime di aiuto per il finanziamento del rischio prevede la presenza di investitori privati (punto 23 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

- e) Il regime per il finanziamento del rischio prevede che, nel caso di una condivisione asimmetrica dei rischi tra lo Stato e gli investitori privati, questi ultimi assumano rischi significativi o lo Stato riceva una remunerazione per il suo investimento (punto 24 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

- f) Il regime per il finanziamento del rischio non può essere utilizzato a sostegno delle operazioni di buy-out (punto 25 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

- g) Il regime per il finanziamento del rischio stipula che non saranno concessi aiuti per il finanziamento del rischio alle imprese in difficoltà quali definite negli orientamenti sul finanziamento del rischio. (Si fa presente che, ai sensi di tali orientamenti, nei sette anni dalla prima vendita commerciale le PMI ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* dell'intermediario finanziario selezionato non saranno considerate imprese in difficoltà, a meno che siano soggette a procedure di insolvenza o si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

- h) Il regime per il finanziamento del rischio esclude aiuti al finanziamento del rischio a favore di imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati (punto 26 degli orientamenti).

▼ **M8**

- i) Nel regime per il finanziamento del rischio non rientrano gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione (punto 27 degli orientamenti).
- j) Il regime per il finanziamento del rischio non si applica alle misure nel cui ambito la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo di utilizzare prodotti o servizi nazionali né alle misure che violano la libertà di stabilimento, qualora gli intermediari finanziari, i loro gestori o i beneficiari finali sono soggetti all'obbligo di avere o di trasferire la loro sede centrale nel territorio dello Stato membro in questione.

2. Descrizione del regime**2.1. Stanziamento a favore del regime**

— Qual è l'importo totale del finanziamento del rischio (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) per impresa destinataria calcolato per ciclo intero di investimenti per ciascuna impresa beneficiaria (e non per anno). Precisare:

.....

— Qual è l'entità della dotazione annuale del regime?

— Qual è la dotazione di bilancio complessiva della misura per la sua intera durata? Precisare:

.....

— Qual è l'entità dei fondi di investimento istituiti nell'ambito del regime?

— Il regime sarà cofinanziato da fondi dell'Unione (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale o altri)? Precisare:

.....

2.2. Durata del regime

a) Qual è la durata del regime? (Specificare la data di entrata in vigore e di scadenza).....

b) Qual è la durata prevista del periodo di investimento?.....

c) Qual è la durata prevista del periodo di mantenimento dell'investimento?.....

2.3. Imprese destinatarie che sono beneficiari finali del regime

La valutazione ex ante ⁽¹⁴⁷⁾ dimostra la necessità che le seguenti imprese siano ammesse al regime in quanto beneficiari finali (punti 63-79 degli orientamenti) (fornire dettagli):

.....

.....

⁽¹⁴⁷⁾ Gli orientamenti (punti 46-49) richiedono che venga effettuata e presentata una valutazione ex ante per tutte le misure per il finanziamento del rischio soggette a notifica.

▼ **M8**

- a) piccole imprese a media capitalizzazione («mid-cap») (imprese il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità e il cui fatturato annuo non supera 100 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera 86 milioni di EUR). In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- b) Imprese a media capitalizzazione innovative (imprese a media capitalizzazione il cui numero di dipendenti non supera le 1 500 unità e i cui costi di R&S e innovazione, secondo la definizione del regolamento generale di esenzione per categoria, rappresentano a) almeno il 15 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti il primo investimento a titolo della misura a favore del finanziamento del rischio o b) almeno il 10 % all'anno del totale dei costi di esercizio nei tre anni precedenti il primo investimento a titolo della misura a favore del finanziamento del rischio). In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- c) Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento del rischio superati sette anni dalla loro prima vendita commerciale. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- d) Imprese che necessitano di un investimento per il finanziamento del rischio (compresi gli investimenti pubblici e privati) di importo superiore al limite di 15 milioni di EUR fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- e) Piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni dell'articolo 23 del regolamento generale di esenzione per categoria. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- f) Altro

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

▼ M8

2.4. Strumenti finanziari: la valutazione ex ante dimostra che sono necessari i seguenti parametri che non sono conformi al regolamento generale di esenzione per categoria (punti 80-86 degli orientamenti)

- a) Partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali di cui all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento generale di esenzione per categoria (punti 80-81 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e un'adeguata giustificazione della presenza di percentuali inferiori a quelle previste dal regolamento generale di esenzione per categoria:

.....

- b) Strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria (in cui l'investitore pubblico assume maggiori rischi di quelli consentiti da detto regolamento) (punti 82-83 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e un'adeguata giustificazione della presenza di parametri superiori a quelli previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria:

.....

- c) Strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli investitori, gli intermediari finanziari e i relativi gestori sono selezionati privilegiando la protezione dai rischi rispetto alla ripartizione asimmetrica degli utili.

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- d) Altro

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

2.5. Strumenti fiscali: la valutazione ex ante dimostra che sono necessari i seguenti parametri che non sono conformi al regolamento generale di esenzione per categoria

- a) Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori.

Fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- b) Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali per investimenti nelle PMI attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione.

▼ M8

Fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

c) Altro

Fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

2.6. Investitori privati che partecipano alla misura con capitale, prestiti o garanzie

a) Descrivere le caratteristiche degli investitori privati che partecipano alla misura (ad esempio, investitori aziendali, persone fisiche ecc.):

.....

.....

b) Gli investitori privati forniscono capitale proprio, prestiti o garanzie a livello dell'intermediario finanziario (ad esempio, fondo di fondi) o a livello dei beneficiari finali? Precisare.

.....

.....

c) Gli intermediari finanziari che attuano il regime coinvestono (e sono pertanto da considerare investitori privati)?

Sì. Precisare:

No

2.7. Intermediari finanziari che attuano il regime

(Cfr. la definizione generale al punto 52 degli orientamenti; sono inclusi i fondi con o senza personalità giuridica)

a) Precisare la natura degli intermediari finanziari che attuano il regime.

.....

b) L'attuazione della misura prevede un'«entità delegata» (definita al punto 52, lettera v) degli orientamenti)?

Sì. Precisare:

No

c) L'entità delegata coinveste con lo Stato membro mediante risorse proprie?

Sì. Indicare il riferimento alla base giuridica che autorizza l'entità delegata a effettuare tale coinvestimento:

.....

No. In tal caso, illustrare il metodo di calcolo della remunerazione per l'esecuzione della misura onde garantire che non sia sovraremunerata:

.....

▼ M8

d) L'entità delegata è selezionata mediante una gara aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o è nominata direttamente? Precisare:

.....

e) L'entità delegata gestisce il fondo attraverso cui è erogato il finanziamento nell'ambito del regime di finanziamento del rischio?

Sì No

f) Caratteristiche dell'impresa di gestione incaricata dell'attuazione della misura a livello dell'intermediario finanziario:

.....

g) Nel caso siano coinvolti nel programma più livelli di intermediari finanziari (compresi i fondi di fondi), fornire tutte le informazioni pertinenti per ciascun livello di intermediario finanziario:

.....

2.8. Vi sono altre parti coinvolte nel regime oltre all'autorità pubblica che concede l'aiuto, alle imprese destinatarie, agli intermediari finanziari che attuano il regime sopramenzionati e agli investitori privati che vi partecipano?

Sì. Precisare:

No

2.9. Descrizione dettagliata degli strumenti

Nota: ai fini di una migliore comprensione, allegare uno schema per illustrare la struttura del regime e gli strumenti previsti, con indicazione delle parti interessate, dell'entità della loro partecipazione e, se del caso, un allegato che sintetizzi la struttura globale del regime notificato.

Indicare i parametri scelti per sollecitare i potenziali intermediari finanziari a manifestare il loro interesse a partecipare al regime di finanziamento del rischio, rispondendo alle domande dettagliate nella presente sezione.

2.9.1. Strumenti finanziari

Le misure di aiuto al finanziamento del rischio sotto forma di strumenti finanziari devono essere attuate mediante intermediari finanziari (punto 20 degli orientamenti). Pertanto, tali misure si compongono di almeno un intervento statale per gli intermediari finanziari e investimenti per il finanziamento del rischio da parte degli intermediari finanziari in imprese beneficiarie finali.

2.9.1.1. Intervento a livello degli intermediari finanziari

A) Intervento statale a livello degli intermediari finanziari

Lo Stato fornisce quanto segue agli intermediari finanziari (barrare la casella indicata e completare se necessario).

CONFERIMENTI DI EQUITY (COMPRESO QUASI-EQUITY) DA PARTE DELLO STATO A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

▼ **M8**

1. Fornire le seguenti informazioni:
 - Condizioni del conferimento di capitale (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tale conferimento):
.....
 - Tipo di intermediario finanziario:
 - Tipo di struttura di finanziamento dell'intermediario finanziario (ad esempio fondi di investimento con percentuale di partecipazione privata e pubblica; fondi di fondi, struttura a più livelli con sotto-fondi specializzati, fondi pubblici di coinvestimento con investitori privati per le singole operazioni) (precisare in dettaglio):
.....
 2. In caso di strumenti quasi-equity, descrivere in dettaglio la natura dello strumento previsto:
.....
.....
 3. Se vi è partecipazione privata (ad esempio nel caso di investitori privati che conferiscono capitale proprio all'intermediario finanziario accanto allo Stato):
 - indicare le percentuali di partecipazione degli investitori pubblici e privati:
.....
 - precisare il tipo di trattamento preferenziale previsto per il beneficio degli investitori privati partecipanti, descritto nell'invito a manifestare interesse (fornire dettagli):
.....
 - Incentivi inerenti alla partecipazione agli utili:
 - Protezione dai rischi:
 - Se la ripartizione non paritaria delle perdite supera i limiti stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria, fornire elementi e motivazioni di natura economica, con riferimento alla valutazione ex ante (punto 110 degli orientamenti):
.....
 - Se del caso, indicare se la tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è soggetta a un limite massimo (punto 110 degli orientamenti):
 - Sì. Precisare come è stato fissato tale limite:
.....
 - No. Precisare:
.....
 4. Qual è la strategia dell'investitore pubblico?
.....
- Spiegare in che modo lo strumento scelto promuove gli obiettivi di politica pubblica perseguiti dall'investitore pubblico:
.....

▼ **M8**

5. Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:

.....

6. Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in equity e del modo in cui l'investitore pubblico ha strategicamente programmato l'uscita:

.....

7. Altre informazioni pertinenti:

.....

□ **STRUMENTI DI DEBITO DI TIPO «FUNDED»: STRUMENTI DI PRESTITO (DI SEGUITO «PRESTITI») A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

1. Fornire le seguenti informazioni:

— Tipo di prestiti (ad esempio subordinati, con condivisione del rischio di portafoglio). Precisare:

— Condizioni dei prestiti nel quadro della misura (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali prestiti):

.....

— Entità massima del prestito:

— Durata massima del prestito:

— Garanzie o altri requisiti:

— Altre informazioni attinenti:

2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che vietano l'uso dell'aiuto per rifinanziare i prestiti esistenti (punto 115 degli orientamenti):

.....

.....

3. Se vi è partecipazione privata a questo livello (ad esempio gli investitori privati conferiscono prestiti all'intermediario finanziario assieme allo Stato):

— indicare le percentuali di partecipazione degli investitori/ dei mutanti pubblici e privati:

.....

.....

In particolare, in caso di prestiti con condivisione del rischio di portafoglio, precisare il tasso di coinvestimento da parte dell'intermediario finanziario selezionato (che non dovrebbe essere inferiore al 30 % del valore del relativo portafoglio prestiti) (punto 114 degli orientamenti). %

— Descrivere la condivisione dei rischi e dei rendimenti tra gli investitori o mutanti pubblici e privati:

.....

In particolare, se l'investitore pubblico sostiene la prima perdita, a quale livello è limitata? Limitata al [...] %. Si fa presente che è auspicabile che tale limite non superi il 35 % (punto 113 degli orientamenti).

▼ **M8**

Nel caso in cui l'investitore/mutuante pubblico assuma una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento generale di esenzione per categoria (25 %), la misura può essere giustificata solo in caso di grave fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante (punto 113 degli orientamenti). Fornire una sintesi di tale giustificazione:

.....

— Se vi sono altri meccanismi di attenuazione del rischio a beneficio degli investitori o dei mutuanti privati, fornire precisazioni:

.....

4. Quale meccanismo di trasferimento (previsto al punto 104 degli orientamenti) viene attuato per garantire che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali? Quali requisiti deve applicare l'intermediario finanziario (ad esempio in termini di tasso di interesse, garanzie, classe di rischio) ai beneficiari finali? (Fornire informazioni dettagliate) Precisare inoltre in che misura il portafoglio da costituire nell'ambito della misura va al di là della politica standard dell'intermediario finanziario in materia di rischio di credito.

.....

5. Qual è la strategia dell'investitore pubblico?

.....

Spiegare in che modo lo strumento scelto promuove gli obiettivi di politica pubblica perseguiti dall'investitore pubblico:

.....

6. Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:

.....

7. Descrivere in dettaglio la durata dello strumento o della strategia di uscita relativa all'investimento in strumenti di debito, indicando il modo in cui l'uscita è strategicamente programmata dall'investitore pubblico:

.....

8. Altre informazioni attinenti:

.....

□ **STRUMENTI DI DEBITO DI TIPO «UNFUNDED»: GARANZIE DA PARTE DELLO STATO A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI SU OPERAZIONI SOTTOSTANTI CON I BENEFICIARI FINALI**

1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che le operazioni ammissibili coperte dalla garanzia debbano essere nuove operazioni di prestito ammissibili per il finanziamento del rischio, tra cui gli strumenti di leasing, nonché strumenti di investimento in quasi-equity, ad esclusione degli strumenti di equity (punto 116 degli orientamenti).....

▼ **M8**

2. Le garanzie a intermediari finanziari coprono un portafoglio di operazioni sottostanti (e non un'unica operazione sottostante)?
- Sì No
3. Tipo di garanzia:
- Limitata: il limite della garanzia è %
- (Si fa presente che tale limite si applica ai portafogli detenuti dagli intermediari finanziari e si consiglia di evitare che esso sia superiore al 35 % (punto 118 degli orientamenti). Indicare le ragioni di tale percentuale:
-
- Precisare, barrando la casella corrispondente, se:
- a) il tasso limite copre esclusivamente le perdite previste; o
- b) il tasso limite copre anche le perdite impreviste; in tal caso, indicare in che misura il costo della garanzia tiene conto della copertura del rischio supplementare;
- non è previsto alcun limite; in questo caso, giustificare la necessità e spiegare in che misura il costo della garanzia tiene conto della copertura del rischio supplementare fornita dalla garanzia:
-
- sono previste controgaranzie (garanzie per garantire le istituzioni)
- altro (specificare):
4. Tasso di garanzia (percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione definito al punto 52(xvi) degli orientamenti, il quale non deve superare il 90 % (punto 117 degli orientamenti): . %;
- Indicare il motivo di tale livello di copertura:
-
-
5. Transazioni sottostanti coperte dalla garanzia:
- Natura delle operazioni sottostanti:
- Importo nominale complessivo delle operazioni sottostanti (in EUR):
- Importo nominale massimo dell'operazione sottostante per beneficiario finale:
- Durata delle operazioni sottostanti:
- Altre caratteristiche pertinenti delle operazioni sottostanti (valutazione del rischio, altro):
6. Descrivere le altre condizioni delle garanzie (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali garanzie):
- Durata massima della garanzia:
(Si osserva che di norma non dovrebbe superare 10 anni (punto 119 degli orientamenti)]

▼ **M8**

— Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che sanciscono che la garanzia deve essere ridotta se l'intermediario finanziario non include un importo minimo di investimenti nel portafoglio durante un periodo specifico e che agli importi non utilizzati si applicano commissioni d'impegno:

— È prevista una commissione di garanzia?

Sì

No

Specificare la parte che è tenuta a pagare la commissione di garanzia:

.....

Descrivere nel dettaglio le modalità di fissazione dei prezzi:

.....

Altro:

7. Quale meccanismo di trasferimento (previsto al punto 104 degli orientamenti) viene attuato per garantire che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali? Quali requisiti deve applicare l'intermediario finanziario (ad esempio in termini di tasso di interesse, garanzie, classe di rischio) ai beneficiari finali? (Fornire informazioni dettagliate) Precisare inoltre in che misura il portafoglio da costituire nell'ambito della misura va al di là della politica standard dell'intermediario finanziario in materia di rischio di credito.

.....

.....

8. Qual è la strategia dell'investitore pubblico?

.....

.....

Spiegare in che modo lo strumento scelto promuove gli obiettivi di politica pubblica perseguiti dall'investitore pubblico:

.....

.....

9. Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:

.....

.....

10. Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in strumenti di debito e del modo in cui l'investitore pubblico ha strategicamente programmato l'uscita:

.....

.....

11. Altre informazioni attinenti:

.....

.....

▼ **M8**□ **ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

Descrivere lo strumento finanziario da attuare con la misura e fornire una descrizione dettagliata di tutti gli elementi contenuti nella sezione 2.9.1.1, nella misura in cui siano applicabili allo strumento finanziario scelto:

.....

B) Intervento degli intermediari finanziari in ulteriori livelli di intermediari finanziari

Vi possono essere situazioni (comprese le strutture di fondi di fondi) in cui, ad esempio, lo Stato fornisce capitale, prestiti o garanzie a un intermediario finanziario il quale, a sua volta, fornisce capitale, prestiti o garanzie a un altro intermediario finanziario, che poi fornisce investimenti per il finanziamento del rischio ai beneficiari finali. Nei casi di questo tipo in cui intervengono nel regime un secondo livello o ulteriori livelli di intermediari finanziari, fornire tutte le informazioni pertinenti di cui alla sezione 2.9.1.1.A su capitale/prestiti/garanzie/altri strumenti finanziari, a seconda del caso, per ciascun livello aggiuntivo di intermediario finanziario:

.....

2.9.1.2. Investimento per il finanziamento del rischio da parte di intermediari finanziari in beneficiari finali

L'investimento per il finanziamento del rischio in beneficiari finali si configura nel modo seguente (barrare la casella indicata e completare se necessario).

□ **INVESTIMENTI IN EQUITY (E QUASI-EQUITY) DA PARTE DI INTERMEDIARI FINANZIARI IN BENEFICIARI FINALI**

a) In caso di strumenti quasi-equity, descrivere in dettaglio la natura dello strumento previsto:

.....

b) Precisare in dettaglio le condizioni dell'investimento in equity (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tale investimento in equity):

.....

c) Descrivere in dettaglio tutte le caratteristiche degli investimenti dell'intermediario finanziario, compresi i requisiti cui dovrebbe conformarsi la strategia di investimento degli intermediari finanziari ammissibili:

.....

d) Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in equity:

.....

e) Se interviene una partecipazione privata (ad esempio qualora anche gli investitori privati forniscano capitale ai beneficiari finali):

— Indicare la percentuale di partecipazione privata:

— Precisare il tipo di trattamento preferenziale previsto per il beneficio degli investitori privati partecipanti, descritto nell'invito a manifestare interesse (fornire dettagli):

.....

▼ **M8**

- Incentivi inerenti alla partecipazione agli utili:
- Protezione dai rischi:
- Se la ripartizione non paritaria delle perdite supera i limiti stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria, fornire elementi e motivazioni di natura economica, con riferimento alla valutazione ex ante (punto 110 degli orientamenti):.....
.....
- Se del caso, indicare se la tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è soggetta a un limite massimo (punto 110 degli orientamenti):
- Sì. Specificare il modo in cui è stato fissato tale limite:
.....
- No. Precisare:
.....
- STRUMENTI DI DEBITO «FUNDED»: PRESTITI CONCESSI DA INTERMEDIARI FINANZIARI A BENEFICIARI FINALI
- Tipo di prestito (precisare):
.....
- Condizioni dei prestiti nel quadro della misura (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali prestiti):
.....
- Entità massima del prestito per beneficiario:
.....
- Durata massima del prestito:
.....
- Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in strumenti di debito:
.....
- Valutazione del rischio dei beneficiari finali:
.....
- Garanzie o altri requisiti:
.....
- Altre informazioni attinenti:
.....
- Se la partecipazione privata avviene a questo livello (ad esempio nel caso di investitori privati che erogano anche prestiti ai beneficiari finali):
- Indicare la percentuale di partecipazione privata:
- Descrivere la condivisione dei rischi e dei rendimenti tra gli investitori pubblici e privati:
.....
- In particolare, se l'investitore pubblico sostiene la prima perdita, a quale livello è limitata? Limitata al [...] %. Si fa presente che è auspicabile che tale limite non superi il 35 % (punto 113 degli orientamenti).

▼ M8

Nel caso in cui l'investitore o mutuante pubblico assuma una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento generale di esenzione per categoria (25 %), addurre una giustificazione relativa a un grave fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante (punto 113 degli orientamenti) e fornire una sintesi di tale giustificazione:

Se vi sono altri meccanismi di attenuazione del rischio a beneficio degli investitori o dei mutuantii privati, fornire precisazioni:

STRUMENTI DI DEBITO «UNFUNDED»: GARANZIE CONCESSE DA INTERMEDIARI FINANZIARI A BENEFICIARI FINALI

1. Descrivere in dettaglio la natura e le altre condizioni delle garanzie (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali garanzie):

.....

2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che le operazioni ammissibili coperte dalla garanzia debbano essere nuove operazioni di prestito ammissibili per il finanziamento del rischio, tra cui gli strumenti di leasing, nonché strumenti di investimento in quasi-equity, ad esclusione degli strumenti di equity (punto 116 degli orientamenti).

.....

3. Indicare la natura e le condizioni delle operazioni sottostanti:

.....

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Descrivere lo strumento finanziario da attuare e fornire una descrizione dettagliata di tutti gli elementi contenuti nella sezione 2.9.1.2 nella misura in cui siano applicabili allo strumento finanziario scelto:

.....

2.9.2. Strumenti fiscali:

Compilare l'intera sezione per ogni incentivo fiscale:

— Incentivo fiscale concesso per:

- a) Investimenti diretti in imprese
- b) Investimenti indiretti in imprese (ossia attraverso intermediari finanziari)
- c) Investimenti indiretti in imprese realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione

— Incentivi fiscali concessi per:

- a) investitori aziendali
- b) investitori che sono persone fisiche, per investimenti che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria:

.....

— Forma di incentivo fiscale:

- a) Sgravio fiscale sull'imposta sul reddito applicabile alla base imponibile

▼ **M8**

- b) Agevolazione fiscale applicabile al debito tributario
- c) Sgravio fiscale sulle plusvalenze
- d) Sgravio fiscale sui dividendi
- e) Altro

.....

- Descrivere nel dettaglio le condizioni che gli investimenti devono soddisfare per essere in grado di beneficiare degli incentivi fiscali:

.....

.....

- Descrivere in dettaglio il calcolo dell'incentivo fiscale (tra cui la percentuale massima dell'importo investito che può beneficiare dello sgravio fiscale, l'importo massimo di agevolazione fiscale che può essere dedotto dal debito tributario di un investitore eccetera):

.....

.....

- Con riferimento alla valutazione ex ante, fornire elementi e motivazioni di natura economica per la categoria di imprese ammissibili (punto 121 degli orientamenti):

.....

.....

- Dimostrare che la selezione delle imprese ammissibili si fonda su un insieme ben strutturato di requisiti di investimento, debitamente pubblicizzato, che definisca le caratteristiche delle imprese ammissibili interessate da un fallimento comprovato del mercato (punto 123 degli orientamenti):

.....

.....

- Durata massima dell'incentivo fiscale previsto: ...(Si osserva che i regimi fiscali dovrebbero essere limitati a una durata massima di 10 anni (punto 124 degli orientamenti).

- Spiegare le caratteristiche specifiche del sistema fiscale nazionale che sono rilevanti ai fini di una piena comprensione dell'incentivo fiscale:

.....

.....

- Descrivere eventuali incentivi fiscali analoghi/pertinenti/connessi già vigenti nello Stato membro, nonché la loro interazione con gli incentivi fiscali notificati:

.....

.....

- L'incentivo fiscale è accessibile a tutti gli investitori che soddisfino i criteri fissati, senza discriminazioni in base al luogo di stabilimento (punto 126 degli orientamenti)?

Sì

No

▼ **M8**

— Fornire la prova che il campo di applicazione e i parametri tecnici dell'incentivo fiscale sono pubblicizzati adeguatamente (compresi i massimali e limiti, l'importo massimo dell'investimento) (punto 126 degli orientamenti).....

— L'investimento totale per ciascuna impresa beneficiaria supera l'importo massimo fissato dalle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria in materia di finanziamento del rischio (punto 149 degli orientamenti)?

Sì No

— Le azioni ammissibili sono azioni ordinarie full risk di nuova emissione di un'impresa ammissibile quale definita nella valutazione ex ante e devono essere mantenute per almeno tre anni (punto 150 degli orientamenti)?

Sì

No. In tal caso, fornire informazioni dettagliate al riguardo:

.....
.....

— Possono fruire dell'agevolazione fiscale gli investitori che non sono indipendenti dall'impresa oggetto degli investimenti (punto 150 degli orientamenti)?

No

Sì. In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate al riguardo:

.....
.....

— Nel caso di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito, qual è la percentuale massima dell'importo investito in imprese ammissibili a cui può ammontare lo sgravio (punto 151 degli orientamenti)(Si ritiene ragionevole limitare gli sgravi fiscali al 30 % dell'importo investito):
... %

Lo sgravio può superare l'importo massimo dell'imposta sul reddito dovuto dall'investitore quale accertato anteriormente alla misura fiscale?

No

Sì. Precisare:

[Nel caso in cui la misura preveda più forme di incentivo fiscale, rispondere alle domande nella sezione 2.9.2 per ciascuna forma di aiuto]

2.9.3. Misure a favore delle piattaforme alternative di negoziazione:

— Piattaforma esistente:

Sì

No, di nuova costituzione

— La piattaforma è o sarà una sub-piattaforma o una controllata di una borsa valori esistente?

Sì. Precisare:

.....

No

— Esistono già piattaforme alternative di negoziazione nello Stato membro (punto 129 degli orientamenti)?

▼ **M8**

Sì. Precisare:

.....

No

— La piattaforma è istituita da vari Stati membri e opera tra diversi Stati membri (punto 128 degli orientamenti)?

Sì. Precisare:

.....

No

— Tipo di imprese quotate sulla piattaforma:

.....

Insieme alla presente notifica si prega di allegare i seguenti documenti.

— Prove del fatto che la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su piattaforme alternative di negoziazione sono o saranno emessi da PMI.

— Una copia del piano aziendale del gestore della piattaforma che dimostri che la piattaforma può divenire autosufficiente in meno di 10 anni (punto 127 degli orientamenti).

— Scenari controfattuali plausibili che paragonino le possibilità delle imprese interessate di accedere ai finanziamenti necessari se la piattaforma non esistesse (punto 127 degli orientamenti).

— Per le piattaforme esistenti, una copia della strategia aziendale della piattaforma che dimostri che, a causa di una persistente insufficienza di imprese quotate e della conseguente carenza di liquidità, la piattaforma necessita di un sostegno nel breve termine, nonostante la sua redditività a lungo termine (punto 129 degli orientamenti).

Forma della misura

Incentivi fiscali a investitori aziendali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili. Compilare la sezione 2.9.2 sugli strumenti fiscali.

Sostegno a gestori di piattaforme:

— Il gestore della piattaforma è: una piccola impresa o più grande di una piccola impresa

— Importo massimo della misura: ... EUR.

L'importo massimo è superiore all'aiuto all'avviamento consentito dal regolamento generale di esenzione per categoria?

Sì

No

— Costi di investimento sostenuti per l'istituzione della piattaforma: ... EUR

— L'aiuto al gestore supera il 50 % di tali costi di investimento (punto 153 degli orientamenti)?

Sì

No

▼ **M8**

— Fino a quanti anni dall'avvio della piattaforma è consentito l'aiuto?

.....

— Per le piattaforme che sono o saranno una sub-piattaforma o una controllata di una borsa valori esistente, fornire le prove della mancanza di finanziamenti cui tale sub-piattaforma potrebbe andare incontro:

.....

— Altre informazioni attinenti:

.....

3. Ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità del regime di aiuti

3.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune e necessità dell'intervento statale (punti 3.2 e 3.3 degli orientamenti)

Un regime di aiuti per il finanziamento del rischio può essere giustificato solo se è destinato ad affrontare uno specifico fallimento del mercato, sotto forma di una carenza di finanziamenti delle specifiche imprese in una specifica fase di sviluppo, nell'area geografica o, se del caso, nel settore economico in cui operano.

Allegare alla presente notifica una **valutazione ex ante approfondita** che dimostri lo specifico fallimento di mercato.

3.1.1. Informazioni sulla valutazione ex ante (punti 65-66 degli orientamenti):

Data della valutazione ex ante:

La valutazione è stata realizzata da:

un'entità indipendente

un'entità subordinata alle seguenti autorità pubbliche:

.....

Dati su cui si basa la valutazione:

.....

Barrare la casella per confermare che la valutazione ex ante è basata su dati riguardanti 5 anni antecedenti alla notifica:

Il regime per il finanziamento del rischio è parzialmente finanziato dai fondi strutturali e di investimento europei e la valutazione è stata elaborata a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (il regolamento recante disposizioni comuni)⁽¹⁴⁸⁾:

3.1.2. Identificazione nella valutazione ex ante degli obiettivi di intervento specifici e degli indicatori di rendimento del regime di finanziamento del rischio (punti 58-59 degli orientamenti)

⁽¹⁴⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

▼ M8

Elencare gli specifici obiettivi di intervento e fare riferimento alla pertinente sezione della valutazione ex ante:

.....

Elencare gli indicatori di risultato (cfr. gli esempi nel punto 58 degli orientamenti) e fare riferimento alla pertinente sezione della valutazione ex ante:

.....

3.1.3. Elementi e motivazioni di natura economica nella valutazione ex ante riguardo alla necessità dell'intervento statale (punto 3.3 degli orientamenti): cfr. sezioni 2.3, 2.4 e 2.5 del presente modulo.

3.2. Adeguatezza ed effetto di incentivazione del regime di finanziamento del rischio (punti 3.4 e 3.5 degli orientamenti)

3.2.1. Informazioni generali

A) Con riferimento alla valutazione ex ante, spiegare perché gli interventi attuali e previsti a livello nazionale e dell'Unione destinati agli stessi fallimenti del mercato rilevati non possono affrontare tali fallimenti (punti 90-91 degli orientamenti):

.....

B) Spiegare perché l'aiuto di Stato proposto è quello meglio concepito per garantire un'efficiente struttura di finanziamento (punti 92-93 degli orientamenti):

.....

3.2.2. Condizioni di adeguatezza relative agli strumenti finanziari (punto 3.4.2 degli orientamenti)

1. Coefficienti minimi di investimento privato (punti 95-97 degli orientamenti)

— Qual è la percentuale di partecipazione privata indipendente minima aggregata (ossia complessiva, comprendente tutti i livelli) nell'investimento per il finanziamento del rischio nel beneficiario finale? ... % del finanziamento del rischio (pubblico e privato) fornito al beneficiario finale.

— Nel caso di una partecipazione degli investitori privati inferiore alle percentuali previste nel regolamento generale di esenzione per categoria, riassumere i dati economici e fornire una giustificazione dettagliata per tale percentuale (come previsto al punto 95 degli orientamenti), con riferimento alla valutazione ex ante:

.....

— La valutazione ex ante dimostra che il regime mobilita finanziamenti privati supplementari che altrimenti non sarebbero stati concessi o che sarebbero stati concessi sotto forme e per importi differenti o sulla base di condizioni diverse? Precisare:

.....

▼ **M8**

— Si ammette che la partecipazione privata al regime di finanziamento del rischio sia di natura non indipendente (punto 96 degli orientamenti)?

Sì. Fornire elementi giustificativi e motivazioni di natura economica.

.....

No

— Nel caso di imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento del rischio sette anni dopo la loro prima vendita commerciale, quali restrizioni adeguate contempla il regime? La percentuale di partecipazione privata ammonta almeno al 60 %?

Sì

No (punto 97 degli orientamenti)

2. Ripartizione equilibrata di rischi e benefici tra gli investitori pubblici e privati (punti 98-100 degli orientamenti):

Spiegare perché la ripartizione di rischi e benefici tra investitori pubblici e privati di cui nelle sezioni riguardanti i pertinenti strumenti finanziari può essere considerata equilibrata (punto 98 degli orientamenti):

.....

3. Natura degli incentivi da determinare mediante una selezione degli intermediari finanziari nonché dei gestori di fondi o degli investitori (punti 101-102 degli orientamenti)

Confermare, barrando la casella appropriata.

A) Selezione degli intermediari finanziari che attuano il regime

a) Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante una procedura aperta e non discriminatoria che consente di determinare la natura esatta degli incentivi.

— In caso contrario, indicarne il motivo (spiegando come avviene la selezione degli investitori):

— Descrivere la procedura di gara e in che modo il processo di selezione rispetta i requisiti:

.....

— Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica contenente i requisiti degli orientamenti per una procedura aperta e non discriminatoria:

.....

— Elencare i criteri di selezione per gli intermediari finanziari previsti nell'invito a manifestare interesse:

.....

▼ **M8**

- Allegare alla presente notifica la griglia di valutazione utilizzata per la verifica degli intermediari finanziari durante il processo di selezione.

Descrivere la procedura di due diligence relativa agli intermediari finanziari selezionati:

.....

- Descrivere in che modo si garantisce il rispetto delle condizioni in materia di gestione commerciale e di procedure decisionali orientate al profitto di cui al regolamento generale di esenzione per categoria (articolo 21, paragrafi 14 e 15 e punto 160 degli orientamenti):

.....

- Fornire elementi di prova e fare riferimento alla base giuridica:

.....

- b) Nel quadro della procedura di selezione, gli intermediari finanziari devono dimostrare in che modo la strategia di investimento proposta contribuisce al conseguimento degli obiettivi di intervento (sulla base degli indicatori di risultato individuati nella valutazione ex ante).

- Per ciascuno degli intermediari finanziari selezionati, trasmettere, unitamente alla presente notifica, i documenti forniti dall'intermediario finanziario che specifichino la sua strategia di investimento, compresa la politica dei prezzi, e in che modo essa contribuisce a ciascuno degli obiettivi di intervento.

- Fornire una descrizione dettagliata del meccanismo previsto dal regime per il finanziamento del rischio con il quale lo Stato membro deve garantire che la strategia di investimento degli intermediari sia costantemente in linea con gli obiettivi di intervento concordati (ad esempio mediante meccanismi di controllo e di segnalazione e la partecipazione negli organi rappresentativi), e che modifiche sostanziali della strategia di investimento sono possibili solo previa autorizzazione dello Stato membro.

- Indicare inoltre il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

- c) Ciascuno degli intermediari finanziari selezionati è stato scelto nell'ambito di una procedura di gara che tiene conto della loro politica dei prezzi per gli strumenti attuati nel regime di finanziamento del rischio (compresi i costi di finanziamento, i premi per il rischio del credito, le spese amministrative e di altra natura). Fornire elementi in tal senso per ciascuno degli intermediari finanziari selezionati.

▼ **M8**

- d) Il gestore dell'intermediario finanziario o l'impresa di gestione («il gestore») sono scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o la remunerazione del gestore rispecchia pienamente i livelli di mercato.

— In caso contrario, indicarne il motivo (spiegando come avviene la selezione degli investitori):

.....

Descrivere la procedura di gara e descrivere in che modo il processo di selezione è conforme ai requisiti del presente punto:

— Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica contenente tali requisiti:

.....

- e) I gestori dei fondi di fondi sono tenuti, nell'ambito del loro mandato di investimento, a impegnarsi giuridicamente a fissare, mediante una procedura concorrenziale, le condizioni preferenziali che potrebbero applicarsi al livello dei sub-fondi (punto 101 degli orientamenti).

B) Selezione di investitori privati

- Gli investitori privati sono selezionati mediante una procedura aperta e non discriminatoria che consente di determinare la natura esatta degli incentivi (punto 101 degli orientamenti). Descrivere le modalità per l'individuazione e la selezione degli investitori privati:

.....

4. Intermediario finanziario o gestore del fondo che coinvestono assumendo almeno il 10 % della tranche di prima perdita (punto 103 degli orientamenti)

— Se l'intermediario finanziario o il gestore del fondo coinvestono insieme allo Stato membro, si dovrebbero evitare potenziali conflitti di interesse ed essi dovrebbero assumersi almeno il 10 % della tranche di prima perdita (punto 103 degli orientamenti). Confermare (se del caso) che questa condizione è soddisfatta:

.....

5. Meccanismo di trasferimento in caso di strumenti di debito (prestiti o garanzie) (punto 104 degli orientamenti)

- a) Il regime per il finanziamento del rischio prevede un meccanismo (descritto alla sezione 2.9.1.1.A) che assicura che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

▼ **M8**

- b) Il meccanismo di trasferimento prevede modalità adeguate di monitoraggio e un meccanismo di recupero. Indicare e descrivere la pertinente disposizione della base giuridica:

.....

3.2.3. Condizioni di adeguatezza degli strumenti fiscali (punto 3.4.3 degli orientamenti).

Tali requisiti verranno valutati alla luce delle informazioni presentate nella sezione 2.9.2.

Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti riguardo alle condizioni di adeguatezza:

.....

3.2.4. Condizioni di adeguatezza delle piattaforme alternative di negoziazione (punto 3.4.4 degli orientamenti).

Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.3.

Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti riguardo alle condizioni di adeguatezza:

.....

3.3. Proporzionalità degli aiuti (punto 3.6 degli orientamenti)

3.3.1. Proporzionalità in relazione al fallimento del mercato rilevato

- Descrivere e quantificare le fonti di finanziamento disponibili per le imprese destinatarie, analizzate nella valutazione ex ante (punto 65 degli orientamenti):

.....

- Con riferimento alla valutazione ex ante, fornire una descrizione sommaria della natura e dell'entità della carenza di finanziamenti incontrata da ciascuna categoria di impresa destinataria, dimostrata dalla valutazione ex ante (ossia il livello della domanda di finanziamenti da parte di imprese destinatarie che non viene soddisfatto dalle fonti di finanziamento descritte al punto 3.3.1; specificare in che modo si calcola la carenza di finanziamenti):

.....

- Descrivere in che modo l'importo totale dei finanziamenti congiunti (pubblici e privati) forniti con la misura per il finanziamento del rischio è limitato all'entità della carenza di finanziamenti (punto 134 degli orientamenti):

.....

- Si prega di spiegare, con riferimento alla valutazione ex ante, come il trattamento preferenziale degli investitori privati sia limitato al minimo indispensabile per attirare una percentuale minima di capitali privati richiesta dal regime (punto 134 degli orientamenti):

.....

▼ **M8**

- Durata della carenza di finanziamenti incontrata da ciascuna categoria di impresa destinataria stimata dalla valutazione ex ante:

.....

Fornire una sintesi di tale giustificazione economica:

- La valutazione ex ante contiene prove dell'esistenza di un fallimento del mercato di cui al punto 3.3.1 nei seguenti settori: e nella seguente area geografica:

.....

Fornire una sintesi di tale giustificazione economica:

3.3.2. Condizioni di proporzionalità relative agli strumenti finanziari (punto 3.6.1 degli orientamenti)

1. In relazione agli intermediari finanziari/ai gestori di fondi

Il valore esatto degli incentivi è determinato nel processo di selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di fondi (punto 136 degli orientamenti)?

- Sì No

Fornire le seguenti informazioni sulla remunerazione degli intermediari finanziari o dei gestori di fondi (punto 143 degli orientamenti).

- È prevista una commissione annua di gestione ai sensi del punto 143 degli orientamenti?

- Sì No (precisare):

.....

- Sono compresi incentivi basati sui risultati, tra cui incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di intervento e gli incentivi legati ai risultati finanziari, conformemente al punto 144 degli orientamenti?

- Sì No (precisare):

.....

- Specificare quali sono le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di intervento:

.....

- Specificare la remunerazione basata sui risultati e fornire un confronto con la prassi di mercato (punto 145 degli orientamenti):

.....

- Indicare la commissione totale di gestione e fornire un confronto con la prassi di mercato (punto 146 degli orientamenti):

.....

▼ **M8**

— La struttura generale delle commissioni è valutata mediante il punteggio previsto dalla procedura di selezione e la remunerazione massima è stabilita a seguito di tale selezione (punto 147 degli orientamenti)?

- Sì No; spiegarne i motivi:.....

Se l'intermediario finanziario e il suo gestore sono organismi pubblici e non sono stati scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, confermare barrando la casella e fornire giustificativi del fatto che (punto 41 degli orientamenti):

a) le loro commissioni di gestione prevedono un limite e la loro remunerazione complessiva rispecchia le normali condizioni di mercato ed è legata ai risultati:

.....

b) Gli intermediari finanziari pubblici sono gestiti secondo criteri commerciali e i relativi gestori adottano decisioni di investimento orientate al profitto in piena indipendenza rispetto allo Stato. Spiegare in particolare i meccanismi messi in atto per escludere ogni possibile interferenza dello Stato nella gestione quotidiana del fondo pubblico:

.....

c) Gli investitori privati sono selezionati mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, per ciascuna operazione.

Nei casi di nomina diretta di un'entità delegata, a quanto ammonta la commissione annua di gestione, escludendo gli incentivi basati sui risultati? % del capitale che sarà assegnato all'entità. Si ricorda che non dovrebbe superare il 3 % (punto 148 degli orientamenti).

2. In relazione agli investitori privati

In caso di coinvestimento di un fondo pubblico assieme a investitori privati che partecipano valutando ogni singola operazione, questi ultimi sono selezionati mediante una procedura concorrenziale separata per ciascuna operazione, in modo da fissare il congruo tasso di rendimento finanziario (punto 137 degli orientamenti)?

- Sì. Fornire elementi giustificativi pertinenti.
 No

Se gli investitori privati non sono selezionati mediante una procedura di questo tipo, il congruo tasso di rendimento finanziario viene stabilito da un esperto indipendente in base all'analisi dei parametri di riferimento del mercato e dei rischi del mercato utilizzando la metodologia di valutazione dei flussi di cassa attualizzati e specificando un livello minimo del congruo tasso di rendimento finanziario e un margine adeguato per riflettere i rischi (punto 138 degli orientamenti)? Sono soddisfatte tutte le condizioni del punto 139?

- No
 Sì. Fornire la relazione contenente la valutazione, indicare l'esperto, descrivere le attuali norme per la sua nomina e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

▼ **M8**

.....

Confermare barrando la casella che lo stesso esperto indipendente non può essere impiegato una seconda volta in un periodo di tre anni

Spiegare in che modo i rendimenti proporzionati al rischio per gli investitori privati sono limitati al congruo tasso di rendimento (punto 140 degli orientamenti):

.....

Spiegare, sulla base della valutazione ex ante, la giustificazione economica per gli specifici parametri finanziari su cui si fonda la misura:

.....

3.3.3. Condizioni di proporzionalità relative agli strumenti fiscali (punto 3.6.2 degli orientamenti).

Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.2.

Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti per quanto riguarda le condizioni di proporzionalità:

3.3.4. Condizioni di proporzionalità per le piattaforme alternative di negoziazione (punto 3.6.3 degli orientamenti).

Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.3.

Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti per quanto riguarda le condizioni di proporzionalità:

3.4. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (punto 3.7 degli orientamenti)

— Fornire, come parte della valutazione ex ante, informazioni sui potenziali effetti negativi del regime di finanziamento del rischio. Queste dovrebbero comprendere i potenziali effetti negativi a tutti e tre i livelli, vale a dire a livello del mercato dei finanziamenti del rischio (ad esempio il rischio di esclusione — *crowding out* — degli investitori privati), a livello degli intermediari finanziari e dei loro gestori e a livello dei beneficiari finali (compreso nei mercati in cui i beneficiari operano).

— Il regime per il finanziamento del rischio garantisce che solo le imprese destinatarie di aiuti di Stato per il finanziamento del rischio siano potenzialmente redditizie?

Sì No

In caso di risposta affermativa, descrivere in che modo come ciò viene garantito e indicare le pertinenti disposizioni della base giuridica:

.....

— Il regime di finanziamento del rischio è limitato geograficamente o a livello regionale?

Sì No

In caso affermativo, precisare:.....

▼ M8

— Il regime per il finanziamento del rischio è limitato de iure a settori specifici?

Sì No

In caso affermativo, precisare:.....

— Il regime per il finanziamento del rischio è limitato in pratica a settori specifici?

Sì No

In caso affermativo, precisare:

— In che modo si garantisce che gli effetti negativi siano quanto più possibile limitati?

.....
.....

4. **Cumulo degli aiuti (punto 3.9 degli orientamenti)**

Gli aiuti al finanziamento del rischio sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato senza costi ammissibili individuabili, o con aiuti «de minimis» fino al massimale più elevato applicabile di finanziamento totale fissato per le circostanze specifiche di ogni caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione (punto 168 degli orientamenti).

— Barrare la casella per confermare il rispetto di questa norma:

— Fornire il riferimento alla base giuridica:

.....

— Spiegare in che modo si garantisce la conformità con le norme sul cumulo:

.....

5. **Altre informazioni**

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione della misura in questione conformemente agli orientamenti:

.....
.....

PARTE III.8

Scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di un piano di valutazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014⁽¹⁴⁹⁾ e nel caso dei regimi di aiuti notificati soggetti a una valutazione, come previsto nei relativi orientamenti della Commissione.

Per chiarimenti sulla stesura di un piano di valutazione, fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione «Common methodology for State aid evaluation» (Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato)⁽¹⁵⁰⁾.

⁽¹⁴⁹⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽¹⁵⁰⁾ SWD (2014) 179 final del 28.5.2014.

▼M8**1. Identificazione del regime di aiuti da valutare**

(1) Titolo del regime di aiuti:

.....

(2) Il piano di valutazione riguarda:

a) un regime soggetto a valutazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014b) un regime notificato alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

(3) Riferimento del regime (da compilare a cura della Commissione):

.....

(4) Indicare, se del caso, le valutazioni ex ante o le valutazioni di impatto per il regime di aiuti e le valutazioni ex post o studi condotti in passato su programmi precedenti il regime di aiuti o su regimi simili. Per ciascuno di tali studi, fornire le seguenti informazioni: a) una breve descrizione degli obiettivi, della metodologia utilizzata, dei risultati e delle conclusioni; b) le difficoltà specifiche di tipo metodologico che le valutazioni e gli studi hanno incontrato, per esempio la disponibilità dei dati pertinenti per la valutazione dell'attuale piano di valutazione. Se del caso, precisare i settori o i temi non contemplati dai precedenti piani di valutazione che dovrebbero essere oggetto dell'attuale valutazione. Fornire in allegato le sintesi di tali valutazioni e studi e, ove disponibili, riportare i link che rimandano ai documenti in questione.

.....

2. Obiettivi del regime di aiuto da valutare ⁽¹⁵¹⁾

2.1. Fornire una descrizione del regime di aiuti specificando le esigenze e i problemi che il regime intende affrontare e le categorie di beneficiari, indicando le dimensioni, i settori, l'ubicazione e il numero indicativo.

.....

2.2. Precisare gli obiettivi del regime e l'impatto previsto, sia a livello dei beneficiari previsti che per quanto riguarda l'obiettivo di interesse comune.

.....

2.3. Indicare eventuali effetti negativi per i beneficiari dell'aiuto o per l'economia in generale che potrebbero essere direttamente o indirettamente collegati con il regime di aiuti ⁽¹⁵²⁾.

.....

⁽¹⁵¹⁾ Oltre a fornire una descrizione generale degli obiettivi e delle norme di ammissibilità del regime, l'obiettivo della presente sezione è valutare in che modo si possono utilizzare le norme in materia di ammissibilità e di esclusione del regime per individuare l'effetto dell'aiuto. Nei casi in cui non si conoscano con precisione le norme in materia di ammissibilità, occorre fornire le migliori previsioni disponibili.

⁽¹⁵²⁾ Un esempio di effetti negativi è costituito dalle interferenze regionali o settoriali o dall'esclusione degli investimenti privati indotta dal regime di aiuti.

▼ M8

- 2.4. Indicare: a) la dotazione di bilancio annuale prevista dal regime, b) la durata prevista del regime ⁽¹⁵³⁾, c) lo strumento di aiuto e d) i costi ammissibili.
-

- 2.5. Fornire una sintesi dei criteri di ammissibilità e dei metodi di selezione dei beneficiari degli aiuti. In particolare, descrivere: a) i metodi di selezione dei beneficiari (quali l'attribuzione del punteggio), b) il bilancio indicativo disponibile per ciascun gruppo di beneficiari, c) il rischio di esaurimento del bilancio per alcuni gruppi di beneficiari, d) le norme sull'attribuzione di punteggi, nel caso siano previste dal regime, e) le intensità massime di aiuto e f) i criteri di cui terrà conto l'autorità che concede l'aiuto all'atto di valutare le domande.
-

- 2.6. Menzionare specifici vincoli o rischi che potrebbero compromettere l'attuazione del regime, il suo impatto previsto e il conseguimento dei suoi obiettivi.
-

3. Quesiti della valutazione

- 3.1. Indicare le questioni specifiche che la valutazione dovrebbe affrontare fornendo prove quantitative dell'impatto degli aiuti. Distinguere tra a) questioni connesse con l'impatto diretto dell'aiuto sui beneficiari, b) questioni relative alle conseguenze indirette e c) questioni connesse alla proporzionalità e adeguatezza dell'aiuto. Spiegare in che modo i quesiti della valutazione riguardano gli obiettivi del regime.
-

4. Indicatori di risultato

- 4.1. Utilizzare la seguente tabella per descrivere quali indicatori saranno elaborati per misurare i risultati del regime, nonché le pertinenti variabili di controllo, incluse le fonti di dati, e in che misura gli indicatori di risultato corrispondono ai quesiti della valutazione. Indicare in particolare: a) il pertinente quesito di valutazione, b) l'indicatore, c) la fonte dei dati, d) la frequenza di raccolta dei dati (ad esempio annuale, mensile ecc.), e) il livello al quale i dati sono raccolti (ad esempio, a livello di impresa, di stabilimento, a livello regionale ecc.), f) la popolazione cui la fonte di dati si riferisce (ad esempio, beneficiari dell'aiuto, non beneficiari, tutte le imprese ecc.).

Quesito di valutazione	Indicatore	Fonte	Frequenza	Livello	Popolazione

Spiegare in particolare perché gli indicatori scelti sono i più pertinenti per misurare l'impatto previsto del regime

.....

⁽¹⁵³⁾ I regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento sei mesi dopo la loro entrata in vigore. Dopo aver esaminato il piano di valutazione, la Commissione può decidere di prolungare l'applicazione del regolamento a tali regimi. Gli Stati membri sono invitati ad indicare esattamente la durata prevista del regime.

▼ M8**5. Metodi previsti per lo svolgimento della valutazione**

- 5.1. Alla luce dei quesiti della valutazione, descrivere i metodi che si intende utilizzare nella valutazione per calcolare l'impatto causale dell'aiuto sui beneficiari e per valutare altri impatti indiretti. In particolare, spiegare perché sono stati preferiti alcuni metodi rispetto ad altri (ad esempio per motivi legati alla struttura del regime) ⁽¹⁵⁴⁾.
-

- 5.2. Descrivere in maniera particolareggiata la strategia di identificazione per la valutazione dell'impatto causale dell'aiuto e le ipotesi sulle quali si basa tale strategia. Descrivere dettagliatamente la composizione e la pertinenza del gruppo di controllo.
-

- 5.3. Spiegare come le modalità previste affrontano il rischio di parzialità nella selezione. Si può affermare con sufficiente certezza che le differenze osservate nei risultati tra i beneficiari dell'aiuto sono dovute all'aiuto?
-

- 5.4. Se del caso, spiegare come i metodi previsti intendono affrontare problemi specifici legati a regimi complessi, ad esempio regimi attuati in modo differenziato a livello regionale e regimi che utilizzano diversi strumenti di aiuto.
-

6. Raccolta di dati

- 6.1. Fornire informazioni sui meccanismi e sulle fonti per la raccolta e il trattamento dei dati sui beneficiari degli aiuti e sulla prevista situazione controfattuale ⁽¹⁵⁵⁾. Fornire una descrizione di tutte le informazioni pertinenti che riguardano la fase di selezione: i dati raccolti sui richiedenti, i dati presentati dai richiedenti e i risultati della selezione. Indicare inoltre ogni potenziale problema relativo alla disponibilità dei dati.
-

- 6.2. Fornire informazioni sulla frequenza della raccolta di dati pertinenti per la valutazione. Le osservazioni sono disponibili a livello sufficientemente disaggregato, ossia a livello di singole imprese?
-

- 6.3. Indicare se l'accesso ai dati necessari per eseguire la valutazione potrebbe essere ostacolato da disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la riservatezza dei dati e in che modo tali questioni verrebbero affrontate. Fare riferimento ad eventuali altri problemi connessi alla raccolta dei dati e spiegare in che modo potrebbero essere risolti.
-

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr. SWD(2014)179 final del 28.5.2014.

⁽¹⁵⁵⁾ Si fa presente ai fini della valutazione potrebbero risultare necessari sia dati storici sia i dati che saranno progressivamente disponibili durante l'applicazione del regime di aiuti. Identificare le fonti per entrambi i tipi di informazioni. Sarebbe auspicabile che si raccogliessero entrambi i tipi di dati dalla stessa fonte, al fine di garantire la coerenza nel tempo.

▼ M8

- 6.4. Indicare se sono previste indagini sui beneficiari degli aiuti o su altre imprese e se si intende utilizzare fonti di informazione complementari.
-

7. Calendario proposto per la valutazione

- 7.1. Indicare il calendario proposto per la valutazione, comprese le fasi relative alla raccolta dei dati, alle relazioni intermedie e alla partecipazione delle parti interessate. Se pertinente, fornire un allegato che illustra il calendario proposto.
-

- 7.2. Indicare la data in cui sarà presentata alla Commissione la relazione di valutazione finale.
-

- 7.3. Indicare i fattori che potrebbero incidere sul calendario previsto.
-

8. Organismo incaricato della valutazione

- 8.1. Fornire informazioni specifiche sull'organismo incaricato della valutazione o, se non ancora selezionato, sul calendario, sulla procedura e sui criteri per la sua selezione.
-

- 8.2. Fornire informazioni sull'indipendenza dell'organismo incaricato della valutazione, su come si eviteranno eventuali conflitti di interesse durante il processo di selezione.
-

- 8.3. Descrivere l'esperienza e le competenze pertinenti dell'organismo che effettua la valutazione o il modo in cui tali competenze saranno garantite durante il processo di selezione.
-

- 8.4. Elencare le disposizioni emanate dall'autorità che concede l'aiuto per la gestione e il monitoraggio dello svolgimento della valutazione.
-

- 8.5. Fornire informazioni, anche se solo di carattere indicativo, sulle risorse umane e finanziarie necessarie che saranno rese disponibili per lo svolgimento della valutazione.
-

9. Pubblicità della valutazione

- 9.1. Fornire informazioni sul modo in cui la valutazione sarà resa pubblica, vale a dire, mediante la pubblicazione su un sito web del piano di valutazione e della relazione sulla valutazione finale.
-

- 9.2. Indicare in che modo sarà garantito il coinvolgimento delle parti interessate. Indicare se è prevista l'organizzazione di consultazioni pubbliche o di eventi legati alla valutazione.
-

- 9.3. Specificare in che modo l'autorità che concede l'aiuto e altri organismi intendono utilizzare i risultati della valutazione, ad esempio per l'elaborazione di regimi successivi o analoghi.
-

▼ **M8**

9.4. Indicare se e a quali condizioni i dati raccolti ai fini della valutazione o per essa utilizzati saranno resi accessibili per ulteriori studi e analisi.

.....

9.5. Precisare se il piano di valutazione contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere divulgate dalla Commissione.

.....

10. **Altre informazioni**

10.1. Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per l'esame del piano di valutazione.

.....

10.2. Stilare un elenco di tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web dei documenti in questione.

.....

▼ **M9***PARTE III.12**SCHEDA DI INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI*

Si ricorda che la presente scheda generale per la notifica degli aiuti di Stato è valida per tutti i settori che rientrano negli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 ⁽¹⁾ (in seguito «gli orientamenti»). Inoltre, per tutte le misure che rientrano negli orientamenti è necessario compilare la scheda di informazioni supplementari.

0. PRINCIPI DI VALUTAZIONE COMUNI

1. La misura di aiuto di Stato soddisfa i seguenti principi di valutazione comuni?

- La misura contribuisce a un obiettivo ben definito di interesse comune;
- necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito;
- adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune;
- effetto di incentivazione: l'aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;
- proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare l'attività nel settore interessato;
- limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo;
- trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.

2. La misura di aiuto di Stato comporta una delle seguenti violazioni indissociabili del diritto dell'Unione europea?

- obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in tale Stato ⁽²⁾;
- obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- limitazione della possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, dallo sviluppo e dall'innovazione;

⁽¹⁾ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1, modificati da GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4.

⁽²⁾ È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento dell'autorizzazione del pagamento dell'aiuto.

▼ **M9**

altra violazione indissociabile del diritto dell'UE.

In caso di risposta affermativa a uno di questi punti, si ricorda che, a norma del punto (41) degli orientamenti, tale aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1. CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO COMUNE

1.1. L'aiuto garantirà una produzione alimentare efficiente e promuoverà un uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile?

sì no

1.2. L'aiuto fa stretto riferimento alla politica agricola comune (PAC) ed è coerente con gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto (10) degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (44) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.3. Per i prodotti agricoli, l'aiuto è compatibile con le norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (44) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Obiettivi di sviluppo rurale

1.4. Per quanto riguarda misure analoghe a quelle di sviluppo rurale, lo Stato membro può dimostrare come l'aiuto rientra nei pertinenti programmi di sviluppo rurale ed è coerente con essi?

sì no

In caso di risposta affermativa, la notifica deve essere accompagnata da tale documentazione.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime

1.5. Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento soggetto a notifica individuale nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto conferma che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali? A tal fine lo Stato membro può avvalersi delle informazioni fornite dal richiedente, nell'ambito delle quali devono essere descritti gli effetti positivi dell'investimento.

sì no

Obiettivi ambientali

1.6. La notifica dell'aiuto di Stato contiene una valutazione circa il previsto impatto ambientale dell'attività sovvenzionata?

sì no

1.7. L'aiuto avrà un impatto ambientale?

sì no

▼ **M9**

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro deve includere nella notifica informazioni che dimostrino come l'aiuto non violerà la legislazione applicabile dell'Unione in materia di tutela ambientale.

- 1.8. Nel caso in cui un aiuto di Stato notificato faccia parte del programma di sviluppo rurale, i requisiti ambientali per tale misura di aiuto sono identici ai requisiti ambientali della misura di sviluppo rurale?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (52) degli orientamenti, questo aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. ADEGUATEZZA DEGLI AIUTI

- 2.1. L'aiuto notificato è previsto al contempo dal pertinente programma di sviluppo rurale?

sì no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro può dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto al programma di sviluppo rurale in questione?

.....

- 2.2. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti che non rientrano nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ nell'ambito del programma di sviluppo rurale o a titolo di finanziamento integrativo di tale misura per lo sviluppo rurale, l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori ecc.)?

sì no

In caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

.....

- 2.3. L'aiuto rientra nell'ambito degli aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.8 degli orientamenti?

sì no

In caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare che le finalità ecologiche, protettive e ricreative perseguite non possono essere realizzate con misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, capitolo 2, sezioni da 2.1 a 2.7, degli orientamenti.

.....

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

▼ M9

2.4. Nella misura rientra una delle seguenti categorie di aiuto?

- aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità
- aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione
- aiuti per servizi di consulenza
- aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola
- aiuti per misure promozionali
- aiuti per compensare i costi di prevenzione ed eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali
- aiuti al settore zootecnico

Si ricorda che l'aiuto deve essere concesso indirettamente ai beneficiari finali, in natura, per mezzo di servizi agevolati. In questi casi l'aiuto deve essere corrisposto al fornitore del servizio o dell'attività in questione.

3. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

3.1. Prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività il beneficiario presenterà una domanda di aiuto allo Stato membro interessato, contenente come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che in base al punto (70) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno, a meno che esso non sia compreso in una delle categorie elencate nella domanda 3.6 della presente scheda di informazioni generali.

3.2. L'aiuto sarà concesso a grandi imprese?

- sì no

In caso di risposta affermativa, i beneficiari indicheranno nella domanda cosa succederebbe in caso di mancato aiuto (ossia lo scenario controfattuale) e presenteranno le prove documentarie a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda?

- sì no

3.3. Nell'aiuto rientrano gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle grandi imprese a norma del punto (148), lettera c), degli orientamenti?

- sì no

In caso di risposta affermativa, l'impresa interessata dovrà dimostrare che, in assenza di aiuti, correrebbe il rischio di chiusura?

- sì no

3.4. Nel caso degli aiuti concessi alle grandi imprese, l'autorità che concede l'aiuto verificherà la credibilità dello scenario controfattuale e confermerà che l'aiuto produce l'effetto d'incentivazione richiesto?

- sì no

▼ **M9**

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (73) degli orientamenti, lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

3.5. L'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale? È concesso alle PMI? Sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
- b) il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati ⁽¹⁾?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (73) degli orientamenti.

3.6. L'aiuto rientra in una delle seguenti categorie di aiuto previste dagli orientamenti:

- a) i regimi di aiuti per la ricomposizione fondiaria nei settori agricolo e forestale, in conformità della parte II, sezioni 1.3.4. e 2.9.2 degli orientamenti, e i regimi di aiuto per il settore forestale con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8 degli orientamenti, quando:

- i) il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;

- ii) il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili di cui alla parte II, sezioni 1.3.4, 2.9.2 e 2.8 degli orientamenti; e

- iii) il regime di aiuto riguarda unicamente le PMI?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- b) gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulle acque) ⁽²⁾ concessi alle PMI in conformità alla parte II, sezione 1.1.6 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- c) gli aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in conformità alla parte II, sezione 1.1.7 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

⁽¹⁾ Si ricorda che la seconda condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

⁽²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) («Direttiva quadro sulle acque»).

▼ M9

- d) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.1 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- e) gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.2 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- f) gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- g) gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.4 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- h) gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.5 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- i) gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative in conformità alla parte II, sezione 2.8.5 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- j) gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori in conformità al punto (148), lettere a) e b), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- k) gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle PMI in conformità al punto (148), lettera c), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

▼ **M9**

- l) gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.2 degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- m) gli aiuti a misure di promozione in conformità al punto (464), lettere b), c) e d), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- n) gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura in conformità alla parte II, sezioni 1.3.6 e 2.9.1 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- o) gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera e), degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti agli investimenti connessi con il patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, che superino le soglie di notifica di cui al punto (37), lettera c), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- p) gli aiuti per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera a), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- q) gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità alla parte II, sezione 2.1.3 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- r) gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti il trattamento e la prevenzione della diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali in conformità alla parte II, sezione 2.8.1 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

- 3.7. Per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, lo Stato membro dimostra chiaramente nella notifica che l'aiuto ha un effetto concreto sulla scelta di investire?

▼M9

sì no

In caso affermativo, specificare perché l'aiuto ha tali conseguenze:

.....

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (76) degli orientamenti, per consentire una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (76) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Si ricorda che quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

4. **PROPORZIONALITÀ E CUMULO DEGLI AIUTI**

4.1. L'importo dell'aiuto supererà i costi ammissibili?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (82) degli orientamenti, tale aiuto non può essere ritenuto proporzionato e pertanto non può essere concesso.

4.2. L'aiuto rientra nella parte II, sezioni 1.1.3 e 1.2.2, degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applica il punto (82) degli orientamenti.

4.3. L'autorità che concede l'aiuto calcolerà l'intensità e l'importo massimi dell'aiuto al momento della concessione?

sì no

In caso negativo, si ricorda che questa condizione è stabilita dal punto (85) degli orientamenti.

4.4. I costi ammissibili saranno sostenuti da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate?

sì no

Si ricorda che, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si ricorda inoltre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

4.5. L'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto?

sì no

▼ **M9**

4.6. L'aiuto è erogabile in più rate?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'aiuto sarà attualizzato al suo valore al momento della concessione?

sì no

Si ricorda che i costi ammissibili devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Inoltre, il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

4.7. L'aiuto è erogato sotto forma di agevolazione fiscale?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva?

sì no

4.8. L'aiuto comprende aiuti agli investimenti nelle zone rurali?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'intensità massima degli aiuti a favore di grandi progetti di investimento deve essere ridotta all'importo di aiuto corretto definito al punto (35).31 degli orientamenti. Inoltre, i grandi progetti di investimento non possono beneficiare della maggiore intensità di aiuto prevista per le PMI.

4.9. Se gli impegni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 e 3.4, degli orientamenti sono espressi in unità diverse da quelle stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali altre unità. In questi casi, lo Stato membro garantisce il rispetto degli importi massimi annuali?

sì no

4.10. Gli Stati membri possono fissare l'importo dell'aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 e 3.5, degli orientamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. In questi casi, lo Stato membro deve garantire che i calcoli e gli aiuti corrispondenti:

- contengano unicamente elementi verificabili;
- siano basati su valori assodati mediante opportune perizie
- indichino chiaramente la fonte dei valori utilizzati
- siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, a seconda del caso
- non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

Condizioni aggiuntive per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti destinati alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

4.11. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza in aiuto?

sì no

▼ **M9**

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, come regola generale, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale saranno ritenuti limitati al minimo.

- 4.12. L'aiuto agli investimenti è concesso a grandi imprese nell'ambito di regimi notificati?

sì no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro garantisce che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto»?

sì no

Si ricorda che l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

- 4.13. In caso di risposta affermativa alla domanda 4.12, lo Stato membro garantisce che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

sì no

Il metodo illustrato al punto (96) degli orientamenti deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

- 4.14. L'aiuto riguarda aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la Commissione verificherà se l'importo dell'aiuto supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto al punto (96) degli orientamenti. I calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato.

- 4.15. Dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (77) degli orientamenti. Il suddetto requisito non si applica agli aiuti agli investimenti connessi alla produzione agricola primaria.

.....

Cumulo di aiuti

- 4.16. L'aiuto notificato sarà concesso nell'ambito di più regimi o cumulato con aiuti ad hoc?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'importo complessivo degli aiuti di Stato per un'attività o un progetto supera i limiti dei massimali stabiliti negli orientamenti?

sì no

▼ **M9**

4.17. L'aiuto notificato ha costi ammissibili identificabili?

sì no

In caso di risposta affermativa, tale aiuto sarà cumulato con altri aiuti di Stato?

sì no

In caso di risposta affermativa, tali misure riguardano diversi costi ammissibili individuabili?

sì no

In caso negativo, si ricorda che, in conformità al punto (100) degli orientamenti, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti. Tuttavia, tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili a questo aiuto in base agli orientamenti?

sì no

4.18. L'aiuto autorizzato dagli orientamenti sarà cumulato con l'aiuto de minimis?

sì no

In caso di risposta affermativa, in questo caso l'aiuto è cumulato a fronte degli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

sì no

4.19. Gli aiuti a favore del settore agricolo sono cumulati con i pagamenti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, e all'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

sì no

4.20. L'aiuto combina gli aiuti di Stato con i fondi dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione?

sì no

In caso di risposta affermativa, se i fondi dell'Unione non sono controllati direttamente o indirettamente dallo Stato membro, solo gli aiuti di Stato sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

4.21. L'aiuto riguarda gli aiuti agli investimenti intesi a ripristinare il potenziale produttivo agricolo come stabilito al punto (143), lettera e), degli orientamenti?

sì no

In caso affermativo, si ricorda che l'aiuto non dovrebbe essere cumulato con gli aiuti per il risarcimento di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 degli orientamenti.

▼ **M9**

Si ricorda che il doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1., 1.1.6, 1.1.8 e 3.5, degli orientamenti e di pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ dovrebbe essere escluso. La clausola di revisione prevista al punto (724) degli orientamenti dovrebbe anch'essa consentire di evitare il doppio finanziamento.

- 4.22. L'aiuto riguarda aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.4, degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non dovrebbe essere cumulato con gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

- 4.23. L'aiuto riguarda aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole come stabilito nella parte II, sezione 1.1.2, degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, tale aiuto non dovrebbe essere cumulabile con gli aiuti all'avviamento di impresa per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati negli orientamenti.

5. EFFETTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

- 5.1. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro interessato può dimostrare che gli effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati?

.....

- 5.2. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro ha presentato eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi del regime di aiuto?

sì no

- 5.3. Per quanto riguarda gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nelle zone rurali, al fine di individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, lo Stato membro ha fornito nella notifica le prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati?

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

▼ M9

sì no

In caso di risposta affermativa, specificare:

.....

.....

.....

.....

6. TRASPARENZA

6.1. Lo Stato membro garantirà la pubblicazione in un sito Internet esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato?

il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link ad essa;

il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi:

i. 60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;

ii. 500 000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

6.2. Confermare che per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite nelle seguenti fasce (in milioni di euro):

0,06 - 0,5 solo per la produzione agricola primaria

da 0,5 a 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 30

30 e importi superiori

6.3. Confermare che le informazioni:

saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto;

saranno conservate per almeno 10 anni;

saranno accessibili al pubblico senza restrizioni ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consente la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

▼ M9

Si ricorda che gli Stati membri non saranno tenuti a pubblicare le informazioni prima del 1° luglio 2016 ⁽¹⁾.

- 6.4. Lo Stato membro pubblicherà gli aiuti concessi individualmente sul sito web unico relativo agli aiuti di Stato di cui al punto (128) degli orientamenti?

sì no

- 6.5. In caso di risposta negativa, l'aiuto individuale non viene pubblicato perché:

rientra nel campo d'applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e

è cofinanziato dal FEASR o concesso come finanziamento nazionale integrativo per tali misure cofinanziate e

l'aiuto individuale concesso è già stato pubblicato a norma degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽²⁾.

In tale caso lo Stato membro dovrebbe menzionare il sito web di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel sito web sugli aiuti di Stato di cui al punto (128) degli orientamenti.

7. ALTRE DOMANDE

- 7.1. La misura di aiuto riguarda gli aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, o aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che tali aiuti non saranno autorizzati.

Si ricorda che, in linea di principio, non costituiscono aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

- 7.2. Il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, è parte integrante della misura di aiuto?

sì no

In caso di risposta affermativa, il sistema di finanziamento deve essere notificato.

8. TIPO DI AIUTO

Elenco dei tipi di aiuto inclusi negli orientamenti:

1. Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli
 - 1.1. Misure di sviluppo rurale
 - 1.1.1. Aiuti agli investimenti
 - 1.1.1.1. Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

⁽¹⁾ Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1° luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1° luglio 2016.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

▼ M9

- 1.1.1.2. Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
- 1.1.1.3. Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali
- 1.1.1.4. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
- 1.1.2. Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole
- 1.1.3. Aiuti per la cessione di aziende agricole
- 1.1.4. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo
- 1.1.5. Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali e per impegni a favore del benessere degli animali
 - 1.1.5.1. Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali
 - 1.1.5.2. Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali
- 1.1.6. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque
- 1.1.7. Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
- 1.1.8. Aiuti per l'agricoltura biologica
- 1.1.9. Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità
- 1.1.10. Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
 - 1.1.10.1. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione
 - 1.1.10.2. Aiuti per servizi di consulenza
 - 1.1.10.3. Aiuti ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola
- 1.1.11. Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo
- 1.2. Gestione dei rischi e delle crisi
 - 1.2.1. Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni
 - 1.2.1.1. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali
 - 1.2.1.2. Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali
 - 1.2.1.3. Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali
 - 1.2.1.4. Aiuti per i capi morti
 - 1.2.1.5. Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti
 - 1.2.1.6. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

▼ M9

- 1.2.1.7. Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione
- 1.2.2. Aiuti per la chiusura di capacità di produzione
 - 1.2.2.1. Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali
 - 1.2.2.2. Chiusura di capacità per altri motivi
- 1.3. Altri tipi di aiuti nel settore agricolo
 - 1.3.1. Aiuti al settore zootecnico
 - 1.3.2. Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
 - 1.3.3. Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo
 - 1.3.4. Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli
 - 1.3.5. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
 - 1.3.6. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo
- 2. Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato
 - 2.1. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
 - 2.1.1. Aiuti alla forestazione e all'imboschimento
 - 2.1.2. Aiuti all'allestimento di sistemi agroforestali
 - 2.1.3. Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici
 - 2.1.4. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
 - 2.1.5. Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
 - 2.1.6. Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale
 - 2.2. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000
 - 2.3. Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta
 - 2.4. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale
 - 2.5. Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale
 - 2.6. Aiuti alla cooperazione nel settore forestale
 - 2.7. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

▼ M9

- 2.8. Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative
 - 2.8.1. Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale
 - 2.8.2. Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale
 - 2.8.3. Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale
 - 2.8.4. Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi
 - 2.8.5. Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative
 - 2.8.6. Aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale
- 2.9. Aiuti al settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo
 - 2.9.1. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale
 - 2.9.2. Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali
- 3. Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate
 - 3.1. Aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole
 - 3.2. Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
 - 3.3. Aiuti all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali
 - 3.4. Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali a favore di altri gestori di terreni e imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo
 - 3.5. Aiuti destinati ad altri gestori di terreni per compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000
 - 3.6. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali
 - 3.7. Aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali
 - 3.8. Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari
 - 3.9. Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità
 - 3.10. Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali
 - 3.11. Aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione

▼ M9**1.1.1.1. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI ALLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA**

La scheda si riferisce agli aiuti di Stato destinati agli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

- 1.1. Gli investimenti a cui è destinato l'aiuto avranno come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o il superamento delle limitazioni del sostegno dell'Unione a livello delle singole imprese, aziende o stabilimenti di trasformazione stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 1.2. Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell'aiuto?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI E ATTIVITÀ IMMATERIALI NELLE AZIENDE AGRICOLE CONNESSI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA

- 2.1. Gli aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono realizzati da uno o più beneficiari?

sì no

- 2.2. In caso di risposta negativa, l'investimento riguarda gli attivi materiali o immateriali utilizzati da uno o più beneficiari?

sì no

- 2.3. L'aiuto è destinato agli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello delle aziende agricole?

sì no

In caso negativo, non rispondere alle domande da 2.4 a 2.17.

- 2.4. L'investimento è destinato alla produzione di biocarburanti ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾?

sì no

- 2.5. In caso di risposta affermativa alla domanda 2.4, la capacità produttiva degli impianti di produzione di energia rinnovabile ammissibili agli aiuti non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola?

sì no

⁽¹⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

▼ **M9**

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.6. Il biocarburante prodotto è venduto sul mercato?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.7. L'investimento nella produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili è effettuato in aziende agricole?

sì no

2.8. In caso di risposta affermativa alla domanda 2.7:

a) lo scopo degli impianti per la produzione di energia rinnovabile ammissibili agli aiuti è solo quello di soddisfare il fabbisogno energetico delle aziende agricole?

sì no

e

b) la capacità produttiva degli impianti per la produzione di energia rinnovabile ammissibili agli aiuti non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare?

sì no

In caso di risposta negativa alle domande a) o b), si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.9. Per quanto riguarda l'elettricità, il limite di autoconsumo annuo è rispettato?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.10. Com'è cumulato il consumo medio annuo, qualora più aziende agricole realizzino l'investimento per la produzione di energia o di biocarburanti?

.....

2.11. Esistono norme minime in materia di efficienza energetica per gli investimenti che comportano il consumo o la produzione di energia a livello nazionale?

sì no

2.12. In caso di risposta affermativa alla domanda 2.11, vi è l'obbligo a livello nazionale di rispettare le norme minime di cui alla domanda 2.11?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.13. L'aiuto è destinato nello specifico agli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa?

sì no

▼ **M9**

- 2.14. In caso di risposta affermativa alla domanda 2.13, gli impianti utilizzano una percentuale minima di energia termica prodotta in base a quanto stabilito dallo Stato membro?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.15. Lo Stato membro ha stabilito soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture ricche di amido, di zucchero e di colture oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, relativamente ai diversi tipi di impianti?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.16. L'aiuto ai progetti bioenergetici è limitato alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.17. La capacità produttiva dell'impianto supera il consumo medio annuo del beneficiario/dei beneficiari?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che gli Stati membri devono rispettare le condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ⁽¹⁾, a meno che tali aiuti non siano esentati dall'obbligo di notifica (ad esempio mediante il regolamento generale di esenzione per categoria ⁽²⁾).

- 2.18. Quali dei seguenti obiettivi persegue l'investimento?

a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;

c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

Specificare se sono previste altre attività che perseguono questo obiettivo:

.....

d) conseguire obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altri sistemi di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;

⁽¹⁾ GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

▼ **M9**

Specificare se sono previste altre attività che perseguono questo obiettivo:

.....

- e) ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori;

Specificare se sono previste altre attività che perseguono questo obiettivo:

.....

- f) primo insediamento di giovani agricoltori in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro;

Si ricorda che tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento. Tale termine è rispettato?

sì no

- g) attuazione in Croazia della direttiva 91/676/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (direttiva «Nitrati») entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva;

- h) rispetto dei nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria imposti dal diritto dell'Unione.

Si ricorda che questo obiettivo giustifica gli aiuti agli investimenti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui i nuovi requisiti imposti dalla normativa dell'Unione divengono obbligatori per l'impresa interessata. Il termine è rispettato?

sì no

- i) altro (specificare):

.....

.....

Se l'investimento persegue altri obiettivi, si ricorda che possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende agricole solo agli investimenti che perseguono uno degli obiettivi elencati alle lettere da a) ad h).

2.19. I costi ammissibili comprendono:

- a) la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili

L'importo corrispondente ai terreni acquistati era pari o inferiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione?

sì no

In caso di risposta negativa, l'intervento riguarda la tutela dell'ambiente?

sì no

In caso di risposta affermativa, in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere autorizzata una percentuale più elevata.

⁽¹⁾ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

▼ **M9**

Fornire informazioni relative alle circostanze eccezionali e debitamente giustificate, affinché la Commissione possa valutare il caso in questione.

.....

.....

- b) L'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
- c) I costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità (gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b)]
- d) L'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
- e) Spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al punto (143), lettera d), degli orientamenti.
- f) Nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizootie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi di tali eventi.
- g) In caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizootie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per azioni specifiche di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di tali eventi probabili.
- h) Altro (specificare):

.....

.....

2.20. I costi ammissibili comprendono:

- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
- b) impianto di piante annuali;
- c) acquisto di animali, ad eccezione degli investimenti realizzati per:
 - i) l'acquisto di animali per l'obiettivo di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti;
 - e
 - ii) l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico; per questa eccezione devono essere rispettate le condizioni stabilite nella domanda 2.23 della presente scheda di informazioni supplementari;

▼ M9

- d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione vigenti, ad eccezione dei casi di cui al punto (148) degli orientamenti;
- e) costi, diversi da quelli di cui al punto (144) degli orientamenti, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- f) capitale circolante.

Se nessuno dei costi di cui alle domande da a) a f) è incluso, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.21. I costi ammissibili comprendono gli investimenti realizzati per conseguire l'obiettivo di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti?

- sì no

2.22. I costi ammissibili comprendono l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico?

- sì no

2.23. In caso di risposta affermativa alla domanda n. 2.22, vengono rispettate le seguenti condizioni?

- a) Gli aiuti possono essere concessi soltanto per l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;
- b) sono ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici;
- c) nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;
- d) sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;
- e) sono acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; a tal fine dovrebbero essere ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;
- f) i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.

Si ricorda che le condizioni di cui alle lettere da a) a f) devono essere cumulativamente soddisfatte, affinché, in questo caso particolare, gli aiuti agli investimenti siano compatibili con il mercato interno.

2.24. Per quanto riguarda l'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, sono soddisfatte le seguenti condizioni?

- a) un piano di gestione del bacino idrografico, quale previsto dalla direttiva quadro sulle acque, è stato notificato alla Commissione per l'intera area in cui deve essere realizzato l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente;
- b) le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state specificate nel relativo programma di misure;

▼ **M9**

- c) i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono già presenti o saranno installati nel quadro dell'investimento;
- d) un investimento destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione è ammissibile solo se dalla valutazione ex ante risulta presentare un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5 % e il 25 %, in base ai parametri tecnici degli impianti o dell'infrastruttura esistenti;
- e) se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:
 - i) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
 - ii) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, deve comportare anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento; il consumo di acqua totale dell'azienda deve includere l'acqua venduta dall'azienda;
- f) le condizioni di cui alla lettera e) non si applicano per un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica, ovvero per un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- g) in un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo:
 - i) le condizioni del corpo idrico non sono state ritenute meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino per motivi inerenti alla quantità di acqua; e
 - ii) un'analisi ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Tale analisi dell'impatto ambientale deve essere effettuata o approvata dall'autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

Si ricorda che i due criteri di cui ai punti i) e ii) devono essere entrambi soddisfatti, affinché, in questo caso particolare, gli aiuti agli investimenti siano compatibili con il mercato interno;
- h) la lettera g), punto i), non si applica agli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata, se:
 - i) l'investimento è combinato con un investimento destinato a un impianto di irrigazione esistente o a un elemento delle infrastrutture di irrigazione che presenta, in base alla valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5 % e il 25 % in base ai parametri tecnici degli impianti o dell'infrastruttura esistenti; e

▼ M9

- ii) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione;

Si ricorda che le due condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera devono essere cumulativamente rispettate, affinché non si applichi la condizione di cui alla lettera g), punto i).

- i) la condizione di cui alla lettera g), punto i), non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino esistente approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo previsti all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro sulle acque;

- ii) al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;

- iii) il limite massimo o livello minimo di flusso prescritto, di cui al punto ii) della presente lettera, è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; e

- iv) l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

Si ricorda che le quattro condizioni di cui ai punti da i) a iv) della presente lettera devono essere cumulativamente rispettate, affinché non si applichi la condizione di cui alla lettera g), punto i).

- 2.25. Le superfici non irrigate ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, definite e giustificate dallo Stato membro, sono state considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata?

- sì no

- 2.26. Nel caso dell'irrigazione, dal 1° gennaio 2017 lo Stato membro assicurerà, con riguardo al bacino idrografico in cui sarà effettuato l'investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua da parte del settore agricolo conforme all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

▼ **M9**

- 2.27. Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa in percentuale dell'investimento ammissibile:
- a) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
 - b) dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;
 - c) dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti in Croazia connessi all'attuazione della direttiva «Nitrati» conformemente al punto (148), lettera b), degli orientamenti;
 - d) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
 - e) dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni;
 - f) dell'importo dei costi ammissibili per l'acquisto di animali da riproduzione di cui al punto (147) degli orientamenti.
- 2.28. Se i tassi dell'intensità di aiuto indicati nella domanda 2.27 della presente scheda di informazioni supplementari sono superiori a quelli previsti al punto (152) degli orientamenti, indicare se si applica una delle seguenti eccezioni, che consentono un aumento del 20 %:
- a) giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
 - b) investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;
 - c) gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - d) interventi finanziati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo operativo composto di agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;
 - e) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, secondo quanto indicato al punto (143), lettera b), degli orientamenti; in tal caso l'intensità di aiuto maggiorata di cui al presente punto si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;
 - f) investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell'azienda agricola, come indicato al punto (143), lettera a), degli orientamenti, collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1 e 1.1.8, degli orientamenti.

▼ M9

Si ricorda che l'aliquota cumulativa massima dell'aiuto non può superare il 90 % dell'investimento, affinché l'aiuto sia dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.29. In deroga ai massimali dei costi ammissibili di cui ai punti (152) e (153) degli orientamenti, indicare l'intensità massima dell'aiuto espressa come percentuale dei costi ammissibili per gli investimenti non produttivi di cui al punto (143), lettera d), degli orientamenti e gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti:

..... dell'importo dei costi ammissibili.

Si ricorda che l'intensità massima dell'aiuto non può superare il 100 % dei costi ammissibili.

- 2.30. In deroga ai massimali dei costi ammissibili di cui ai punti (152) e (153) degli orientamenti, indicare l'intensità massima dell'aiuto espressa come percentuale dei costi ammissibili per gli investimenti non produttivi con obiettivi di prevenzione di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti:

..... dell'importo dei costi ammissibili.

Si ricorda che l'intensità massima dell'aiuto non può superare l'80 % dei costi ammissibili, fatta salva l'eccezione indicata nelle domande 2.31 e 2.32.

- 2.31. L'investimento con obiettivi di prevenzione è realizzato collettivamente da più di un beneficiario?

sì no

- 2.32. In caso di risposta affermativa alla domanda 2.31, indicare l'intensità massima dell'aiuto espressa come percentuale dei costi ammissibili

..... dell'importo dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.1.2. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

La scheda si riferisce agli aiuti di Stato per investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.2, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

- 1.1. Gli investimenti a cui è destinato l'aiuto avranno come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o il superamento delle limitazioni del sostegno dell'Unione a livello delle singole imprese, aziende o stabilimenti di trasformazione stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)?

sì no

▼ M9

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 1.2. Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell'aiuto?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. **AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AZIENDE AGRICOLE**

- 2.1. Il patrimonio costituito dal paesaggio naturale e da edifici è ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.2. I costi ammissibili comprendono:

- a) costi degli investimenti in attivi materiali;
- b) opere permanenti;
- c) altro (specificare):
-

Se i costi ammissibili sono diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.3. Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa come percentuale dell'investimento ammissibile e alla lettera f) indicata in seguito indicare un importo in EUR/anno:

- a) nel caso di investimenti destinati a preservare elementi produttivi del patrimonio situati nelle aziende agricole, a condizione che l'investimento non comporti un aumento della capacità di produzione dell'azienda:

- i) dei costi reali sostenuti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- ii) dei costi reali sostenuti nelle regioni meno sviluppate;
- iii) dei costi reali sostenuti nelle altre zone;

- b) in caso di aumento della capacità di produzione:

- i) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
- ii) dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;
- iii) dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti in Croazia connessi all'attuazione della direttiva «Nitrati» conformemente al punto (148), lettera b), degli orientamenti;
- iv) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

▼ **M9**

- v) dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni;
- vi) dell'importo dei costi ammissibili per l'acquisto di animali da riproduzione di cui al punto (147) degli orientamenti.

Se i tassi dell'intensità di aiuto indicati nei punti da i) a vi) della presente domanda sono superiori a quelli previsti al punto (152) degli orientamenti, indicare se si applica una delle seguenti eccezioni, che consentono un aumento del 20 %:

- a) giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- b) investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;
- c) gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) interventi finanziati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo operativo composto di agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;
- e) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, secondo quanto indicato al punto (143), lettera b), degli orientamenti; in tal caso l'intensità di aiuto maggiorata di cui al presente punto si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;
- f) investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell'azienda agricola, come indicato al punto (143), lettera a), degli orientamenti, collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1 e 1.1.8, degli orientamenti.

Si ricorda che l'aliquota cumulativa massima dell'aiuto non può superare il 90 % dell'investimento, affinché l'aiuto sia dichiarato compatibile con il mercato interno.

- c) dell'importo dei costi ammissibili per gli aiuti complementari concessi per coprire i costi aggiuntivi dovuti all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici situati nelle aziende agricole;
- d) dell'importo dei costi ammissibili per gli aiuti di cui alle lettere a), b) e c), se l'investimento riguarda infrastrutture su piccola scala;

▼ M9

- e) dell'importo delle spese sostenute per gli investimenti destinati alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole di interesse archeologico o storico;
- f) EUR.... all'anno per opere permanenti.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.1.3. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA RILOCALIZZAZIONE DI FABBRICATI AZIENDALI

La scheda si riferisce agli aiuti di Stato per investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.3, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

- 1.1. Gli investimenti a cui è destinato l'aiuto avranno come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o il superamento delle limitazioni del sostegno dell'Unione a livello delle singole imprese, aziende o stabilimenti di trasformazione stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 1.2. Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell'aiuto?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA RILOCALIZZAZIONE DI FABBRICATI AZIENDALI

- 2.1. La rilocalizzazione di fabbricati aziendali persegue un obiettivo di interesse pubblico specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro?

sì no

Si ricorda che la base giuridica dell'aiuto nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro deve indicare l'interesse pubblico che giustifica la rilocalizzazione di fabbricati aziendali.

- 2.2. I costi ammissibili relativi alla rilocalizzazione includono:

- a) i costi effettivamente sostenuti per lo smantellamento, la rimozione e la ricostruzione delle strutture esistenti;
- b) oltre ai costi di cui alla lettera a), un ammodernamento delle strutture;
- c) oltre ai costi di cui alla lettera a), un aumento della capacità produttiva;

▼ **M9**

d) attività situate in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorarne la qualità di vita o i parametri ambientali, e interessa infrastrutture su piccola scala;

e) altro (specificare):

.....

Se i costi ammissibili sono diversi da quelli indicati alle lettere da a) a d), si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.3. Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa in percentuale dell'investimento ammissibile:

a) dell'importo dei costi effettivamente sostenuti per lo smantellamento, la rimozione e la ricostruzione delle strutture o degli impianti esistenti;

b) se, in aggiunta ai costi di cui alla lettera a), la rilocalizzazione comporta l'ammodernamento delle strutture ⁽¹⁾ o un aumento della capacità produttiva:

i) dell'importo dei costi connessi all'ammodernamento delle strutture o all'aumento della capacità produttiva (" i costi pertinenti «) nelle regioni ultraperiferiche;

ii) dell'importo dei costi pertinenti nelle isole minori del Mar Egeo;

iii) dell'importo dei costi pertinenti per gli investimenti in Croazia connessi all'attuazione della direttiva «Nitrati» conformemente al punto (148), lettera b), degli orientamenti;

iv) dell'importo dei costi pertinenti nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

v) dell'importo dei costi pertinenti nelle altre regioni.

Se i tassi dell'intensità di aiuto indicati nei punti da i) a v) sono superiori a quelli previsti al punto (152) degli orientamenti, indicare se si applica una delle seguenti eccezioni, che consentono un aumento del 20 %:

giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;

investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;

investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

interventi finanziati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo operativo composto di agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;

⁽¹⁾ Si ricorda che la semplice sostituzione di un fabbricato o di impianti esistenti con un nuovo fabbricato o nuovi impianti più moderni che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non è considerata connessa all'ammodernamento.

▼ **M9**

- investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, secondo quanto indicato al punto (143), lettera b), degli orientamenti; in tal caso l'intensità di aiuto maggiorata di cui al presente punto si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;
- investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell'azienda agricola, come indicato al punto (143), lettera a), degli orientamenti, collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1 e 1.1.8, degli orientamenti.

Si ricorda che il risultato dell'applicazione di queste eccezioni alle intensità di aiuto di cui ai punti da i) a v) non può superare il 90 % dell'investimento affinché l'aiuto sia dichiarato compatibile con il mercato interno.

- c) dell'importo dei costi ammissibili per le attività di rilocalizzazione situate in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorarne la qualità di vita o i parametri ambientali, e interessa infrastrutture su piccola scala.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.1.4. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

La scheda si riferisce agli aiuti di Stato per investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾ e della commercializzazione di prodotti agricoli ⁽²⁾ secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. Gli investimenti a cui è destinato l'aiuto avranno come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o il superamento delle limitazioni del sostegno dell'Unione a livello delle singole imprese, aziende o stabilimenti di trasformazione stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. L'aiuto è concesso a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari?

sì no

⁽¹⁾ per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

⁽²⁾ Per «commercializzazione di prodotti agricoli» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

▼ **M9**

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno alla luce dell'obiettivo di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti, come previsto dalle norme orizzontali sugli aiuti di Stato nei settori dell'ambiente e dell'energia.

3. Gli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali sono connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli secondo quanto indicato al punto (35)11 e al punto (35)12 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

4. Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni previste da uno dei seguenti strumenti di aiuto. Specificare in base a quale dei seguenti strumenti dovrebbe essere concesso l'aiuto:

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (RGEC) ⁽¹⁾;

orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 ⁽²⁾;

le condizioni della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4 degli orientamenti.

5. Se l'aiuto è concesso in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 (RGEC):

specificare i motivi per cui le autorità competenti desiderano presentare comunque una notifica sulla base degli orientamenti. In tal caso, completare la sezione pertinente della scheda generale di notifica stabilita nella parte I e il modulo specifico della parte III dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 ⁽³⁾ o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca.

6. Se l'aiuto è concesso in base alle disposizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020:

l'aiuto rispetta le condizioni stabilite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020?

sì no

In caso negativo, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno a norma del punto (168), lettera b), degli orientamenti.

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la valutazione di tale aiuto va effettuata sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Completare la parte pertinente della scheda generale di notifica (allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione ⁽⁴⁾).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10.

▼ **M9**

7. Se l'aiuto sarà concesso in base alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4. degli orientamenti, i costi ammissibili comprendono:

- a) la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili;

L'importo corrispondente ai terreni acquistati era pari o inferiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'acquisto di terreni non è ammissibile all'aiuto.

- b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

- c) I costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità

si ricorda che gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

- d) l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

- altro (specificare):
-

Se l'investimento persegue obiettivi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d), si ricorda che non possono essere concessi aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli che non perseguono uno degli obiettivi summenzionati.

8. I costi ammissibili includono le seguenti spese?

- a) i costi, diversi da quelli di cui alla domanda 6 (cfr. punto (169) degli orientamenti), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

- b) il capitale circolante;

- c) i costi relativi agli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

Se nessuna delle spese di cui alle domande a), b) o c) è inclusa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

9. Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa in percentuale dell'investimento ammissibile:

- a) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

- b) dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

▼ **M9**

- c) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- d) dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
10. Se le aliquote di aiuto indicate nella domanda 8 sono superiori a quelle previste al punto (171) degli orientamenti, indicare se si applica una delle seguenti eccezioni, che consentono un aumento del 20 % per operazioni:
- a) collegate a una fusione di organizzazioni di produttori;
- b) sovvenzionate nell'ambito del PEI.

Se si applica una di queste eccezioni, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

.....

Si ricorda che l'aliquota cumulativa massima dell'aiuto non può superare il 90 % dell'investimento, affinché l'aiuto sia dichiarato compatibile con il mercato interno.

11. Qual è l'importo in EUR dei costi ammissibili degli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli?

EUR

Se l'importo supera i 25 milioni di EUR (cfr. punto (37), lettera a), degli orientamenti), si ricorda che gli aiuti individuali devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

12. Qual è l'importo in EUR dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli?

EUR

Se l'importo supera i 12 milioni di EUR (cfr. punto (37), lettera a), degli orientamenti), si ricorda che gli aiuti individuali devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.2. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'AVVIAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI E PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE AZIENDE AGRICOLE

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica delle misure di aiuto di Stato intese a concedere aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.2, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 («gli orientamenti»).

1. Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell'aiuto?

sì no

▼ **M9**

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. I beneficiari dell'aiuto sono i giovani agricoltori, quali definiti al punto (35)(29), degli orientamenti che sono microimprese e piccole imprese?

sì no

3. I beneficiari dell'aiuto sono piccole aziende agricole che sono microimprese e piccole imprese?

sì no

4. In caso di risposta affermativa alla domanda 3, indicare i criteri in base ai quali i beneficiari sono considerati piccole aziende agricole. Si ricorda che tali criteri devono essere oggettivi.

.....

5. Le soglie minime e massime per accedere agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole sono definite in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, misurato in produzione standard quale definita all'articolo 5 *ter* del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio ⁽¹⁾ e all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione ⁽²⁾, o di un equivalente?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

6. Indicare le soglie minime e massime per accedere agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

	Giovani agricoltori	Sviluppo di piccole aziende agricole
Soglia massima		
Soglia minima		

Si ricorda che la soglia inferiore di accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori deve essere più elevata della soglia superiore di accesso agli aiuti per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

7. I giovani agricoltori cui è concesso l'aiuto all'avviamento stanno costituendo un'azienda nella forma di una persona giuridica?

sì no

8. In caso di risposta affermativa alla domanda 7, i giovani agricoltori esercitano un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari?

sì no

Indicare come ciò viene accertato:

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).

▼ **M9**

9. In caso di risposta affermativa alla domanda 8 e se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altre persone?

sì no

Indicare come ciò viene accertato:

.....

10. In caso di risposta affermativa alla domanda 8 e se la persona giuridica in questione è controllata individualmente o congiuntamente da una persona giuridica diversa dal giovane agricoltore, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altre persone su tale altra persona giuridica?

sì no

Indicare come ciò viene accertato:

.....

11. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

12. L'attuazione del piano aziendale inizia entro nove mesi dalla data di adozione della decisione con cui si concede l'aiuto?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

13. Nel caso dell'aiuto all'avviamento per i giovani agricoltori, il piano aziendale prevede l'obbligo per il beneficiario di conformarsi alla definizione di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

14. Nel caso di aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori che non dispongono di sufficienti capacità e competenze professionali, il piano aziendale prevede che essi si impegnino ad acquisire tali capacità e competenze entro 36 mesi dalla data di adozione delle decisioni di concessione dell'aiuto?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

15. Nel caso degli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori, il piano aziendale descrive quanto segue?

- a) la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- b) le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
- c) i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all'uso efficiente delle risorse, necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

▼ M9

Si ricorda che i presupposti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere rispettati cumulativamente.

16. Nel caso degli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, il piano aziendale descrive quanto segue?

- a) la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- b) i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all'uso efficiente delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, cooperazione o qualsiasi altra azione.

Si ricorda che i presupposti di cui alle lettere a) e b) devono essere rispettati cumulativamente.

17. Con che cadenza è concesso l'aiuto?

- a) annualmente;
- b) in almeno due rate in un periodo di cinque anni.

Fornire i dettagli precisi:

18. Nel caso di aiuti all'avviamento per giovani agricoltori, il pagamento dell'ultima rata dell'aiuto è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al punto (179) degli orientamenti?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

19. Qual è l'intensità massima dell'aiuto in EUR?

- a) per giovane agricoltore: EUR
- b) per piccola azienda agricola: EUR

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.3. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA CESSIONE DI AZIENDE AGRICOLE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato intese a sostenere la cessione di aziende agricole secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.3 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 («gli orientamenti»).

L'aiuto è concesso solo previo il rispetto di tutte le norme indicate nelle domande da 1 a 7:

1. L'aiuto è concesso alle imprese attive nella produzione agricola primaria che cedono in via permanente la loro azienda agricola a un'altra impresa attiva nella produzione agricola primaria;

- sì no

2. L'aiuto è concesso alle imprese ammesse a partecipare al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;

- sì no

▼ M9

3. L'aiuto è concesso alle imprese che alla data della presentazione della domanda di aiuto siano ammissibili al detto regime da almeno un anno;
- sì no
4. L'aiuto è concesso alle imprese che si impegnano a cedere in via permanente a un'altra impresa attiva nella produzione agricola primaria la totalità della propria azienda agricola con i corrispondenti diritti all'aiuto;
- sì no
5. L'aiuto è erogato sotto forma di:
- pagamento annuo pagamento unico
- (Si ricorda che a norma del punto (188) degli orientamenti, l'aiuto deve essere versato sotto forma di pagamento annuo o di pagamento unico);
6. L'aiuto è versato a partire dalla data della cessione dell'azienda agricola fino al 31 dicembre 2020;
- sì no
7. L'aiuto corrisponde al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario percepisce nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori?
- sì no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.4. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per l'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.4 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 («gli orientamenti»).

1. TIPO DI AIUTO

- 1.1. L'aiuto riguarda l'aiuto all'avviamento destinato ad associazioni e organizzazioni di produttori di recente costituzione?
- sì no
- 1.2. Le associazioni o le organizzazioni di produttori sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale?
- sì no
- 1.3. L'aiuto è concesso solo dopo una verifica da parte dello Stato membro della realizzazione degli obiettivi del piano aziendale entro cinque anni dalla data del riconoscimento ufficiale dell'associazione od organizzazione di produttori?
- sì no
- 1.4. L'aiuto è concesso ad altre organizzazioni di produzione (enti od organismi) come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori?
- sì no

▼ M9

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto concesso a tali organizzazioni, enti od organismi non è contemplato dalla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.4 degli orientamenti.

- 1.5. L'aiuto è concesso ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto concesso a tali associazioni non è contemplato dalla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.4 degli orientamenti.

- 1.6. L'aiuto è concesso ad associazioni od organizzazioni di produttori per coprire spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'aiuto sarà valutato alla luce delle norme specifiche che disciplinano tali aiuti. Si rimanda alle sezioni pertinenti del formulario di notifica.

2. BENEFICIARIO

- 2.1. L'aiuto all'avviamento è concesso esclusivamente alle associazioni e organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI ⁽¹⁾?

sì no

- 2.2. Il regime di aiuto sarà subordinato all'obbligo di adattamento dello stesso per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, in base alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.4 degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare il regime.

3. INTENSITÀ DI AIUTO E COSTI AMMISSIBILI

- 3.1. Confermare che l'importo totale degli aiuti accordati a un'associazione o un'organizzazione di produttori non supererà i 500 000 EUR?

sì no

- 3.2. Il regime di aiuto esclude chiaramente la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno dalla data di riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori da parte dell'autorità competente?

sì no

- 3.3. I costi ammissibili comprendono solo i costi per:

- a) l'affitto di una sede adeguata,
- b) l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software),
- c) le spese amministrative per il personale,
- d) le spese generali,
- e) i costi legali e amministrativi?
- sì no

In caso di risposta negativa, si rimanda all'elenco dei costi ammissibili di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.4, degli orientamenti.

⁽¹⁾ Cfr. la definizione di PMI al punto (35).13 degli orientamenti.

▼ M9

3.4. L'aiuto è erogato sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali decrescenti per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori da parte dell'autorità competente sulla base del piano aziendale?

sì no

3.5. L'ultima rata sarà versata dallo Stato membro soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale?

sì no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.5.1. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER GLI IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato a sostegno di metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (impegni agro-climatico-ambientali) di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.5.1 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestali 2014-2020 («gli orientamenti»).

1. L'aiuto riguarda unicamente **investimenti** nel settore ambientale (sezione 1.1.1. degli orientamenti)?

sì no

In caso affermativo, consultare la scheda di informazioni supplementari 1.1.1.4. sugli aiuti agli investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

2. L'aiuto agro-ambientale persegue altri obiettivi, quali **attività di formazione e consulenza** a favore dei produttori agricoli (sezione 1.1.10 degli orientamenti)?

sì no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla scheda di informazioni supplementari 1.1.10. sugli «Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo».

3. Altro?

Fornire una descrizione completa della(e) misura(e)

4. La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto previsto e il programma di sviluppo rurale interessato?

sì no

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto (47) degli orientamenti.

1. **OBIETTIVO DELLA MISURA**

1.1. Confermare che la misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei cambiamenti necessari delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente e al clima:

▼ M9

sì no

In caso negativo, si ricorda che questa condizione è stabilita dal punto (209) degli orientamenti.

1.2. Quale obiettivo specifico promuove la misura di sostegno, fra quelli sotto elencati?

- a) forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, il paesaggio e le sue caratteristiche, le risorse naturali, il suolo e la diversità genetica e la riduzione dei costi di produzione;
- b) l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità, miglioramento e riconversione della produzione;
- c) la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi e l'incremento della qualità;
- d) la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli;
- e) ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola.

Se la misura non si prefigge nessuno degli obiettivi elencati alle lettere da a) a e), indicare quali sono gli obiettivi perseguiti in termini di protezione ambientale. Fornire una descrizione dettagliata.

.....

Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali sono stati i risultati in termini di protezione ambientale?

.....

2. **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

2.1. L'aiuto sarà concesso alle aziende agricole o ai gruppi di aziende agricole che assumono impegni agro-climatico-ambientali per un periodo dai cinque ai sette anni?

sì no

2.2. Sarà necessario un periodo di durata superiore per la totalità degli impegni o per alcuni di essi?

sì no

In caso di risposta affermativa fornire i motivi che giustificano tale durata:

.....

2.3. Confermare che saranno concessi aiuti per compensare gli impegni agro-climatico-ambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capitolo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti criteri stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

sì no

▼ M9

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (210) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per impegni agro-climatico-ambientali che non vanno al di là dell'applicazione di tali norme e requisiti.

- 2.4. Descrivere le norme e i requisiti obbligatori di cui alla domanda 2.3 e spiegare in che modo gli impegni agro-climatico-ambientali vanno al di là della loro applicazione.

.....

- 2.5. Gli Stati membri devono provvedere a fornire alle imprese agricole o ai gruppi di imprese agricole che si assumono impegni agro-climatico-ambientali le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, ad esempio tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione degli aiuti all'ottenimento di un'adeguata formazione. Confermare e descrivere se/come tale obbligo è rispettato.

sì no

.....

- 2.6. Se necessario, confermare che sono rispettate le norme applicabili ai pagamenti per superficie di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e a qualsiasi atto delegato adottato in conformità di detta disposizione.

sì no

3. **IMPORTO DELL'AIUTO**

- 3.1. Indicare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso sulla base della superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agro-climatico-ambientali:

a) per le colture perenni specializzate (importo massimo di 900 EUR/ha l'anno);

b) per le colture annuali (importo massimo di 600 EUR/ha l'anno);

c) per altri usi dei terreni (importo massimo di 450 EUR/ha l'anno);

d) per razze locali minacciate di abbandono (importo massimo di 200 EUR/unità di bestiame l'anno);

e) altro:

Se gli importi massimi dell'aiuto di cui alle lettere da a) a e) della presente domanda sono superati, giustificare la compatibilità dell'aiuto con i requisiti della sezione 1.1.5.1 degli orientamenti.

- 3.2. L'aiuto è concesso annualmente?

sì no

In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità:

.....

- 3.3. L'importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

— a) il mancato guadagno,

— b) i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto,

▼ M9

- c) ove opportuno, la necessità di fornire una compensazione per i costi di transazione?

sì no

Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l'importo del sostegno annuo e specificare l'importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi e dei costi di transazione.

.....

- 3.4. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti obbligatori di cui alla domanda 2.3?

sì no

In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione:

.....

.....

- 3.5. I pagamenti sono effettuati per unità di produzione?

sì no

In caso di risposta affermativa, spiegare i motivi che giustificano il ricorso a tale metodo e le misure adottate per garantire il rispetto degli importi massimi annuali che possono beneficiare del sostegno dell'Unione stabiliti al punto 228 degli orientamenti e nell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

.....

.....

- 3.6. È prevista da parte dello Stato membro la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni agro-climatico-ambientali assunti in passato?

sì no

- 3.7. In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano ad essere sostenuti o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione.

.....

4. **CLAUSOLA DI REVISIONE**

- 4.1. È prevista una clausola di revisione per gli interventi inclusi in questo aiuto?

sì no

In caso negativo, si ricorda che, a norma del punto (724) degli orientamenti, lo Stato membro è obbligato a introdurla al fine di garantire l'adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla sezione 1.5.1.1 degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui a tale sezione.

- 4.2. L'aiuto ha una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (725) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per consentire l'adeguamento degli interventi al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione dello sviluppo rurale.

▼ M9**ALTRE INFORMAZIONI**

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.5.2. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER GLI IMPEGNI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato intese a sostenere metodi di produzione agricola finalizzati a migliorare il benessere degli animali di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.5.2 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 («gli orientamenti»).

1. L'aiuto riguarda unicamente investimenti nel settore ambientale (sezione 1.1.1. degli orientamenti)?

sì no

In caso affermativo, consultare la scheda di informazioni supplementari 1.1.1.4. sugli aiuti agli investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

2. L'aiuto ambientale persegue altri obiettivi, quali attività di formazione e consulenza a favore dei produttori agricoli (sezione 1.1.10 degli orientamenti)?

sì no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla scheda di informazioni supplementari 1.1.10. sugli «Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo».

3. Altro?

Fornire una descrizione completa della(e) misura(e) ...

4. La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il programma di sviluppo rurale interessato?

sì no

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto (47) degli orientamenti.

1. **OBIETTIVO DELLA MISURA**

- 1.1. Per quale dei seguenti settori gli impegni a favore del benessere degli animali consentono un miglioramento delle norme?

a) acqua, mangime e cura degli animali secondo le necessità naturali di allevamento;

b) condizioni di stabulazione, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, materiali di arricchimento e luce naturale;

c) accesso all'aperto;

d) prassi volte a evitare la mutilazione e/o la castrazione degli animali o, in casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, che prevedano l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o l'immunocastrazione.

▼ M9

Fornire una descrizione dettagliata:

.....

Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di benessere degli animali?

.....

2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. L'aiuto sarà concesso a imprese attive nella produzione agricola primaria che risultano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013?

sì no

In caso negativo, si ricorda che a norma del punto (232) degli orientamenti l'aiuto può essere concesso solo alle imprese attive nella produzione agricola primaria che risultano agricoltori in attività.

2.2. Confermare che saranno concessi solo aiuti volti a compensare gli impegni a favore del benessere degli animali che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione del titolo I, capo VI, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri requisiti obbligatori.

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (233) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per impegni a favore del benessere degli animali che non vanno al di là dell'applicazione di tali norme e requisiti obbligatori.

2.3. Descrivere le norme e i requisiti obbligatori di cui alla domanda 2.2 e spiegare in che modo gli impegni a favore del benessere degli animali vanno al di là della loro applicazione.

.....

2.4. L'aiuto sarà concesso esclusivamente ad agricoltori che assumono impegni a favore del benessere degli animali per un periodo rinnovabile compreso fra uno e sette anni?

sì no

2.5. Il rinnovo del contratto sarà automatico?

sì no

In caso affermativo, si ricorda che a norma del punto (236) degli orientamenti i dettagli del rinnovo devono essere descritti nel contratto e il meccanismo di rinnovo deve essere comunicato alla Commissione nell'ambito della notifica.

3. IMPORTO DELL'AIUTO

3.1. Indicare l'importo massimo di aiuto a favore del benessere degli animali che può essere concesso:

..... (importo massimo di 500 EUR/unità di bestiame)

Se l'importo supera 500 EUR/unità di bestiame l'anno, giustificarne la compatibilità, compresa una ripartizione dettagliata, con le disposizioni della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.5.2 degli orientamenti.

3.2. L'aiuto è concesso annualmente?

sì no

▼ M9

In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità:

.....

3.3. L'importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

- a) il mancato guadagno,
- b) i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto,
- c) ove opportuno, la necessità di fornire una compensazione per i costi di transazione?

sì no

Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l'importo annuo dell'aiuto e specificare l'importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi ed eventualmente dei costi di transazione.

.....

3.4. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti obbligatori di cui alla domanda 2.2?

sì no

In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione:

.....

3.5. I pagamenti sono effettuati per unità di bestiame?

sì no

In caso di risposta negativa, spiegare i motivi che giustificano il ricorso al metodo scelto e le misure adottate per garantire il rispetto dell'importo massimo annuale stabilito al punto (240) degli orientamenti e nell'allegato del regolamento (CE) n. 1305/2013.

3.6. Lo Stato membro intende concedere l'aiuto per i costi di transazione connessi all'assunzione di impegni per il benessere degli animali?

sì no

In caso affermativo, fornire elementi di prova di detti costi di transazione, presentando ad esempio un raffronto con i costi delle imprese che non hanno assunto tali impegni.

3.7. È prevista da parte dello Stato membro la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni per il benessere degli animali assunti in passato?

sì no

In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi di transazione continuano ad essere sostenuti o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione.

3.8. I costi di transazione saranno calcolati in base a costi medi e/o ad aziende agricole medie?

sì no

In caso affermativo, dimostrare, come stabilito al punto (239) degli orientamenti, l'assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese.

▼ M9**4. CLAUSOLA DI REVISIONE**

4.1. È prevista una clausola di revisione per gli interventi inclusi in questo aiuto?

sì no

In caso negativo, si ricorda che, a norma del punto (724) degli orientamenti, lo Stato membro è obbligato a introdurla al fine di garantire l'adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.5.1.2 degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui alla presente sezione.

4.2. L'aiuto ha una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (725) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per consentire l'adeguamento degli interventi al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione dello sviluppo rurale.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.6. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI RELATIVI ALLE INDENNITÀ NATURA 2000 E ALLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per notificare gli aiuti di Stato destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque⁽¹⁾, come stabilito nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.6. degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 («gli orientamenti»).

1. OBIETTIVO DELLA MISURA

1.1. La misura riguarda la compensazione alle imprese attive nella produzione agricola primaria o altri gestori di terreni?

sì no

Se la misura riguarda anche altri gestori di terreni, fornire la giustificazione dettagliata a norma del punto (243) degli orientamenti.

.....

1.2. La misura è destinata a compensare gli agricoltori per i costi sostenuti e il mancato guadagno imputabili agli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁽²⁾ (in seguito «la direttiva Habitat»), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ (in seguito «la direttiva Uccelli») e della direttiva quadro sulle acque?

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

▼ **M9**

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che a norma del punto (244) degli orientamenti non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi agli svantaggi derivanti dall'applicazione della direttiva «Habitat», della direttiva «Uccelli» e della direttiva quadro sulle acque.

- 1.3. L'aiuto connesso alle direttive «Habitat» e «Uccelli» è concesso unicamente per gli svantaggi derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013?.

sì no

- 1.4. L'aiuto connesso alla direttiva quadro sulle acque è concesso solo in relazione ai requisiti specifici stabiliti al punto (246) degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto (246) degli orientamenti, non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi ai requisiti specifici stabiliti a tale punto.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- 2.1. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono dovuti agli svantaggi derivanti dall'applicazione della direttiva «Habitat», della direttiva «Uccelli» e della direttiva quadro sulle acque nelle zone interessate?

sì no

- 2.1.1. In caso di risposta affermativa, descrivere in modo dettagliato le pertinenti disposizioni delle direttive in questione.

.....

- 2.1.2. In caso di risposta negativa, si ricorda che a norma del punto (244) degli orientamenti non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi agli svantaggi derivanti dall'applicazione della direttiva «Habitat», della direttiva «Uccelli» e della direttiva quadro sulle acque.

- 2.2. L'aiuto è concesso solo in relazione ai requisiti specifici che sono stati introdotti dalla direttiva quadro sulle acque, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare le altre normative dell'Unione in materia di protezione delle acque?

sì no

- 2.2.1. In caso di risposta negativa, giustificare la compatibilità con le disposizioni della sezione 1.1.6 degli orientamenti:

.....

▼ M9

- 2.3. L'aiuto è concesso in relazione ai requisiti specifici che vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa dell'Unione vigente al momento dell'adozione della direttiva quadro sulle acque, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 9, di detta direttiva, e richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative?

sì no

- 2.3.1. In caso di risposta negativa, giustificare la compatibilità con le disposizioni della sezione 1.1.6 degli orientamenti.

.....

3. IMPORTO DELL'AIUTO

- 3.1. Indicare l'importo massimo di aiuto, sulla base della superficie agricola utilizzata (SAU):

- a) (Indennità massima iniziale Natura 2000 per un periodo non superiore a cinque anni di 500 EUR/ha)
- b) (Indennità massima normale Natura 2000 di 200 EUR/ha)
- c) (importo minimo di 50 EUR/ha connesso alla direttiva quadro sulle acque).

- 3.2. Indicare le misure adottate per garantire che l'importo dei pagamenti sia fissato in modo da evitare compensazioni eccessive

.....

4. ALTRE INFORMAZIONI

- 4.1. La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il programma di sviluppo rurale interessato?

sì no

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto (47) degli orientamenti.

- 4.2. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

- 1.1.7. **SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI**

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti di Stato volti a compensare i vincoli naturali o altri vincoli specifici cui sono soggette alcune zone di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.7 degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»). La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

1. La zona soggetta a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici deve essere designata a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Specificare il paragrafo dell'articolo 32 in base al quale la zona è designata e descrivere il vincolo in questione.

.....

.....

.....

▼ **M9**

2. Calcolare i pagamenti (costi aggiuntivi e mancato guadagno) rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

.....

3. Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, lo Stato membro differenzierà, ove debitamente giustificato, il livello di pagamento, tenendo conto della gravità dei vincoli naturali permanenti identificati che pregiudicano le attività agricole e il sistema di produzione agricola?

sì no

4. L'aiuto sarà concesso annualmente per ettaro di superficie agricola?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (257) degli orientamenti, questo aiuto non può essere concesso.

5. Quale sarà l'importo minimo e massimo dell'aiuto annuale per ettaro sulla media della superficie del beneficiario cui è concesso l'aiuto?

Minimo: Massimo:

Tenere conto del fatto che gli aiuti devono essere fissati tra i seguenti valori minimi e massimi: da un minimo di 25 EUR/ha/anno sulla media della superficie del beneficiario cui è concesso l'aiuto a un massimo di 250 EUR/ha/anno. Il valore massimo può raggiungere 450 EUR/ha/anno nelle zone montane quali definite all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

6. Se gli importi massimi sono superiori al massimo consentito, lo Stato membro può spiegare le circostanze specifiche che li giustificano?

.....

7. Gli Stati membri devono disporre che gli aiuti siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda, da definire, salvo se la concessione dell'aiuto riguarda soltanto l'importo minimo annuale per ettaro come stabilito al punto (258) degli orientamenti. A tal fine, lo Stato membro può specificare la dimensione dell'azienda che beneficerà di tali aiuti?

.....

8. Oltre all'aiuto fornito dal presente regime, lo Stato membro concederà aiuti nell'ambito di questa misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili a norma dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 ⁽¹⁾?

sì no

In caso di risposta affermativa, per i beneficiari nelle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'aiuto sarà decrescente nell'arco di un periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla data in cui la delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia completata ed entro il 2018 a un

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼ M9

massimo dell'80 % del pagamento medio fissato nel programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, o, se la misura è stata concessa esclusivamente con fondi nazionali, nella pertinente decisione in materia di aiuti di Stato, a norma dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, e deve terminare nel 2020 al più tardi a un massimo del 20 %?

sì no

Specificare gli importi dei pagamenti:

.....

Considerare che quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito al meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'aiuto a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.8. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per l'agricoltura biologica secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. CONDIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. L'aiuto riguarda solo la produzione agricola primaria?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8, degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso solo alla produzione agricola primaria.

1.2. I beneficiari sono imprese o associazioni di imprese agricole che si impegnano su base volontaria ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica quali definiti dal regolamento (CE) n. 834/2007⁽¹⁾ del Consiglio e che sono agricoltori in attività?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8, degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso solo se sono rispettate dette condizioni.

2. IMPEGNI

2.1. L'aiuto è concesso solo per gli impegni che vanno al di là dei criteri e dei requisiti seguenti:

a) i pertinenti criteri obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (CE) n. 1306/2013;

b) i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

▼ M9

c) i pertinenti requisiti minimi applicabili all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

d) altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8, degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso solo per gli impegni che vanno oltre tali norme e requisiti.

2.2. Il periodo iniziale degli impegni avrà una durata compresa tra cinque e sette anni?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8, degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso solo se è rispettato detto periodo iniziale, fatte salve le eccezioni e le proroghe di cui alle domande 2.3, 2.4 e 2.5.

2.3. Se l'aiuto è concesso per la conversione a pratiche di produzione biologica, sarà previsto un periodo iniziale più breve rispetto a quello previsto nella domanda 2.2 corrispondente al periodo di conversione?

sì no

In caso di risposta affermativa, quale sarà la durata del periodo?

... anni

2.4. Se l'aiuto è concesso per il mantenimento di pratiche di agricoltura biologica, è prevista la proroga annuale al termine del periodo iniziale previsto alla domanda 2.2?

sì no

2.5. Per i nuovi impegni di mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale di cui alla domanda 2.2, sarà prevista una durata inferiore?

sì no

In caso di risposta affermativa, quale sarà la durata del periodo?

... anni

2.6. Spiegare, se opportuno, come saranno rispettate le norme applicabili ai pagamenti per superficie di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e a qualsiasi atto delegato adottato in conformità di detta disposizione.

.....

3. PERIODICITÀ E COSTI AMMISSIBILI

3.1. L'aiuto copre i costi seguenti:

a) una parte dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti;

sì no

In caso di risposta affermativa, indicare la percentuale dei costi: ... %

b) tutti i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti;

sì no

▼ M9

c) i costi di transazione fino a un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni;

sì no

d) i costi di transazione fino a un massimo del 30 % del premio pagato per gli impegni assunti dalle associazioni di imprese agricole

sì no

3.2. Gli aiuti di cui alla domanda 3.1, lettere c) e d), saranno versati annualmente?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8, degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi solo su base annua.

3.3. Se l'oggetto della notifica è la compensazione dei costi di transazione connessi all'assunzione di impegni a favore dell'agricoltura biologica, fornire elementi di prova convincenti dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le imprese agricole che non hanno assunto tali impegni.

.....

3.4. È prevista la concessione di aiuti di Stato per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni a favore dell'agricoltura biologica assunti in passato?

sì no

3.5. In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano a sussistere o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione:

.....

3.6. Per i costi di transazione calcolati in base a costi medi e/o a aziende agricole medie, dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese.

.....

3.7. È possibile confermare che non saranno concessi aiuti per gli impegni coperti da una misura agro-climatico-ambientale o per i costi coperti da aiuti intesi a incoraggiare la partecipazione a regimi di qualità?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8 degli orientamenti, gli aiuti per l'agricoltura biologica non possono essere concessi per gli impegni coperti da misure agro-climatico-ambientali o per i costi coperti da aiuti intesi a incoraggiare la partecipazione a regimi di qualità.

3.8. È prevista la concessione di aiuti agli investimenti nella produzione primaria e alla trasformazione/commercializzazione di prodotti biologici?

sì no

In caso affermativo, compilare la pertinente scheda di informazioni supplementari 1.1.1.1. o 1.1.1.4.

4. TIPO DI AIUTO E IMPORTO

4.1. Che tipo di aiuto si intende concedere?

- a) aiuto per ettaro/anno per le colture annuali;
- b) per ettaro/anno per le colture perenni specializzate;
- c) per ettaro/anno per altri usi della terra.

▼ M9

- 4.2. Specificare gli importi dell'aiuto che si intendono concedere:
- a) aiuto per le colture annuali: EUR ... per ettaro (600 EUR al massimo per ettaro);
- b) aiuto per le colture perenni specializzate: EUR ... per ettaro (900 EUR al massimo per ettaro);
- c) aiuto per altri usi della terra: EUR ... per ettaro (450 EUR al massimo per ettaro).

- 4.3. Si prevede il superamento del massimale indicato per il tipo di aiuto che si vuole concedere?

sì no

- 4.4. In caso di risposta affermativa, indicare l'importo che si intende concedere, spiegare le circostanze eccezionali che giustificano tale intenzione e motivare l'importo proposto fornendo dati precisi:

.....

5. **CLAUSOLA DI REVISIONE**

- 5.1. È prevista una clausola di revisione per gli interventi inclusi in questo aiuto?

sì no

In caso negativo, si ricorda che, a norma del punto (724) degli orientamenti, lo Stato membro è obbligato a introdurla al fine di garantire l'adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla sezione 1.1.8 degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui alla presente sezione.

- 5.2. L'aiuto ha una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (725) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per consentire l'adeguamento degli interventi al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione dello sviluppo rurale.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.9. **SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ**

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato intese a incoraggiare la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. **CONDIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1. L'aiuto riguarda solo i produttori di prodotti agricoli?

sì no

▼ **M9**

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso solo se viene rispettata questa condizione.

- 1.2. L'aiuto di cui al punto (280), lettera a), degli orientamenti riguarda solo gli agricoltori in attività?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso solo se viene rispettata questa condizione.

2. COSTI AMMISSIBILI

- 2.1. L'aiuto copre almeno i seguenti costi in relazione ai regimi di qualità di cui al punto (282) degli orientamenti?

- a) costi per la partecipazione ai regimi di qualità;
- b) costi delle misure di controllo obbligatorie in relazione ai regimi di qualità adottate a norma della legislazione unionale o nazionale da o per conto delle autorità competenti;
- c) costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità.

- 2.2. Confermare che non saranno concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell'Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.

Confermato

3. TIPO DI REGIME E ACCESSIBILITÀ

Per quale tipo di regime è concesso un aiuto per l'adesione?

- regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

- i) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽¹⁾ per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

sì no

- ii) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;

sì no

- iii) regolamento (CE) n. 834/2007;

sì no

- iv) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;

sì no

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

▼ M9

v) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;

sì no

regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:

i) caratteristiche specifiche del prodotto, oppure

ii) particolari metodi di produzione, oppure

iii) una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i produttori;

c) il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

d) il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dallo Stato membro in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» ⁽²⁾.

4. ACCESSO AL REGIME

L'aiuto è accessibile a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso solo se è rispettata detta condizione.

5. PERIODICITÀ

L'aiuto di cui al punto (280), lettera a), degli orientamenti è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso solo se sono rispettate dette condizioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

⁽²⁾ GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

▼ M9**6. IMPORTO/INTENSITÀ DELL'AIUTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

6.1. Qual è l'importo dell'aiuto di cui al punto (280), lettera a), degli orientamenti, che sarà concesso annualmente per beneficiario?

.....

Si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l'aiuto è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all'anno.

6.2. Qual è l'intensità dell'aiuto di cui al punto (280), lettere b) e c), degli orientamenti?

... % dei costi effettivamente sostenuti

Si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

6.3. Confermare che l'aiuto di cui al punto (280), lettere b) e c), degli orientamenti non comporti pagamenti diretti ai beneficiari e sarà versato all'ente responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

Confermato

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.10. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.10 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. DISPOSIZIONI COMUNI (Completare questa sezione e la pertinente sezione sottostante in base all'obiettivo dell'aiuto di Stato)

1.1. L'aiuto si applica al settore dell'agricoltura, compresa la produzione agricola primaria, la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli?

sì no

Si ricorda che gli aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere concessi solo alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

1.2. Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

a) agricoltori;

b) associazioni di produttori;

c) altro (precisare):

.....

▼ M9

1.3. Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.4. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avere accesso al servizio?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.5. Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori interessata, di cui alla domanda 1.4, è limitato ai costi della prestazione del servizio?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. AIUTI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E PER AZIONI DI INFORMAZIONE (Sezione 1.1.10.1.)

2.1. Quale dei seguenti tipi di aiuto può essere finanziato dal regime di aiuti o dalla singola misura?

- a) azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari e coaching;
- b) attività dimostrative;
- c) azioni di informazione;
- d) aiuti per scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole.

2.2. Quali dei seguenti costi ammissibili sono coperti dalla misura?

- a) i costi di organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, di attività dimostrative e di azioni di informazione;
- b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
- c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
- d) i costi connessi ai progetti dimostrativi.

2.3. Nel caso di progetti dimostrativi, i costi ammissibili includono:

- a) la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
- b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) i costi generali collegati alle spese di cui al punto (293), lettera d, punti i) e ii), degli orientamenti come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;

▼ **M9**

- d) L'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
- e) costi aggiuntivi e mancato guadagno in relazione al progetto dimostrativo su piccola scala?

Si ricorda che i costi ammissibili si limitano a quelli elencati al punto (293) degli orientamenti.

- 2.4. Gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui al punto (293), lettera d), punti i) e ii) degli orientamenti?

sì no

- 2.5. Motivare l'intenzione di concedere aiuti per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno in relazione al progetto dimostrativo su piccola scala.

.....

- 2.6. I costi di cui al punto (293), lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti sono ammissibili nella misura in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo e per la durata del progetto stesso?

sì no

- 2.7. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni?

sì no

- 2.8. L'aiuto sarà concesso sotto forma di:

- a) servizi agevolati;
- b) pagamenti diretti ai produttori solo a titolo di rimborso dei costi effettivi sostenuti?

Si ricorda che gli aiuti di cui al punto (293), lettere a) e c), e lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti non devono prevedere pagamenti diretti a favore dei beneficiari.

- 2.9. A titolo di eccezione rispetto alla domanda 2.8, il destinatario dell'aiuto di cui al punto (293), lettere a) e c), e lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti sarà il prestatore dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione?

sì no

Si ricorda che gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al punto (293), lettera c), degli orientamenti possono, in alternativa, essere erogati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione, e che gli aiuti per progetti dimostrativi su piccola scala, di cui al punto (293), lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti possono essere erogati direttamente ai beneficiari.

- 2.10. In caso di risposta negativa alla domanda 2.9, fornire una giustificazione.

.....

▼ M9

2.11. Gli aiuti di cui al punto (293), lettera d), punto v), degli orientamenti saranno erogati direttamente ai beneficiari?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.12. Indicare l'intensità massima dell'aiuto (massimo: 100 %)

2.13. Nel caso dei costi ammissibili di cui al punto (293), lettera d), degli orientamenti, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

3. AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (Sezione 1.1.10.2.)

3.1. L'aiuto intende aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda e/o dell'investimento?

sì no

3.2. La consulenza verterà su almeno uno dei seguenti elementi?

a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

c) le misure volte alla modernizzazione delle aziende agricole, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;

d) i requisiti definiti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque;

e) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in seguito «la direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi») ⁽²⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

▼ **M9**

- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse alle aziende agricole;
- g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, compresa la consulenza in materia di sostenibilità economica e ambientale.

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

3.3. La consulenza su uno o più opzioni indicate nella domanda 3.2 è collegata ad almeno una priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale?

- sì no

Fornire informazioni dettagliate:

.....

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

3.4. Quale dei seguenti tipi di consulenza può essere finanziato dal regime di aiuti/dalla misura specifica?

- a) la consulenza relativa alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento 1306/2013;
- b) la consulenza su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività;
- c) la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- d) fornire consulenza su altri aspetti.

Descrivere le misure previste:

.....

3.5. Gli aiuti devono essere versati al prestatore dei servizi di consulenza e non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari:

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

3.6. Gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

3.7. La consulenza è in parte prestata collettivamente?

- sì no

Si ricorda che, ove debitamente giustificato e opportuno, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

▼ **M9**

- 3.8. In caso di risposta affermativa alla domanda 3.7, fornire una giustificazione.

.....

- 3.9. L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 3.10. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

4. AIUTI AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE NELL'AZIENDA AGRICOLA (Sezione 1.1.10.3.)

- 4.1. Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell'aiuto?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 4.2. Gli aiuti devono essere concessi al prestatore di servizi di sostituzione nell'azienda agricola e non devono prevedere pagamenti diretti agli agricoltori:

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 4.3. L'aiuto copre i costi reali sostenuti per la sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che sia coadiuvante familiare o di un suo collaboratore, in caso di assenza dal lavoro per malattia, anche dei figli, o nei periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale, servizio militare obbligatorio o in caso di decesso?

sì no

Si ricorda che i costi ammissibili si limitano a quelli elencati al punto (310) degli orientamenti.

- 4.4. La durata totale della sostituzione è limitata a 3 mesi all'anno per beneficiario, ad eccezione della sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale e per il servizio militare obbligatorio, coperta dall'aiuto?

sì no

Si ricorda che, in casi debitamente giustificati, la sostituzione può essere autorizzata per un periodo più lungo.

- 4.5. In caso di risposta negativa alla domanda 4.4, fornire una giustificazione.

.....

▼ M9

4.6. La durata totale della sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale coperta dall'aiuto è limitata a 6 mesi in ciascun caso?

sì no

Si ricorda che, in casi debitamente giustificati, la sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale può essere autorizzata per un periodo più lungo.

4.7. In caso di risposta negativa alla domanda 4.6, fornire una giustificazione.

.....

4.8. La durata totale della sostituzione per il servizio militare obbligatorio coperta dall'aiuto è limitata alla durata del servizio?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

4.9. Indicare l'intensità massima dell'aiuto (massimo: 100 %):

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.11. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per la cooperazione nel settore agricolo secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.11 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. TIPO DI AIUTI

1.1. La cooperazione si applica al settore dell'agricoltura, compresa la produzione agricola primaria, la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli?

sì no

1.2. La cooperazione, tra almeno due soggetti, può assumere una delle seguenti forme:

a) i rapporti di cooperazione tra diversi soggetti del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;

b) la creazione di poli (cluster) e di reti nel settore dell'agricoltura;

▼ M9

- c) la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ D'AIUTO

2.1. Gli aiuti alla cooperazione sono concessi per le seguenti attività:

- a) progetti pilota;
- b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare (purché si tratti di prodotti agricoli);
- c) cooperazione tra piccoli operatori nel settore agricolo destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;
- d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
- e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
- f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
- g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso delle energie rinnovabili⁽¹⁾ e la preservazione dei paesaggi agricoli;
- h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto agricolo, e per la produzione di energia per proprio consumo;
- i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, di detto regolamento, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

2.2. In caso di aiuto per la creazione di poli e di reti, l'aiuto sarà concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (317) degli orientamenti, questo aiuto non può essere concesso.

2.3. Gli aiuti a favore di progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo ed alimentare solo se sono coinvolti prodotti agricoli possono essere concessi anche a singoli operatori. Se l'aiuto è concesso a singoli operatori, i risultati del progetto o dell'attività sovvenzionati saranno divulgati?

⁽¹⁾ Questa disposizione si applica alla cooperazione connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello dell'azienda, purché siano rispettate le condizioni stabilite alla parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

▼ M9

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (318) degli orientamenti, questo aiuto non può essere concesso.

- 2.4. Gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, come indicato al punto (316), lettere d) ed e), degli orientamenti, coprono unicamente le filiere che non comportano più di un intermediario tra agricoltori e consumatori?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (319) degli orientamenti, questo aiuto non può essere concesso.

- 2.5. Gli aiuti sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (320) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

In caso di risposta affermativa, spiegare come sarà garantita tale conformità.

- 2.6. Gli aiuti possono essere concessi per coprire i seguenti costi ammissibili nella misura in cui riguardino attività agricole:

a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013; nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di azioni di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;

d) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami; i costi diretti devono essere limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato nella parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti;

e) costi delle attività promozionali.

- 2.7. L'aiuto sarà erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati?

sì no

▼ M9

Fornire una giustificazione nel caso di azioni ambientali collettive di durata superiore a sette anni:

.....

2.8. Saranno concessi aiuti fino al: % dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.1. SCHEDE DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI OPPURE DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di misure di aiuto di Stato destinate a indennizzare i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.1, degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. Che tipo di calamità naturale o evento eccezionale ha provocato (o potrebbe provocare, nel caso di regimi-quadro di aiuti elaborati ex ante ⁽¹⁾) il danno per cui è richiesto l'indennizzo?

.....

2. Quando si è verificato l'evento specificato nella domanda 1?

.....

3. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

.....

4. L'autorità competente dello Stato membro hanno riconosciuto formalmente che si sono verificati una calamità naturale o un evento eccezionale?

sì no

5. Dimostrare un nesso diretto tra la calamità naturale o l'evento eccezionale e i danni subiti dall'impresa agricola attiva nella produzione agricola primaria, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella loro commercializzazione.

.....

6. A chi viene erogato l'aiuto? L'aiuto è erogato direttamente all'azienda agricola interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda agricola è socia?

.....

7. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, come viene garantito che il suo importo non supera l'importo cui è ammissibile l'azienda?

.....

8. Presentare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai potenziali beneficiari.

.....

⁽¹⁾ Nel caso di regimi-quadro di aiuti elaborati ex ante, le domande 2, 3, 4 e 8 non sono pertinenti.

▼ **M9**

9. I costi ammissibili sono solo i costi dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale o dell'evento eccezionale?
- sì no
10. La diretta conseguenza di cui alla domanda 9 è valutata da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da una compagnia assicurativa?
- sì no
- In caso affermativo, specificare quale:
11. Che tipo di compensazione rientra nell'aiuto? (Sono ammesse risposte multiple)
- a) compensazione per i danni materiali ai fabbricati, alla attrezzature, ai macchinari, alle scorte e ai mezzi di produzione;
- b) compensazione per le perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola primaria.
12. Il danno sarà calcolato individualmente per ciascun beneficiario?
- sì no
13. I danni materiali, di cui alla domanda 11, sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell'evento eccezionale?
- sì no
14. Saranno utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario?
- sì no
15. In caso di risposta affermativa alla domanda 14, il metodo di calcolo utilizzato consentirà di determinare la perdita reale del beneficiario nell'anno in questione?
- sì no
16. La misurazione della perdita registrata sarà adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
- a) indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
- b) indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale?
- sì no
17. In caso di risposta affermativa alla lettera a) o b) della domanda 16, lo Stato membro come intende garantire che i rispettivi calcoli siano rappresentativi, non si basino su rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompensazioni per nessuno dei beneficiari?
-
18. La calamità naturale o l'evento eccezionale ha colpito un'ampia zona con la stessa intensità?
- sì no
19. In caso di risposta affermativa alla domanda 18, i pagamenti degli aiuti si baseranno sulle perdite medie?
- sì no

▼ M9

20. In caso di risposta affermativa alla domanda 19, lo Stato membro come intende garantire che le perdite medie di cui a tale domanda siano rappresentative e non comportino sovracompenzazioni per nessuno dei beneficiari?

.....

21. Gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario degli aiuti, ad esempio in virtù di polizze assicurative, sono detratti dall'importo dei costi ammissibili?

sì no

22. In che modo lo Stato membro garantisce che gli altri costi non sostenuti a causa della calamità naturale o dell'evento eccezionale saranno detratti dall'importo dei costi ammissibili?

.....

23. Indicare l'intensità lorda massima dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili.

.....

La domanda seguente di applica in caso di notifica di un regime quadro di aiuti ex ante volto a compensare i danni delle calamità naturali:

24. Stabilire chiaramente le condizioni a cui l'aiuto può essere concesso in caso di terremoti, valanghe, frane, alluvioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

.....

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.2. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE I DANNI CAUSATI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di misure di aiuto di Stato volte a indennizzare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali secondo quanto specificato nella parte II, sezione 1.2.1.2, degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. Quale avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ha giustificato l'aiuto?

.....

2. Quando si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale di cui alla domanda 1.?

.....

3. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

.....

4. Dimostrare in che modo l'avversità atmosferica è assimilabile a una calamità naturale.

.....

▼ **M9**

5. Gli aiuti saranno concessi solo alla produzione agricola primaria?
- sì no
6. L'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è stata formalmente riconosciuta come tale dall'autorità competente dello Stato membro?
- sì no
7. Dimostrare che esiste un nesso causale diretto tra l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e il danno subito dall'impresa agricola attiva nella produzione agricola primaria.
-
8. Sono stati prestabiliti criteri in base ai quali l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sarà formalmente riconosciuta?
- sì no
9. Fornire adeguate informazioni meteorologiche relative all'avversità atmosferica in esame.
-
10. L'aiuto è concesso direttamente:
- a) all'azienda agricola interessata attiva nella produzione di prodotti agricoli, o
- b) un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui fanno parte le aziende agricole di cui alla lettera a).
11. Se la risposta alla domanda 10 è b), spiegare come viene garantito che l'importo dell'aiuto non superi l'importo cui è ammissibile ciascuna azienda agricola.
-
12. Indicare i costi ammissibili all'aiuto:
- a) compensazione per la perdita del reddito del beneficiario proveniente dalla distruzione totale o parziale della produzione e dei mezzi agricoli in seguito al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale di cui al punto (354), lettera b), degli orientamenti;
- b) compensazione per i danni materiali arrecati ai fabbricati, alle attrezzature, ai macchinari, alle scorte e ai mezzi di produzione dell'azienda da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto (354), lettera a), degli orientamenti.
13. Se la risposta alla domanda 12 è a), il mancato reddito sarà calcolato sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita dello stesso anno dal risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo dei prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti (escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa) per il prezzo medio di vendita ottenuto?
- sì no

▼ **M9**

14. In caso di risposta affermativa alla domanda 13, all'importo derivante dal calcolo del mancato reddito saranno aggiunti altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale?
- sì no
15. In caso di risposta affermativa alla domanda 13, a tale importo derivante dal calcolo del mancato reddito saranno sottratti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica (ad esempio a causa del mancato raccolto)?
- sì no
16. Saranno utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario?
- sì no
17. In caso di risposta affermativa alla domanda 16, il metodo di calcolo utilizzato consentirà di determinare la perdita reale del beneficiario nell'anno in questione?
- sì no
18. Il metodo di calcolo della perdita registrata sarà adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto agricolo utilizzando:
- a) indici biologici (ossia, quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
- b) indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale?
- sì no
19. L'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ha colpito un'ampia zona con la stessa intensità?
- sì no
20. In caso di risposta affermativa alla domanda 19, i pagamenti degli aiuti si baseranno sulle perdite medie?
- sì no
21. In caso di risposta affermativa alla domanda 20, come si intende garantire che le perdite medie siano rappresentative, non si basino su rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompensazioni per nessuno dei beneficiari?
-
22. L'aiuto sarà calcolato sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale?
- sì no
23. Il calcolo delle perdite sarà effettuato a livello dei singoli beneficiari?
- sì no
24. Indicare l'intensità lorda massima dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili.
-
25. Le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali hanno colpito zone soggette a vincoli naturali?
- sì no

▼ **M9**

26. La compensazione concessa sarà ridotta del 50 % qualora l'agricoltore interessato non abbia stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della sua produzione media annua o del suo reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione interessata?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che è possibile derogare a questa condizione soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.3. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E GLI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di misure di aiuti di Stato per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie e degli organismi nocivi ai vegetali e di aiuti di Stato destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.3 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. Di quale epizoozia o di quali organismi nocivi ai vegetali si tratta?

.....

2. Gli aiuti saranno concessi esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

sì no

3. Gli aiuti saranno erogati unicamente:

a) in relazione a epizoozie o organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali;

b) nell'ambito di:

i) un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione;

ii) misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente, oppure

iii) misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali attuate a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

4. Allegare alla notifica una descrizione delle misure di prevenzione, controllo e eradicazione in questione.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

▼ **M9**

5. In relazione ai danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali, lo Stato membro ha attuato l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi ⁽¹⁾ e l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio?
- sì no
6. Gli aiuti si riferiscono a epizoozie o organismi nocivi ai vegetali per i quali la legislazione unionale dispone che l'onere delle misure adottate è a carico del beneficiario?
- sì no
7. L'epizoozia o gli organismi nocivi ai vegetali sono stati causati deliberatamente o in seguito a una negligenza del beneficiario?
- sì no
8. In caso di epizoozia, indicare se tale patologia è indicata nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o tra le epizoozie e le zoonosi elencate negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 ⁽³⁾?
- sì no
9. A quando risalgono i costi o le perdite causate dall'epizoozia o da organismi nocivi ai vegetali?
-
10. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.
-
11. Sono ammissibili all'aiuto i costi che non sono direttamente imputabili all'epizoozia o agli organismi nocivi ai vegetali e che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario?
- sì no
12. Se sono previste misure di prevenzione (ossia misure relative a epizoozie od organismi nocivi ai vegetali non ancora rilevati), indicare quali costi sono ammissibili all'aiuto:
- a) controlli sanitari;
- b) analisi;
- c) test e altre indagini;
- d) acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
- e) macellazione o abbattimento preventivi di animali o distruzione di prodotti animali e di colture nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e del materiale.
13. Se sono previste misure di controllo o eradicazione (ossia misure relative a epizoozie di cui un'autorità competente ha formalmente riconosciuto il focolaio, o a organismi nocivi ai vegetali di cui un'autorità competente ha formalmente rilevato la presenza), indicare quali costi sono ammissibili all'aiuto:

⁽¹⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

▼ **M9**

- a) test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;
- b) acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
- c) macellazione o abbattimento e distruzione di animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, compresi gli animali morti o le piante distrutte a seguito di vaccinazioni o altre misure imposte dalle autorità competenti, nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e del materiale.
14. Specificare con quali mezzi sarà concesso l'aiuto:
- a) in natura;
- b) i costi effettivi sono rimborsati al beneficiario.
15. Se la risposta alla domanda 14 è b), indicare se i costi ammissibili sono quelli indicati ai punti (374), lettera d), e (375), lettera b), degli orientamenti.
- sì no
16. In caso di risposta negativa alla domanda 15, sono interessati i vegetali?
- sì no
17. In caso di risposta affermativa alla domanda 16, indicare se i costi ammissibili sono quelli indicati ai punti (374), lettera e), e (375), lettera c), degli orientamenti.
- sì no
18. Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, la compensazione è calcolata in relazione:
- a) al valore di mercato degli animali macellati, abbattuti o morti o dei prodotti a essi collegati, o delle colture distrutte, a causa dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali e nell'ambito di programmi o misure pubbliche di cui al punto (366), lettera b), degli orientamenti?
- sì no
- b) al mancato reddito dovuto a obblighi di quarantena e a difficoltà di ripopolamento, reimpianto e avvicendamento obbligatorio delle colture?
- sì no
19. Gli aiuti saranno limitati ai costi e danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali per i quali l'autorità competente:
- a) ha formalmente riconosciuto i focolai, nel caso di epizoozie, o
- b) ha formalmente riconosciuto la presenza, nel caso di organismi nocivi ai vegetali?
20. Lo Stato membro si impegna affinché l'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure unionali o nazionali o di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superino il 100 % dei costi ammissibili?

▼ **M9**

sì no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.4. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER I CAPI MORTI

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di misure di aiuti di Stato per i capi morti secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.4, degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. Gli aiuti saranno concessi esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

sì no

2. Indicare i costi ammissibili all'aiuto e le intensità di aiuto applicabili:

a) costi per la rimozione dei capi morti: ...%

b) costi per la distruzione dei capi morti: ...%

c) costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la rimozione e la distruzione di tali capi, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;%

d) costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su tali capi o nel caso di un focolaio di un'epizoozia indicata nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o tra le epizoozie e le zoonosi elencate negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 ⁽¹⁾: ...%

3. Gli aiuti sono subordinati all'esistenza di un programma coerente di monitoraggio che garantisca lo smaltimento sicuro di tutti i capi morti nello Stato membro interessato?

sì no

4. Gli aiuti comportano pagamenti diretti in denaro alle aziende attive nel settore zootecnico?

sì no

5. Gli aiuti sono versati agli operatori economici a valle delle imprese attive nel settore zootecnico e che prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti?

sì no

6. Saranno concessi aiuti per i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli?

sì no

7. Saranno concessi aiuti per gli investimenti effettuati in relazione allo smaltimento dei rifiuti dei macelli?

sì no

⁽¹⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

▼ **M9****ALTRE INFORMAZIONI**

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.5. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE I DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuti di Stato destinate a indennizzare i danni causati da animali protetti secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.5 degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020

1. Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell'aiuto?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. Sono state richieste ai beneficiari misure preventive ragionevoli e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno solo se è possibile dimostrare chiaramente l'impossibilità di adottare misure preventive.

3. In caso di risposta affermativa alla domanda 2, indicare di che tipo di misure preventive si tratta (quali ad esempio recinzioni di sicurezza, ove possibile, cani pastore ecc.)

.....

4. Quale animale protetto è all'origine dei danni per cui è previsto la compensazione?

.....

5. Qual è la natura dei danni causati?

.....

6. Dimostrare un nesso diretto tra i danni subiti dall'impresa agricola attiva nella produzione agricola primaria e il comportamento degli animali protetti.

.....

7. Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda agricola interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il loro importo supera l'importo cui è ammissibile l'azienda agricola?

sì no

In caso di risposta positiva, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

▼ **M9**

9. Quando si è verificato l'evento che ha determinato il danno?
-
- Si ricorda che i regimi di aiuto devono essere presentati entro tre anni dal verificarsi dei danni o delle perdite.
10. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.
-
- Si ricorda che l'aiuto deve essere versato entro quattro anni dal verificarsi dei danni o delle perdite.
11. Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?
- sì no
- In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.
12. Che tipo di compensazione rientra nell'aiuto? (Sono ammesse risposte multiple)
- a) compensazione per animali uccisi o piante distrutte;
- b) compensazione per i costi indiretti sostenuti;
- c) compensazione per i danni arrecati a fabbricati, attrezzature, macchinari e scorte.
- Si ricorda che gli aiuti per gli investimenti in misure di prevenzione dei danni causati da animali protetti possono essere concessi alle condizioni di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti e non alle condizioni di cui alla sezione 1.2.1.5 degli orientamenti
13. Se la risposta alla domanda 12 è a), i costi ammissibili sono calcolati sulla base del valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte?
- sì no
- In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.
14. Se la risposta alla domanda 12 è b), indicare in modo esauriente tutti i costi indiretti che possono essere rimborsati (ad esempio i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi).
-
15. Se la risposta alla domanda 12 è c), i danni materiali, sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno?
- sì no
- In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.
16. Se la risposta alla domanda 12 è c), l'aiuto supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento?
- sì no

▼ **M9**

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

17. L'aiuto è limitato ai danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

18. A quale dei seguenti organismi compete la valutazione dei costi ammissibili?

- a) un'autorità pubblica;
- b) un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto;
- c) un'impresa di assicurazione.

Si ricorda che i costi saranno ammissibili solo se la valutazione è stata effettuata da uno dei tre organismi indicati alle lettere a), b) e c).

19. Gli ulteriori pagamenti ricevuti dal beneficiario degli aiuti, ad esempio in virtù di polizze assicurative, sono detratti dall'importo dei costi ammissibili?

sì no

20. I costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario, sono detratti dall'importo dell'aiuto?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

21. Come si provvede a evitare una sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo del presente aiuto con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati?

.....

22. Indicare l'intensità lorda dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili diretti.

.....

23. Indicare l'intensità lorda dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili indiretti.

.....

Si ricorda che la compensazione per i costi indiretti non deve superare l'80 % dei costi ammissibili indiretti totali.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.6. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuti di Stato intesi a compensare il pagamento di premi assicurativi secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.6 degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. La misura di aiuto prevede il pagamento dei premi assicurativi a favore di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli?

sì no

▼ **M9**

In caso di risposta affermativa, si ricorda che a norma del punto (406) degli orientamenti la Commissione può autorizzare esclusivamente gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

2. Specificare quali danni saranno coperti dall'assicurazione il cui premio sarà in parte finanziato nell'ambito della misura di aiuto notificata:

Danni causati da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, rimozione e distruzione dei capi morti e i danni causati da animali protetti, di cui alle sezioni da 1.2.1.1. a 1.2.1.5. degli orientamenti, e da altre avversità atmosferiche.

Danni causati da emergenze ambientali.

3. Per quanto riguarda i premi assicurativi a copertura delle perdite causate da emergenze ambientali, tali emergenze sono state formalmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro?

sì no

- 3.1. In caso di risposta affermativa, lo Stato membro ha utilizzato criteri prestabiliti in base ai quali il riconoscimento formale si considera emesso?

sì no

- 3.2. Sono stati utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario e l'entità del danno?

sì no

4. L'aiuto è limitato a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (407) degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare aiuti per il pagamento di premi assicurativi per un'unica compagnia di assicurazioni o un unico gruppo assicurativo.

5. Gli aiuti sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro?

sì no

In caso affermativo, si ricorda che, a norma del punto (407) degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare aiuti per il pagamento di premi assicurativi che ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione.

6. L'aiuto riguarda un regime di riassicurazione?

sì no

In caso affermativo, comunicare tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa verificare tutti i possibili elementi di aiuto ai vari livelli interessati (ossia al livello dell'assicuratore e/o del riassicuratore) nonché la compatibilità dell'aiuto proposto con il mercato interno. Si comunichino, in particolare, informazioni atte a consentire alla Commissione di accertare che, in ultima istanza, sia effettivamente l'agricoltore a beneficiare dell'aiuto.

7. Quali sono i costi ammissibili?

a) i costi dei premi assicurativi a copertura delle perdite causate dagli eventi indicati al punto 2.

b) i costi associati a un regime di riassicurazione. Specificare:

.....

▼ **M9**

8. Qual è il livello massimo dell'aiuto proposto? (espresso in percentuale)

.....

Si ricorda che l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 65 % del costo del premio assicurativo, ad eccezione degli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, in relazione ai quali l'intensità degli aiuti non deve superare il 100 % del costo del premio assicurativo per quanto riguarda la rimozione dei capi morti e il 75 % del costo del premio assicurativo per la distruzione dei capi morti.

9. L'importo sovvenzionabile del premio assicurativo ammissibile all'aiuto sarà limitato da un massimale?

sì no

In caso di risposta affermativa, quale sarà il massimale?

10. Gli importi percepiti a titolo di regimi assicurativi sono limitati all'esclusiva compensazione dei costi necessari per ovviare ai danni causati dagli eventi di cui alla domanda 2?

sì no

11. Gli importi percepiti a titolo di regimi assicurativi comportano obblighi o danno indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura?

sì no

Si ricorda che, a norma del punto (410) degli orientamenti, gli importi percepiti a titolo di regimi assicurativi possono compensare solo i costi necessari per ovviare ai danni causati dagli eventi di cui alla domanda 2 e non possono comportare obblighi o dare indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.7. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER I CONTRIBUTI FINANZIARI VERSATI AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuti di Stato intesi a compensare i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.7 degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. La misura di aiuto prevede il versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione a favore di grandi imprese e/o di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli?

sì no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (415) degli orientamenti, la Commissione può autorizzare unicamente aiuti per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria.

2. Specificare i danni coperti dal fondo di mutualizzazione il cui contributo finanziario sarà in parte finanziato nell'ambito della misura di aiuto notificata:

Danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, come indicato nella parte II, capitolo 1, sezioni 1.2.1.2. e 1.2.1.3. degli orientamenti.

▼ **M9**

Danni causati da emergenze ambientali.

3. Con riguardo ai contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione volti a compensare i danni causati da emergenze ambientali, il verificarsi dell'emergenza ambientale è stato formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (419) degli orientamenti, il verificarsi di un'emergenza ambientale deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro.

- 3.1. In caso di risposta affermativa, lo Stato membro ha utilizzato criteri prestabiliti in base ai quali il riconoscimento formale si considera emesso?

sì no

- 3.2. Sono stati utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario e l'entità del danno?

sì no

4. Quali sono i costi ammissibili?

I contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione volti a compensare gli agricoltori per i danni indicati nella domanda 2, che coprono gli importi versati dal fondo di mutualizzazione alle imprese attive nel settore agricolo primario a titolo di compensazione finanziaria.

Si ricorda che non sono ammissibili altri costi.

5. Qual è il livello dell'aiuto proposto? (espresso in percentuale)

.....

Si ricorda che l'aliquota massima dell'aiuto corrisponde al 65 % dei costi ammissibili.

6. Sarà posto un limite all'importo dei costi sovvenzionabili?

sì no

- 6.1. In caso di risposta affermativa, in che modo saranno limitati?

Massimale per fondo:

Idonei massimali per membro del fondo/affiliato al fondo:

7. Il fondo di mutualizzazione è stato riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale?

sì no

8. Il fondo di mutualizzazione pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita?

sì no

9. Il fondo di mutualizzazione applica norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria?

sì no

Si ricorda che, a norma del punto (416) degli orientamenti, affinché la Commissione possa approvare l'aiuto, la risposta alle domande 7, 8 e 9 della scheda di informazioni supplementari deve essere affermativa.

10. Sono state definite regole in materia di costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione?

sì no

▼ M9

11. Il fondo di mutualizzazione prevede sanzioni in caso di negligenza da parte dell'impresa?

sì no

Si ricorda che, a norma del punto (417) degli orientamenti, affinché la Commissione possa approvare l'aiuto, la risposta alle domande 10 e 11 della scheda di informazioni supplementari deve essere affermativa.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.2. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA CHIUSURA DI CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuti di Stato per la chiusura di capacità di produzione per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.2. degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

La misura in oggetto prevede che

- a) il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita adeguata;
- b) siano escluse dalla sua applicazione le imprese in difficoltà;
- c) non debba verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale degli attivi?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.2.2, degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso solo se sono rispettate dette condizioni.

1. CHIUSURA DI CAPACITÀ PER MOTIVI CONNESSI ALLA SALUTE UMANA, ALLA SALUTE DEGLI ANIMALI O DELLE PIANTE O PER MOTIVI SANITARI, ETICI O AMBIENTALI

1.1. Motivo della chiusura di capacità:

- a) salute degli animali;
- b) salute delle piante;
- c) salute umana;
- d) motivi sanitari;
- e) motivi etici;
- f) motivi ambientali.

Fornire una descrizione dettagliata del motivo/dei motivi:

1.2. Trattasi di un regime di aiuti o di un aiuto individuale?

- a) regime di aiuti;
- b) aiuto individuale.

1.2.1. Qualora si tratti di un regime di aiuto, è accessibile a tutte le imprese ammissibili che si trovano nella stessa situazione di fatto alle stesse condizioni?

sì no

▼ **M9**

1.3. Descrivere il regime di aiuti/l'aiuto individuale specificandone i motivi e la necessità.

1.4. Contropartita da parte del/i beneficiario/i dell'aiuto.

1.4.1. In che misura verrà chiusa la capacità dell'impresa/delle imprese in oggetto:

a) chiusura completa della capacità;

b) chiusura parziale della capacità.

In caso di chiusura parziale, fornire motivazioni:

1.4.2. Il beneficiario ha fornito impegni giuridicamente vincolanti quanto al fatto che la chiusura della capacità di produzione è definitiva e irreversibile e che non riavvierà la stessa attività altrove, e che tali impegni sono vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti del terreno o dello stabilimento di cui trattasi?

sì no

1.4.3. Sono ammissibili all'aiuto soltanto le imprese che abbiano effettivamente esercitato un'attività di produzione e soltanto le capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura. Il beneficiario/i beneficiari della misura soddisfa(no) queste condizioni?

sì no

1.5. Solo le imprese che rispettano le norme dell'Unione sono ammissibili all'aiuto?

sì no

Si ricorda che le imprese che non rispettano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione devono essere escluse.

1.6. Effetti negativi sull'ambiente

1.6.1. Per evitare l'erosione e altri effetti negativi sull'ambiente, i proprietari delle terre agricole su cui è cessata la produzione devono sottoscrivere uno degli impegni di cui alle lettere a), b) o c). Quale tra i seguenti impegni è stato sottoscritto dal beneficiario/dai beneficiari della misura?

a) imboschire o convertire in area naturale le terre agricole entro un periodo di due anni dalla chiusura, in modo tale da evitare effetti negativi sull'ambiente.

b) mantenere le terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal titolo VI, capo I, del regolamento (CE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾ e dalle relative modalità di applicazione, al fine di poterle riutilizzare dopo 20 anni dall'effettiva chiusura di capacità.

c) per garantire che la chiusura di impianti disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ⁽²⁾, sia realizzata in conformità agli articoli 11 e 22 della direttiva medesima, a norma dei quali occorre provvedere affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento e il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

▼ M9

Indicare in che modo il beneficiario provvederà a soddisfare l'impegno:

1.7. Costi ammissibili.

1.7.1. Quali sono i costi ammissibili?

- a) perdita di valore degli attivi, calcolato come il valore di vendita corrente degli stessi;
- b) in caso di chiusura di capacità per motivi ambientali, un incentivo supplementare pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi;
- c) costi della distruzione della capacità di produzione;
- d) oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione della decisione di chiusura.

Si ricorda che la misura non ammette costi diversi da quelli indicati nelle lettere da a) a d).

Gli aiuti per l'imboschimento e la conversione delle terre in aree naturali devono essere concessi in conformità alle norme di cui alla parte II, capitolo 1, sezioni 2.1.1. e 2.1.2 degli orientamenti e alle norme in materia di investimenti non produttivi di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1 degli orientamenti.

1.8. Intensità di aiuto

1.8.1. Quali intensità di aiuto sono state scelte?

- a) Per la perdita di valore degli attivi (fino al 120 % in caso di chiusura imputabile a motivi ambientali, fino al 100 % per gli altri motivi elencati alla domanda 1.1).
- b) Per compensare i costi di distruzione della capacità di produzione (fino al 100 %)
- c) Per compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione della decisione di chiusura (fino al 100 %)

2. CHIUSURA DI CAPACITÀ PER ALTRI MOTIVI

2.1. Motivo della chiusura di capacità:

- a) ristrutturazione di un settore;
- b) diversificazione;
- c) prepensionamento.

2.2. La misura consiste in un regime?

- sì no

Si ricorda che le misure di chiusura di capacità per i motivi indicati alla domanda 2.1 devono far parte di un regime.

2.3. È possibile garantire che non saranno concessi aiuti che interferirebbero con i meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che a norma del punto (440) degli orientamenti non possono essere concessi aiuti che interferirebbero con i meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

2.4. Quali sono i settori contemplati dal regime?

▼ M9

2.5. I settori indicati nella domanda 2.4 sono soggetti a limitazioni o a quote di produzione?

sì no

In caso di risposta affermativa, specificare:.....

.....

Si ricorda che i regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione saranno valutati caso per caso.

2.6. I settori di cui alla domanda 2.4 possono essere considerati eccedentari a livello regionale o nazionale?

sì no

In caso affermativo, si prega di fornire una descrizione:.....

2.7. Gli aiuti si inseriscono in un programma di ristrutturazione del settore, di diversificazione o di prepensionamento avente obiettivi definiti e un preciso scadenziario?

sì no

In caso di risposta affermativa, descrivere il programma:.....

2.8. Qual è la durata del regime di aiuto previsto?

Si ricorda che, ai sensi del punto (442) degli orientamenti, la Commissione può autorizzare questo tipo di aiuto solo se di durata limitata. La durata dei regimi di aiuto destinati a ridurre la capacità per uno dei motivi indicati alla domanda 2.1 della scheda di informazioni supplementari deve limitarsi di norma a un periodo non superiore a sei mesi per la presentazione delle domande di partecipazione e di altri dodici mesi per la chiusura effettiva.

In caso di durata superiore a quella sopra indicata, fornire adeguate giustificazioni.

Si ricorda che la Commissione non accetterà regimi di aiuto di durata superiore a tre anni, in quanto l'esperienza dimostra che tali regimi possono comportare il rinvio delle necessarie trasformazioni.

2.9. Il regime è accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore/dei settori interessato/i e viene utilizzato un sistema trasparente di inviti a manifestare interesse che si rivolge pubblicamente a tutte le imprese potenzialmente interessate a partecipare?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che a norma del punto (443) degli orientamenti la Commissione non può autorizzare il regime di aiuti se non è garantito il rispetto di questa condizione.

2.10. L'organizzazione del regime di aiuto è gestita in modo tale da non richiedere né favorire accordi o pratiche concordate tra le imprese, tali da falsare la concorrenza?

sì no

Descrivere come ciò viene garantito:

2.11. Contropartita da parte del beneficiario dell'aiuto.

2.11.1. In che misura verrà chiusa la capacità dell'impresa in oggetto:

▼ **M9**

- a) chiusura completa della capacità;
- b) chiusura parziale della capacità.

In caso di chiusura parziale, fornire motivazioni:

2.11.2. Il beneficiario dell'aiuto ha fornito impegni giuridicamente vincolanti quanto al fatto che la chiusura della capacità di produzione è definitiva e irreversibile e che non riavvierà la stessa attività altrove, e che tali impegni sono vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti del terreno o dello stabilimento di cui trattasi?

- sì no

2.11.3. Sono ammissibili all'aiuto soltanto le imprese che abbiano effettivamente esercitato un'attività di produzione e soltanto le capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura. Il beneficiario/i beneficiari della misura soddisfa(no) queste condizioni?

- sì no

2.12. Solo le imprese che rispettano le norme dell'Unione sono ammissibili all'aiuto?

- sì no

Si ricorda che le imprese che non rispettano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione devono essere escluse.

2.13. Effetti negativi sull'ambiente

2.13.1. Per evitare l'erosione e altri effetti negativi sull'ambiente, i proprietari delle terre agricole su cui è cessata la produzione devono sottoscrivere uno degli impegni di cui alle lettere a), b) e c). Quale tra i seguenti impegni è stato sottoscritto dal beneficiario/dai beneficiari dell'aiuto?

- a) imboschire o convertire in area naturale le terre agricole entro un periodo di due anni dalla chiusura, in modo tale da evitare effetti negativi sull'ambiente.
- b) mantenere le terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal titolo VI, capo I, del regolamento (CE) n. 1306/2013 e dalle relative modalità di applicazione, al fine di poterle riutilizzare dopo 20 anni dall'effettiva chiusura di capacità.
- c) per garantire che la chiusura di impianti disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sia realizzata in conformità agli articoli 11 e 22 della direttiva medesima, a norma dei quali occorre provvedere affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento e il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente.

Indicare in che modo il beneficiario provvederà a soddisfare l'impegno:

2.14. Quali sono i costi ammissibili?

- a) perdita di valore degli attivi, calcolato come il valore di vendita corrente degli stessi
- b) costi della distruzione della capacità di produzione
- c) oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione della decisione di chiusura.

Si ricorda che la misura non ammette costi diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c).

▼ M9

Gli aiuti per l'imboschimento e la conversione delle terre in aree naturali devono essere concessi in conformità alle norme di cui alla parte II, capitolo 1, sezioni 2.1.1. e 2.1.2 degli orientamenti e alle norme in materia di investimenti non produttivi di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1 degli orientamenti.

2.15. Intensità di aiuto

2.15.1. Quali intensità di aiuto sono state scelte?

- a) Per la perdita di valore degli attivi (fino al 100 %).
- b) Per compensare i costi di distruzione della capacità di produzione (fino al 100 %).
- c) Per compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione della decisione di chiusura (fino al 100 %)

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.3.1. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE ZOOTECNICO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato a sostegno del settore zootecnico secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.1 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. COSTI AMMISSIBILI

1.1. Quali dei seguenti costi ammissibili sono coperti dall'aiuto?

- a) i costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici
- b) le spese sostenute per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (test effettuati da o per conto terzi)

Sono esclusi dall'aiuto i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

2. IMPORTO DELL'AIUTO

2.1. Specificare il tasso massimo di sostegno pubblico espresso in percentuale dei costi ammissibili:

- a) a copertura dei costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici (massimo: 100 %);
- b) per i costi dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (massimo: 70 %).

2.2. Quali provvedimenti sono stati adottati per evitare la sovracompensazione del beneficiario e per verificare il rispetto delle intensità di aiuto indicate nella domanda 2.1?

.....

.....

▼ M9

- 2.3. Specificare i costi ammissibili coperti dall'aiuto:

.....

Si ricorda che i costi ammissibili si limitano a quelli elencati al punto (449) degli orientamenti.

Si ricorda che, a norma del punto (447) degli orientamenti, gli aiuti dovrebbero essere erogati in natura e non dovrebbero comportare pagamenti diretti ai beneficiari.

3. **BENEFICIARI**

- 3.1. L'aiuto è riservato alle aziende rispondenti alla definizione unionale di PMI?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (446) degli orientamenti, le grandi imprese devono essere escluse dal beneficio dell'aiuto.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.3.2. **SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI**

Il presente modulo di notifica deve essere utilizzato per gli aiuti di Stato destinati alla promozione dei prodotti agricoli secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.2 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 («gli orientamenti»).

1. Dove verrà attuata la misura?

- a) sul mercato di un altro Stato membro;
 b) sul mercato interno;
 c) in un paese terzo.

2. Chi realizzerà la campagna?

- a) associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni;
 b) altri (specificare): ...

3. Lo Stato membro è in grado di fornire alla Commissione campioni o bozzetti del materiale promozionale?

sì no

In caso negativo, si prega di fornire una spiegazione.

4. Se il materiale promozionale di cui alla domanda 3 non è attualmente disponibile, lo Stato membro può impegnarsi a fornire detto materiale successivamente e comunque prima del lancio della campagna promozionale?

sì no

5. Fornire un elenco completo dei costi ammissibili.

.....

▼ **M9**

6. Chi sono i beneficiari dell'aiuto?
- a) agricoltori;
- b) gruppi di produttori e/o organizzazioni di produttori;
- c) imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- d) altri (precisare):
.....
7. Gli aiuti per l'organizzazione di concorsi, fiere o mostre sono riservati esclusivamente alle PMI?
- sì no
8. Se la misura promozionale è attuata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione alla misura stessa è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni?
- sì no
- In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (459) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di campagne promozionali.
9. La campagna promozionale sarà incentrata su prodotti coperti da un regime di qualità di cui al punto (282) degli orientamenti?
- sì no
10. In caso negativo, lo Stato membro può garantire che la campagna promozionale sarà di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto?
- sì no
11. La campagna promozionale rispetterà il regolamento (UE) n. 1169/2011 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, le specifiche norme di etichettatura stabilite per i vari prodotti?
- sì no
- In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (456) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di campagne.
12. La campagna promozionale supera un bilancio annuale di 5 milioni di EUR?
- sì no
- In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (458) degli orientamenti, la campagna promozionale deve essere notificata individualmente.
13. Gli aiuti devono essere concessi:
- a) in natura; oppure
- b) sulla base del rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario.
14. A norma del punto (461) degli orientamenti, gli aiuti per le campagne promozionali devono essere concessi soltanto in natura. L'aiuto sarà erogato unicamente sotto forma di servizi agevolati?
- sì no

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

▼ **M9**

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (461) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di campagne.

15. Se gli aiuti sono concessi in natura, includeranno pagamenti diretti ai beneficiari?

sì no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (462) degli orientamenti, gli aiuti possono essere versati solo ai prestatori delle misure promozionali.

16. La campagna promozionale includerà attività di promozione per la divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità o su prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi, o campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio?

sì no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (465) degli orientamenti, non è consentito far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.

17. Nel caso di campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, tali campagne saranno incentrate su prodotti di una o più aziende particolari?

sì no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (465) degli orientamenti tale limitazione a una più aziende particolari non è consentita.

18. In caso di risposta affermativa alla domanda 17, la campagna promozionale sarà dedicata alle denominazioni riconosciute a livello UE con riferimento all'origine dei prodotti?

sì no

19. In caso di risposta affermativa alla domanda 18, il riferimento all'origine dei prodotti corrisponde esattamente ai riferimenti registrati dall'Unione?

sì no

20. La campagna promozionale sarà dedicata a prodotti che recano un regime di qualità diverso dai regimi per le denominazioni riconosciuti dall'Unione?

sì no

21. Il marchio fa riferimento all'origine nazionale dei prodotti in questione?

sì no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro deve dimostrare che il riferimento all'origine dei prodotti sarà secondario nel messaggio.

22. La campagna promozionale è generica e nell'interesse di tutti i produttori del tipo di prodotto considerato?

sì no

23. In caso di risposta affermativa alla domanda 22, la campagna promozionale sarà effettuata senza riferimento all'origine dei prodotti?

sì no

▼ M9

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.3.2, degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti a tali campagne pubblicitarie.

24. La campagna promozionale sarà dedicata esplicitamente ai prodotti di determinate imprese o di determinati marchi commerciali?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.3.2, degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti a tali campagne pubblicitarie.

25. L'intensità di aiuto nel caso dell'organizzazione o/e della partecipazione a concorsi, fiere o mostre sarà la seguente:

fino al 100 % (indicare l'aliquota esatta: %)

26. L'intensità di aiuto nel caso di campagne promozionali sarà la seguente:

fino al 50 % (indicare l'aliquota esatta: %) per campagne promozionali incentrate su prodotti di qualità perché il settore finanziario il resto della campagna;

fino all'80 % (indicare l'aliquota esatta: %) per campagne promozionali incentrate su prodotti di qualità in paesi terzi;

fino al 100 % (indicare l'aliquota esatta: %) perché il settore contribuirà ad almeno il 50 % dei costi, indipendentemente dalla forma del contributo;

fino al 100 % (indicare l'aliquota esatta: %) perché la campagna promozionale è generica e nell'interesse di tutti i produttori del tipo di prodotto considerato.

27. La campagna riguarda misure promozionali di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che in conformità al punto (470) degli orientamenti la Commissione considererà i pagamenti nazionali concessi dagli Stati membri compatibili con il mercato interno, se rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti, e con le norme sugli aiuti a misure di promozione stabilite nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.2, degli orientamenti.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.3.3. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO

Il presente modulo deve essere utilizzato dallo Stato membro per notificare gli aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, come stabilito nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.3. degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. L'aiuto proposto per le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo è collegato ad altre disposizioni contenute negli orientamenti?

sì no

▼ M9

In caso affermativo, completare la scheda di informazioni supplementari corrispondente al tipo di aiuto notificato.

In caso negativo, completare la presente scheda di informazioni supplementari.

2. La misura prevede la concessione di aiuti al funzionamento?
- sì no
3. Nel caso delle regioni ultraperiferiche, gli aiuti sono intesi ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola dovute all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità?
- sì no
- 3.1. In caso di risposta affermativa alla domanda 3, indicare l'importo dei costi supplementari derivanti da queste difficoltà specifiche e il metodo di calcolo:
-
-
-
-
-
-
- 3.2. In che modo lo Stato membro può stabilire il collegamento tra i costi supplementari di cui alla domanda 3.1 e le difficoltà specifiche che li hanno causati?
-
-
-
-
4. Nel caso delle isole minori del Mar Egeo, gli aiuti sono intesi ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola dovute all'insularità, alla superficie ridotta, al terreno montagnoso, al clima, alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti e alla distanza dai mercati?
- sì no
- 4.1. In caso di risposta affermativa alla domanda 4, indicare l'importo dei costi supplementari derivanti da queste difficoltà specifiche e il metodo di calcolo:
-
-
-
-
-
-
- 4.2. In che modo lo Stato membro può stabilire il collegamento tra i costi supplementari di cui alla domanda 4.1 e i vincoli specifici che li hanno causati?
-
-
-
-

▼ **M9**

5. L'aiuto intende compensare in parte i costi aggiuntivi del trasporto di prodotti agricoli che sono stati prodotti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo?

sì no

5.1. In caso di risposta affermativa alla domanda 5, l'aiuto rispetta le condizioni di cui alle lettere da a) a d)?

a) i beneficiari svolgono le loro attività di produzione nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo;

b) gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;

c) i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario, tenendo conto dei costi esterni per l'ambiente;

d) per le regioni ultraperiferiche, i costi di trasporto aggiuntivi ammissibili possono includere le spese di trasporto dei prodotti agricoli dal luogo di produzione a località situate nelle regioni ultraperiferiche dove sono ulteriormente trasformati.

5.2. Se l'aiuto intende compensare in parte i costi aggiuntivi del trasporto di prodotti agricoli, dimostrare l'esistenza di tali costi aggiuntivi e il metodo di calcolo utilizzato per stabilire l'importo dei costi di trasporto aggiuntivi ⁽¹⁾:

.....

5.3. Indicare anche l'importo massimo dell'aiuto (sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro» o sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro e aiuto per unità di peso») nonché la percentuale dei costi aggiuntivi coperta dall'aiuto:

.....

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.3.4. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA DEI TERRENI AGRICOLI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli, secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.4 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. La misura di aiuto rientra nell'ambito di un programma generale di operazioni di ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli, intraprese in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione dello Stato membro?

sì no

⁽¹⁾ La descrizione deve indicare in che modo lo Stato membro intende garantire che l'aiuto riguardi esclusivamente i costi aggiuntivi di trasporto di merci all'interno delle frontiere nazionali, che sia calcolato sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta fra il luogo di produzione o trasformazione del prodotto agricolo e gli sbocchi commerciali e che non possa essere concesso per i costi del trasporto di prodotti agricoli di imprese che dispongono di ubicazioni alternative.

▼ M9

2. I costi ammissibili comprendono esclusivamente i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli, compresi quelli per la realizzazione delle indagini?

sì no

Si ricorda che i costi ammissibili si limitano a quelli elencati al punto (480) degli orientamenti.

3. Qual è l'intensità massima di aiuto prevista (massimo: 100 %)?

.....

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.3.6. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica dei regimi di aiuto di Stato destinati alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.6 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. L'aiuto riguarda prodotti elencati nell'allegato I del trattato?

sì no

In caso affermativo, indicare di quali prodotti si tratta:

.....

.....

2. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo?

sì no

In caso di risposta affermativa, fornirne le prove:

.....

.....

3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, sono pubblicate su Internet le seguenti informazioni:

a) la conferma dell'attuazione del progetto;

sì no

b) gli obiettivi del progetto;

sì no

c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto;

sì no

d) l'indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto;

sì no

e) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo?

sì no

▼ **M9**

In caso di risposta affermativa alle lettere a), b), c), d) o e), fornirne le prove e l'indirizzo Internet:

.....

4. I risultati del progetto sovvenzionato sono:
- a) messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima;
- sì no
- b) messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto?
- sì no

In caso di risposta affermativa alle lettere a) o b), fornirne le prove:

.....

5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza?
- sì no

In caso di risposta affermativa, si prega di fornirne le prove:

.....

6. La misura prevede la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti agricoli alle imprese attive nel settore agricolo?
- sì no

In caso di risposta negativa, si prega di fornirne le prove:

.....

7. Specificare l'intensità di aiuto (%):

8. I costi ammissibili comprendono:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

sì no

In caso affermativo, descrivere tali costi:

.....

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono impiegati nel progetto. (Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati);

sì no

In caso affermativo, descrivere tali costi:

.....

▼ M9

- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. (Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute);

sì no

In caso affermativo, descrivere tali costi:

.....

- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

sì no

In caso affermativo, descrivere tali costi:

.....

- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

sì no

In caso affermativo, descrivere tali costi:

.....

ALTRI ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

9. L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti?

sì no

In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili al regime notificato:

.....

Specificare in che modo sarà verificata la conformità alle regole in materia di cumulo applicabili al regime di aiuto:

.....

▼ M9*Condizioni specifiche per gli anticipi rimborsabili*

10. L'aiuto ai progetti di R&S è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile?

sì no

11. In caso di risposta affermativa alla domanda 10, l'aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile nel quadro del regime di aiuto notificato è espresso in equivalente sovvenzione lordo?

sì no

Inoltre, illustrare nei dettagli la metodologia utilizzata e i dati verificabili utilizzati come materiale di base per l'applicazione di detta metodologia:

.....

Condizioni speciali per le misure di agevolazione fiscale

12. Gli aiuti ai progetti di R&S nel quadro del regime notificato sono concessi mediante misure di agevolazione fiscale?

sì no

13. In caso di risposta affermativa alla domanda 12, precisare come sono calcolate le intensità di aiuto:

.....

Illustrare nei dettagli il metodo di calcolo utilizzato.

.....

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato⁽¹⁾ per il settore forestale quale descritto nella parte II, capitolo 2, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

In aggiunta al presente modulo, compilare anche la scheda di informazioni supplementari per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Parte III 12) per dimostrare il rispetto delle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti di Stato e anche i corrispondenti moduli da 2.1 a 2.9 per il settore forestale, a seconda del tipo specifico di aiuto.

⁽¹⁾ Si ricorda che devono essere notificate solo le misure che rientrano nella definizione di aiuto di Stato e le norme relative all'interpretazione di detta definizione a norma della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto. In caso di incertezza sul fatto che una misura soddisfi o meno le condizioni previste per gli aiuti di Stato, essa può essere notificata alla Commissione europea ai fini di una sua valutazione. In linea di principio, si ritiene che le misure forestali contemplate nel regolamento (UE) n. 1305/2013 soddisfino tutti i criteri previsti per gli aiuti di Stato.

▼ M9

Indicare la base giuridica prevista dalla legislazione nazionale o il progetto di atto che fornisce la base giuridica nazionale e presentare altri documenti supplementari, quali la metodologia di calcolo e il parere di esperti, che descrivono più dettagliatamente la misura di aiuto di Stato.

Qualora l'aiuto al settore forestale debba essere concesso in virtù di norme dell'Unione comuni a tutti i settori o applicabili specificamente al settore commerciale e industriale, si prega di utilizzare il modulo di notifica applicabile a questi settori per notificare una misura di aiuto di Stato ai servizi della DG Concorrenza.

1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

- 1.1. L'aiuto rispetta gli obiettivi e soddisfa le condizioni, comprese le condizioni relative ai beneficiari dell'aiuto, stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 ⁽¹⁾, nonché gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di detto regolamento?

sì no

In caso negativo, si ricorda che la Commissione dichiarerà gli aiuti di Stato per il settore forestale compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato solo se l'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 (eccetto le misure della parte II, capitolo 2, sezioni 2.8 e 2.9, degli orientamenti).

- 1.2. L'aiuto è destinato a investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili?

sì no

- 1.2.1. In caso di risposta affermativa, l'aiuto riguarda investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale ⁽²⁾?

sì no

Si ricorda che a norma del punto (495) degli orientamenti gli aiuti diversi da quelli destinati agli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte II, capitolo 2, degli orientamenti, dato che questi aiuti devono rispettare la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ⁽³⁾, salvo se esenti dall'obbligo di notifica.

- 1.3. Confermare che l'aiuto non è destinato alle industrie collegate alla silvicoltura.

sì no

2. TIPO DI AIUTO

- 2.1. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Compilare il modulo 2.1.

- 2.2. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000

Compilare il modulo 2.2.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17.12.2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽²⁾ A norma del punto (495) degli orientamenti, questa eccezione è compresa nell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera c), dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), nonché dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

▼ M9

- 2.3. Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta

Compilare il modulo 2.3.

- 2.4. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

Compilare il modulo 2.4.

- 2.5. Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

Compilare il modulo 2.5.

- 2.6. Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

Compilare il modulo 2.6.

- 2.7. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

Compilare il modulo 2.7.

- 2.8. Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative

Compilare il modulo 2.8.

- 2.9. Aiuti al settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo

Compilare i moduli 2.9.1 o 2.9.2

3. **BENEFICIARI AMMISSIBILI**

- 3.1. L'aiuto riguarda una misura di sviluppo rurale cofinanziata dal FEASR?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che possono essere ammessi all'aiuto solo i beneficiari elencati nel regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla rispettiva misura di aiuto rurale. Descrivere i beneficiari ammissibili:

.....

- 3.2. Per le misure di aiuto non cofinanziate dal FEASR, ma finanziate esclusivamente con risorse nazionali, descrivere i beneficiari ammissibili:

.....

- 3.3. Nel caso di misure di aiuto di cui alla parte II, capitolo 2, sezioni 2.1.5 o 2.7, degli orientamenti, confermare che possono beneficiare dell'aiuto solo le PMI:

sì no

Per le misure di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.1.5 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi anche ai silvicoltori privati, ai comuni e ai loro consorzi.

- 2.1. **INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE**

- 1.1. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 per gli aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale?

sì no

▼ M9

- 1.2. In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate su questo requisito (ove richiesto, dimensioni dell'azienda silvicola, descrizione del programma di sviluppo rurale):

.....

2. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

- a) la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili in cui i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione: in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere autorizzata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;
- b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. Questi ultimi rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
- d) l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) i costi di stesura di piani di gestione forestale e di documenti equivalenti.
- f) altri costi connessi alla misura forestale specifica (ad esempio interventi ad hoc), che sono conformi alle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013. Descrivere questi altri costi e spiegare in che modo sono connessi all'obiettivo e alla natura delle misure forestali in questione:

.....

.....

3. Confermare che l'aiuto non sarà concesso per:

- a) il capitale circolante;
- b) gli altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

4. Indicare se l'aiuto riguarda:

- 4.1. **Aiuti alla forestazione e all'imboschimento.**

(Sezione 2.1.1 degli orientamenti)

- 4.1.1. Indicare se i costi ammissibili riguardano:

- a) l'impianto di foreste e aree boschive su
- terreni agricoli o
- terreni non agricoli
- b) un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni.

▼ **M9**

Fornire ulteriori informazioni riguardo agli importi dell'aiuto e ai metodi di calcolo:

.....

4.1.2. Con riguardo agli aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, tali aiuti sono concessi a proprietari fondiari pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi?

sì no

In caso affermativo, possono essere concessi aiuti per i costi di impianto e il premio annuale.

4.1.3. Lo Stato membro può confermare che l'aiuto copre unicamente i costi di impianto nel caso di:

a) imboschimento di superfici di proprietà pubblica,

oppure

b) specie a rapido accrescimento.

4.1.4. Lo Stato membro può confermare che, nel caso dei terreni demaniali, gli aiuti possono essere concessi solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune?

sì no

4.1.5. Se vi sono altri beneficiari oltre a quelli elencati nel regolamento (UE) n. 1305/2013, lo Stato membro può confermare che l'aiuto non è una misura cofinanziata dal FEASR ma è finanziato unicamente a partire da risorse nazionali?

sì no

4.1.6. Confermare che non possono essere concessi aiuti per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico:

sì no

4.1.7. Confermare che le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi:

sì no

4.1.8. Confermare, e dimostrare mediante descrizioni e informazioni supplementari, che l'aiuto soddisfa i seguenti requisiti ambientali minimi:

a) le specie arboree da impiantare e le zone e i metodi da utilizzare devono essere scelti in modo da evitare interventi di imboschimento inopportuni di habitat sensibili quali zone umide e torbiere nonché effetti negativi su zone di grande valore ecologico, comprese le superfici agricole di elevato pregio naturale. Nei siti designati come siti Natura 2000 a norma della direttiva «Habitat» e della direttiva «Uccelli» devono essere effettuati unicamente interventi di imboschimento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi, concordati con l'autorità dello Stato membro responsabile dell'attuazione di Natura 2000;

b) la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze deve tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, e del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali. Il beneficiario è tenuto a preservare e a prendersi cura della foresta almeno nel periodo per il quale è versato il premio per i costi di mancato reddito agricolo e manutenzione. A questo scopo

▼ **M9**

possono essere necessari interventi di manutenzione, diradamento o pascolo per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l'accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco. Per quanto riguarda le specie a rapido accrescimento, lo Stato membro deve definire la durata minima e massima prima dell'abbattimento. La durata minima non deve essere inferiore a 8 anni e quella massima non può superare 20 anni;

- c) qualora, a causa di difficili condizioni climatiche o ambientali, tra cui il degrado ambientale, si preveda che l'impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in base alla legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea. Il beneficiario deve assicurare in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste;
- d) in caso di interventi di imboschimento che conducono allo sviluppo di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l'intervento deve consistere:
- i) nell'esclusivo impianto di specie ecologicamente adatte e/o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana; oppure
 - ii) in un mix di specie arboree comprendente almeno il 10 % di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10 % della superficie.

4.1.9. Confermare che, nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

.....

.....

.....

4.1.10. L'aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili?

- sì no

4.2. **Aiuti all'allestimento di sistemi agroforestali**

(Sezione 2.1.2. degli orientamenti)

4.2.1. Confermare che possono essere concessi aiuti per l'impianto di sistemi di utilizzazione del suolo in cui l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie quale definita al punto (35).65 degli orientamenti.

- sì no

Descrivere la misura di aiuto:

.....

▼ M9

4.2.2. Confermare che, nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, tali aiuti possono essere concessi unicamente a proprietari fondiari privati, ai comuni e ai loro consorzi:

sì no

4.2.3. Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati al punto 4.2.2, confermare che la misura è finanziata esclusivamente con risorse nazionali:

sì no

4.2.4. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a) la creazione di un sistema agroforestale.

In caso affermativo, l'aiuto è limitato all'80 % dei costi di investimento ammissibili degli investimenti per l'impianto di sistemi agroforestali?

sì no

b) un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione.

In caso affermativo, l'aiuto è limitato al 100 % dell'importo del premio annuale?

sì no

4.2.5. Definire la durata del periodo massimo (fino a un massimo di cinque anni):

.....

4.2.6. Indicare il numero minimo e massimo di alberi per ettaro da impiantare e dimostrare che esso tiene conto delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

.....

.....

.....

4.3. **Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici**

(Sezione 2.1.3. degli orientamenti)

4.3.1. Nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, confermare che tali aiuti possono essere concessi unicamente a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.

sì no

4.3.2. Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati al punto 4.3.1, confermare che l'aiuto è finanziato esclusivamente con risorse nazionali:

sì no

4.3.3. Indicare se i costi ammissibili riguardano:

a) la creazione di infrastrutture di protezione (nel caso di fasce parafuoco, l'aiuto può coprire anche i costi di manutenzione);

▼ **M9**

Confermare che non saranno concessi aiuti per attività connesse all'agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali

sì no

- b) interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
- c) installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
- d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

4.3.4. Confermare il riconoscimento formale, da parte delle autorità pubbliche competenti, del fatto che si è verificata la calamità naturale di cui alla domanda 4.3.3, lettera d), e che questa – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per lottare contro organismi nocivi, debellarli o arginarne la diffusione - ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale interessato.

sì no

4.3.5. Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni forestali causati da organismi nocivi ai vegetali, dimostrare che il rischio di comparsa dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se necessario, fornire l'elenco degli organismi nocivi che possono causare una fitopatia.

.....

4.3.6. Confermare che gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro e in particolare con le azioni di prevenzione e ripristino previste nel piano di protezione delle foreste.

sì no

4.3.7. L'area interessata è classificata ad alto o medio rischio di incendio boschivo in base al piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro?

sì no

In caso affermativo, essa è ammissibile all'aiuto per la prevenzione degli incendi.

4.3.8. Confermare che non saranno concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

sì no

4.3.9. L'aiuto è inteso ad ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali?

sì no

▼ **M9**

4.3.10. In caso di risposta affermativa alla domanda 4.3.9, lo Stato membro ha attuato le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari?

sì no

4.3.11. L'aiuto per i costi indicati nella domanda 4.3.3 è limitato al 100 % dei costi ammissibili?

sì no

4.3.12. Indicare quali misure saranno adottate per evitare ogni sovracompensazione, garantendo in particolare che gli aiuti concessi per i costi ammissibili e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superino il 100 %.

.....

4.4. **Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali**

(Sezione 2.1.4. degli orientamenti)

4.4.1. Nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, confermare che tali aiuti possono essere concessi unicamente a persone fisiche, silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.

sì no

4.4.2. Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati alla domanda 4.4.1, confermare che la misura è finanziata esclusivamente con risorse nazionali:

sì no

4.4.3. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

- a) l'adempimento di impegni assunti per scopi ambientali per l'offerta di servizi ecosistemici;
- b) la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata;
- c) il rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici.

Descrivere eventuali benefici economici a lungo termine:

.....

4.4.4. L'aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili?

sì no

4.5. **Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste**

(Sezione 2.1.5. degli orientamenti)

4.5.1. Confermare il rispetto di norme minime per l'efficienza energetica da parte degli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia, laddove tali norme esistano a livello nazionale.

sì no

▼ **M9**

Descrivere eventuali norme minime in tal senso e il modo in cui si applicano alla misura:

.....

- 4.5.2. Se gli investimenti riguardano impianti il cui scopo principale è la produzione di energia elettrica a partire da biomassa, confermare che viene utilizzata una percentuale minima di energia termica prodotta.

sì no

Descrivere eventuali requisiti in tal senso relativi alla percentuale minima di utilizzo dell'energia termica e la loro applicazione alla misura:

.....

- 4.5.3. L'aiuto ai progetti bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE?

sì no

Descrivere eventuali requisiti in tal senso e il modo in cui si applicano alla misura:

.....

- 4.5.4. Si prega di confermare che l'aiuto può essere concesso solo a silvicoltori privati, comuni e associazioni di comuni oppure a PMI o anche a imprese diverse dalle PMI nei territori delle isole Azzorre, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 ⁽¹⁾ e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

sì no

- 4.5.5. Descrivere i beneficiari ammissibili:
-

- 4.5.6. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

- a) investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale:
- i) investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse;
 - ii) altri investimenti.
- b) interventi di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione destinati ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali.

- 4.5.7. Descrivere la misura in modo più dettagliato:
-

- 4.5.8. Se gli investimenti sono intesi ad accrescere il valore economico delle foreste, fornire giustificazioni in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e indicare se sono compresi investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse:
-

- 4.5.9. Se gli investimenti sono connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale?

sì no

- 4.5.10. Indicare se si applicano le intensità di aiuto seguenti:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

▼ **M9**

a) L'aiuto è limitato al 75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo?

sì no

b) L'aiuto è limitato al 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27?

sì no

c) L'aiuto è limitato al 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni?

sì no

4.6. **Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale**
(Sezione 2.1.6. degli orientamenti)

4.6.1. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a) investimenti:

i) materiali e/o

ii) immateriali.

b) infrastrutture necessarie per:

i) lo sviluppo delle foreste;

ii) l'ammodernamento delle foreste;

iii) l'adattamento delle foreste.

c) gli investimenti comprendono:

i) l'accesso ai terreni forestali;

ii) la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario;

iii) l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

4.6.2. Descrivere la misura in modo più dettagliato:

.....

4.6.3. Indicare se si applicano le intensità di aiuto seguenti:

a) L'aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili nel caso di:

i) investimenti non produttivi;

ii) investimenti destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste;

iii) investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste?

sì no

▼ M9

b) Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'aiuto è limitato al 75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo?

sì no

c) Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'aiuto è limitato al 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27?

sì no

d) Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'aiuto è limitato al 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni?

sì no

e) Nel caso in cui vengano sovvenzionati investimenti per l'accesso ai terreni forestali, indicare la densità media dei sentieri/delle strade forestali nella zona interessata prima e dopo l'investimento (in metro/ettaro)

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.2. AIUTI DESTINATI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI CORRELATI ALLE ZONE FORESTALI NATURA 2000

1.1. Nel caso di misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR, confermare che tali misure possono essere concesse unicamente a silvicoltori privati e/o a loro consorzi:

sì no

1.2. Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati nella domanda 1.1, confermare che la misura è finanziata esclusivamente con risorse nazionali:

sì no

2. L'aiuto è concesso annualmente per ettaro di foresta?

sì no

3. Indicare le zone interessate da:

a) le zone forestali Natura 2000 designate a norma delle direttive «Habitat» e «Uccelli»;

b) altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali relative alle foreste, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva «Habitat»; a condizione che la misura sia cofinanziata dal FEASR in quanto misura di sviluppo rurale, tali aree non superano, per programma di sviluppo rurale, il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio; quest'ultima restrizione territoriale non si applica alle misure di aiuto finanziate esclusivamente con fondi nazionali.

▼ M9

4. Indicare i costi ammissibili:
- a) costi supplementari sostenuti in seguito all'applicazione delle direttive «Habitat» e «Uccelli»;
- b) mancato guadagno dovuto agli svantaggi nelle zone interessate

Descrivere il metodo di calcolo:

.....

.....

.....

5. Indicare l'importo per ettaro/anno:

.....

Si ricorda che l'aiuto nell'ambito di questa misura è limitato a 500 EUR al massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e a 200 EUR al massimo per ettaro/anno al di là di tale periodo. In caso di massimali più elevati, giustificare tali importi più elevati prendendo in considerazione e descrivendo le circostanze particolari quali descritte nel programma di sviluppo rurale o in altro modo (se la misura è finanziata esclusivamente con risorse statali):

.....

.....

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.3. AIUTI PER SERVIZI SILVO-CLIMATICO-AMBIENTALI E INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLA FORESTA

1. DISPOSIZIONI COMUNI

- 1.1. Confermare che, nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, tali aiuti possono essere concessi unicamente a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e di diritto privato e ai loro consorzi e che, nel caso di foreste demaniali, gli aiuti possono essere concessi solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune:

sì no

- 1.1.1. Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati nella domanda 1.1, confermare che l'aiuto è finanziato esclusivamente con risorse nazionali:

sì no

- 1.1.2. Nel caso di un aiuto concesso per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, indicare i beneficiari ammissibili:

a) enti pubblici b) enti privati

Si prega di fornire maggiori informazioni sui beneficiari ammissibili:

.....

- 1.2. Si prega di descrivere gli impegni volontari assunti e di indicare se essi vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili.

.....

.....

.....

.....

▼ **M9**

Indicare:

- a) nel caso di una misura che rientra in un programma di sviluppo rurale, i requisiti obbligatori pertinenti quali identificati nel programma di sviluppo rurale:

.....

- b) nel caso di misure di aiuto finanziate esclusivamente con fondi nazionali, i requisiti obbligatori pertinenti, descrivendoli più nel dettaglio o in una documentazione allegata:

.....

- c) indicare la durata degli impegni assunti (compresa tra 5 e 7 anni):.....

- d) se la durata del periodo di impegno è superiore, giustificarne le necessità nel caso del tipo di impegno specifico.

.....

1.3. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

- a) intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni volontari;

Indicare l'importo:

- b) inteso a compensare il mancato guadagno derivante dagli impegni volontari;

Indicare l'importo:

- c) inteso a coprire i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio versato per gli impegni silvoambientali volontari. Indicare i motivi che giustificano tale necessità:

.....

- d) per interventi in materia di tutela dell'ambiente, in questi casi l'aiuto può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità per impegni volontari a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

Descrivere il metodo di calcolo:

.....

1.4. L'aiuto è concesso per ettaro di foresta?

- sì no

Nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, l'aiuto per le aziende al di sopra di una determinata dimensione (definita dallo Stato membro) è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste?

▼ M9

sì no

Si prega di far riferimento alle pertinenti informazioni di un piano di gestione forestale o a uno strumento equivalente in linea con una gestione forestale sostenibile, come stabilito dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 ⁽¹⁾.

.....

.....

.....

1.5. L'aiuto è limitato all'importo massimo di 200 EUR per ettaro/anno (fatta eccezione per gli aiuti descritti nella domanda 1.6)?

sì no

Se l'importo è superiore a 200 EUR/ettaro/anno, fornire adeguate motivazioni tenendo conto delle circostanze particolari giustificate nei programmi di sviluppo rurale (nel caso di una misura che rientra in un programma di sviluppo rurale) o altrimenti nella presente notifica.

.....

.....

.....

1.6. L'aiuto è concesso per operazioni di conservazione delle risorse genetiche?

sì no

Confermare se le operazioni comprendono quanto segue:

- a) azioni mirate: azione intese a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione nell'azienda silvicola, che delle collezioni ex situ e delle banche dati;
- b) azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche nel settore forestale dell'Unione;
- c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

Descrivere con maggiori dettagli le operazioni relative alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali di cui alle lettere a), b) e c):

.....

.....

.....

.....

1.7. L'aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili?

sì no

⁽¹⁾ Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki (Finlandia), 16-17 giugno 1993, «Risoluzione H1 - Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa».

▼ M9**2. CLAUSOLA DI REVISIONE**

2.1. È prevista una clausola di revisione per gli interventi inclusi in questo aiuto?

sì no

In caso negativo, si ricorda che, a norma del punto (724) degli orientamenti, lo Stato membro è obbligato a prevederla al fine di garantire l'adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.3 degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui a tale sezione.

2.2. L'aiuto ha una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (725) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per consentirne l'adeguamento al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.4. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E PER AZIONI DI INFORMAZIONE NEL SETTORE FORESTALE

1. DISPOSIZIONI COMUNI

1.1. Specificare i beneficiari dell'aiuto:

1.2. Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.3. Qualora la prestazione di trasferimenti di conoscenze e azioni di informazione sia fornita da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni di produttori costituisce una condizione per avere accesso al servizio?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.4. Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. AIUTI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E PER AZIONI DI INFORMAZIONE

2.1. Quale dei seguenti tipi di aiuto può essere finanziato dal regime di aiuti o dalla singola misura?

▼ **M9**

- a) azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari e coaching;
- b) attività dimostrative;
- c) azioni di informazione;
- d) aiuti per gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale e le visite di aziende silvicole.

2.2. Quali dei seguenti costi ammissibili sono coperti dalla misura di aiuto?

- a) i costi di organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, di attività dimostrative e di azioni di informazione;
- b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
- c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
- d) i costi connessi ai progetti dimostrativi.

2.3. Nel caso di progetti dimostrativi, le spese di investimento ammissibili includono:

- a) la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
- b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) I costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità
- d) l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

Si ricorda che i costi ammissibili si limitano a quelli elencati ai punti (293) e (565) degli orientamenti.

2.4. Gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui al punto (293), lettera d), punti i) e ii) degli orientamenti?

- sì no

2.5. Sono stati definiti la durata e il contenuto degli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale e delle visite di aziende silvicole?

- sì no

Si prega di fornire informazioni dettagliate:

- facendo riferimento al programma di sviluppo rurale:
- o nel presente modulo di notifica:

2.6. Indicare su cosa vertono i regimi e gli scambi in questione:

- a) metodi e/o tecnologie silvicole sostenibili
- b) lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali
- c) lo sviluppo di nuove tecnologie

▼ M9

d) il miglioramento della resilienza delle foreste

e) altro (precisare):

.....

2.7. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni?

sì no

2.8. L'aiuto sarà erogato:

a) in natura, sotto forma di servizi agevolati;

b) sotto forma di pagamenti diretti ai beneficiari solo a titolo di rimborso di spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti?

Si ricorda che gli aiuti di cui al punto (293), lettera a) e lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti non devono prevedere pagamenti diretti a favore dei beneficiari.

2.9. Il beneficiario degli aiuti di cui al punto (293), lettera a) e lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti sarà il prestatore del trasferimento di conoscenze e dell'azione di informazione?

sì no

2.10. Indicare l'intensità massima dell'aiuto (massimo: 100 %):

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.5. **SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA NEL SETTORE FORESTALE**

1. DISPOSIZIONI COMUNI

1.1. Specificare i beneficiari dell'aiuto:

.....

1.2. Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.3. Qualora la prestazione di servizi di consulenza sia fornita da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avervi accesso?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.4. Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

▼ **M9****2. AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA**

2.1. Quale dei seguenti tipi di aiuto può essere finanziato dal regime di aiuti o dalla singola misura ⁽¹⁾?

- a) aiutare le imprese attive nel settore forestale ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda, impresa e/o investimento;
- b) fornire consulenza su altri aspetti.

Descrivere le misure previste:

.....

.....

.....

.....

2.2. La consulenza prestata alle imprese del settore forestale deve vertere su almeno uno dei seguenti elementi:

- a) i pertinenti obblighi prescritti da
- la direttiva «Habitat»
- la direttiva «Uccelli»
- Direttiva quadro sulle acque;
- b) questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola;
- c) altri aspetti, quali:

.....

2.3. Gli aiuti sono versati al prestatore dei servizi di consulenza e non comportano pagamenti diretti alle aziende attive nel settore forestale (beneficiari):

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.4. Gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.5. La consulenza è in parte prestata collettivamente?

- sì no

Se la consulenza è in parte prestata collettivamente, fornire una giustificazione tenendo conto della situazione del singolo utente dei servizi di consulenza:

.....

.....

2.6. L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

⁽¹⁾ Per gli aiuti all'avviamento di servizi di consulenza e alla formazione di consulenti nelle zone rurali, si prega di compilare i moduli relativi alla parte II, sezioni 3.3 e 3.6, degli orientamenti.

▼ M9

2.7. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013?

sì no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.6. **SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE FORESTALE**

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato intese a sostenere la cooperazione nel settore forestale secondo quanto specificato nella sezione 2.6 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (gli orientamenti). Per gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale che vertono sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia, nei processi industriali e nel turismo rurale, deve essere compilato il modulo relativo alla parte II, sezione 3.10, degli orientamenti.

1. TIPO DI AIUTI

1.1. La cooperazione comprende almeno:

- due soggetti nel settore forestale;
- un soggetto nel settore forestale e uno nel settore agricolo.

1.2. L'aiuto è concesso al fine di incentivare forme di cooperazione a favore del settore forestale e comprende in particolare:

- a) i rapporti di cooperazione tra diversi soggetti del settore forestale e altri soggetti attivi nel settore forestale che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
- b) la creazione di poli e reti nel settore forestale;
- c) la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità del settore forestale, di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ D'AIUTO

2.1. Gli aiuti alla cooperazione sono concessi per le seguenti attività:

- a) progetti pilota;
- b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale;
- c) cooperazione tra piccoli operatori destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;
- d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
- e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
- f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;

▼ **M9**

- g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
- h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto forestale, e per la produzione di energia per proprio consumo;
- i) stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- j) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

2.2. In caso di aiuto per la creazione di poli e di reti, l'aiuto sarà concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività?

- sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma degli orientamenti, questi aiuti non possono essere concessi.

2.3. Gli aiuti a favore di progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale possono essere concessi anche a singoli operatori. Se l'aiuto è concesso a singoli operatori, i risultati del progetto o dell'attività sovvenzionati saranno divulgati?

- sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma degli orientamenti, questi aiuti non possono essere concessi.

2.4. Gli aiuti sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato?

- sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (706) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

In caso di risposta affermativa, spiegare come sarà garantita tale conformità.

2.5. Gli aiuti possono essere concessi per coprire i seguenti costi ammissibili nella misura in cui riguardino attività elencate nel settore forestale:

- a) costi relativi a studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità del settore forestale di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013; nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di azioni di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

▼ **M9**

- c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
- d) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di piani equivalenti di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami; i costi diretti ivi afferenti devono essere limitati ai costi ammissibili e alle intensità massime di aiuto degli aiuti agli investimenti nel settore forestale secondo quanto specificato alla parte II, sezione 2.1, degli orientamenti sugli aiuti agli investimenti;
- e) costi delle attività promozionali.

2.6. L'aiuto è erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati?

- sì no

Fornire una giustificazione nel caso di azioni ambientali collettive di durata superiore a sette anni:

.....

.....

.....

2.7. L'aiuto è concesso fino al: % dei costi ammissibili (massimo: 100 %, ad eccezione dei costi diretti).

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.7. AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE FORESTALE

1. Confermare che l'aiuto è concesso unicamente alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI e che non vengono concessi aiuti 1) a organizzazioni, enti o organismi di produzione, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende silvicole e che quindi costituiscano di fatto singoli produttori; o 2) ad altre associazioni silvicole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno e servizi di consulenza forestale presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

- sì no

Si ricorda che la Commissione non autorizza la concessione di aiuti a favore di grandi imprese a norma della parte II, sezione 2.7, degli orientamenti.

2. Confermare che gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate conclusi nell'ambito dell'organizzazione o dell'associazione di produttori sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza e in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato.

- sì no

3. Le associazioni o le organizzazioni di produttori sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale?

- sì no

▼ **M9**

4. Lo Stato membro è tenuto a verificare, entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, che gli obiettivi del piano aziendale sono stati realizzati?

sì no

5. Se l'aiuto è finanziato esclusivamente con risorse nazionali, indicare se i costi ammissibili riguardano:

a) l'affitto di una sede adeguata,

b) l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software, le spese amministrative per il personale, le spese generali e i costi legali e amministrativi.

6. Se la sede di cui alla domanda 5 viene acquistata, i costi saranno limitati ai costi di affitto a prezzi di mercato?

sì no

7. Se l'aiuto è finanziato esclusivamente con risorse nazionali, i costi sono stati sostenuti dopo il quinto anno dalla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori da parte dell'autorità competente sulla base del loro piano aziendale?

sì no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma degli orientamenti, questi aiuti non possono essere concessi.

8. Se vengono concessi nell'ambito del programma di sviluppo rurale o come finanziamento nazionale integrativo di una misura di sviluppo rurale, gli aiuti sono calcolati in base alla produzione media commercializzata dell'associazione o dell'organizzazione?

sì no

Si ricorda che, in mancanza dei dati sulla produzione commercializzata dell'associazione o dell'organizzazione, il sostegno per il primo anno è calcolato sulla base della produzione media commercializzata dei membri dell'associazione o dell'organizzazione durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

9. Se viene concesso nell'ambito del programma di sviluppo rurale o come finanziamento nazionale integrativo di una misura di sviluppo rurale, l'aiuto è erogato sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali per i primi cinque anni dalla data di riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori da parte dell'autorità competente sulla base del piano aziendale ed è decrescente?

sì no

10. Se l'aiuto è versato in rate annuali, lo Stato membro versa l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale?

sì no

11. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili?

sì no

▼ M9

12. Confermare che l'importo totale degli aiuti non supererà i 500 000 EUR.
- sì no
13. Nel caso di un aiuto concesso direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative delle associazioni o organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione, confermare che l'aiuto può essere erogato fino a un massimo dello stesso importo globale:
- sì no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.8. ALTRI AIUTI AL SETTORE FORESTALE PER FINALITÀ ECOLOGICHE, PROTETTIVE E RICREATIVE

1. **DISPOSIZIONI COMUNI**

- 1.1. Descrivere in che modo le misure contribuiscono direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell'ecosistema forestale. Questi dovrebbero essere gli obiettivi primari della misura di aiuto.

- 1.2. Confermare che non saranno concessi aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica.

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, sezione 2.8, degli orientamenti, questi aiuti non sono compatibili con il mercato interno.

- 1.3. Confermare che non saranno concessi aiuti per operazioni di abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a fini commerciali o per operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti.

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, sezione 2.8, degli orientamenti, questi aiuti non sono compatibili con il mercato interno.

- 1.4. Gli aiuti sono concessi alle imprese attive nel settore forestale?

sì no

- 1.5. Spiegare per quale motivo le misure di cui alla parte II, sezione 2.8, degli orientamenti intese a conseguire finalità ecologiche, protettive e ricreative non possono essere conseguite mediante l'applicazione delle misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, sezioni da 2.1 a 2.7, degli orientamenti (punto (63) degli orientamenti):

.....

▼ M9**2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

2.1. Confermare che l'aiuto soddisfa i principi di valutazione comuni e le disposizioni comuni applicabili alla parte II, sezione 2.8, degli orientamenti.

sì no

3. SEZIONE 2.8.1.

Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale.

3.1. Confermare che l'obiettivo principale degli aiuti per l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione nelle foreste esistenti, la rimozione di alberi caduti nonché le spese di pianificazione di tali misure, degli aiuti destinati a compensare i costi inerenti il trattamento e la prevenzione della diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali è di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale.

sì no

3.2. Descrivere la misura in modo più dettagliato:

.....

3.3. Gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti il trattamento e la prevenzione della diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali comprendono i seguenti costi?

a) misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti, e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di tali misure. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici, fisici e altri metodi meccanici non chimici di prevenzione e trattamento, a meno che non si possa dimostrare che questi metodi non sono sufficienti ad assicurare un livello di controllo soddisfacente della malattia o degli organismi nocivi in questione;

b) perdita di alberi e spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine delle autorità al fine di combattere la malattia o gli organismi nocivi in questione. Nel calcolo della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento.

3.4. Intensità massima: (fino al 100 % dei costi ammissibili).

4. SEZIONE 2.8.2.

Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale.

4.1. Gli aiuti sono concessi per mantenere e migliorare la qualità del suolo nelle foreste e per garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi?

sì no

4.2. Descrivere la misura in modo più dettagliato:

.....

▼ M9

4.3. Le misure includono l'ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per preservarne l'equilibrio naturale, per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio, compresi i costi di pianificazione di tali interventi?

sì no

4.4. Spiegare in che modo viene dimostrato che le misure non riducono la biodiversità, che non provocano la lisciviazione dei nutrienti e non hanno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o sui bacini idrici protetti.

.....

4.5. Sono compresi i costi di pianificazione?

sì no

4.6. Intensità massima: (fino al 100 % dei costi ammissibili)

5. **SEZIONE 2.8.3.**

Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale.

5.1. I costi ammissibili sono connessi al ripristino e alla manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali, compresi i costi di pianificazione?

sì no

5.2. Descrivere in modo più dettagliato la misura e i costi ammissibili:

.....
.....

5.3. Confermare che le misure volte ad attuare le direttive «Habitat» e «Uccelli» sono escluse da questo tipo di aiuto (tali misure devono essere coperte dal modulo relativo alla sezione 2.2).

sì no

5.4. Intensità massima: (fino al 100 % dei costi ammissibili).

6. **SEZIONE 2.8.4.**

Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi

6.1. Descrivere la misura di aiuto:

.....
.....
.....

6.2. Descrivere il nesso tra l'obiettivo dell'aiuto (prevenzione degli incendi boschivi) e la manutenzione delle strade.

.....
.....
.....

6.3. Intensità massima: (fino al 100 % dei costi ammissibili).

7. **SEZIONE 2.8.5.**

Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi.

▼ **M9**

7.1. Gli animali all'origine del danno sono:

- a) animali protetti quali definiti al punto (35)28 degli orientamenti;
- b) specie che formano oggetto di una normativa nazionale specifica.

Se la risposta è b), dimostrare l'interesse di tutelare la popolazione della specie:

.....

.....

7.2. Sono state adottate misure preventive ragionevoli e proporzionate al rischio di danni causati da animali soggetti a disposizioni normative nella zona considerata?

- sì no

Se non è possibile adottare misure preventive ragionevoli, giustificare l'impossibilità di adottare tali misure:

.....

.....

7.3. È possibile stabilire un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento degli animali?

- sì no

7.4. Confermare che il regime di aiuti è stato istituito entro tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il danno e che gli aiuti saranno versati entro quattro anni da tale data.

- sì no

7.5. Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?

- sì no

7.6. I costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno sono stati valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione?

- sì no

7.7. Indicare il tipo di danno:

- a) danni agli alberi vivi. Gli aiuti possono essere concessi per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto dagli animali soggetti a disposizioni normative. Nel calcolo del valore di mercato della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento;
- b) altre spese sostenute dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno, quali le misure di trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per tali operazioni.
- c) i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature forestali, macchinari e fabbricati. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento che ha determinato il danno.

▼ M9

7.8. Da tale importo sono stati detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario?

sì no

7.9. L'intensità di aiuto è limitata al (massimo: 100 % dei costi ammissibili).

7.10. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili?

sì no

8. **SEZIONE 2.8.6.**

Aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale

8.1. L'aiuto rispetta i principi di valutazione comuni?

sì no

8.2. Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.3. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avere accesso al servizio?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.4. Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.5. Gli aiuti sono versati al prestatore dei servizi e non comportano pagamenti diretti alle aziende attive nel settore forestale (beneficiari):

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.6. Gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.7. La consulenza è in parte prestata collettivamente?

sì no

Se la consulenza è in parte prestata collettivamente, fornire una giustificazione tenendo conto della situazione del singolo utente dei servizi di consulenza:

.....

▼ M9

8.8. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013?

sì no

8.9. L'erogatore del servizio è l'organismo che predispone il piano di gestione forestale?

sì no

8.10. L'intensità di aiuto è limitata al (massimo: 100 % dei costi ammissibili).

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.9.1. AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEL SETTORE FORESTALE

1. L'intensità dell'aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili?

sì no

2. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nei settori o comparti forestali specifici interessati?

sì no

3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, sono pubblicate su Internet le seguenti informazioni:

- a) la conferma dell'attuazione del progetto;
- b) gli obiettivi del progetto;
- c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto;
- d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto;
- e) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o comparto forestale interessato.

sì no

4. Confermare che i risultati del progetto sovvenzionato saranno:

a) messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima e

b) a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

5. Confermare che gli aiuti saranno concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e che non includeranno aiuti basati sul prezzo dei prodotti forestali alle imprese attive nel settore agricolo.

sì no

▼ M9

6. Indicare i costi coperti dall'aiuto:
- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono impiegati nel progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
 - d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - e) spese generali supplementari e altre spese di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Si ricorda che l'aiuto deve limitarsi ai costi di cui alle lettere da a) a e).

7. Indicare l'intensità dell'aiuto: (fino al 100 %).

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.9.2. AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA DEI TERRENI FORESTALI

1. L'intensità dell'aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili?

sì no

2. Descrivere la misura dimostrando che l'aiuto è finalizzato alla ricomposizione fondiaria dei terreni forestali:

.....

3. L'aiuto si limita ai costi legali e amministrativi reali e ai costi per la realizzazione delle indagini?

sì no

4. Specificare i costi coperti dalla misura di aiuto:

.....

5. Indicare l'intensità dell'aiuto: (fino al 100 %).

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

▼ M9**3. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LE ZONE RURALI**

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato per le zone rurali quali descritte nella parte II, capitolo 3, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

In aggiunta al presente modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Parte III 12) per dimostrare il rispetto delle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti di Stato e anche i corrispondenti moduli da 3.1 a 3.11 per le zone rurali, a seconda del tipo specifico di aiuto.

Indicare la base giuridica prevista dalla legislazione nazionale o il progetto di atto che fornisce la base giuridica nazionale e presentare altri documenti supplementari, quali la metodologia di calcolo e il parere di esperti, che descrivono più dettagliatamente la misura di aiuto di Stato.

Qualora l'aiuto alle zone rurali debba essere concesso in virtù di norme dell'Unione comuni a tutti i settori o applicabili specificamente al settore commerciale e industriale, si prega di utilizzare il modulo di notifica applicabile a questi settori per notificare una misura di aiuto di Stato ai servizi della DG Concorrenza.

1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1. L'aiuto sarà concesso nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. Indicare il programma di sviluppo rurale pertinente e la misura nell'ambito della quale è concesso l'aiuto:

Programma di sviluppo rurale::

Misura::

3. L'aiuto è cofinanziato dal FEASR o costituisce un finanziamento nazionale integrativo?

- a) cofinanziato dal FEASR
 b) finanziamento nazionale integrativo

4. L'investimento è destinato al settore del risparmio energetico e/o delle energie rinnovabili?

sì no

In caso affermativo si ricorda che tale aiuto è escluso dal campo di applicazione della parte II, capitolo 3, degli orientamenti. Tali aiuti debbono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, a meno che non siano esentati dall'obbligo di notifica.

Domande relative esclusivamente ai regimi di aiuti di Stato che prevedono investimenti in zone rurali in conformità alle sezioni 3.1, 3.2, 3.6 e 3.10 della parte II, capitolo 3, degli orientamenti.

5. I costi ammissibili comprendono:

- a) la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili;

▼ **M9**

i) l'importo corrispondente ai terreni acquistati è pari o inferiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione?

sì no

ii) se l'importo corrispondente ai terreni acquistati è superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione, quest'ultimo riguarda la tutela dell'ambiente?

sì no

In caso di risposta affermativa, in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere autorizzata una percentuale più elevata. Si prega di fornire ulteriori informazioni per consentire alla Commissione di valutare il caso in esame:

.....

b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) I costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. Si ricorda che gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) i seguenti investimenti immateriali: l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

e) altro (specificare):

.....

Si ricorda che l'elenco dei costi ammissibili di cui alle lettere da a) a d) è esaustivo.

6. I costi ammissibili comprendono:

a) i costi, diversi da quelli di cui alla domanda 5 (punto (635) degli orientamenti), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

b) il capitale circolante.

Se nessuna delle spese di cui alle lettere a) e b) è inclusa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

7. Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa in percentuale dell'investimento ammissibile:

a) nelle regioni meno sviluppate:

i) il % dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 45 % della media dell'UE-27;

▼ **M9**

- ii) il % dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media dell'UE-27;
- iii) il % dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è superiore al 60 % della media dell'UE-27;
- b) nelle regioni ultraperiferiche con un PIL pro capite inferiore o uguale al 75 % della media dell'UE-27:
- i) il % dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 45 % della media dell'UE-27;
- ii) il % dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media dell'UE-27;
- iii) il % dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è superiore al 60 % della media dell'UE-27;
- c) nelle altre regioni ultraperiferiche:
- i) il % dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 45 % della media dell'UE-27;
- ii) il % dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media dell'UE-27;
- iii) il % dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è superiore al 60 % della media dell'UE-27;
- d) nelle zone «c»:
- i) il % dei costi ammissibili per investimenti in zone scarsamente popolate e in regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);
- ii) il % dei costi ammissibili degli investimenti in zone «c» non predefinite;
- iii) il % dei costi ammissibili dell'investimento nelle ex zone «a» unicamente nel periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2017;
- iv) il % dei costi ammissibili per investimenti in regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che presentano una zona «c» adiacente a una zona «a»;

indicare la differenza di intensità di aiuto tra queste due zone:

.....

- e) l'aiuto è concesso a favore di grandi progetti di investimento?

sì no

Si ricorda che se la risposta è affermativa, le intensità massime di aiuto di cui al punto (638), lettere da a) a c), degli orientamenti non possono essere maggiorate al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese;

- f) in tutte le altre zone diverse da quelle stabilite alle lettere da a) a d) della presente domanda:

il % dei costi ammissibili

▼ **M9**

g) per gli aiuti ai grandi progetti di investimento:

indicare l'importo dell'aiuto adeguato sulla base della formula di cui al punto (35).31. degli orientamenti (importo massimo di aiuto = $R \times (50 + 0,50 \times B + 0,34 \times C)$ dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI. B è la parte di costi ammissibili compresi tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR; C è la parte di costi ammissibili superiori a 100 milioni di EUR:

8. Lo Stato membro si impegna a notificare, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti individuali agli investimenti concessi nel quadro di un regime notificato se l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera la soglia di notifica specificata al punto 37, lettera c), degli orientamenti?

sì no

3.1. **SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN PRODOTTI NON AGRICOLI O LA PRODUZIONE DI COTONE O AGLI INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE**

La presente scheda di informazioni supplementari riguarda gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.1, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. L'aiuto copre gli investimenti materiali e immateriali?

sì no

2. Qual è la finalità dell'aiuto?

- a) La trasformazione di prodotti agricoli quando il risultato del processo è un prodotto non agricolo.
- b) La produzione di cotone, compresa l'attività di sgranatura.
- c) Gli investimenti in attività extra-agricole concessi agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole, a piccole imprese e microimprese e a persone fisiche nelle zone rurali.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.2. **SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER I SERVIZI DI BASE E PER IL RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI**

La presente scheda di informazioni supplementari si riferisce agli aiuti di Stato per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.2, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. Gli aiuti coprono la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico?

▼ **M9**

sì no

2. Gli aiuti coprono gli investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala quali definite al punto (35)48 degli orientamenti, esclusi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico e nelle infrastrutture a banda larga?

sì no

3. Gli aiuti coprono gli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura?

sì no

4. Gli aiuti coprono gli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala?

sì no

5. Gli aiuti coprono studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente?

sì no

6. Gli aiuti coprono gli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato?

sì no

7. Gli interventi a cui si riferiscono gli investimenti sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base, ove tali piani esistano?

sì no

8. Gli interventi cui si riferiscono gli investimenti sono conformi a eventuali strategie di sviluppo locale?

sì no

9. L'aiuto di cui al punto (644), lettera e), degli orientamenti è concesso per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro?

sì no

Costi ammissibili

10. I costi sono ammissibili se riguardano:

a) i costi per la stesura e l'aggiornamento di piani di gestione e di sviluppo inerenti a zone rurali e ai relativi servizi di base, nonché a siti ad alto valore naturalistico;

b) i costi per investimenti materiali e immateriali;

c) i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico;

d) i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

▼ M9

- e) anche i costi inerenti a opere permanenti possono essere ammissibili all'aiuto di cui al punto (644), lettera e), degli orientamenti.

Intensità di aiuto

11. Confermare che l'intensità di aiuto per le attività di cui al punto (644), lettere a) e b), degli orientamenti non supera il 100 % dei costi ammissibili.

sì no

12. Confermare che l'intensità di aiuto per le attività di cui al punto (644), lettere c), d) ed e), degli orientamenti non supera il 100 % dei costi ammissibili.

sì no

Si ricorda che le entrate nette devono essere dedotte dai costi ammissibili, ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

13. Confermare che l'intensità di aiuto per le attività di cui al punto (644), lettera f), degli orientamenti non supera i seguenti importi:

a) se la rilocalizzazione di attività e la riconversione di fabbricati o altre strutture consistono nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione di strutture esistenti, il 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali operazioni;

b) se, oltre allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione di strutture esistenti di cui al punto (650), lettera a), degli orientamenti, la rilocalizzazione di attività e la riconversione di fabbricati o altre strutture comportano l'ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, le intensità di aiuto per gli investimenti di cui al punto (638) degli orientamenti devono applicarsi con riguardo ai costi connessi all'ammodernamento delle strutture o all'aumento della capacità di produzione.

Si ricorda che, ai fini del punto (650), lettera b), degli orientamenti, la semplice sostituzione di edifici o strutture esistenti con edifici o strutture nuovi e aggiornati, senza modifiche sostanziali della produzione o della tecnologia utilizzata, non sarà considerata un intervento di ammodernamento.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

3.3 SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'AVVIAMENTO PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI

La presente scheda di informazioni supplementari si riferisce agli aiuti di Stato all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali, secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.3, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. Saranno concessi aiuti a:

a) agricoltori;

b) coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;

c) piccole imprese e microimprese;

▼ M9

- d) persone fisiche nelle zone rurali;
- e) medie e grandi imprese nelle zone rurali.

Si ricorda che se i beneficiari possono essere medie e grandi imprese nelle zone rurali, gli aiuti possono essere concessi solo per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Confermare che verrà presentato un piano aziendale.
- sì no
3. Confermare che l'attuazione del piano aziendale inizierà entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
- sì no
4. Confermare che il piano aziendale descrive almeno:
- a) la situazione economica di partenza del beneficiario che richiede l'aiuto;
- b) le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività del beneficiario;
- c) la descrizione particolareggiata delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, quali investimenti, formazione, consulenza ed ogni altra attività.
5. L'aiuto sarà versato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni?
- sì no
- In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto sarà dichiarato incompatibile con il mercato interno.
6. Le rate sono decrescenti?
- sì no
7. Il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale?
- sì no
- In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto sarà dichiarato incompatibile con il mercato interno.
8. Lo Stato membro tiene conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma per stabilire l'importo dell'aiuto?
- sì no
9. Confermare che l'importo dell'aiuto è limitato a 70 000 EUR per impresa.
- sì no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

- 3.4. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER GLI IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI A FAVORE DI ALTRI GESTORI DI TERRENI E IMPRESE NELLE ZONE RURALI NON ATTIVE NEL SETTORE AGRICOLO

▼ M9**1. DISPOSIZIONI COMUNI**

- 1.1. Gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti condizioni stabilite alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.5.1, degli orientamenti?

sì no

- 1.2. Gli aiuti sono concessi per impegni agro-climatico-ambientali a favore di gruppi costituiti da aziende attive nel settore agricolo e da altri gestori di terreni?

sì no

- 1.3. In caso di risposta affermativa alla domanda 1.2, tali gruppi si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli?

sì no

Si ricorda che i terreni agricoli saranno stabiliti dallo Stato membro e comprendono le superfici agricole quali definite al punto (35)50 degli orientamenti, ma non sono limitati ad esse.

- 1.4. Gli aiuti a favore di impegni agro-climatico-ambientali sono concessi ad altri gestori di terreni quali definiti al punto (35)51 degli orientamenti o a loro associazioni?

sì no

In caso di risposta affermativa, giustificare tali aiuti conformemente al punto (662) degli orientamenti.

.....

- 1.5. Gli aiuti a favore di impegni agro-climatico-ambientali sono concessi alle imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo?

sì no

In caso affermativo, si ricorda che in questo caso l'aiuto può essere concesso per la conservazione e per l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura per interventi non contemplati dalle disposizioni della parte II, sezione 1.1.5.1, punti da (208) a (219), degli orientamenti.

2. CLAUSOLA DI REVISIONE

- 2.1. È prevista una clausola di revisione per gli interventi inclusi in questo aiuto?

sì no

In caso negativo, si ricorda che, a norma del punto (724) degli orientamenti, lo Stato membro è obbligato a introdurla al fine di garantire l'adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla parte II, capitolo 3, sezione 3.4 degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui alla presente sezione.

- 2.2. L'aiuto ha una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (725) degli orientamenti, è necessario prevedere una clausola di revisione per consentire l'adeguamento degli interventi al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione.

▼ M9**ALTRE INFORMAZIONI**

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

3.5. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI AD ALTRI GESTORI DI TERRENI PER COMPENSARE GLI SVANTAGGI CORRELATI ALLE ZONE NATURA 2000

1. Giustificare la concessione di aiuti ad altri gestori di terreni:

.....

.....

2. Confermare che le condizioni seguenti sono rispettate:

- a) gli aiuti saranno concessi per compensare altri gestori di terreni dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva «Habitat» e della direttiva «Uccelli»;
- b) saranno ammissibili all'aiuto unicamente le misure attuate nelle zone seguenti:
- i) le zone agricole Natura 2000 designate a norma della direttiva «Habitat» e della direttiva «Uccelli»;
- ii) altre aree naturali protette delimitate, soggette a vincoli ambientali applicabili all'attività agricola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva «Habitat».
- c) gli aiuti saranno limitati agli importi fissati al punto (668) degli orientamenti:
- i) 500 EUR al massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni;
- ii) 200 EUR al massimo per ettaro/anno successivamente.
- d) se, in casi eccezionali, aumenta gli importi massimi pari a 500 EUR e 200 EUR, lo Stato membro può illustrare le circostanze specifiche che giustificano tale aumento?

.....

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

3.6. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E PER AZIONI DI INFORMAZIONE NELLE ZONE RURALI

Il presente modulo di notifica deve essere utilizzato per notificare gli aiuti di Stato per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.6, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. Quale dei seguenti tipi di aiuti sarà finanziato?

- a) azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari e coaching;

▼ **M9**

- b) attività dimostrative;
- c) azioni di informazione;
- d) aiuti per la formazione dei consulenti che prestano i servizi di consulenza di cui alla parte II, sezione 1.1.10.2. e sezioni 2.5. e 3.7. degli orientamenti.

2. Gli aiuti saranno concessi a operatori agroalimentari, altri gestori di terreni diversi dalle imprese attive nel settore agricolo e PMI nelle zone rurali?

- sì no

3. Indicare l'intensità massima dell'aiuto

Si ricorda che l'intensità dell'aiuto deve essere limitata al 50 % delle spese ammissibili nel caso di grandi imprese, al 60 % nel caso di medie imprese e al 70 % nel caso di piccole imprese e di microimprese.

4. Gli aiuti per la formazione dei consulenti saranno concessi a favore di grandi imprese?

- sì no

5. Nel caso dell'aiuto per la formazione dei consulenti, l'importo massimo di aiuto è limitato a 200 000 EUR per triennio?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

6. Quali dei seguenti costi ammissibili sono coperti dalla misura di sostegno?

- a) i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione;
- b) nel caso di progetti dimostrativi, i pertinenti costi di investimento;
- c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

7. L'aiuto sarà concesso sotto forma di:

- a) servizi agevolati;
- b) pagamenti diretti ai produttori solo a titolo di rimborso dei costi effettivi sostenuti?

Si ricorda che gli aiuti di cui al punto (672), lettere a) e b), degli orientamenti non possono comportare pagamenti diretti ai beneficiari.

8. Il beneficiario degli aiuti di cui al punto (672), lettere a) e b), degli orientamenti sarà il prestatore della formazione o di un altro trasferimento di conoscenze o un'altra azione di informazione?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

▼ M9

9. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili attive nella zona rurale interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

10. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.7. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER I SERVIZI DI CONSULENZA NELLE ZONE RURALI

Il presente modulo di notifica deve essere utilizzato per notificare gli aiuti di Stato per i servizi di consulenza nelle zone rurali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.7, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. Gli aiuti saranno erogati allo scopo di aiutare gli altri gestori di terreni e le PMI nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica dell'impresa e/o dell'investimento?

sì no

2. La consulenza verterà su almeno uno dei seguenti elementi?

a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

c) le misure volte alla modernizzazione delle aziende agricole, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;

d) i requisiti definiti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque;

e) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi⁽²⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

▼ **M9**

- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse alle aziende agricole;
- g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, compresa la consulenza in materia di sostenibilità economica e ambientale.

3. Quale dei seguenti tipi di aiuti sarà finanziato dal regime di aiuti/dalla misura specifica?

- a) la consulenza prestata alle PMI nelle zone rurali su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali del beneficiario;
- b) la consulenza relativa alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento 1306/2013;
- c) la consulenza su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività;
- d) la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- e) fornire consulenza su altri aspetti.

Descrivere le misure previste:

.....

.....

.....

.....

4. Gli aiuti devono essere versati al prestatore dei servizi di consulenza e non devono comportare pagamenti diretti ai produttori:

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

5. La consulenza è in parte prestata collettivamente?

- sì no

Si ricorda che, ove debitamente giustificato e opportuno, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

6. In caso di risposta affermativa alla domanda 5, fornire una giustificazione per la consulenza prestata collettivamente.

.....

.....

.....

7. L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

▼ M9

8. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.8. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER L'ADESIONE DEGLI AGRICOLTORI IN ATTIVITÀ AI REGIMI DI QUALITÀ PER IL COTONE E I PRODOTTI ALIMENTARI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.8 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. Per quale tipo di regime è concesso un aiuto per l'adesione?
- a) regimi di qualità per il cotone o i prodotti alimentari istituiti dalla legislazione dell'Unione;
- b) regimi di qualità per il cotone o i prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
- i) la specificità del prodotto finale tutelato dal regime di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
 - caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
 - particolari metodi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - ii) il regime è aperto a tutti i produttori;
 - iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.
- c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dallo Stato membro in quanto conformi ai requisiti stabiliti negli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.
2. L'aiuto sarà concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni?
- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 3, sezione 3.8., degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso solo se sono rispettate dette condizioni.

3. Indicare l'importo dell'aiuto da concedere per beneficiario all'anno:

...

Si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 3, sezione 3.8., degli orientamenti, l'aiuto è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all'anno.

▼ **M9****ALTRE INFORMAZIONI**

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.9. **SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE A FAVORE DEL COTONE E DEI PRODOTTI ALIMENTARI TUTELATI DA UN REGIME DI QUALITÀ**

Il presente modulo di notifica deve essere utilizzato per notificare gli aiuti di Stato per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.9 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. L'aiuto sarà concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari che rientrano in un regime di qualità sovvenzionabile a norma della parte II, sezione 3.8, degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (691) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

2. L'aiuto sarà concesso unicamente alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (692) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

3. L'aiuto coprirà unicamente i costi relativi ad azioni che presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone tutelati da un regime di qualità;

b) mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti alimentari o del cotone, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell'ambiente prescritto dal regime di qualità?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (693) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

4. Le azioni incluse nel regime di aiuto indurranno i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o il cotone in virtù della loro origine particolare?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che a norma del punto (694) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per tali azioni, salvo per prodotti alimentari o del cotone coperti da un regime di qualità istituito dal titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. L'origine del prodotto alimentare o del cotone sarà indicata nelle azioni incluse nel regime di aiuto?

sì no

▼ M9

6. In caso di risposta affermativa alla risposta 5, il riferimento all'origine del prodotto alimentare o del cotone sarà secondario rispetto al messaggio principale?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (695) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

7. Sono previste attività di informazione e promozione connesse a imprese o marchi commerciali specifici?

sì no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (696) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

8. Le attività di informazione e promozione saranno realizzate unicamente nel mercato interno?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (697) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

9. L'intensità di aiuto nel caso di queste attività di informazione e promozione sarà la seguente:

fino al 70 % (indicare l'aliquota esatta: ... %)

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

3.10. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA COOPERAZIONE NELLE ZONE RURALI

Il presente modulo deve essere utilizzato per notificare gli aiuti di Stato per la cooperazione nelle zone rurali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.10, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. L'aiuto sarà concesso al fine di incentivare forme di cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali?

sì no

2. In caso di risposta affermativa alla domanda 1, la cooperazione è a vantaggio delle zone rurali?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (700) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

3. La cooperazione coinvolge almeno due soggetti?

sì no

4. La cooperazione verte su:

- a) rapporti di cooperazione;
 b) la creazione di poli e di reti;

▼ **M9**

- c) la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

5. Gli aiuti alla cooperazione sono concessi per le seguenti attività:

- a) progetti pilota;
- b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare;
- c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
- d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
- e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
- f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
- g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
- h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali;
- i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- j) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

6. L'aiuto per la creazione di poli e di reti sarà concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività?

- sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (703) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

7. Gli aiuti a favore di progetti pilota e gli aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare saranno concessi anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale?

- sì no

8. In caso di risposta affermativa alla domanda 7, i risultati di questi progetti pilota e di queste attività condotte da singoli operatori saranno divulgati?

- sì no

▼ **M9**

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (704) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

9. Gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte coprono unicamente le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (705) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

10. Gli aiuti sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (706) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

In caso di risposta affermativa, spiegare come sarà garantita tale conformità.

11. L'aiuto è erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati?

sì no

Fornire una giustificazione nel caso di azioni ambientali collettive di durata superiore a sette anni:

.....

12. Gli aiuti saranno concessi per coprire i seguenti costi ammissibili?

a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013; nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;

d) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;

e) costi relativi ad attività promozionali.

Si ricorda che, a norma del punto (708) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi dolo a copertura di questi costi ammissibili.

▼ M9

13. I costi diretti saranno limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato ai punti (635) e (636) degli orientamenti, e rispetteranno le condizioni specifiche di cui al punto (634) degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (709) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

14. Indicare l'intensità dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili:

.....

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

3.11. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER COSTITUZIONE DI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti di Stato per la costituzione di fondi di mutualizzazione secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.11 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1. Specificare le perdite coperte dal fondo di mutualizzazione il cui contributo finanziario sarà in parte finanziato nell'ambito della misura di aiuto notificata:

- a) perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, come specificato nella parte II, capitolo 1, sezioni 1.2.1.2. e 1.2.1.3. degli orientamenti;
- b) perdite causate da emergenze ambientali.

2. Quali sono i costi ammissibili?

- Le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.

Si ricorda che non sono ammissibili altri costi. Il capitale sociale iniziale non costituisce un costo ammissibile.

3. Qual è il livello dell'aiuto proposto? (espresso in percentuale)

.....

Si ricorda che l'aliquota massima dell'aiuto corrisponde al 65 % dei costi ammissibili.

4. Sarà posto un limite all'importo dei costi sovvenzionabili?

sì no

- 4.1. In caso di risposta affermativa, in che modo sarà limitato?

Massimale per fondo:

5. Il fondo di mutualizzazione è stato riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale?

sì no

▼ M9

6. Il fondo di mutualizzazione pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita?

sì no

7. Il fondo di mutualizzazione applica norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria?

sì no

Si ricorda che, in base al punto (714) degli orientamenti, in caso di risposta negativa alle domande 5, 6 e 7, la Commissione non può dichiarare il regime di aiuti compatibile con il mercato interno.

8. Sono state definite regole in materia di costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione?

sì no

9. Il fondo di mutualizzazione prevede sanzioni in caso di negligenza da parte dell'impresa?

sì no

Si ricorda che, in base al punto (715) degli orientamenti, in caso di risposta negativa alle domande 8 e 9, la Commissione non può dichiarare il regime di aiuti compatibile con il mercato interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

▼ M2**▼ C3***Parte III.12.R***SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI**

Utilizzare il presente modulo per notificare gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

Si ricorda che azioni promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a tali manifestazioni o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d'opinione o ricerche di mercato, non sono considerate pubblicità. Gli aiuti di Stato per attività promozionali in senso lato sono disciplinati dai punti IV.j e IV.k degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾.

1. Campagne pubblicitarie nella Comunità

1.1. Dove verrà attuata la misura?

sul mercato di un altro Stato membro

sul mercato interno

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ C3

Chi realizzerà la campagna pubblicitaria?

gruppi di produttori o altre organizzazioni, di qualunque dimensione

altri (specificare):

.....

1.2. Le autorità nazionali possono presentare alla Commissione campioni o bozzetti del materiale pubblicitario?

sì no

In caso negativo, indicare i motivi.

.....

1.3. Fornire un elenco completo delle spese ammissibili.

.....

1.4. Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

agricoltori;

gruppi di produttori e/o organizzazioni di produttori;

imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

altri (specificare):

.....

1.5. Le autorità nazionali possono assicurare che tutti i produttori dei prodotti di cui trattasi sono in grado di beneficiare dell'aiuto nella stessa misura?

sì no

1.6. La campagna pubblicitaria sarà dedicata ai prodotti di qualità, intesi come prodotti rispondenti ai criteri da stabilirsi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ⁽¹⁾?

sì no

1.7. La campagna pubblicitaria sarà dedicata alle denominazioni riconosciute a livello UE con riferimento all'origine dei prodotti?

sì no

1.8. In caso affermativo, detto riferimento corrisponderà esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità?

sì no

1.9. La campagna pubblicitaria sarà dedicata a prodotti che recano un marchio di qualità nazionale o regionale?

sì no

1.10. Il marchio fa riferimento all'origine nazionale dei prodotti in questione?

sì no

1.11. In caso affermativo, dimostrare che il riferimento all'origine dei prodotti sarà secondario nel messaggio pubblicitario.

1.12. La campagna pubblicitaria è generica e nell'interesse di tutti i produttori del tipo di prodotto considerato?

sì no

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼ **C3**

- 1.13. In caso affermativo, la campagna si svolgerà senza alcun riferimento all'origine dei prodotti?

sì no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

- 1.14. La campagna pubblicitaria sarà dedicata esplicitamente ai prodotti di determinate ditte?

sì no

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

- 1.15. La campagna pubblicitaria ottempera al disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, e, se del caso, alle norme specifiche di etichettatura stabilite per determinati prodotti (prodotti vitivinicoli, prodotti lattiero-caseari, uova e pollame)?

sì no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

- 1.16. Il tasso di aiuto sarà:

fino ad un massimo del 50 % (indicare il tasso esatto: %) e il resto della campagna sarà finanziato dal settore

fino ad un massimo del 100 % (indicare il tasso esatto: %) e il resto della campagna sarà finanziato dal settore mediante tributi parafiscali o contributi obbligatori.

2. Campagne pubblicitarie nei paesi terzi

- 2.1 La campagna pubblicitaria è conforme ai principi del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio ⁽²⁾?

sì no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

In caso affermativo, specificare gli elementi che dimostrano la conformità con i principi del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio.

- 2.2. La campagna pubblicitaria è a favore di particolari imprese?

sì no

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

- 2.3. La campagna pubblicitaria rischia di pregiudicare le vendite o denigrare i prodotti di altri Stati membri?

sì no

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7).

▼ **C3**

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

PARTE III.12.S

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI CONNESSI ALLE ESENZIONI FISCALI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/96/CE

Utilizzare il presente modulo per notificare gli aiuti di Stato connessi alle esenzioni fiscali ai sensi della direttiva 2003/96/CE ⁽¹⁾.

1. Quale misura è prevista?
 - uno sgravio fiscale per i combustibili utilizzati nella produzione agricola primaria
 - uno sgravio fiscale per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati nella produzione agricola primaria
2. Quale è il livello dello sgravio previsto?

.....
3. Secondo quale articolo della direttiva 2003/96/CE del Consiglio si intende applicare l'esenzione?

.....
4. Il livello dell'esenzione sarà differenziato all'interno del settore interessato?
 - sì no
5. Qualora la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati in agricoltura sia abrogata dal Consiglio, l'esenzione prevista ottempera a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva, senza aliquote differenziate all'interno del settore interessato?
 - sì no

Indicare quale(i) articolo(i) della direttiva sarà (saranno) applicato(i).

PARTE III.12.T

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato a sostegno della silvicoltura di cui al capitolo VII degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale ⁽²⁾.

1. **Obiettivo della misura**
 - 1.1. La misura contribuisce a mantenere, ripristinare o migliorare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale oppure riguarda i costi ammissibili di cui ai punti [da 175 a 181] del capitolo VII degli orientamenti?
 - sì no

In caso negativo, si ricorda che solo le misure che riguardano almeno uno degli obiettivi o dei costi ammissibili di cui sopra possono essere approvate nell'ambito del presente capitolo.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

⁽²⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ **C3****2. Criteri di ammissibilità**

- 2.1. La misura esclude gli aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica?

sì no

In caso negativo, si ricorda che gli aiuti destinati agli scopi sopra elencati sono esclusi dal campo di applicazione del presente capitolo. Per tali aiuti si rimanda ad altre norme relative agli aiuti di Stato.

3. Tipo di aiuto

- 3.1. La misura include aiuti destinati all'impianto, alla potatura, allo sfoltimento e all'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione (punto VII.C.a)?

sì no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

- l'impianto, l'abbattimento e la potatura in generale;
- la rimozione di alberi caduti;
- le misure realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati da inquinamento atmosferico, animali, tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili.

Se le spese ammissibili riguardano uno degli ambiti sopra indicati, descrivere le misure e confermare che il loro obiettivo principale è di mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale e che sono esclusi dal beneficio dell'aiuto l'abbattimento destinato principalmente all'estrazione del legno a scopo commerciale e il ripopolamento, quando gli alberi abbattuti sono sostituiti da alberi equivalenti:

.....

.....

.....

- imboschimenti destinati ad accrescere la superficie forestale

Indicare le ragioni ambientali che giustificano gli imboschimenti destinati ad accrescere la superficie forestale e confermare che non verranno concessi aiuti agli imboschimenti con specie coltivate a breve durata:

.....

.....

.....

- imboschimenti destinati a promuovere la biodiversità

Descrivere la misura e indicare le zone interessate:

.....

.....

.....

- imboschimenti destinati alla creazione di aree boschive per fini ricreativi

L'accesso del pubblico per fini ricreativi alle aree boschive di cui sopra è gratuito? In caso negativo, l'accesso è limitato ai fini della protezione di zone sensibili?

.....

.....

.....

▼ C3

- imboschimenti destinati alla lotta contro l'erosione e la desertificazione o a promuovere un'analoga funzione protettiva delle foreste

Descrivere le misure specificando le zone interessate, la funzione protettiva prevista, le specie arboree da impiantare e le eventuali misure di accompagnamento e di manutenzione da adottare:

.....

.....

.....

.....

.....

- altro (specificare)

.....

.....

- 3.2. La misura include un aiuto per il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste e/o per garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi (punto VII.C.b)?

sì no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

- la concimazione
- altri trattamenti del suolo

Specificare il tipo di concimazione e/o altro trattamento del suolo

.....

.....

- la riduzione dell'eccessiva densità di vegetazione
- interventi atti a garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio

Confermare che le misure sopra elencate non ridurranno la biodiversità, non provocheranno la lisciviazione dei nutrienti né avranno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti e indicare come ciò sarà verificato nella pratica:

.....

.....

.....

.....

- 3.3. La misura include un aiuto per la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei danni da attacchi parassitari e delle malattie delle specie arboree, ovvero misure di prevenzione e trattamento dei danni causati dagli animali o misure mirate per la prevenzione degli incendi forestali (punto VII.C.c)?

sì no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

- la prevenzione e il trattamento delle fitopatie e delle malattie delle specie arboree e dei danni da attacchi parassitari o la prevenzione e il trattamento dei danni causati dagli animali

▼ C3

Indicare i parassiti e le malattie o gli animali in questione:

.....

Descrivere i metodi di prevenzione e di trattamento e indicare i prodotti, gli strumenti e i materiali necessari. Ai fini della concessione dell'aiuto viene data la preferenza ai metodi biologici e meccanici di prevenzione e di trattamento? In caso negativo, dimostrare che questi metodi non sono sufficienti a combattere la malattia o i parassiti in questione:

.....

misure mirate per la prevenzione degli incendi forestali

Descrivere le misure:

.....

L'aiuto è destinato a compensare il valore degli alberi distrutti dagli animali o per ordine delle autorità al fine di combattere la malattia o i parassiti in questione?

sì no

Descrivere in che modo verrà calcolato il valore degli alberi e confermare che la compensazione sarà limitata al valore così determinato.

.....

- 3.4. La misura include aiuti per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, di elementi caratteristici del paesaggio, nonché degli habitat naturali per gli animali (punto VI.C.d)?

sì no

In caso affermativo descrivere le misure:

.....

- 3.5. La misura include aiuti destinati alla costruzione, al miglioramento e alla manutenzione di strade forestali e/o di infrastrutture per i visitatori (punto VII.C.e)?

sì no

In caso affermativo descrivere le misure:

.....

▼ C3

.....

L'accesso del pubblico per fini ricreativi alle foreste e alle infrastrutture è gratuito?

sì no

In caso negativo, l'accesso è limitato ai fini della protezione di zone sensibili o per garantire un uso adeguato e sicuro delle infrastrutture? Descrivere le limitazioni dell'accesso e le ragioni:

.....

3.6. La misura include aiuti destinati a coprire il costo di materiali e attività di informazione (punto VII.C.f)?

sì no

In caso affermativo, descrivere le misure e confermare che le azioni e i materiali sovvenzionati presentano informazioni generali sulle foreste e non contengono riferimenti a determinati prodotti o produttori né promuovono prodotti nazionali:

.....

3.7. La misura include aiuti destinati a coprire i costi per l'acquisto di superfici forestali a fini di protezione della natura (punto VII.C.g)?

sì no

In caso affermativo, descrivere in dettaglio la destinazione a fini di protezione della natura della superficie forestale in questione e confermare che tale superficie è interamente e permanentemente destinata alla protezione della natura in virtù di un obbligo statutario o contrattuale:

.....

3.8. La misura include aiuti per le spese di imboscimento di terreni agricoli e non agricoli, la creazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, le indennità Natura 2000, le indennità per interventi silvoambientali, la ricostituzione del potenziale forestale e gli interventi preventivi nonché gli investimenti non produttivi in conformità degli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che li sostituisca ⁽¹⁾?

sì no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o da ogni altra disposizione che li sostituisca:

.....

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼ C3

.....

.....

.....

- 3.9. La misura include aiuti per i costi aggiuntivi e il mancato reddito dovuti all'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente?

sì no

In caso affermativo, descrivere in dettaglio la tecnologia utilizzata e confermare che essa va oltre i requisiti obbligatori pertinenti:

.....

.....

.....

.....

L'indennizzo è versato sulla base di un impegno volontario assunto dal proprietario forestale e che soddisfa le condizioni dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che lo sostituisca?

sì no

In caso negativo si ricorda che l'aiuto non può essere autorizzato nell'ambito del capitolo VII degli orientamenti. In caso affermativo descrivere gli impegni:

.....

.....

.....

.....

- 3.10. La misura include aiuti destinati a coprire i costi per l'acquisto di superfici forestali (diverse dalle superfici forestali destinate a fini di protezione della natura di cui al punto 3.7)?

sì no

In caso affermativo descrivere la misura e indicare l'intensità dell'aiuto:

.....

.....

.....

.....

- 3.11. La misura include un aiuto per le spese relative alla formazione, ai servizi di consulenza quali elaborazione di piani aziendali o di gestione forestale, agli studi di fattibilità nonché alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere?

sì no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di esenzione:

.....

.....

.....

.....

▼ **C3**

- 3.12. La misura comprende un aiuto a favore della costituzione di associazioni di silvicoltori?

sì no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento di esenzione:

.....

.....

.....

.....

.....

- 3.13. La misura include un aiuto a favore di attività di divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi?

sì no

In caso affermativo descrivere le misure e dimostrare che esse soddisfano le condizioni di cui al punto 107 degli orientamenti:

.....

.....

.....

.....

.....

4. Importo dell'aiuto

- 4.1. L'aiuto per le misure di cui ai punti da 3.1 a 3.7 è limitato al 100 % delle spese ammissibili ed esclude la sovracompensazione?

sì no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

.....

.....

.....

- 4.2. L'aiuto per le misure di cui al punto 3.8 si limita all'intensità massima o all'importo previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o da ogni altra disposizione che lo sostituisca?

sì no

Le misure di cui al punto 3.8 sono cofinanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che lo sostituisca o comunque prevedono la possibilità di un tale cofinanziamento?

sì no

In caso affermativo, descrivere in che modo verrà esclusa l'eventualità di un doppio finanziamento che provochi una sovracompensazione:

.....

.....

.....

- 4.3. La compensazione per le misure di cui al punto 3.9 può superare l'intensità massima dell'aiuto ai sensi dell'articolo 47, fissata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, senza peraltro superare in alcun caso i costi aggiuntivi e il mancato reddito comprovati?

sì no

▼ **C3**

In entrambi i casi, indicare l'importo dell'aiuto e descrivere il metodo di calcolo. In caso affermativo, descrivere le circostanze particolari e gli effetti della misura sull'ambiente e fornire i calcoli atti a dimostrare che la maggiorazione dell'aiuto è limitata ai costi aggiuntivi e/o al mancato reddito comprovati:

.....

.....

.....

- 4.4. L'aiuto per le misure di cui al punto 3.10 si limita all'intensità massima fissata all'articolo 4 del regolamento di esenzione per l'acquisto di superfici agricole?

sì no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

.....

.....

.....

- 4.5. L'aiuto per le misure di cui ai punti da 3.11 a 3.13 rispetta il massimale previsto dalle norme applicabili del regolamento di esenzione o degli orientamenti?

sì no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

.....

.....

.....

▼ **M8***PARTE III.13.A***Scheda di informazioni complementari sugli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti**

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti agli investimenti disciplinati dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ⁽¹⁾.

1. Informazioni supplementari sul beneficiario, sul progetto di investimento e sull'aiuto**1.1. Beneficiario**

1.1.1. L'aiuto è concesso direttamente al proprietario dell'aeroporto?

Sì No

1.1.2. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, descrivere, se del caso, i) il soggetto giuridico che riceve l'aiuto, ii) il soggetto giuridico che trasferisce l'aiuto a un soggetto intermedio o all'aeroporto che realizza il progetto di investimento.

.....

1.1.3. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, spiegare in che modo le autorità nazionali garantiscono che non è stato concesso alcun vantaggio ai livelli intermedi.

.....

1.1.4. Nel caso di aiuti individuali, descrivere i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari che intercorrono tra il beneficiario dell'aiuto e i) le imprese con cui forma un gruppo di imprese; ii) le sue controllate; iii) altre imprese associate, comprese le joint venture.

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo con cui l'autorità che concede l'aiuto valuterà i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari di cui sopra.

.....

1.1.5. Precisare se il beneficiario è anche gestore dell'infrastruttura.

Sì No

1.1.6. In caso di risposta negativa, descrivere i) la procedura in base alla quale è stato selezionato il gestore dell'infrastruttura e ii) i criteri di selezione.

.....

⁽¹⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

▼M8

1.1.7. Nel caso in cui l'aeroporto sia utilizzato dalle forze armate nazionali, dalla polizia, dai servizi non economici di soccorso aereo o da qualsiasi altro servizio aereo non di natura economica, specificare a) la natura del servizio e b) il tasso di utilizzo delle capacità aeroportuali (ad esempio l'uso della pista e delle altre strutture aeroportuali, espressi come percentuale dei movimenti annuali dell'aeromobile).

.....

.....

1.1.8. Fornire i seguenti dati sul traffico dei passeggeri presso l'aeroporto beneficiario dell'aiuto:

- a) per gli aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per oltre due esercizi finanziari: media annuale del traffico passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è notificato o effettivamente concesso;
- b) per gli aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per meno di due esercizi finanziari: media annuale del traffico passeggeri previsto nei due esercizi finanziari successivi all'inizio dell'esercizio del traffico aereo commerciale di passeggeri;
- c) per tutti gli aeroporti, media annuale del traffico passeggeri previsto durante il ciclo di vita previsto dell'infrastruttura sovvenzionata.

Fornire i dati per ciascun aeroporto, in forma di tabella, strutturata come indicato nella tabella seguente:

Anno	Numero totale di passeggeri

Il numero di passeggeri deve essere calcolato in base alla sola andata e per ogni singola rotta; ciò significa che un passeggero che vola verso un aeroporto e fa ritorno viene calcolato due volte. Se un aeroporto fa parte di un gruppo di aeroporti, i dati sul traffico passeggeri devono essere stabiliti sulla base di ogni singolo aeroporto.

1.2. Il progetto di investimento

1.2.1. Descrivere il progetto d'investimento e le relative stime e fornire il piano aziendale ex ante (in forma di tabella Excel) su cui si basa il progetto. Il piano aziendale dovrebbe coprire l'intera vita economica dell'investimento. Tutte le stime si dovrebbero basare su corrette previsioni della domanda. Spiegare se, e in che misura, tali previsioni sono state prese in considerazione nel piano aziendale dell'aeroporto beneficiario.

.....

.....

1.2.2. Fornire le seguenti informazioni sul progetto di investimento:

data della domanda di aiuto:	
data di inizio dei lavori relativi al progetto di investimento:	

▼ **M8**

data di fine prevista del progetto di investimento:	
data di inizio prevista della messa in atto dell'investimento:	
data prevista in cui è raggiunta la piena capacità:	

- 1.2.3. Fornire, in un'unica tabella, una ripartizione dettagliata di tutte le opere da realizzare, la loro fonte di finanziamento, la loro durata prevista, le relative voci di costo e la data prevista di entrata in funzione.

Indicare per ogni voce di spesa se e per quale motivo dovrebbe essere considerata come un costo d'investimento i) direttamente connesso all'infrastruttura di natura non economica nella sfera di competenza dell'autorità pubblica (ad esempio per motivi di sicurezza, controllo del traffico aereo e qualsiasi altra attività che rientra sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici, o ii) relativo alle infrastrutture aeroportuali aeronautiche di natura economica (ad esempio, piste, infrastrutture di assistenza a terra), o iii) relativo alle infrastrutture **non** aeronautiche di natura economica (ad esempio, parcheggi, alberghi).

Tipologia dei lavori	Finanziamento	Struttura dei costi	Calendario

- 1.2.4. Fornire una panoramica i) dei costi di investimento ammissibili totali ⁽²⁾ di natura economica, e ii) dei costi ammissibili totali di natura non economica. I costi devono essere attualizzati al loro valore corrente. Occorre indicare il tasso di attualizzazione.

In questa panoramica precisare quale parte dell'aiuto notificato sosterrà gli investimenti appartenenti alla categoria i) e quale la categoria ii).

.....

.....

- 1.2.5. Nel caso in cui i costi d'investimento relativi ad attività non aeronautiche di natura economica siano anch'essi finanziati mediante aiuti di Stato, spiegare su quale base le autorità ritengono che tali aiuti siano compatibili con il mercato interno.

.....

.....

- 1.2.6. Precisare se è stata realizzata o se si intende realizzare una valutazione di impatto ambientale dell'investimento (punto 20 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree).

⁽²⁾ I costi ammissibili agli aiuti agli investimenti a favore di aeroporti consistono nei costi relativi agli investimenti in infrastrutture aeroportuali, incluse spese di programmazione, infrastrutture di assistenza a terra (quali il nastro di riconsegna bagagli eccetera) e attrezzature aeroportuali. I costi d'investimento relativi ad attività non aeronautiche (in particolare parcheggi, alberghi, ristoranti e uffici) non sono ammissibili. I costi di investimento relativi alla fornitura di servizi di assistenza a terra (come bus, veicoli eccetera) non sono ammissibili, nella misura in cui non fanno parte dell'infrastruttura di assistenza a terra.

▼ **M8**

Sì No

In caso negativo, precisare per quale motivo una valutazione d'impatto ambientale non è necessaria per il progetto in questione.

.....

1.3. Attività di natura non economica che rientrano nella sfera di competenza dell'autorità pubblica

1.3.1. Confermare se l'investimento riguarda attività che rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici (ad esempio, controllo del traffico aereo, servizi di polizia, servizi doganali, servizi antincendio, attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita). Gli investimenti relativi all'infrastruttura e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività sono generalmente considerati di carattere non economico e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Includere gli investimenti pertinenti nella tabella di cui alla sezione 1.2.3.

Sì No

1.3.2. Comunicare lo strumento giuridico a livello nazionale, regionale o altro concernente la nozione di attività che rientrano nella sfera di competenza dell'autorità pubblica e indicare il loro finanziamento. In mancanza di tale strumento giuridico, chiarire il modo in cui tali attività sono di norma finanziate da parte delle autorità competenti.

.....

1.3.3. Fornire elementi che dimostrino che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non comporta indebite discriminazioni tra aeroporti. Si verifica una discriminazione quando nell'ambito dell'ordinamento giuridico rilevante, alcuni aeroporti civili devono di norma sostenere determinati costi inerenti alle loro attività non economiche, mentre altri non sono tenuti a coprire tali costi. Precisare l'applicabilità sostanziale e territoriale delle norme nazionali applicabili al finanziamento di attività non economiche degli aeroporti e, se del caso, il livello delle competenze regionali in materia.

.....

1.3.4. Confermare, includendo elementi pertinenti, che la compensazione dei costi sostenuti in relazione ad attività non economiche sarà strettamente limitata a coprire tali costi e qualsiasi sovvenzione incrociata delle attività economiche mediante tale compensazione sarà effettivamente evitata.

.....

1.3.5. Confermare che l'aeroporto terrà una contabilità separata per attività economiche e non economiche.

.....

▼ M8**2. Valutazione della compatibilità della misura**

2.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune

2.1.1. L'aiuto all'investimento:

a) incrementa la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intraunionali

.....

b) combatte la congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionali

.....

c) facilita lo sviluppo regionale

.....

Specificare in che modo l'aiuto agli investimenti contribuisce al raggiungimento di ciascun obiettivo scelto.

2.1.2. L'investimento è destinato a creare nuova capacità aeroportuale?

Sì No

2.1.3. In caso di risposta affermativa al punto 2.1.2, dimostrare sulla base del piano aziendale ex ante di cui alla sezione 1.2 (Il progetto d'investimento) che la nuova infrastruttura soddisferà, a medio termine, la domanda prevista delle compagnie aeree, dei passeggeri e degli spedizionieri nel bacino di utenza dell'aeroporto.

2.1.4. Per quanto riguarda gli aiuti individuali agli investimenti: l'aeroporto beneficiario è situato nello stesso bacino di utenza⁽³⁾ di un aeroporto che non funziona a piena capacità o quasi?

Sì No

In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni: a) dimensioni e forma del bacino di utenza; b) distanza e tempo di percorrenza tra l'aeroporto beneficiario e gli aeroporti nello stesso bacino di utenza; c) traffico passeggeri di altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza durante i 5 anni precedenti l'anno di notifica; d) la domanda totale prevista e la capacità totale nel bacino di utenza dell'aeroporto sovvenzionato per almeno i prossimi dieci anni, secondo il piano aziendale nello scenario più sfavorevole, di base e più favorevole.

.....

⁽³⁾ Il «bacino di utenza di un aeroporto» corrisponde a una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all'altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell'aeroporto, inclusi il modello industriale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.

▼ **M8**

2.1.5. Nel caso di un regime di aiuti, indicare: a) l'ubicazione e i bacini di utenza degli aeroporti ammissibili nella zona di applicabilità territoriale del regime; b) la distanza e il tempo di percorrenza tra l'aeroporto beneficiario e gli aeroporti nello stesso bacino di utenza; c) il metodo e i criteri utilizzati dalle autorità nazionali per definire le dimensioni e la forma del bacino di utenza e la capacità di utilizzo degli aeroporti situati nello stesso bacino di utenza.

.....

.....

2.1.6. Per quanto riguarda gli aiuti individuali agli investimenti, in caso di risposta affermativa al punto 2.1.4, fornire informazioni indicando i probabili effetti dell'investimento sull'utilizzo delle infrastrutture esistenti nello stesso bacino di utenza. Tali informazioni devono dimostrare le prospettive di utilizzo a medio termine, devono basarsi su solide previsioni di traffico di merci e di passeggeri e devono essere integrate nel piano aziendale ex ante dell'aeroporto beneficiario.

.....

.....

2.1.7. Per quanto riguarda gli aiuti individuali agli investimenti, in caso di risposta affermativa al punto 2.1.4, fornire proiezioni sul traffico, in termini di numero di passeggeri nello scenario più sfavorevole, di base e più favorevole e spiegare per quale motivo si ritiene che tali proiezioni giustificano gli aiuti agli investimenti per la creazione di capacità supplementari o per il mantenimento delle capacità esistenti.

.....

.....

2.2. Necessità dell'intervento statale

2.2.1. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: spiegare, sulla base del piano aziendale dell'aeroporto, in che misura la capacità dell'aeroporto di coprire i propri costi di capitale dipende dalle dimensioni dell'aeroporto in termini di traffico annuale di passeggeri.

.....

.....

2.2.2. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: spiegare per quale motivo l'aeroporto non ha potuto ottenere sufficienti finanziamenti privati.

.....

.....

2.2.3. Nel caso di un regime di aiuti: a) confermare che l'autorità che concede l'aiuto verifica la necessità dell'intervento statale in ciascun singolo caso sulla base i) delle dimensioni dell'aeroporto⁽⁴⁾; ii) della capacità dell'aeroporto di attirare finanziamenti privati.

.....

.....

⁽⁴⁾ Utilizzare le seguenti categorie di dimensioni: aeroporti con un traffico annuale fino a 200 000 passeggeri; aeroporti con un traffico annuale tra 200 000 e 1 milione di passeggeri; aeroporti con un traffico annuale tra 1 e 3 milioni di passeggeri.

▼ **M8**

2.3. Adeguatezza della misura

- 2.3.1. Dimostrare che l'aiuto in questione è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi cui è rivolto. In particolare, spiegare in che modo le autorità hanno stabilito che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto e che lo stesso problema non possa essere risolto con strumenti di intervento o aiuti meno distorsivi e che l'aiuto in questione sia uno strumento di intervento adeguato. Ad esempio, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto ⁽⁵⁾, dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale ⁽⁶⁾, non siano appropriate.
-
-

2.4. Effetto di incentivazione degli aiuti

- 2.4.1. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: confermare che i lavori relativi all'investimento individuale notificato sono iniziati solo dopo la presentazione della domanda di aiuto all'autorità che concede l'aiuto. Fornire una copia della domanda di aiuto inviata dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto e documenti comprovanti la data di inizio dei lavori.
-
-

- 2.4.2. Nel caso di un regime di aiuti, confermare che i lavori relativi ai progetti di investimento ammissibili inizieranno solo dopo la presentazione della domanda individuale di aiuto all'autorità che concede l'aiuto.
-
-

- 2.4.3. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: descrivere i livelli delle attività previste in uno scenario con aiuti e in uno scenario controfattuale in assenza di aiuti. Fornire elementi giustificativi, ad esempio documentazione interna relativa alle attività alternative prese in considerazione dall'aeroporto beneficiario nei suoi processi decisionali interni.
-
-

- 2.4.4. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: in presenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, fare un raffronto tra i due scenari specificando le attività aggiuntive che verrebbero effettuate solo con gli aiuti (analisi controfattuale).

Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: in assenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, specificare il deficit di finanziamento dei costi di capitale, stabilito sulla base del piano aziendale ex ante dell'aeroporto beneficiario. Il deficit di finanziamento dei costi di capitale è la differenza tra flussi di cassa positivi e negativi (tra cui i costi di investimento in immobilizzazioni) nell'arco della durata di vita dell'investimento in termini di valore attuale netto.

⁽⁵⁾ Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.

⁽⁶⁾ Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

▼ **M8**

-
-
- 2.4.5. Nel caso di un regime di aiuti, confermare che a) l'autorità che concede l'aiuto concederà aiuti individuali a titolo del regime unicamente dopo aver verificato l'esistenza di un effetto di incentivazione, mettendo a confronto i livelli delle attività previste in presenza e in assenza di aiuti (analisi controfattuale) o, in assenza di attività alternative senza aiuti, stabilendo il deficit di finanziamento dei costi di capitale del beneficiario sulla base del piano aziendale ex ante dell'aeroporto (7); b) descrivere dati, parametri e ipotesi che l'autorità che concede l'aiuto valuterà ai fini dell'analisi dell'effetto di incentivazione.
-
-

2.5. Proporzionalità dell'aiuto

- 2.5.1. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti, in presenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, a) fornire sotto forma di tabelle Excel i piani aziendali ex ante per lo scenario con aiuti e lo scenario controfattuale in assenza di aiuti; b) su tale base precisare i costi netti supplementari, al netto delle entrate straordinarie, che derivano dall'attuazione del progetto o attività sovvenzionate piuttosto che del progetto/dell'attività dello scenario controfattuale; c) spiegare tutti i dati, i parametri e le ipotesi pertinenti.

Il piano aziendale dovrebbe coprire l'intera vita economica dell'investimento.

.....

.....

- 2.5.2. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti, in assenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, a) fornire sotto forma di tabella Excel il piano aziendale ex ante dell'aeroporto beneficiario; b) indicare su questa base il deficit di finanziamento dei costi di capitale che corrisponde al valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi, inclusi i costi di investimento, nel corso della vita economica dell'investimento; c) spiegare tutti i dati, i parametri e le ipotesi pertinenti.
-
-

- 2.5.3. Nel caso di un regime di aiuti: impegnarsi a) verificare in ciascun caso lo scenario controfattuale in assenza di aiuti, sulla base dei piani aziendali ex ante; b) stabilire i costi supplementari, al netto delle entrate straordinarie, che derivano dall'obbligo di eseguire il progetto o l'attività sovvenzionate piuttosto che il progetto o l'attività controfattuali nei casi in cui esista uno scenario controfattuale con attività alternative; c) stabilire il deficit di finanziamento dei costi di capitale che corrisponde al valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi, inclusi i costi di investimento, nel corso della vita economica dell'investimento, nei casi in cui non sarebbero state effettuate attività alternative.

(7) Il deficit di finanziamento dei costi di capitale è il valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi (inclusi i costi di investimento in immobilizzazioni) nell'arco di vita dell'investimento.

▼M8

Descrivere i dati, i parametri e le ipotesi pertinenti che l'autorità che concede l'aiuto valuterà ai fini dell'analisi.

.....

.....

2.5.4. Intensità di aiuto:

Indicare la percentuale massima dei costi ammissibili coperti dall'aiuto agli investimenti («intensità di aiuto»), comprese eventuali integrazioni dell'intensità di aiuto di base:

.....

.....

Nel caso in cui un regime di aiuti si applichi agli aeroporti di diverse dimensioni, indicare l'intensità massima dell'aiuto applicabile ai seguenti gruppi di aeroporti:

Dimensioni dell'aeroporto sulla base del traffico medio di passeggeri (passeggeri per anno)	Intensità massima di aiuto agli investimenti
> 3-5 milioni	
1-3 milioni	
< 1 milione	

2.6. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

2.6.1. Confermare che l'aeroporto, comprese tutte le infrastrutture e attrezzature, per il quale è concesso l'aiuto agli investimenti sarà aperto a tutti gli utenti potenziali e non sarà riservato a uno specifico utente.

.....

.....

2.6.2. Specificare le disposizioni necessarie messe in atto per garantire che la capacità aeroportuale sarà attribuita agli utilizzatori in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

.....

.....

2.7. Notifica di aiuti individuali nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti

2.7.1. Le seguenti misure di aiuti individuali nell'ambito del regime di aiuti agli investimenti devono essere notificate a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE:

- a) aiuti agli investimenti a favore di aeroporti con traffico annuale medio superiore a 3 milioni di passeggeri;
- b) aiuti agli investimenti di intensità superiore al 75 % a favore aeroporti con un traffico medio annuo inferiore a 1 milione di passeggeri esclusi gli aeroporti situati in regioni remote;
- c) aiuti agli investimenti concessi per il trasferimento di aeroporti;

▼ M8

- d) aiuti agli investimenti per il finanziamento di aeroporti misti passeggeri/merci che hanno gestito più di 200 000 tonnellate di merci nel corso dei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato notificato;
- e) aiuti agli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi aeroporti passeggeri (compresa la riconversione di un campo di aviazione esistente in aeroporto passeggeri);
- f) aiuti agli investimenti per la creazione o lo sviluppo aeroporti situati entro una distanza di 100 chilometri o 60 minuti di percorrenza in auto, bus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto esistente.

*PARTE III.13.B***Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti**

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti individuali al funzionamento ai quali si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ⁽⁸⁾.

1. Informazioni supplementari sul beneficiario e sulle sue attività**1.1. Beneficiario**

1.1.1. L'aiuto è concesso direttamente al gestore dell'aeroporto?

Sì No

1.1.2. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, descrivere, se del caso, i) il soggetto giuridico che riceve l'aiuto e ii) il soggetto giuridico incaricato di trasferire l'aiuto in quanto intermediario all'aeroporto che fornisce i servizi ammissibili all'aiuto.

.....

1.1.3. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, spiegare in che modo le autorità garantiscono che non è stato concesso alcun vantaggio ai livelli intermedi.

.....

1.1.4. Il beneficiario dell'aiuto è anche proprietario dell'aeroporto?

Sì No

1.1.5. In caso di risposta negativa al punto 1.1.4: precisare chi è/sarà il proprietario dell'aeroporto e descrivere la struttura proprietaria.

.....

1.1.6. Nel caso di aiuti individuali, descrivere i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari che intercorrono tra il beneficiario dell'aiuto e i) le imprese con cui forma un gruppo di imprese; ii) le sue controllate; iii) altre imprese associate, comprese le joint venture.

⁽⁸⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

▼ M8

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo con cui l'autorità che concede l'aiuto valuterà i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari di cui ai punti da 1.1.1. a 1.1.5

.....

1.2. Informazioni generali relative al gestore dell'aeroporto

1.2.1. Nel caso in cui l'aeroporto sia utilizzato dalle forze armate nazionali, dalla polizia, dai servizi non economici di soccorso aereo o da qualsiasi altro servizio aereo non di natura economica, specificare a) la natura del servizio e b) il tasso di utilizzo delle capacità aeroportuali (ad esempio l'uso della pista e delle altre strutture aeroportuali, espressi come percentuale dei movimenti annuali dell'aeromobile).

.....

1.2.2. Fornire i seguenti dati sul traffico dei passeggeri presso l'aeroporto beneficiario dell'aiuto:

- a) per gli aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per oltre due esercizi finanziari: media annuale del traffico passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è notificato o effettivamente concesso;
- b) per gli aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per meno di due esercizi finanziari: la media annuale del traffico passeggeri previsto nei due esercizi finanziari successivi all'inizio dell'esercizio del traffico aereo commerciale di passeggeri.

Fornire i dati in forma di tabella nel modo seguente:

Anno	Numero totale di passeggeri

Il numero di passeggeri deve essere calcolato in base alla sola andata e per ogni singola rotta. Per esempio: un passeggero che vola verso un aeroporto e fa ritorno viene calcolato due volte. Se un aeroporto fa parte di un gruppo di aeroporti, i dati sul traffico passeggeri devono essere stabiliti sulla base di ogni singolo aeroporto.

1.2.3. Nel caso degli aiuti individuali al funzionamento: fornire il piano aziendale che il beneficiario ha attuato nel periodo 2009-2013 e che intende attuare nel successivo periodo di 10 anni fino al 4 aprile 2024. Descrivere le ipotesi su cui si basa tale periodo di 10 anni.

Il piano aziendale deve contenere informazioni sul traffico e previsioni di traffico; costi e previsioni dei costi; dati finanziari e previsioni finanziarie per quanto riguarda il livello di redditività e i flussi di cassa (con riferimento a metodi che sono dimostrabilmente utilizzati dall'aeroporto, ad esempio utilizzando i metodi per valutare il valore attuale netto di un investimento (VAN), il tasso interno di rendimento (TIR) e il rendimento medio del capitale investito (ROCE). Il piano aziendale deve essere trasmesso in un formato Excel, con spiegazioni di tutte le formule.

▼M8

Nel caso di un regime di aiuti: indicare in dettaglio a) i criteri formali e sostanziali ai quali devono conformarsi i piani aziendali degli aeroporti ammissibili; b) il metodo che le autorità nazionali utilizzeranno per valutare i piani aziendali.

.....

.....

- 1.2.4. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, fornire una sintesi delle perdite di esercizio⁽⁹⁾ sostenute dal beneficiario nel periodo 2009-2013, nonché delle perdite di esercizio previste nel periodo fino al 4 aprile 2024. Fornire i dati per ciascun aeroporto, in forma di tabella, strutturata nel modo seguente:

Entrate				
...				
...				
Costi di esercizio				
...				
...				
Altro				
...				
...				
Risultati operativi				

Nel caso di regimi di aiuto, specificare il metodo che le autorità utilizzeranno per stabilire le perdite di esercizio degli aeroporti ammissibili.

- 1.2.5. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, fornire copie delle relazioni finanziarie degli aeroporti ammissibili⁽¹⁰⁾ per i 5 anni precedenti l'anno di domanda di aiuti al funzionamento.

Nel caso di regimi di aiuto, impegnarsi a includere le relazioni finanziarie sopra descritte nella valutazione degli aiuti individuali.

.....

.....

- 1.2.6. Specificare le disposizioni adottate per evitare la sovracompensazione e per recuperare le somme in eccesso dal beneficiario.

.....

.....

⁽⁹⁾ Il «deficit di finanziamento di esercizio» è costituito dalle perdite di esercizio di un aeroporto nel periodo considerato, attualizzate al loro valore corrente utilizzando il costo del capitale, ovvero la differenza (in termini di valore netto attuale) tra i ricavi dell'aeroporto e i costi di esercizio dell'aeroporto.

⁽¹⁰⁾ Bilancio, conto profitto e perdite, dichiarazione del revisore dei conti o dell'impresa di revisione contabile.

▼ **M8**

- 1.3. Attività nel settore dei servizi aeroportuali
- 1.3.1. Specificare i servizi aeroportuali ammissibili ⁽¹¹⁾ e le categorie di costi operativi ammissibili ⁽¹²⁾ per la prestazione di tali servizi.
-
-
- 1.4. Attività di competenza dei poteri pubblici
- 1.4.1. L'aiuto all'investimento riguarda attività che rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici (ad esempio, controllo del traffico aereo, servizi di polizia, servizi doganali, servizi antincendio, attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita)? I costi operativi relativi all'infrastruttura e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività sono generalmente considerati di carattere non economico e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato?
- Sì No
- 1.4.2. Comunicare lo strumento giuridico pertinente a livello nazionale, regionale o altro concernente la nozione di attività che rientrano nella sfera di competenza dell'autorità pubblica e indicare il loro finanziamento. In mancanza di tale strumento giuridico, chiarire il modo in cui tali attività sono di norma finanziate da parte delle autorità competenti.
-
-
- 1.4.3. Fornire elementi che dimostrino che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non comporta indebite discriminazioni tra aeroporti. Si verifica una discriminazione quando nell'ambito dell'ordinamento giuridico rilevante, alcuni aeroporti civili devono di norma sostenere determinati costi inerenti alle loro attività non economiche, mentre altri aeroporti civili non sono tenuti a coprire tali costi. Precisare l'applicabilità sostanziale e territoriale delle norme nazionali applicabili al finanziamento di attività non economiche degli aeroporti e, se del caso, il livello delle competenze regionali in materia.
-
-
- 1.4.4. Confermare, includendo elementi pertinenti, che la compensazione dei costi sostenuti in relazione ad attività non economiche sarà strettamente limitata a coprire tali costi e qualsiasi sovvenzione incrociata delle attività economiche mediante tale compensazione sarà effettivamente evitata.
-
-
- 1.4.5. Confermare che l'aeroporto terrà una contabilità separata per attività economiche e non economiche.
-
-

⁽¹¹⁾ Servizi forniti da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata.

⁽¹²⁾ I costi di un aeroporto relativi alla fornitura di servizi aeroportuali, che comprendono categorie di costi quali costi di personale, servizi prestati sulla base di contratti, comunicazioni, rifiuti, energia, manutenzione, affitti e costi amministrativi, ad esclusione dei costi di capitale, di sostegno alla commercializzazione o altri incentivi concessi alle compagnie aeree dall'aeroporto, e i costi di competenza dei pubblici poteri.

▼ M8**2. Valutazione della compatibilità della misura**

2.1. L'aiuto è stato concesso prima del 4 aprile 2014?

 Sì No

2.2. Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune

2.2.1. L'aiuto all'investimento:

a) incrementa la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intraunionalib) combatte la congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionalic) facilita lo sviluppo regionale

Specificare in che modo l'aiuto al funzionamento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi scelti.

.....

.....

2.2.2. La misura notificata riguarda il gestore di un nuovo aeroporto?

 Sì No2.2.3. Nel caso degli aiuti individuali al funzionamento: l'aeroporto beneficiario è situato nello stesso bacino di utenza⁽¹³⁾ di un altro aeroporto con capacità disponibile? Sì No

2.2.4. Per quanto riguarda gli aiuti individuali al funzionamento, in caso di risposta affermativa al punto 2.2.3, specificare le dimensioni e la forma del bacino di utenza. Fornire informazioni, individuando gli effetti probabili sul traffico dell'altro aeroporto situato in tale bacino di utenza. Tali informazioni dovrebbero far parte integrante del piano aziendale dell'aeroporto beneficiario ed essere basate su corrette previsioni di traffico merci e passeggeri.

Nel caso di un regime di aiuti: a) confermare che le autorità si sono impegnate a valutare l'effetto probabile sul traffico di tutti gli altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza di un aeroporto ammissibile sulla base delle informazioni che fanno parte integrante del piano aziendale dell'aeroporto beneficiario e si basano su corrette previsioni di traffico merci e passeggeri; b) illustrare il metodo e i criteri che le autorità nazionali dovranno utilizzare per valutare l'effetto probabile sul traffico di tale altro aeroporto.

.....

.....

2.3. Necessità dell'intervento statale

2.3.1. Confermare che il traffico annuale dell'aeroporto ammissibile non supera 3 milioni di passeggeri (cfr. anche la domanda 1.2.2).

.....

2.4. Adeguatezza della misura

⁽¹³⁾ Il «bacino di utenza di un aeroporto» corrisponde a una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all'altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell'aeroporto, inclusi il modello industriale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.

▼ **M8**

2.4.1. Dimostrare che l'aiuto in questione è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi cui è rivolto. In particolare, spiegare in che modo le autorità hanno stabilito che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto o che lo stesso problema non possa essere risolto con strumenti di intervento o aiuti meno distorsivi. Ad esempio, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto⁽¹⁴⁾, dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale⁽¹⁵⁾, non siano appropriate.

.....

.....

2.4.2. Nel caso degli aiuti individuali al funzionamento, l'importo dell'aiuto è stato stabilito ex ante come importo fisso a copertura del previsto deficit di finanziamento di esercizio determinato sulla base del piano aziendale del beneficiario, nel corso di un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dal 4 aprile 2014?

Sì No

In caso affermativo, si prega di fornire le informazioni pertinenti nel piano aziendale.

2.4.3. Nel caso di un regime di aiuti, l'importo dell'aiuto è stato stabilito ex ante come importo fisso a copertura del previsto deficit di finanziamento di esercizio determinato sulla base del piano aziendale del beneficiario, nel corso di un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dal 4 aprile 2014?

Sì No

In caso affermativo, il beneficiario dovrebbe fornire le informazioni pertinenti nel piano aziendale.

2.4.4. In caso di risposta negativa ai punti 2.4.2 e 2.4.3, specificare: a) il grado di incertezza delle previsioni sui costi e sulle entrate, b) eventuali asimmetrie di informazione che impediscano alle autorità nazionali di calcolare l'importo dell'aiuto ex ante sulla base di un piano aziendale.

.....

.....

2.4.5. In caso di risposta negativa ai punti 2.4.2 e 2.4.3, confermare che l'importo massimo degli aiuti al funzionamento compatibili è stato/sarà stabilito secondo un modello basato sulla media dei deficit di finanziamento di esercizio⁽¹⁶⁾ nei cinque anni tra il 2009 e il 2013.

⁽¹⁴⁾ Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.

⁽¹⁵⁾ Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

⁽¹⁶⁾ Il «deficit di finanziamento di esercizio» è costituito dalle perdite di esercizio di un aeroporto nel periodo considerato, attualizzate al loro valore corrente utilizzando il costo del capitale, ovvero la differenza (in termini di valore netto attuale) tra i ricavi dell'aeroporto e i costi di esercizio dell'aeroporto.

▼M8

2.4.6. Confermare che l'importo degli aiuti al funzionamento non sarà oggetto di un aumento ex post.

Sì No

2.4.7. In caso di risposta negativa, spiegare per quale motivo si ritiene che la possibilità di un aumento ex post non ridurrebbe gli incentivi a gestire l'aeroporto in modo efficiente.

.....

2.5. Effetto di incentivazione e proporzionalità dell'aiuto

2.5.1. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, indicare perché è probabile che, in assenza dell'aiuto, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione sarebbe notevolmente ridotto. Fornire le informazioni necessarie sulla base del piano aziendale (cfr. anche il punto 1.2.3) mettendo a confronto i livelli delle attività previste in presenza e in assenza di aiuti (scenario controfattuale) e tenendo conto dell'eventuale presenza di aiuti all'investimento e del livello di traffico.

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo applicato dall'autorità che concede l'aiuto per valutare i piani aziendali e la probabilità che, in assenza dell'aiuto, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione sarebbe notevolmente ridotto, tenendo conto di eventuali aiuti all'investimento e del livello di traffico.

.....

2.5.2. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, dimostrare che il piano aziendale dell'aeroporto si tradurrà in una piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024. Specificare i pertinenti parametri chiave del piano aziendale.

Nel caso di regimi di aiuto, confermare che l'autorità che concede l'aiuto concederà aiuti individuali al funzionamento solo se ha concluso che il piano aziendale dell'aeroporto beneficiario si tradurrà in una piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024. Specificare quali parametri fondamentali del piano aziendale intende valutare l'autorità che concede l'aiuto per giungere a tale conclusione in ciascun caso.

.....

2.5.3. Indicare:

nel caso degli aiuti individuali al funzionamento, il deficit di finanziamento iniziale dell'aeroporto beneficiario su dieci anni, che inizia con la copertura dei costi di esercizio il 4 aprile 2014 all'inizio del periodo di transizione e raggiunge la piena copertura dei costi di esercizio conseguimento entro il 4 aprile 2024, al termine del periodo transitorio;

▼ M8

nel caso di un regime di aiuti, impegnarsi a garantire che a) il deficit di finanziamento degli aeroporti ammissibili sarà determinato utilizzando il metodo di cui al punto 2.5.2; b) gli aeroporti ammissibili dimostrino che otterranno la piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024.

.....

L'importo massimo di aiuto consentito:

.....

La percentuale del deficit di finanziamento che deve essere colmata dagli aiuti al funzionamento:

.....

Il periodo durante il quale saranno concessi gli aiuti al funzionamento:

.....

- 2.6. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi
- 2.6.1. Dimostrare che tutti gli aeroporti situati nello stesso bacino di utenza dell'aeroporto o degli aeroporti ammissibili saranno in grado di raggiungere la piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024.

.....

- 2.6.2. Confermare che l'aeroporto, compreso qualsiasi investimento per il quale è concesso l'aiuto, sarà aperto a tutti gli utenti potenziali e non sarà riservato a uno specifico utente.

Sì No

- 2.6.3. Specificare le disposizioni necessarie messe in atto per garantire che la capacità aeroportuale sarà attribuita agli utilizzatori in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

.....

PARTE III.13.C

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali di cui alla parte I, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree ai quali si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree⁽¹⁷⁾.

Il presente modulo si applica alla notifica dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali.

1. Informazioni supplementari sul beneficiario, sul progetto e sull'aiuto

⁽¹⁷⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

▼ M8

1.1. Beneficiario

1.1.1. L'aiuto è concesso direttamente alla compagnia aerea che gestisce una nuova rotta?

Sì No

1.1.2. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1: descrivere, se del caso, il soggetto giuridico a) che riceve l'aiuto; b) che trasferisce l'aiuto a un soggetto intermedio o all'aeroporto che realizza il progetto di investimento.

.....

1.1.3. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, spiegare in che modo le autorità garantiscono che i livelli intermedi non ricevono alcun vantaggio.

.....

1.1.4. Nel caso di aiuti individuali, descrivere i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari che intercorrono tra il beneficiario dell'aiuto e a) le imprese con cui forma un gruppo di imprese; b) le sue controllate; c) altre imprese associate, comprese le joint venture.

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo con cui l'autorità che concede l'aiuto valuterà tali aspetti giuridici, organizzativi e relazioni finanziarie.

.....

1.1.5. Selezione del beneficiario: descrivere a) la procedura in base alla quale sarà o è stato selezionato il gestore dell'infrastruttura, b) la modalità di divulgazione della procedura di selezione e il livello c) le condizioni di ammissibilità; d) i requisiti operativi; e) i criteri di selezione.

.....

2. **Valutazione della compatibilità della misura**

2.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune

2.1.1. L'aiuto all'avviamento:

a) migliora la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni aprendo nuove rotte

b) facilita lo sviluppo regionale di regioni remote

Spiegare in che modo l'aiuto contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo scelto.

.....

▼ **M8**

- 2.1.2. Nel caso di aiuti individuali, dimostrare che le rotte da coprire non sono già coperte da un servizio ferroviario ad alta velocità ⁽¹⁸⁾ o da un altro aeroporto nello stesso bacino di utenza ⁽¹⁹⁾ in condizioni analoghe. Se le condizioni non sono considerate comparabili, spiegare perché.

Nel caso di regimi di aiuto, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto farà in modo che la condizione di cui al presente punto sia assicurata in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento.

.....

2.2. Necessità dell'intervento statale

2.2.1. Indicare se l'aiuto all'avviamento riguarda:

- a) rotte che collegano un aeroporto con meno di 3 milioni di passeggeri l'anno ⁽²⁰⁾ con un altro aeroporto all'interno dello spazio aereo comune europeo ⁽²¹⁾;
- b) rotte che collegano un aeroporto situato in una regione remota con un altro aeroporto (all'interno o all'esterno dello spazio aereo comune europeo) indipendentemente dalle dimensioni degli aeroporti interessati;
- c) rotte che collegano un aeroporto con più di 3 milioni di passeggeri all'anno e meno di 5 milioni di passeggeri all'anno, che non si trovano in regioni remote. Giustificare le circostanze specifiche di questa fattispecie;
- d) Altro (precisare).
-
-

2.2.2. Nel caso di aiuti individuali, indicare l'ubicazione degli aeroporti collegati da nuove rotte ammissibili.

.....

.....

⁽¹⁸⁾ Il «servizio ferroviario ad alta velocità» è rappresentato da un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h.

⁽¹⁹⁾ Il «bacino di utenza di un aeroporto» corrisponde a una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all'altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell'aeroporto, inclusi il modello industriale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.

⁽²⁰⁾ MEDIA effettiva annuale del traffico di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è notificato o effettivamente concesso o erogato, nel caso di aiuti non notificati. Nel caso di un aeroporto passeggeri di recente creazione è necessario considerare il traffico annuale previsto di passeggeri durante i due esercizi finanziari successivi all'inizio dell'esercizio del traffico aereo commerciale di passeggeri. Tali soglie si riferiscono a un calcolo basato sulla sola andata. Di conseguenza, un passeggero che vola ad esempio verso un aeroporto e vi fa ritorno viene calcolato due volte; il calcolo si applica alle singole rotte.

⁽²¹⁾ Decisione 2006/682/CE del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 1).

▼M8

2.2.3. Nel caso degli aiuti individuali in cui sono concessi aiuti all'avviamento a favore di rotte che collegano un aeroporto **non** situato in una regione remota con un altro aeroporto, fornire i seguenti dati sul traffico degli aeroporti collegati dalle nuove rotte:

- a) aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per oltre due esercizi finanziari: media annuale del traffico passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è notificato o concesso;
- b) aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per meno di due esercizi finanziari: media annuale del traffico passeggeri previsto nei due esercizi finanziari successivi all'inizio dell'esercizio del traffico aereo commerciale di passeggeri.

Fornire i dati in forma di tabella nel modo seguente:

Anno	Aeroporto	Aeroporto
Anno	Numero di passeggeri	Numero di passeggeri
Anno	Numero di passeggeri	Numero di passeggeri

Il numero di passeggeri deve essere calcolato in base alla sola andata e per ogni singola rotta; ciò significa che un passeggero che vola verso un aeroporto e fa ritorno viene calcolato due volte. Se un aeroporto fa parte di un gruppo di aeroporti, i dati sul traffico passeggeri devono essere stabiliti sulla base di ogni singolo aeroporto.

2.2.4. Nel caso di regimi di aiuto, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto valuterà sulla base dell'ubicazione dell'aeroporto, dei dati sul traffico passeggeri e delle rotte se vi sia la necessità di un intervento statale in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento.

.....

2.3. Adeguatezza della misura

2.3.1. Nel caso di aiuti individuali, dimostrare che l'aiuto in questione è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi cui è rivolto. In particolare, spiegare in che modo le autorità hanno stabilito che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto e che lo stesso problema non possa essere risolto con strumenti di intervento o aiuti meno distorsivi. Ad esempio, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto⁽²²⁾, dimostrare che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale⁽²³⁾, non sono appropriate.

.....

⁽²²⁾ Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

▼M8

- 2.3.2. Nel caso di aiuti individuali in cui il beneficiario abbia predisposto un piano aziendale ex ante per la rotta che riceve l'aiuto, presentare il piano aziendale. Tale piano aziendale deve indicare se la rotta che riceve l'aiuto presenta prospettive di redditività per la compagnia aerea senza finanziamento pubblico dopo 3 anni.

.....

- 2.3.3. Nel caso di aiuti individuali senza un piano aziendale ex ante per la rotta che riceve l'aiuto: fornire un documento che dimostri che la compagnia aerea in questione è irrevocabilmente impegnata a gestire la rotta per un periodo almeno pari a quello per cui ha ricevuto gli aiuti all'avviamento.

.....

- 2.3.4. Nel caso di regimi di aiuto, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto valuterà se la misura è appropriata in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento.

.....

- 2.4. Effetto di incentivazione e proporzionalità della misura

- 2.4.1. Nel caso di aiuti individuali, spiegare, sulla base di un piano aziendale se disponibile, perché è probabile che, in assenza dell'aiuto, il livello dell'attività economica della compagnia presso l'aeroporto in questione non aumenterebbe.

.....

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo applicato dall'autorità che concede l'aiuto per valutare la probabilità che, in assenza dell'aiuto, il livello dell'attività economica della compagnia presso l'aeroporto in questione non aumenterebbe.

.....

- 2.4.2. Nel caso di aiuti individuali, confermare che la nuova rotta inizierà/ha iniziato a funzionare solo dopo che è stata presentata la domanda di aiuto all'autorità che concede l'aiuto e fornire: a) una copia della domanda di aiuto inviata dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto; b) documenti giustificativi sulla data di inizio delle operazioni sulla nuova rotta.

Nel caso di regimi di aiuti, confermare che le nuove rotte ammissibili inizieranno a funzionare solo dopo che è stata presentata la domanda di aiuto all'autorità che concede l'aiuto.

.....

▼ M8

2.4.3. Confermare che l'aiuto sarà concesso per ciascuna rotta per un periodo massimo di tre anni.

.....

2.4.4. Specificare l'intensità dell'aiuto, che corrisponde all'importo totale dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili ⁽²³⁾. Entrambe le cifre devono essere espresse in termini di valore netto attuale al momento della concessione dell'aiuto e al lordo di imposte o altri oneri.

.....

2.4.5. Specificare le disposizioni adottate per evitare la sovracompensazione dell'aiuto e per recuperare le somme in eccesso dalla compagnia aerea beneficiaria.

.....

2.4.6. Indicare le misure adottate per evitare sovvenzioni incrociate di altre rotte della compagnia aerea beneficiaria da e verso l'aeroporto in questione.

.....

2.5. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

2.5.1. Nel caso di aiuti individuali, confermare che il collegamento (ad esempio una coppia di città) che sarà operato attraverso una nuova rotta non venga già effettuato da un servizio ferroviario ad alta velocità o da un altro aeroporto nello stesso bacino di utenza in condizioni analoghe, in particolare per quanto riguarda la durata del viaggio. Cfr. anche il punto 2.1.2.

Nel caso di regimi di aiuti, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto farà in modo che la condizione di cui al presente punto sia assicurata in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento.

.....

2.5.2. Dimostrare che, nel programmare di concedere un aiuto di avviamento a una compagnia aerea per una nuova rotta, tramite o non tramite un aeroporto, l'autorità pubblica ha reso/renderà pubblico per tempo il proprio progetto, dandovi pubblicità sufficiente da permettere a tutte le compagnie aeree interessate di proporre i propri servizi.

.....

2.5.3. Confermare che gli aiuti all'avviamento in questione non possono cumularsi con altri tipi di aiuti di Stato concessi per l'esercizio della stessa rotta.

.....

⁽²³⁾ I costi ammissibili sono i diritti aeroportuali in relazione alla rotta.

▼ **M8**

PARTE III.13.D

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato per i servizi di trasporto aereo

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali di cui nella parte I, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti a carattere sociale ai quali si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ⁽²⁴⁾.

1. Informazioni sul beneficiario, sul progetto e sull'aiuto

1.1. Spiegare l'obiettivo sociale della misura notificata e perché si ritiene che la misura realizzi tale obiettivo.

.....

1.2. Dettagli in merito all'aiuto previsto

1.2.1. Descrivere a) le modalità di concessione e distribuzione degli aiuti ai consumatori finali; b) descrivere, se del caso, il soggetto giuridico che riceve l'aiuto o che lo trasferisce l'aiuto a un soggetto intermedio responsabile di distribuirlo ai consumatori finali ammissibili.

.....

1.2.2. Descrivere le categorie di consumatori finali ammissibili, ad esempio passeggeri con esigenze particolari come bambini, persone con disabilità, persone a basso reddito, studenti e persone anziane eccetera ⁽²⁵⁾.

.....

1.2.3. Confermare che l'aiuto apporta/apporterà un effettivo beneficio ai consumatori finali ammissibili.

.....

1.2.4. Precisare le rotte ammissibili all'aiuto.

.....

1.2.5. Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto in una regione remota ⁽²⁶⁾ con un altro aeroporto all'interno dello Spazio economico europeo?

Sì No

1.2.6. In caso di risposta affermativa al punto 1.2.5, descrivere le zone geografiche e le rotte ammissibili.

.....

⁽²⁴⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

⁽²⁵⁾ Nel caso in cui la rotta in questione serva a collegare aree remote, regioni ultraperiferiche, isole, e aree scarsamente popolate, l'aiuto potrebbe riguardare l'intera popolazione della regione interessata.

⁽²⁶⁾ Quali le regioni ultraperiferiche, le isole e le zone scarsamente popolate.

▼ M8

1.2.7. Precisare i costi che devono essere compensati mediante l'aiuto e confermare che i costi ammissibili sono limitati al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore ai consumatori finali ammissibili.

.....

1.2.8. Confermare che l'aiuto sarà concesso senza discriminazione tra canali di distribuzione, come le agenzie di viaggio, i servizi di assistenza a terra e i siti web.

1.2.9. Descrivere a) la procedura mediante la quale gli operatori del servizio aereo saranno, sono o sono stati selezionati; b) le condizioni di ammissibilità e c) i criteri di selezione.

.....

1.2.10. Confermare che l'aiuto sarà concesso senza discriminazioni per quanto riguarda l'origine dei servizi, vale a dire indipendentemente dalle compagnie aeree che gestiscono i servizi.

1.2.11. Descrivere i controlli e le misure di salvaguardia in vigore che garantiscano che il regime sia utilizzato solo da consumatori finali ammissibili e che non vi sia alcuna sovracompensazione.

.....

Parte III.13.E

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti ai trasporti marittimi

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali di cui nella parte I, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica delle misure alle quali si applicano gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi ⁽²⁷⁾ («gli orientamenti»).

1. Informazioni sul tipo di regime

Il regime costituisce o comprende:

- a) un'imposta sul tonnellaggio
- b) una riduzione degli oneri sociali
- c) una riduzione delle imposte locali
- d) una riduzione delle spese di registrazione
- e) aiuti alla formazione
- f) aiuti per trasferire autocarri dalle strade alle vie marittime
- g) un contratto di servizio pubblico o una procedura di appalto di servizio pubblico
- h) aiuti a carattere sociale
- i) altro, precisare:

.....

⁽²⁷⁾ Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).

▼M8**2. Informazioni sull'ammissibilità**

Per le categorie di aiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del punto 1, si prega di rispondere ai quesiti da 2.2 a 2.7:

2.1. Quali sono i criteri di ammissibilità per le società?

.....

2.2. Quali sono i criteri di ammissibilità per le navi? In particolare, esiste un obbligo relativo alla bandiera? Quali sono gli obblighi in materia di bandiera per le flotte delle società che aderiscono al regime di imposta sul tonnellaggio dopo il 17 gennaio 2014? Tali obblighi si applicano all'intera flotta del beneficiario o solo alla flotta di proprietà e alla flotta noleggiata a scafo nudo?

.....

2.3. Quali sono i criteri di ammissibilità per le flotte noleggiate a scafo nudo?

.....

2.4. Quali sono i criteri di ammissibilità per le flotte noleggiate a tempo/viaggio?

.....

2.5. Se del caso, quali sono i criteri di ammissibilità dei marittimi?

.....

2.6. Elencare le attività ammissibili. Il regime riguarda in particolare:

attività di rimor- attività di dragaggio?
 chio?

Più in generale, il regime di aiuti copre attività marittime diverse dal trasporto marittimo di merci e passeggeri?

.....

2.7. Quali misure di protezione sono previste per evitare sforamenti in altre attività della stessa società?

.....

Per la categoria di cui alla lettera g) del punto 1:

▼M8

- 2.8. Indicare gli obblighi di servizio pubblico, il metodo di calcolo delle compensazioni, le diverse offerte presentate nell'ambito della procedura di appalto e i criteri di selezione dell'impresa designata.

.....

Per la categoria di cui alla lettera h) del punto 1:

- 2.9. Indicare le rotte interessate, le popolazioni di utenti interessati e le condizioni relative alla concessione di sovvenzioni individuali.

.....

3. **Informazioni sull'intensità di aiuto**

- 3.1. Quali meccanismi sono stati attivati per garantire il rispetto del massimale di aiuto di cui al capitolo 11 degli orientamenti? Come sono conservati i registri pertinenti?

.....

Per la categoria di cui alla lettera a) del punto 1, si prega di rispondere ai quesiti da 3.2 a 3.7:

- 3.2. Quali sono i tassi utilizzati per calcolare il reddito imponibile per 100 tonnellate di stazza netta (NT)?

Fino a 1 000 NT

Tra 1 001 e 10 000 NT

.....

- 3.4. Come sono trattati i gruppi di società e le transazioni interne ad un gruppo?

.....

- 3.5. In che misura le entrate generate da attività ausiliarie rientrano nel regime di tassazione sul tonnellaggio?

.....

- 3.6. Esistono norme fiscali particolari per le navi che aderiscono al regime di imposizione sul tonnellaggio nel caso in cui il loro valore di mercato superi il valore fiscale?

.....

▼ M8

- 3.7. La remunerazione degli azionisti e dei dirigenti delle società di navigazione è assoggettata al normale carico fiscale previsto dalla normativa fiscale ordinaria dello Stato membro?

.....
.....

Per le categorie di cui alle lettere b), c), e d) del punto 1, si prega di rispondere ai quesiti da 3.8 a 3.10:

- 3.8. Qual è l'intensità dell'aiuto in percentuale dei contributi sociali/fiscali o delle imposte o delle tariffe che normalmente incombono al marittimo o al proprietario della nave?

.....
.....

- 3.9. Oppure, quale massimale, in valore assoluto, è stato stabilito per i contributi, tariffe e imposte di cui al quesito 3.8?

.....
.....

- 3.10. Nel caso di draghe e rimorchiatori, l'aiuto è strettamente limitato alla parte «trasporto marittimo» delle attività?

.....
.....

- 3.11. Per la categoria di cui alla lettera e) del punto 1: indicare l'intensità di aiuti in termini di costi della formazione o della retribuzione del tirocinante.

.....
.....

- 3.12. Per la categoria di cui alla lettera f) del punto 1: qual è l'importo dell'aiuto per tonnellata-chilometro trasferita?

.....
.....

- 3.13. Per la categoria di cui alla lettera h) del punto 1: qual è l'importo delle sovvenzioni individuali?

.....
.....

▼ **M5**

PARTE III.14

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

La presente scheda di informazioni supplementari deve essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali contemplati dagli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (gli «orientamenti»).

OBIETTIVO DEL REGIME O DELL'AIUTO (*contrassegnare l'apposita casella e inserire le informazioni richieste*):

La presente sezione segue l'ordine dei paragrafi del punto 4 degli orientamenti «Aiuti che possono essere dichiarati compatibili».

- Punto 4.1 degli orientamenti: Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria*

Osservazioni generali concernenti questo tipo di aiuti

Sono in vigore due regolamenti di esenzione per categoria: il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione ⁽¹⁾, che si applica al settore della pesca e dell'acquacoltura, e il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽²⁾, che è il regolamento generale di esenzione per categoria applicabile a tutti i settori.

In linea di principio, pertanto, tali aiuti non devono essere notificati.

Tuttavia, conformemente al considerando 6 del regolamento (CE) n. 736/2008 e al considerando 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, è opportuno che tali regolamenti lascino impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti di Stato i cui obiettivi corrispondono a quelli contemplati in detti regolamenti.

Inoltre, i seguenti tipi di aiuti non possono beneficiare dell'esenzione prevista dai regolamenti (CE) n. 736/2008 e (CE) n. 800/2008: gli aiuti che superano i massimali stabiliti, indicati all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 736/2008 o all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, o che presentano caratteristiche specifiche, in particolare gli aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI, gli aiuti concessi a imprese in difficoltà, gli aiuti non trasparenti e gli aiuti a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune.

Caratteristiche degli aiuti notificati

- Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 736/2008
- Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 800/2008
- Aiuti che superano il massimale stabilito
- Aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI
- Aiuti non trasparenti
- Aiuti a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente
- Altre caratteristiche: specificare

Compatibilità con il mercato comune

Lo Stato membro è invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune.

- Punto 4.2 degli orientamenti: Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali*

Lo Stato membro è invitato a indicare il riferimento agli orientamenti pertinenti considerati applicabili alla misura di aiuto interessata nonché a esporre in modo

⁽¹⁾ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

▼ **M5**

circostanziato e ragionato i motivi per cui l'aiuto è considerato compatibile con tali orientamenti.

Lo Stato membro è inoltre invitato a compilare le altre schede di informazioni sintetiche pertinenti figuranti nell'allegato del presente regolamento:

- aiuti alla formazione: scheda della parte III.2,
- aiuti all'occupazione: scheda della parte III.3,
- aiuti alla ricerca e allo sviluppo: scheda della parte III.6.A o III.6.B, a seconda del caso,
- aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà: scheda della parte III.7 o III.8, a seconda del caso,
- aiuti a favore dell'ambiente: scheda della parte III.10.

Punto 4.3 degli orientamenti: Aiuti per gli investimenti a bordo dei pescherecci

Lo Stato membro è invitato a fornire le informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽¹⁾.

È inoltre invitato a spiegare il motivo per cui tali aiuti non sono compresi nel programma operativo cofinanziato dal Fondo.

Punto 4.4 degli orientamenti: Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

Lo Stato membro è invitato a fornire le seguenti informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti:

- informazioni circostanziate sull'esistenza di una calamità naturale o di un evento eccezionale, comprese relazioni tecniche e/o scientifiche,
- prova di un nesso causale fra l'evento e i danni,
- metodo di calcolo dei danni,
- altri mezzi di giustificazione.

Punto 4.5 degli orientamenti: Sgravi fiscali e oneri salariali riguardanti i pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni stabilite al punto 4.5 degli orientamenti.

Tali informazioni devono in particolare indicare in modo dettagliato il rischio di cancellazione dal registro della flotta peschereccia delle navi interessate dal regime.

Punto 4.6 degli orientamenti: Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali

Lo Stato membro è invitato:

- a indicare come saranno utilizzati i fondi acquisiti mediante i tributi parafiscali, e
- a dimostrare come e su quale base il loro utilizzo è compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato.

Esso deve inoltre mostrare in che modo sarà garantito che il regime vada a beneficio sia dei prodotti nazionali che dei prodotti importati.

Punto 4.7 degli orientamenti: Aiuti alla commercializzazione di prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

▼ M5

sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione ⁽¹⁾.

Punto 4.8 degli orientamenti: Aiuti riguardanti la flotta di pesca nelle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità ⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽³⁾.

Punto 4.9 degli orientamenti: Aiuti destinati ad altre misure

Lo Stato membro è invitato a descrivere con la massima precisione il tipo di aiuto e i suoi obiettivi.

Esso è inoltre invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi della compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al punto 3 degli orientamenti e a dimostrare come essi perseguano gli obiettivi della politica comune della pesca.

PRINCIPI GENERALI

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti per attività già intraprese dal beneficiario o per attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

Esso è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

In tal senso lo Stato membro è invitato a dichiarare che la misura di aiuto impone esplicitamente ai beneficiari l'obbligo di ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo di sovvenzione e, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, dispone che l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti sono limitati a un massimo di dieci anni o, in caso contrario, si impegna a rinvocare gli aiuti almeno due mesi prima del decimo anniversario della loro entrata in vigore.

ALTRI REQUISITI

Lo Stato membro è invitato a fornire un elenco di tutti i documenti giustificativi presentati con la notifica nonché una sintesi di tali documenti (ad esempio, dati socioeconomici relativi alle regioni beneficiarie, giustificazione scientifica ed economica).

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti di cui trattasi non sono cumulati con altri aiuti per le stesse spese ammissibili o per la stessa compensazione.

In caso di cumulo, lo Stato membro è invitato a indicare i riferimenti dell'aiuto (regime di aiuti o aiuto individuale) con cui si produce cumulo e a dimostrare che l'insieme degli aiuti concessi rimane compatibile con le norme applicabili. A tal fine lo Stato membro tiene conto di tutti i tipi di aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis.

⁽¹⁾ GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

▼ **M3***ALLEGATO II***MODULO DI NOTIFICA SEMPLIFICATO**

Questo modulo può essere utilizzato per la notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾.

1. Regime di aiuti già autorizzato ⁽²⁾

- 1.1. Numero di aiuto assegnato dalla Commissione:
- 1.2. Titolo:
- 1.3. Data di autorizzazione [con riferimento alla lettera della Commissione SG[...]/D/...]:
- 1.4. Pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:
- 1.5. Obiettivo principale (specificarne uno):
- 1.6. Base giuridica:
- 1.7. Dotazione globale:
- 1.8. Durata:

2. Strumento soggetto a notifica

- nuova dotazione (specificare la dotazione totale e annua in moneta nazionale):
- nuova durata (specificare a partire da quale data ed entro quale data può essere concesso l'aiuto):
- criteri più severi (indicare se la modifica riguarda una riduzione dell'intensità dell'aiuto o le spese ammissibili e fornire i particolari):

3. Validità degli impegni

- Confermare che gli impegni assunti dallo Stato membro ai fini di un regime di aiuti già approvato rimangono pienamente validi anche per la nuova misura notificata.

Allegare una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (o indicare il link a un sito web).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Se il regime di aiuto è stato notificato alla Commissione in più di una occasione, fornire i dati relativi all'ultima notifica completa autorizzata dalla Commissione.

▼ **M8***ALLEGATO III.A***Modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti**

(Modello relativo a tutti i settori eccetto l'agricoltura)

Al fine di semplificare e migliorare ulteriormente la relazione annuale sugli aiuti di Stato, entro il 1^o marzo di ogni anno la Commissione mette a disposizione degli Stati membri una piattaforma preformattata online con diritti di accesso, contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri devono verificare e completare tali informazioni entro il 30 giugno dello stesso anno. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t⁽¹⁾ i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione.

La maggior parte delle informazioni presenti nella piattaforma sono preinserite dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1).

Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto o il settore cui esso è destinato devono riferirsi al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e riguardano lo strumento giuridico che costituisce la base per l'autorizzazione dell'aiuto.

Vanno incluse inoltre le informazioni riportate di seguito.

- (1) Titolo
- (2) Numero dell'aiuto
- (3) Precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)
- (4) Settore

La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE⁽²⁾ [al livello a tre cifre].

- (5) Obiettivo
- (6) Regione

Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente a una regione specifica o a un gruppo di regioni a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c), del TFUE.

- (7) Categoria di strumento/i di aiuto

Si opererà una distinzione tra diverse categorie (sovvenzione, servizi sovvenzionati, contributo in conto interessi, prestito, garanzia, agevolazione fiscale, anticipo rimborsabile, partecipazione al capitale, altro).

- (8) Tipo di aiuto

Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).

- (9) Spesa

In linea generale gli importi devono essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di agevolazioni fiscali). In

⁽¹⁾ t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.

⁽²⁾ NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

▼ M8

manca di dati sui pagamenti devono essere indicati e opportunamente segnalati gli impegni o stanziamenti di bilancio. Occorre fornire cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito eccetera). Gli importi devono essere espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa deve essere indicata per t-1, t-2, t-3, t-4 e t-5.

▼ **M8***ALLEGATO III.B***Modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti**

(Modello relativo al settore agricolo)

Al fine di semplificare e migliorare ulteriormente la relazione annuale sugli aiuti di Stato, entro il 1° marzo di ogni anno la Commissione mette a disposizione degli Stati membri una piattaforma preformattata online con diritti di accesso, contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri devono verificare e completare tali informazioni entro il 30 giugno dello stesso anno. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t⁽¹⁾ i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione.

La maggior parte delle informazioni presenti nella piattaforma sono preinserite dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per la maggior parte dell'ultimo anno (t-1).

Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto o il settore cui esso è destinato devono riferirsi al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell'aiuto.

Vanno incluse inoltre le informazioni riportate di seguito.

(1) Titolo

(2) Numero dell'aiuto

(3) Precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)

(4) Settore

La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE⁽²⁾ [al livello a tre cifre].

(5) Obiettivo

(6) Regione

Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente a una regione specifica o a un gruppo di regioni a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c), del TFUE.

(7) Categoria di strumento/i di aiuto

Si opererà una distinzione tra diverse categorie (sovvenzione, servizi sovvenzionati, contributo in conto interessi, prestito, garanzia, agevolazione fiscale, anticipo rimborsabile, partecipazione al capitale, altro).

(8) Tipo di aiuto

Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).

⁽¹⁾ t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.

⁽²⁾ NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

▼ M8

(9) Spesa

In linea generale gli importi devono essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di agevolazioni fiscali). In mancanza di dati sui pagamenti devono essere indicati e opportunamente segnalati gli impegni o stanziamenti di bilancio. Occorre fornire cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito eccetera). Gli importi devono essere espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa deve essere indicata per t-1, t-2, t-3, t-4 e t-5.

(10) Intensità di aiuto e beneficiari

Gli Stati membri dovranno indicare:

- l'effettiva intensità di aiuto del sostegno realmente concesso per ciascun tipo di aiuto e regione;
- il numero di beneficiari;
- l'importo medio di aiuto per beneficiario.

▼C1*ALLEGATO III C***INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLA RELAZIONE ANNUALE DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE****(Modello destinato al settore della pesca)****▼B**

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico. Esse devono contenere le seguenti informazioni:

1. Denominazione del regime di aiuti, numero dell'aiuto attribuito dalla Commissione e riferimento alla decisione della Commissione
2. Spesa. Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima, se non sono disponibili dati precisi. Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.):
 - 2.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
 - 2.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
 - 2.3. numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;
 - 2.4. importo totale stimato di:
 - aiuti concessi per l'arresto definitivo dei pescherecci mediante il loro trasferimento permanente a paesi terzi;
 - aiuti concessi per l'arresto temporaneo delle attività di pesca;
 - aiuti concessi per il rinnovo dei pescherecci;
 - aiuti concessi per l'ammodernamento dei pescherecci;
 - aiuti concessi per l'acquisto di navi d'occasione;
 - aiuti concessi per misure socioeconomiche;
 - aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - aiuti concessi per le regioni ultraperiferiche;
 - aiuti concessi mediante tributi parafiscali;
 - 2.5. ripartizione su scala regionale degli importi di cui al punto 2.1 per regioni definite come regioni dell'obiettivo 1 e altre zone;
3. Altre informazioni e osservazioni.



ALLEGATO IV

MODULO PER LA DENUNCIA DI PRESUNTI AIUTI DI STATO ILLEGALI O DELL'UTILIZZO ABUSIVO DEGLI AIUTI

I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco (*).

1. Autore della denuncia

Nome:*

Cognome:*

Indirizzo (riga 1):*

Indirizzo (riga 2):

Località/Città:*

Provincia/Regione:

Codice postale:*

Paese:*

Telefono:

Cellulare:

Indirizzo e-mail:*

Fax

2. Sto presentando questa denuncia a nome di un'impresa o di un'altra persona

Sì* No*

In caso affermativo fornire anche le seguenti informazioni:

Nome dell'impresa o della persona che l'autore della denuncia rappresenta*:

Numero di registrazione dell'entità:

Indirizzo (riga 1):*

Indirizzo (riga 2):

Località/Città:*

Provincia/Regione:

Codice postale:*

Paese:*

Telefono 1:

Telefono 2:

Indirizzo e-mail:*

Fax

Si prega di produrre la prova che l'autore della denuncia è stato debitamente autorizzato a rappresentare l'impresa o l'altra persona in questione.*

▼ **M7****3. Precisare a che titolo interviene l'autore della denuncia, selezionando una delle opzioni seguenti*:**

- a) Concorrente dei beneficiari
- b) Associazione di categoria che rappresenta gli interessi dei concorrenti
- c) ONG
- d) Sindacato
- e) Cittadino UE
- f) Altro (precisare)

Illustrare perché e in quale misura il presunto aiuto di Stato incide sulla posizione concorrenziale dell'autore della denuncia/della persona o dell'impresa rappresentata. Fornire il maggior numero di prove concrete possibile.

Si noti che a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, solo gli interessati ai sensi dell'articolo 1, lettera h), di detto regolamento possono presentare denunce formali. Pertanto, se l'autore della denuncia non dimostra di essere interessato, il presente modulo non sarà registrato come denuncia e le informazioni in esso fornite saranno conservate come informazioni generali di mercato.

4. Selezionare una delle due opzioni seguenti*:

- Sì, vi autorizzo a rendere nota la mia identità
- No, vi chiedo di non rendere nota la mia identità

In caso negativo specificarne i motivi:

Riservatezza: se il mittente desidera che non vengano divulgati la sua identità o determinati documenti o informazioni, è pregato di indicarlo chiaramente, evidenziando i passi e i dati che considera riservati e spiegando i motivi della sua richiesta. In assenza di un'esplicita richiesta di non rivelare l'identità dell'autore della denuncia o determinati documenti o informazioni, tali elementi saranno trattati come non riservati e potranno essere comunicati allo Stato membro che ha concesso il presunto aiuto di Stato. Non è possibile chiedere di non divulgare le informazioni contenute nei punti **5 e 6**.

5. Informazioni sullo Stato membro che ha concesso l'aiuto*

Attenzione: le informazioni fornite al presente punto sono considerate non riservate.

- a) Paese:
- b) Se possibile, specificare l'istituzione o l'ente che ha concesso il presunto aiuto di Stato illegale:
 - Governo centrale:
 - Regione (specificare):
 - Altro (specificare):

▼ M7**6. Informazioni relative alle presunte misure di aiuto***

Attenzione: le informazioni fornite al presente punto sono considerate non riservate.

- a) Descrivere il presunto aiuto e indicare in che forma è stato concesso (prestiti, sovvenzioni, garanzie, incentivi o esenzioni fiscali ecc.).

- b) Qual è, se noto, l'obiettivo del presunto aiuto?

- c) Qual è, se noto, l'ammontare del presunto aiuto? Se non si conosce l'importo esatto, fornire una stima e il maggior numero possibile di elementi di prova.

- d) Chi sono i beneficiari del presunto aiuto? Si prega di fornire il maggior numero possibile di informazioni, inclusa la descrizione delle principali attività dei beneficiari.

- e) Per quel che consta al mittente, quando è stato concesso il presunto aiuto?

- f) Selezionare una delle due opzioni seguenti*:

- A quanto mi consta, l'aiuto non è stato notificato alla Commissione.
- A quanto mi consta, l'aiuto è stato notificato, ma è stato concesso prima della decisione della Commissione. Se noto, indicare il numero di riferimento o la data della notifica.

- A quanto mi consta, l'aiuto è stato notificato e autorizzato dalla Commissione, ma è stato attuato senza rispettare le condizioni previste. Se noto, indicare il numero di riferimento o la data della notifica.

- A quanto mi consta, l'aiuto è stato concesso a norma di un regolamento d'esenzione per categoria, ma è stato attuato senza rispettare le condizioni previste.

▼ M7**7. Motivi della denuncia***

Si noti che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura è considerata aiuto di Stato se è stata concessa da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali, se falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o produzioni e se incide sugli scambi tra Stati membri.

- a) Precisare in quale misura sono state utilizzate risorse pubbliche, se noto; se la misura non è stata adottata da un'autorità pubblica (ma per esempio da un'impresa pubblica), precisare perché essa sarebbe imputabile alle autorità pubbliche di uno Stato membro.

- b) Spiegare per quale motivo il presunto aiuto di Stato sarebbe selettivo (favorirebbe cioè talune attività commerciali o la produzione di determinati prodotti).

- c) Illustrare perché il presunto aiuto di Stato rappresenterebbe un vantaggio economico per i beneficiari.

- d) Spiegare perché il presunto aiuto di Stato falserebbe o minaccerebbe di falsare la concorrenza.

- e) Spiegare perché il presunto aiuto inciderebbe sugli scambi tra Stati membri.

▼ M7**8. Compatibilità dell'aiuto**

Indicare per quali ragioni l'aiuto non sarebbe compatibile con il mercato interno.

9. Informazioni relative alla presunta violazione di altre norme del diritto dell'Unione europea e ad altri procedimenti

- a) Indicare, possibilmente, quali altre norme del diritto dell'UE sarebbero state violate con la concessione del presunto aiuto. Si ricorda che ciò non significa che queste potenziali violazioni saranno necessariamente esaminate nell'ambito dell'indagine sull'aiuto di Stato.

- b) Il mittente si è già rivolto ai servizi della Commissione europea o a un'altra autorità europea o nazionale per denunciare questo stesso caso? *

Si No

In caso affermativo, allegare copia della corrispondenza intercorsa.

- c) Lo stesso caso è già stato segnalato alle autorità nazionali o è già stato oggetto di azioni legali a livello nazionale? *

Si No

In caso affermativo, indicare l'autorità o il giudice; inoltre, se è già stata presa una decisione o pronunciata una sentenza, allegarne copia (se disponibile); se invece il caso è ancora pendente, indicarne il numero di riferimento (se disponibile).

- d) Fornire qualsiasi altra informazione che possa essere utile per valutare il presente caso.

▼ M7**10. Documentazione**

Si prega di elencare e, se necessario, allegare *i documenti e le prove* a sostegno della denuncia

- Se possibile, inviare copia della legge o della disposizione nazionale che costituisce la base giuridica per l'erogazione del presunto aiuto.
- Se possibile, allegare le prove del fatto che l'aiuto è stato effettivamente concesso (ad esempio comunicati stampa, articoli di giornale, conti pubblicati).
- Se la denuncia è presentata per conto di un'impresa o di un'altra persona fisica, il mittente è invitato ad allegare la prova che è stato debitamente autorizzato a rappresentarla a tal fine.
- All'occorrenza, allegare copia di tutta la corrispondenza già intercorsa con la Commissione europea o con qualsiasi altra autorità europea o nazionale in merito al medesimo caso.
- Se il caso è già stato trattato da un tribunale/un'autorità nazionale, allegare copia della sentenza/della decisione, se disponibile.

Dichiaro che tutte le informazioni contenute nel presente modulo e negli allegati sono fornite in buona fede.

Luogo, data e firma dell'autore della denuncia